

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

Doc. CLX
n. 4

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO
E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
NONCHÉ DEL FINANZIAMENTO DELLA PROLIFERAZIONE
DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA,
CORREDATA DEL RAPPORTO ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
DALL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
E DELLA RELAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA IN MERITO
AI MEZZI FINANZIARI E ALLE RISORSE ATTRIBUITE
ALLA MEDESIMA UNITÀ

(Anno 2024)


(Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 2026

**Relazione al Parlamento
sullo stato dell'azione
di prevenzione del riciclaggio
e del finanziamento
del terrorismo, nonché del
finanziamento della
proliferazione delle armi di
distruzione di massa,
elaborata
dal Comitato di sicurezza
finanziaria**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231



© Ministero dell'Economia e delle finanze, 2025
Comitato di sicurezza finanziaria
Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario
Ufficio IX - Segreteria tecnica del Comitato di sicurezza finanziaria

Indirizzo
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Sito internet
<http://www.mef.gov.it>
<http://www.dt.mef.gov.it>

Tutti i diritti sono riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

I. SOMMARIO

INTRODUZIONE	6
II. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	7
II.1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ED EUROPEO DI RIFERIMENTO	7
III. GLI ATTORI COINVOLTI E IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA	9
III.1 IL RUOLO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA	9
III.2 IL RUOLO DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	13
III.3 LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ECONOMIA ILLEGALE: IL RUOLO DEL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA PREVISTO DALLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108	17
IV. LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	22
IV.1 I FLUSSI SEGNALETICI	22
IV.2 L'ANALISI FINANZIARIA	26
IV.3 I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE	28
IV.4 LE AREE DI RISCHIO E LE TIPOLOGIE	29
IV.5 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	31
IV.6 LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE, I DATI SARA E ORO E L'ANALISI STRATEGICA	33
IV.7 LA COLLABORAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLA UIF	41
V. GLI SVILUPPI INVESTIGATIVI DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE	46
V.1 L'ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA	46
V.2 METODOLOGIE E TECNICHE DI RICICLAGGIO EMERSE DALLE INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA	55
V.3 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DELLA GUARDIA DI FINANZA	66
V.4 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	68
V.6 L'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA)	72
VI. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	118

VI.1	GLI INTERVENTI ISPETTIVI E I RISULTATI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE DALLA UIF	118
VI.2	GLI INTERVENTI ISPETTIVI E I RISULTATI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE DALLA GUARDIA DI FINANZA	119
VI.3	L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA GUARDIA DI FINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI IN ENTRATA O IN USCITA DALL'ITALIA	123
VI.4	L'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	127
VII.	L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA	140
VII.1	L'ATTIVITÀ DELLA VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA	140
VII.2	L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA CONSOB	172
VII.3	L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'IVASS	174
VIII.	I PRESIDI E I PROCEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	176
VIII.1	LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, IL CONTENZIOSO E LA GIURISPRUDENZA	176
VIII.2	L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA IN MATERIA VALUTARIA	177
IX.	LE SANZIONI FINANZIARIE NELL'ATTUALE CONTESTO INTERNAZIONALE	179
IX.1	LE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE USSLIA E BIELORUSSIA SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGRESSIONE DELL'UCRAINA	179
IX.2	IL RESIDUALE REGIME SANZIONATORIO DELLE NAZIONI UNITE E DELL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN E L'IMPATTO DELLA NORMATIVA STATUNITENSE	182
IX.3	LE MISURE RESTRITTIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI COREA	183
IX.4	LE MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE IN VENEZUELA. I REGIMI SANZIONATORI DI PAESI TERZI	185
IX.5	ALTRÉ MISURE RESTRITTIVE	186
IX.6	LE MISURE RESTRITTIVE CONTRO GLI ATTACCHI INFORMATICI	191
IX.7	LE MISURE RESTRITTIVE CONTRO GRAVI VIOLAZIONI E ABUSI DEI DIRITTI UMANI	192
IX.8	LE MISURE RESTRITTIVE CONTRO ISIL (DAESH) E AL-Qaida	194
IX.9	LE MISURE RESTRITTIVE CONTRO LA JIHAD ISLAMICA PALESTINESE E HAMAS	194
IX.10	L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA UIF PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONGELAMENTO	194

IX.11 L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONGELAMENTO	196
X. IL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: CONTESTO GENERALE E RISCHIO ATTUALE IN ITALIA	198
X.1 IL QUADRO ISTITUZIONALE INTERNAZIONALE ED EUROPEO	198
X.2 MINACCIA TERRORISTICA DERIVANTE DA ISIL, AL QAEDA E GRUPPI AFFILIATI	199
X.3 COUNTER ISIS FINANCE GROUP	200
X.4 AGGIORNAMENTO DELLA MINACCIA E RISCHIO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN ITALIA	202
XI. L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE	208
XI.1 L'ATTIVITÀ DELLA FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF/GAFI)	208
XI.2 LE PRIORITÀ STRATEGICHE DELLA NUOVA PRESIDENZA DEL MESSICO (BIENNIO 2024-2026)	209
XI.3 LE ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI LAVORO DEL FATF-GAFI	210
XI.4 AGGIORNAMENTO RELATIVO AI PAESI CON CARENZE STRATEGICHE	218
XI.5 VALUTAZIONE DELL'ITALIA DA PARTE DEL FATF-GAFI	221
XI.6 CYBER SECURITY	222

INTRODUZIONE

La Relazione annuale, presentata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, ai sensi degli articoli 5, comma 7, e 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, contiene una valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei risultati ottenuti e delle proposte volte a raggiungere una maggiore efficacia in materia.

Essa consente di aggiornare periodicamente l'attuazione della strategia nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo derivante dall'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, elaborata periodicamente dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art.14 del d.lgs. n. 231/2007, nonché l'Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa elaborata ai sensi dell'art.16 ter del d.lgs. n. 231/2007.

Il CSF, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, svolge il ruolo di «cabina di regia» nell'ambito della prevenzione dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose, e della repressione del finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

La presente Relazione, relativa all'anno 2024 ed elaborata sulla base dei contributi forniti dalle Autorità che compongono il CSF, illustra l'evoluzione della normativa di riferimento e presenta le diverse attività svolte e i risultati raggiunti, nei rispettivi ambiti di competenza, da: Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), Autorità di vigilanza di settore, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Organi di polizia, Guardia di finanza (GDF), Direzione investigativa antimafia, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Organismi di autoregolamentazione, e altre Amministrazioni coinvolte, tra le quali la Direzione V - Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

II. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

II.1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ED EUROPEO DI RIFERIMENTO

Nel corso del 2024, sono state introdotte, nell'ordinamento nazionale, nuove disposizioni volte a rafforzare il sistema di prevenzione contro l'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, con particolare attenzione al settore delle cripto-attività.

In particolare, sono stati emanati i decreti legislativi n. 129/2024 e n. 204/2024 che adeguano l'ordinamento nazionale, rispettivamente, al regolamento (UE) 2023/1114 (c.d. “*Market in crypto-assets regulation-MiCAR*”) e al regolamento (UE) 2023/1113 (c.d. “*Transfer of Funds Regulation-TFR*”).

Il regolamento MiCAR introduce, *inter alia*, un regime di autorizzazione e vigilanza sui fornitori di servizi di cripto-attività (CASP) applicabile a partire dal 30 dicembre 2024. Tuttavia, il decreto legislativo di attuazione n. 129/2024 prevede un regime transitorio che consente ai *Virtual asset service provider* (VASP) già iscritti nel registro tenuto dall'Organismo agenti e mediatori (OAM) entro il 27 dicembre 2024 di continuare a operare in Italia per un periodo limitato. Questo regime transitorio durerà fino al 30 dicembre 2025, fermo restando che i VASP che presenteranno istanza di autorizzazione come CASP entro tale data potranno proseguire l'operatività fino al 30 giugno 2026 (art. 45, d.lgs. 129/2024, come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95).

Complementarmente al regolamento MiCAR, in una prospettiva di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 204 - di attuazione del TFR - introduce, tra l'altro, disposizioni relative alle informazioni che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività al fine di garantirne la piena tracciabilità.

Il TFR si inserisce nell'ambito di un pacchetto legislativo unionale volto a istituire un nuovo e più coerente quadro normativo e istituzionale europeo in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo (c.d. “*AML Package*”).

Con il TFR, in particolare, l'Unione europea si allinea alle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) che, alla luce delle crescenti preoccupazioni negli ultimi anni, in merito ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi alle cripto-attività, ha esteso il regime di trasparenza, già elaborato per i prestatori di servizi di pagamento nei trasferimenti di fondi, anche ai prestatori di servizi di cripto-attività che effettuano trasferimenti di tali attività.

Al fine di garantire la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi e cripto-attività, il TFR abroga il regolamento (UE) 2015/847, che detta disposizioni sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (c.d. “*travel rule*”), integrando le sue disposizioni nel nuovo testo normativo ed estendendone l'ambito di applicazione anche ai trasferimenti in cripto-attività. Da ciò deriva l'obbligo, in capo ai CASP, di raccogliere e rendere accessibili alle Autorità di controllo i dati

informativi relativi ai cedenti e ai cessionari coinvolti nei trasferimenti di cripto-attività.

Inoltre, il d.lgs. 204/2024, in linea con il TFR, modifica l'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 231/2007, includendo i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti obbligati quali intermediari finanziari. Di conseguenza, tali soggetti sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Ne deriva l'assoggettamento dei CASP a tutte le misure previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione della Banca d'Italia per gli intermediari finanziari.

Come detto sopra, il TFR si inserisce nell'ambito dell'*AML package*, il nuovo pacchetto normativo europeo per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il pacchetto, oltre al TFR, comprende altri tre testi normativi, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 19 giugno 2024:

- la Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (AMLD6);
- il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLR);
- il regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (AMLR).

Il regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR), che rivede il sistema europeo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo puntando alla massima armonizzazione a livello europeo, si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027. Analogamente, la Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD6), dovrà essere recepita entro il 10 luglio 2027, fatta eccezione per le disposizioni relative al registro del titolare effettivo, che dovranno essere recepite entro il 10 luglio 2025 e il 10 luglio 2026.

Il regolamento (UE) 2024/1620 istituisce l'Autorità europea di vigilanza antiriciclaggio (AMLA), con sede a Francoforte, che eserciterà poteri diretti di vigilanza su un gruppo selezionato di intermediari finanziari e sui prestatori di servizi di cripto-attività ad alto rischio, nonché poteri di vigilanza indiretta su intermediari bancari e finanziari e poteri di supervisione su operatori non finanziari. Inoltre, l'AMLA, avrà un ruolo chiave nel coordinamento delle FIU (Unità di informazione finanziaria) degli Stati membri dell'Unione europea. Questo coordinamento mira a migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le FIU, garantendo un approccio più efficace nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il regolamento istitutivo dell'AMLA si applicherà a partire dal 1° luglio 2025.

Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo pacchetto normativo europeo, nel corso del 2024, sono stati approvati i criteri di delega al Governo (art.14 della legge 13 giugno 2025, n. 91 - Legge di delegazione europea 2024).

III. GLI ATTORI COINVOLTI E IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

III.1 IL RUOLO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è stato originariamente istituito presso il MEF in ottemperanza agli obblighi assunti dall'Italia nel 2001 nell'ambito della strategia internazionale di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Nel Comitato sono rappresentati il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Unità di informazione finanziaria, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, l'Arma dei carabinieri, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Comitato è integrato, poi, da un rappresentante dell'Agenzia del Demanio ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche.

Tra le altre competenze, il CSF assicura l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea (art. 4 del d.lgs. n. 109/2007), propone al Ministro dell'economia e delle finanze misure di congelamento nazionale (art. 4 bis, d.lgs. 109/2007) e coordina le attività delle diverse Autorità ed enti competenti in materia.

Tra i compiti del CSF rientra quello di fornire consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (art. 5, d.lgs. 231/2007).

Il CSF, inoltre, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle Autorità, di cui all'art. 21, comma 2, lett. a), d.lgs. 231/2007. Nell'ambito di tali competenze, il CSF ha il compito di elaborare l'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di aggiornarla periodicamente.

A tale scopo, è normativamente previsto che l'esercizio abbia cadenza periodica, con facoltà per il Comitato di procedere a un suo aggiornamento nel caso insorgano nuovi rischi o sia ritenuto opportuno.

L'Analisi identifica, analizza e valuta: le minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (anche connesse all'utilizzo di nuovi strumenti e nuove tecnologie); i metodi principalmente utilizzati per lo svolgimento di tali attività criminali; i settori maggiormente esposti a tali rischi e l'efficacia del sistema nazionale di prevenzione; investigazione e repressione nel ridurre i rischi individuati.

In particolare, l'Analisi formula le conclusioni e le linee di intervento per il rafforzamento dell'azione di prevenzione ed è basata sul contributo di tutte le Autorità che compongono il Comitato, impegnate nelle attività di prevenzione e contrasto dei suddetti crimini.

I risultati individuati dal Comitato di sicurezza finanziaria vengono condivisi con il settore privato al fine di supportarne l'attività di valutazione del rischio, fornendo indicazioni utili e pertinenti.

Infine, le linee di intervento delineate nell'Analisi dei rischi costituiscono la strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. A livello operativo, tale strategia viene sviluppata e attuata annualmente dalle Autorità competenti.

I risultati raggiunti sono riportati nella Relazione al Parlamento sullo stato di azione della prevenzione e del riciclaggio, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi degli articoli 5, comma 7, e 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007. Tale Relazione consente di aggiornare e verificare periodicamente l'attuazione della strategia nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché di apportare eventuali modifiche volte migliorarne l'efficacia, qualora nel corso delle attività vengano rilevate carenze.

Il 14 novembre 2024, nell'ambito delle proprie competenze, il Comitato di sicurezza finanziaria ha adottato il secondo aggiornamento dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che aggiorna la precedente Analisi approvata nel 2019.

L'esercizio, particolarmente complesso, ha beneficiato - come precedentemente illustrato - del contributo di tutte le Amministrazioni che compongono il CSF ed è stato integrato dalla collaborazione di altre Amministrazioni, tra cui il Ministero del Lavoro, competente in materia di Terzo settore, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con riferimento all'analisi settore non profit e al relativo rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo.

Il settore privato finanziario e il mondo professionale hanno fornito al CSF una visione operativa dei rischi a cui possono essere esposti nello svolgimento della propria attività, condividendo con le Autorità la propria percezione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sulla base delle caratteristiche strutturali, delle attività svolte e dei presidi attivati.

L'Analisi ha consentito di evidenziare alcune criticità legate ai fattori di contesto che caratterizzano il sistema economico nazionale, in particolare la persistenza di vaste aree di economia informale e il diffuso utilizzo del contante. Questi elementi amplificano la minaccia che i proventi di attività illecite vengano reintegrati nell'economia legale, con un'influenza molto significativa sul livello di rischio del Paese.

In Italia, infatti, il rischio di riciclaggio è stato valutato "molto significativo" (ovvero nel gradino più alto della scala a 4 valori adottata), mentre il rischio di finanziamento del terrorismo, sia di matrice nazionale che internazionale, è stato valutato "abbastanza significativo" (scala di valore 3 su 4), anche in considerazione della difficoltà di individuare i flussi finanziari destinati a tale finalità, che possono anche essere di modesto valore e avere origine lecita.

La valutazione di tali rischi, condivisa da tutte le Autorità italiane competenti in materia di prevenzione, investigazione e repressione dei crimini finanziari, costituisce la base per elaborare politiche di prevenzione più evolute e rispondenti alle minacce che interessano il sistema finanziario ed economico del Paese, partendo dalle direttive strategiche delineate nell'Analisi dei rischi.

Gli esiti dell'Analisi¹ sono stati messi a disposizione dei soggetti obbligati al fine di supportarli nella valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, nonché nella

¹https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Sintesi-NRA-ML_TF-versione-finale-clean-rev-1.pdf.

predisposizione di misure proporzionate e adeguate al rischio rilevato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 231/2007.

La strategia delineata nell'Analisi è caratterizzata da linee di intervento di ampio respiro, pensate per rafforzare il sistema preventivo sia nel breve termine che in una prospettiva futura.

Le linee di intervento individuate riflettono le caratteristiche dell'analisi settoriale condotta sui soggetti obbligati - operatori finanziari e non finanziari, professionisti, persone giuridiche, trust e settore non profit - e sono suddivise in: interventi operativi e regolamentari, potenziamento delle attività di vigilanza e controllo, nonché rafforzamento dell'attività di dialogo e formazione.

Le linee strategiche sono state sviluppate anche sulla base del confronto costante con le pratiche e le esperienze maturate in ambito internazionale da tutti i Paesi che, a loro volta, elaborano le proprie strategie di prevenzione.

In particolare, il rafforzamento della *partnership* con il settore privato - inteso il comparto finanziario, quello non finanziario, i professionisti e alcuni operatori di mercato - rappresenta una delle strategie avanzate nella prevenzione dei crimini finanziari, ampiamente acquisita e riconosciuta a livello internazionale.

La sfida futura consiste nel rafforzamento continuo del sistema preventivo italiano anche alla luce del quadro normativo europeo che, in questa materia, è in continua evoluzione.

In tale contesto, le linee di azione individuate comprendono interventi sia normativi che operativi, nonché attività adeguate e coerenti con l'evoluzione delle dinamiche criminali in ambito finanziario, in termini di tecniche, tendenze, metodi e strumenti - anche innovativi - utilizzati.

Il 14 novembre 2024, il Comitato di sicurezza finanziaria ha adottato anche la prima Analisi nazionale del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, come previsto dalle modifiche introdotte nella Raccomandazione 1 del FATF e dall'articolo 16 ter del D.Lgs. n.231/2007.

La prima fase di tale analisi ha stabilito i parametri di riferimento per la valutazione e le attività da includere, come sopra indicato, in considerazione dell'assenza di una definizione universalmente accettata di *Proliferation financing* (PF).

Successivamente, sono state analizzate le minacce, le vulnerabilità e le conseguenze delle attività che hanno un impatto sull'Italia e sul settore privato. Il rischio di finanziamento della proliferazione è valutato a un "livello medio-basso". Anche l'analisi dei rischi PF contiene linee strategiche che costituiscono la base per il coordinamento delle azioni di mitigazione del rischio identificato, tra le quali è prioritaria la collaborazione con le Autorità competenti e il settore privato.

Come per le altre tipologie di rischio, anche i risultati relativi al *Proliferation financing*, individuati dal CSF, sono stati condivisi con il settore privato, al fine di fornire indicazioni utili per lo svolgimento delle relative attività di valutazione del rischio.

Nel corso del 2024, le attività del CSF hanno continuato a risentire in maniera significativa dell'evoluzione dello scenario internazionale ed europeo con riguardo, in particolare, all'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e alle conseguenti implicazioni derivanti dall'applicazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea e attuate a livello nazionale.

Nello specifico, a partire dal 23 febbraio 2022, l'Unione europea ha introdotto nuove misure sanzionatorie nei confronti della Russia - in aggiunta a quelle già in vigore dal 2014 - emendando il regolamento (UE) n. 269/2014, relativo a misure restrittive in risposta ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Le nuove misure sono state introdotte attraverso 19 pacchetti sanzionatori e comprendono misure restrittive individuali (*travel ban* e *asset freezing*), misure di natura economica e commerciale, nonché misure diplomatiche.

Al riguardo, nel corso del 2024, il CSF, in virtù del ruolo propulsivo e di coordinamento che la normativa nazionale gli attribuisce quale Autorità competente in materia, ha continuato a svolgere riunioni periodiche finalizzate a garantire l'attuazione tempestiva delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea.

Tra le misure implementate rientrano il congelamento di fondi e risorse economiche detenute, direttamente o indirettamente, da entità e soggetti designati, nonché il divieto di utilizzo e/o messa a disposizione di fondi e di risorse economiche, sia direttamente che indirettamente, a favore di persone fisiche o giuridiche incluse nelle liste adottate a livello europeo.

Il valore complessivo stimato delle risorse economiche attualmente congelate - comprensive di beni immobili, aeromobili, imbarcazioni società e aziende - ammonta a oltre 1,8 miliardi di euro. La diminuzione del valore rispetto al 2022 tiene conto degli scongelamenti conseguenti al *delisting* di alcuni soggetti da parte del Consiglio dell'Unione europea, a seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte europea di giustizia.

Infine, nel corso dell'anno in esame, il CSF ha dato riscontro a numerose richieste di supporto e chiarimenti provenienti dagli operatori finanziari ed economici, al fine di garantire la corretta attuazione delle sanzioni finanziarie e assicurare che l'applicazione delle misure restrittive non ostacolasse l'operatività consentita nell'ambito quadro normativo europeo.

Nello svolgimento delle proprie attività, il CSF si è avvalso del supporto della Rete degli esperti, composta da rappresentanti delle Amministrazioni che compongono il CSF stesso. Le riunioni della Rete degli esperti si sono tenute con cadenza settimanale, al fine di esaminare tempestivamente il rilevante flusso documentale pervenuto e dare seguito, in particolare, alle numerose istanze di autorizzazione per transazioni finanziarie in deroga alle misure di congelamento, presentate da operatori privati.

L'efficace, tempestiva e uniforme implementazione delle sanzioni finanziarie da parte degli Stati membri contribuisce a realizzare gli effetti dissuasivi che tali misure persegono, ovvero limitare la capacità economica della Federazione russa di finanziare e proseguire le azioni di guerra.

A livello internazionale, nell'ambito del contrasto al finanziamento del terrorismo, il CSF ha partecipato alla revisione periodica della lista sanzioni prevista dalla Risoluzione 1267(1999)² del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che riguarda soggetti ed entità associati o appartenenti ad Al-Qaeda e ai talebani, pronunciandosi a favore del mantenimento in lista dei soggetti sottoposti a revisione.

²La Risoluzione 1267(1999) impone l'adozione di misure di congelamento nei confronti di soggetti inseriti in un'apposita lista, definita dal Comitato sanzioni 1267 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

III.2 IL RUOLO DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

L'attività di impulso e di coordinamento investigativo svolta dalle Procure distrettuali, attraverso l'esercizio di peculiari poteri e funzioni, conferisce alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo un ruolo rilevante nell'ambito del sistema nazionale di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Tale decreto individua nel Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo il destinatario di flussi di dati e informazioni provenienti da diverse Autorità, con l'obiettivo di costituire un patrimonio informativo di grande importanza. In tale contesto, rivestono assoluto rilievo le segnalazioni di operazioni sospette, trattate nell'ambito di uno specifico Servizio della DNA, profondamente ristrutturato con provvedimenti del Procuratore nazionale adottati a novembre e dicembre 2022. Tale attenzione si fonda sul riconoscimento della rilevanza di dette segnalazioni anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle Procure distrettuali, ai sensi dell'art. 371-bis c.p.p.

In particolare, ai sensi del menzionato decreto legislativo, la DNA riceve:

- dalla UIF, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti soggetti segnalati o collegati, risultati d'interesse per la DNA (art. 8, comma 1, lettera a);
- dalla UIF, le informazioni ottenute dalle FIU estere, utili per lo svolgimento delle attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (art. 13, comma 2);
- dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, le segnalazioni di operazioni sospette che presentano un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, qualora attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo (art. 40, comma 1, lettera d);
- dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tutti i dati e le informazioni utili all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti (art. 8, comma 1, lettera b);
- dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, le richieste di sospensione delle operazioni sospette connesse all'utilizzo del sistema finanziario a fini di terrorismo (art. 6, comma 4, lettera c).

La centralità delle segnalazioni di operazioni sospette, caratterizzate da straordinarie potenzialità ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento della DNA e, contemporaneamente, da estrema delicatezza dei dati trattati e dei profili di rischio, ha reso necessario organizzarne la loro gestione secondo modelli rigorosi, improntati a logiche di:

- condivisione con i Procuratori distrettuali e i Magistrati dell'ufficio, delle concrete modalità di realizzazione degli scambi informativi con la UIF, nonché con la DIA e il Nucleo speciale polizia valutaria della GdF;
- massima semplificazione delle modalità di comunicazione, alle medesime Procure distrettuali, degli esiti dei suddetti scambi informativi;

- stretta aderenza delle attività alle funzioni di impulso e coordinamento investigativo di cui all'art. 371-bis c.p.p. (anche attraverso la partecipazione delle Procure distrettuali e dei Magistrati delegati alle relative funzioni di collegamento investigativo) e alla definizione degli obiettivi e delle priorità delle attività di sviluppo e analisi dei dati svolte dal Gruppo di lavoro SOS, composto da personale della Guardia di finanza (Nucleo speciale polizia valutaria e Servizio centrale investigazioni criminalità organizzata) e della DIA (aliquota Guardia di finanza), operante presso la DNA;
- deciso potenziamento dei sistemi informativi utilizzati, anche nella prospettiva di garantire un'efficace protezione della sicurezza e dell'integrità dei dati e la tutela del segreto investigativo;
- massima valorizzazione delle sinergie istituzionali correlate alla collaborazione con UIF, Guardia di finanza e DIA, anche attraverso un'adeguata revisione dei protocolli che regolano gli scambi informativi;
- costante monitoraggio dell'andamento dei flussi e delle prassi applicative, al fine di assicurare il costante adeguamento delle misure necessarie per garantire la correttezza e la trasparenza delle attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati, notizie e informazioni complessivamente rilevanti.

Il Servizio segnalazioni operazioni sospette, come anticipato, è stato oggetto, a novembre e dicembre 2022, di una profonda ristrutturazione, attuata secondo modelli organizzativi volti a:

- orientare in modo unitario le attività del Servizio verso obiettivi e metodi condivisi con le Procure distrettuali, nell'ambito delle funzioni di impulso e coordinamento investigativo;
- valorizzare la ricchezza informativa derivante dalle segnalazioni e la capacità del Servizio di trasformare i relativi dati in materiale di spiccato rilievo investigativo, da mettere tempestivamente a disposizione delle Procure distrettuali interessate, con accuratezza e chiarezza espositiva, anche in conformità ai nuovi protocolli di collaborazione tra DNA, UIF, GdF e DIA, secondo le modalità indicate dall'articolo 8 del d.lgs. 231/2007;
- ampliare la condivisione del patrimonio informativo derivante dalle SOS con le Procure distrettuali, anche semplificando le modalità di selezione e comunicazione dei dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini preliminari e le determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale;
- valorizzare le sinergie istituzionali tra le competenti Autorità del sistema nazionale di prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo, secondo logiche improntate all'efficace protezione della sicurezza e dell'integrità dei dati, della tutela del segreto investigativo e dell'identità del segnalante, stimolando, tra l'altro, la collaborazione attiva da parte dei soggetti obbligati.

Tali obiettivi sono stati perseguiti:

- riorganizzando le procedure di *matching* e di comunicazione dei relativi dati;
- rimodulando le funzioni svolte dalle unità di Polizia giudiziaria addette al Gruppo di lavoro SOS operante presso la DNA;

- ampliando la partecipazione dei Magistrati dell'ufficio e la composizione del Servizio SOS, e riconducendone la responsabilità del coordinamento direttamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

L'attività svolta dalla DNA nello specifico settore dell'approfondimento delle SOS è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio informativo, mediante la connessione tra gli elementi oggettivi e soggettivi desumibili dalle segnalazioni e le informazioni contenute nella banca dati SIDDA-SIDNA (Sistema informativo della Direzione distrettuale antimafia - Sistema informativo della Direzione nazionale antimafia) a disposizione della Direzione, al fine di fornire alle Procure distrettuali materiale informativo di spicco rilievo investigativo.

La DNA - tramite il NSPV della Guardia di finanza e la DIA - riceve dalla UIF, ogni 15 giorni, i dati anagrafici anonimizzati dei soggetti presenti nelle SOS trasmesse dai soggetti obbligati. Tali dati vengono sottoposti a una procedura automatizzata di *matching* con:

- i nominativi dei soggetti iscritti nel Registro generale delle notizie di reato (REGE) relativi a procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., iscritti dalle Procure distrettuali;
- i nominativi dei soggetti iscritti nei registri delle misure di prevenzione;
- i nominativi presenti nella banca dati SIDDA-SIDNA.

All'esito di tale procedura, viene restituito un *feedback* alla UIF, al NSPV e alla DIA, che provvedono a trasmettere alla DNA esclusivamente le informazioni relative alle segnalazioni riferite a soggetti che abbiano incrociato positivamente le suddette banche dati.

Di seguito sono riportati, per l'anno 2024, i dati statistici relativi all'esito della menzionata procedura di *matching* anagrafico:

TABELLA 3.1 - ESITO MATCHING ANAGRAFICO	
Tipologia di esito	Nr. Soggetti
Nominativi riscontrati nei Registri (RGNR, RGMP)	10.595
Nominativi riscontrati in SIDNA e non nei Registri	12.171
Nominativi non riscontrati	833.767
Totale	856.533

In relazione ai nominativi riscontrati positivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, la UIF ha trasmesso alla DNA 22.766 SOS.

Le SOS ricevute dalla UIF e, in fasi distinte, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 231/2007, dal NSPV (se afferenti a fenomeni di finanziamento del terrorismo) e dalla DIA (se concernenti la criminalità organizzata), sono sottoposte a una seconda procedura automatizzata di *matching* che prevede:

- l'invio tempestivo alle Procure distrettuali delle segnalazioni contenenti soggetti presenti nei registri relativi a procedimenti penali e di prevenzione, iscritti negli ultimi 24 mesi per reati di terrorismo e negli ultimi 12 mesi per reati di criminalità organizzata e di cybersicurezza;

- la trasmissione delle restanti segnalazioni al Gruppo di lavoro SOS operante presso la DNA per il successivo approfondimento, utile all'esercizio delle funzioni di impulso ai sensi dell'art. 371-bis c.p.p.

Terminati i processi di lavorazione delle segnalazioni in DNA, tutte le SOS che non trovano riscontro nella banca dati SIDNA o che, all'esito degli approfondimenti, vengono ritenute prive di elementi utili per l'attività di impulso, vengono comunicate a UIF, NSPV e DIA per lo sviluppo delle attività di rispettiva competenza istituzionale.

Nella tabella che segue viene riportato, per l'anno 2024, l'esito dell'elaborazione delle SOS da parte del Servizio e del Gruppo di lavoro della DNA, distinto per stato della segnalazione e ufficio mittente.

TABELLA 3.2 - ESITO ELABORAZIONE SOS				
STATO SEGNALAZIONE IN DNA	UIF	DIA	NSPV	Totale
SOS inviate alle Procure distrettuali	4.362	10.470	95	14.927
SOS restituite all'ufficio mittente	11.488	120.851	513	132.852
SOS assegnate al Gruppo di lavoro in DNA per approfondimenti	55	3.589	18	3.662

Merita un esame di dettaglio l'attività di approfondimento svolta dal Gruppo di lavoro SOS, composto da ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria, al Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia. Tale attività ha consentito al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel corso del 2024, di esercitare funzioni di impulso in 138 casi, di cui 98 afferenti alla criminalità organizzata e 40 al finanziamento del terrorismo, a beneficio delle Procure distrettuali competenti.

Nelle attività condotte da questo Ufficio, notevole rilevanza hanno assunto:

- i rapporti diretti intrattenuti dalla DNA con numerosi uffici giudiziari, sia europei che extraeuropei, impegnati nell'attività di contrasto al terrorismo, che hanno favorito il raggiungimento di significativi risultati di coordinamento internazionale e agevolato la circolazione spontanea e tempestiva delle informazioni;
- i Protocolli di intesa stipulati da DNA con UIF, GDF, DIA e ADM, grazie ai quali è stato implementato e rafforzato lo scambio informativo utile alla disamina di fenomeni di interesse investigativo.

In particolare, assume assoluto rilievo il Protocollo d'intesa tra DNA, UIF, GDF e il Dipartimento di PS rinnovato il 21 dicembre 2023, con il duplice obiettivo di:

- accresce l'efficacia complessiva delle misure di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio dei proventi di attività criminose e per il finanziamento del terrorismo
- valorizzare ulteriormente, ai fini investigativi, le informazioni acquisite in tale contesto alla luce delle prerogative tipiche di DNA, GDF e DIA.

L'accordo risponde all'esigenza di semplificare e razionalizzare le attuali procedure attraverso l'adozione di modalità innovative di scambio informativo, nell'ottica della piena valorizzazione delle sinergie istituzionali.

Più in dettaglio, è stato previsto l'utilizzo di un'apposita piattaforma informatica, denominata "portale SAFE", messa a disposizione dalla UIF e accessibile a DNA, UIF, GDF e DIA, per la condivisione ampia e tempestiva di dati e informazioni, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e riservatezza, del segreto investigativo e della tutela dell'identità del segnalante.

In tale ambito, a ottobre 2024, è stato perfezionato l'Accordo tecnico con il quale sono state definite le specifiche modalità operative per lo scambio di informazioni attraverso il "portale SAFE", in attuazione del citato Protocollo d'intesa del 21 dicembre 2023.

Ulteriori ambiti di rilievo riguardano:

- l'approfondimento delle comunicazioni trasmesse dalle FIU estere, tramite la UIF, relative a fenomeni di criminalità organizzata e finanziamento del terrorismo, le cui evidenze vengono esaminate ed elaborate mediante l'incrocio con i dati disponibili nella banca dati della DNA, al fine di verificarne l'utilità investigativa rispetto a procedimenti in corso o per l'eventuale attivazione di nuove indagini da parte delle Procure distrettuali;
- l'esame delle segnalazioni valutarie e merceologiche trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, finalizzate a verificare la sussistenza di fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata in determinati settori dell'economia o l'utilizzo di imprese per finalità di riciclaggio di proventi illeciti.

III.3 LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ECONOMIA ILLEGALE: IL RUOLO DEL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA PREVISTO DALLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108

Il fenomeno dell'usura, ovvero la concessione di un prestito a un interesse notevolmente superiore a quello corrente e legale, cosiddetto "tasso soglia", è, purtroppo, alquanto diffuso in Italia.

Pertanto, la fissazione di un limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari è un importante strumento nella strategia di prevenzione dell'usura. In particolare, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, il Dipartimento del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, emana trimestralmente un decreto che indica, per ciascuna categoria di operazione, il Tasso effettivo globale medio (TEGM) riferito al trimestre precedente e il relativo "tasso soglia". Quest'ultimo è calcolato aumentando il tasso medio di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali con un limite massimo di 8 punti percentuali tra i due valori. Tale strumento garantisce il controllo sul costo del credito, nonché la trasparenza sull'andamento del mercato del credito per gli operatori e i cittadini. Va posto in evidenza che l'usura rappresenta, inoltre, uno dei principali canali attraverso cui viene reimpiegato il denaro illecitamente acquisito, generando ingenti profitti alla criminalità organizzata, poiché tale denaro viene successivamente riutilizzato e reinvestito in ulteriori attività criminali.

Di conseguenza, anche il rapporto tra riciclaggio e usura è molto stretto e innesca un circolo vizioso e dinamico che si autoalimenta attraverso l'erogazione di credito usurario, il quale consente sia il reinvestimento dei proventi derivanti da altre attività illecite, sia lo sfruttamento di risorse provenienti da economie esterne. In ragione di tali fattori, l'usura è stata classificata come minaccia di rilevanza "abbastanza significativa" nei diversi *ranking* riportati nell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria nel 2018.

Tra gli strumenti volti a prevenire il fenomeno dell'usura, particolare rilievo assume il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura", istituito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura". Tale fondo, gestito dal Dipartimento del Tesoro, è finalizzato a prevenire il rischio che le piccole e medie imprese, nonché le famiglie in difficoltà di accesso al credito, si rivolgano a circuiti illegali. Si tratta di un fondo di garanzia basato sulla partnership pubblico-privato-non profit, nella quale Stato, Confidi, Fondazioni, Associazioni di lotta all'usura, banche e intermediari finanziari collaborano per facilitare l'accesso al credito bancario a soggetti meritevoli, ma in temporanea difficoltà economica.

Nello specifico, il Dipartimento del Tesoro stanzia, gestisce e controlla le risorse derivanti:

- dagli introiti delle sanzioni per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio irrogate dal Dipartimento stesso;
- dalle restituzioni del Fondo nei casi di:
 - cessazione dell'attività;
 - scioglimento, liquidazione;
 - cancellazione dagli elenchi degli Enti gestori;
 - mancato utilizzo dei contributi per due esercizi consecutivi senza giustificato motivo (ai sensi dell'art. 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Il Dipartimento, inoltre, fornisce indirizzi e linee guida ai Confidi - che si rivolgono alle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario - e alle Associazioni e Fondazioni impegnate nella lotta all'usura - che favoriscono l'erogazione di garanzie in favore di individui, famiglie e società di persone.

Attualmente, gli enti gestori delle risorse del Fondo sono 185, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Essi esaminano i singoli casi, svolgono le istruttorie e propongono i finanziamenti da garantire. Le banche convenzionate deliberano ed erogano i prestiti, garantendo, esse stesse, una quota del finanziamento.

La ripartizione annuale delle risorse del Fondo tra gli enti che ne hanno fatto richiesta è stabilita da una Commissione interministeriale presieduta dal MEF, sulla base di indicatori che considerano:

- il rischio usura presente nell'ambito territoriale in cui opera l'ente assegnatario;
- l'efficienza e l'efficacia nell'utilizzo dei fondi assegnati.

Nel 2024, il Fondo ha erogato complessivamente 17.973.283,00 euro, così suddivisi:

- 70% (pari a 12.581.298,10 euro) ai Confidi (CNF);
- 30% (pari a 5.391.984,90 euro) ad Associazioni e fondazioni (ASF).

Il rapporto tra i contributi assegnati dal MEF ai Confidi e le garanzie erogate da questi ai beneficiari, in un determinato intervallo temporale, rappresenta un indicatore significativo della capacità degli enti di gestire efficacemente le risorse, nonché un indice di massima delle capacità di mobilitazione del credito attraverso il Fondo. Alle garanzie di quest'ultimo (pari all'80%) infatti, si aggiungono le quote

di garanzia concesse dal “Fondo rischi ordinario” dei Confidi (pari al massimo al 20 %), e quelle concesse dalle banche (pari alla percentuale residuale).

Anche per quanto riguarda le ASF, il rapporto tra i contributi assegnati dal MEF e le garanzie erogate ai beneficiari in un determinato intervallo temporale è un indicatore significativo della loro capacità di gestire efficacemente le risorse del Fondo per la prevenzione dell’usura, tenuto conto che la normativa prevede il cofinanziamento delle pratiche solo per gli istituti di credito e non per le ASF, le quali, con i propri fondi antiusura, possono arrivare a garantire fino al 100% dei prestiti.

Nel 2024 il tasso di operatività è stato del 347,07% per i Confidi, segnando un decremento rispetto al 2023 (350,76%) e del 319,24% per le Associazioni/Fondazioni, in incremento rispetto al 2023 (316,67%).

L’andamento del 2024, inoltre, continua a essere influenzato dal contesto geopolitico, (conflitti tra Israele e Hamas e tra Russia e Ucraina), che ha provocato ripercussioni negative per le imprese nazionali che si sono tradotte, a titolo esemplificativo, in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti esistenti e in rincari per effetto della crisi nelle catene di approvvigionamento.

La crisi internazionale ha, pertanto, peggiorato il rischio di esclusione sociale e finanziaria di imprese e famiglie di cui occorre tenere conto.

Nel 2024, l’importo complessivo erogato dai Confidi è stato di 25.195.500,00 euro, con 390 pratiche, in notevole aumento rispetto al 2023 che ha registrato un importo complessivo erogato di 13.930.599,47 euro, con 305 pratiche.

Come noto, l’eventuale stretta creditizia (*credit crunch*), che si manifesta con il rifiuto di concessione del credito, mediante l’aumento dei tassi di interesse e delle condizioni applicate o, in generale, con l’irrigidimento dei parametri di valutazione del merito creditizio, in tale campo di indagine, può essere rappresentato dal divario tra le pratiche deliberate dai Confidi rispetto a quelle che sfociano effettivamente in un’erogazione delle banche a beneficio degli utilizzatori finali.

Nel 2024, il *gap credit crunch* è stato del 26,81% a fronte del 38,29 % del 2023.

In aumento anche l’importo complessivo erogato dalle Associazioni e Fondazioni nel 2024, che è stato di 22.031.894,61, euro con 872 pratiche, rispetto al 2023 che ha registrato un importo complessivo erogato di 18.761.284,92 euro con 862 pratiche.

L’attività di monitoraggio, volta a verificare la correttezza dell’attività svolta dagli enti gestori, prevede, come già sopra evidenziato, di richiedere agli stessi, nei casi regolati dall’art.1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno1997, n. 315 (cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi, oppure mancato utilizzo, per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, dei contributi assegnati per le finalità previste), la restituzione dei contributi erogati, non impegnati in garanzia, mediante versamento del relativo importo, da riassegnare al bilancio dello Stato, nel capitolo relativo alla gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, per la successiva erogazione in favore di altri aventi diritto. Per le somme impegnate, la restituzione deve avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l’escussione delle garanzie. Grazie al costante e puntuale svolgimento della complessa attività di monitoraggio da parte della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, sono stati restituiti: 4.455.157,02 euro nel 2020; 6.328.750,38 euro nel 2021; 10.966.628,62 euro nel 2022; 8.895.064,58 euro nel 2023; 15.880.849,24 euro nel 2024. Tali recuperi hanno permesso di “arricchire” il Fondo e riassegnare i contributi agli aventi diritto.

Come noto, le modalità di gestione dei fondi attribuiti ai Confidi erano state profondamente modificate dall'art. 1, commi 256, 257 e 258, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Tali norme avevano introdotto ulteriori nuove modalità operative per l'utilizzo dei fondi antiusura di cui all'art. 15 della legge 108 del 1996, con l'obiettivo di renderli più immediatamente fruibili per le microimprese e le PMI.

In particolare, la possibilità di erogazione diretta da parte dei Confidi (e quindi senza l'intermediazione bancaria) fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese (di cui all'art. 1, comma 256, lettera c, della legge 30 dicembre 2020, n.178) è stata la novità legislativa di maggiore impatto.

Il fenomeno, tra l'altro, è in costante crescita (nel 2021 sono stati erogati 39 finanziamenti diretti per un importo di 1.425.000,00 euro, nel 2022 ne sono stati erogati 80 per un importo di 2.715.000,00 euro, nel 2023 ne sono stati erogati 135 per un importo di 3.709.300,00 euro, nel 2024 ne sono stati erogati 120 per un importo di 5.091.979,00 euro) in quanto la concessione diretta di prestiti, pur di modico importo, sembra rappresentare uno strumento decisivo di contrasto al fenomeno usurario, laddove spesso un simile ordine di richieste non riesce a essere soddisfatto dalle banche perché l'attività istruttoria particolarmente complessa non le incentiva a farsene carico.

Giova infine ricordare che con la Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 864, 865 e 866 della legge 30 dicembre 2024, n. 207), raccogliendo anche le specifiche istanze emerse in seno all'Osservatorio nazionale presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, è stato profondamente aggiornato l'impianto del Fondo per la prevenzione dell'usura. Dette modifiche, volte a incentivare il ricorso del sistema bancario all'utilizzo del Fondo, ripercorrono nella sostanza il modello già in uso al Fondo di garanzia per le PMI (di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con la previsione di una garanzia a prima richiesta con la controgaranzia dello Stato di ultima istanza e il conseguente beneficio della "ponderazione zero" per le banche e gli intermediari finanziari in termini di assorbimento di capitale sui finanziamenti garantiti.

IV. LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

IV.1 I FLUSSI SEGNALETICI

Nel 2024, le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla UIF sono diminuite del 3,3%, confermando la riduzione registrata nel 2023 (Tabella 4.1).

TABELLA 4.1					
Segnalazioni ricevute					
	2020	2021	2022	2023	2024
Valori assoluti	113.187	139.524	155.426	150.418	145.401
Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente	7,0	23,2	11,4	-3,2	-3,3

La categoria di banche e Poste, da cui proviene il maggior numero di segnalazioni, ha registrato una riduzione del 9,4% rispetto al 2023. Di contro, si è osservato un aumento rilevante delle segnalazioni trasmesse dai professionisti, principalmente dai notai. Per gli intermediari finanziari diversi dalle banche si rileva una complessiva riduzione, ma l'ultimo trimestre del 2024 ha fatto registrare una significativa variazione nell'andamento delle segnalazioni provenienti dagli IMEL e IP e i relativi punti di contatto comunitari, con un aumento notevole rispetto ai mesi precedenti. Il settore degli operatori non finanziari evidenzia un importante aumento del numero di segnalazioni trasmesse, quasi raddoppiate rispetto al 2023, ascrivibile in via prevalente alla categoria degli operatori in valuta virtuale anche per effetto del rilevante contributo dei nuovi segnalanti attivi del comparto, e dei soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi. Prosegue la riduzione del flusso proveniente dai soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori e diminuiscono le SOS dei prestatori di servizi di gioco. Si conferma la crescita del flusso delle Pubbliche amministrazioni che resta tuttavia marginale e proveniente da pochi enti (Tabella 4.2).

Nei primi quattro mesi del 2025 il numero di SOS ricevute si è attestato a 53.446 unità, con un aumento del 16,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le SOS analizzate sono aumentate del 17,1%.

Le SOS ricevute per il finanziamento del terrorismo sono state 340, con un aumento di 43 unità rispetto al 2023. Restano esigue le segnalazioni riconducibili alla categoria del finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (25 nel 2024).

TABELLA 4.2

Segnalazioni ricevute per tipologia di segnalante (1)

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	2023		2024		(variazioni % rispetto al 2023)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Intermediari e operatori bancari e finanziari	126.125	83,8	117.982	81,1	-6,5
Banche e Poste	82.374	54,8	74.644	51,3	-9,4
Intermediari e operatori finanziari	43.746	29,1	43.326	29,8	-1,0
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	21.025	14,0	20.513	14,1	-2,4
IP e punti di contatto di IP comunitari	16.220	10,8	17.148	11,8	5,7
Imprese di assicurazione	3.604	2,4	3.219	2,2	-10,7
Intermediari finanziari ex art. 106	1.361	0,9	1.299	0,9	-4,6
SGR, SICAV e SICAF	443	0,3	431	0,3	-2,7
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	216	0,1	149	0,1	-31,0
SIM	64	0,0	61	0,0	-4,7
Altri non inclusi nelle precedenti categorie	813	0,5	506	0,3	-37,8
Società di gest. dei mercati e strum. finanziari	5	0,0	12	0,0	140,0
Soggetti obbligati non finanziari	23.879	15,9	26.155	18,0	9,5
Professionisti	8.090	5,4	10.345	7,1	27,9
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	7.721	5,1	9.960	6,9	29,0
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	207	0,1	266	0,2	28,5
Società di revisione, revisori legali	73	0,0	48	0,0	-34,2
Studi associati, interprofes. e tra avvocati	42	0,0	33	0,0	-21,4
Avvocati	24	0,0	11	0,0	-54,2
Altri soggetti esercenti attività professionale	23	0,0	27	0,0	17,4
Operatori non finanziari	3.766	2,5	6.263	4,3	66,3
Soggetti in attività di custodia e trasp. valori	1.034	0,7	556	0,4	-46,2
Soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	1.327	0,9	2.344	1,6	76,6
Operatori in valuta virtuale	1.181	0,8	3.165	2,2	168,0
Altri operatori non finanziari	224	0,1	198	0,1	-11,6
Prestatori di servizi di gioco	12.023	8,0	9.547	6,6	-20,6
Pubblica amministrazione	414	0,3	1.264	0,9	205,3
Totale	150.418	100,0	145.401	100,0	-3,3

(1) Le tipologie di segnalanti sono definite in dettaglio negli artt. 3 e 10 del d.lgs. 231/2007.

Nella distribuzione territoriale delle segnalazioni si conferma il primato della Lombardia per valore assoluto, con un'incidenza del 19,1% sul totale, seguita dal Lazio e dalla Campania (Tabella 4.3)³.

REGIONI	Segnalazioni ricevute per regione in cui è avvenuta l'operatività segnalata				
	2023 (valori assoluti)	2023 (quote %)	2024 (valori assoluti)	2024 (quote %)	(var. % rispetto al 2023)
Lombardia	27.651	17,8	27.462	18,3	-0,7
Lazio	19.255	12,4	15.872	10,6	-17,6
Campania	18.305	11,8	15.903	10,6	-13,1
Veneto	11.437	7,4	10.673	7,1	-6,7
Emilia-Romagna	9.477	6,1	9.834	6,5	3,8
Piemonte	9.001	5,8	8.731	5,8	-3,0
Toscana	8.971	5,8	8.647	5,7	-3,6
Sicilia	8.936	5,7	8.672	5,8	-3,0
Puglia	8.115	5,2	6.356	4,2	-21,7
Calabria	4.125	2,7	3.934	2,6	-4,6
Liguria	3.621	2,3	3.614	2,4	-0,2
Marche	3.097	2,0	3.069	2,0	-0,9
Trentino-Alto Adige	2.691	1,7	2.330	1,5	-13,4
Friuli-Venezia Giulia	2.426	1,6	2.240	1,5	-7,7
Abruzzo	2.334	1,5	1.883	1,3	-19,3
Sardegna	2.239	1,4	2.098	1,4	-6,3
Umbria	1.354	0,9	1.335	0,9	-1,4
Basilicata	900	0,6	993	0,7	10,3
Molise	603	0,4	410	0,3	-32,0
Valle D'Aosta	327	0,2	274	0,2	-16,2
Estero	3.056	2,0	1.972	1,3	-35,5
Online	7.505	4,8	14.116	9,4	88,1
Totale	155.426	100,0	150.418	100,0	-3,2


Le variazioni negative più rilevanti hanno interessato le regioni della Basilicata e della Calabria; anche le operazioni online sono diminuite del 16,2% rispetto al 2023 e, in linea con l'anno precedente, le relative SOS sono inviate principalmente da operatori di gioco (4.509 SOS) e IMEL (4.297 SOS). In aumento le segnalazioni relative a operazioni localizzate all'estero (31,1%), con particolare concentrazione in Lituania (239 SOS), Germania (210 SOS) e Regno Unito (186 SOS). Nel 2024 le prime due province di localizzazione delle segnalazioni in rapporto alla popolazione

³ La localizzazione territoriale delle segnalazioni si riferisce, per convenzione, a quella della prima operazione segnalata nella SOS.

si confermano rispettivamente Milano e Prato, con flussi compresi tra 494 unità e 382 per 100.000 abitanti, seguite da Napoli e Reggio Emilia.

Nel 2024, l'importo complessivo delle operazioni sospette eseguite portate a conoscenza della UIF è stato quasi 94,0 miliardi di euro (95,5 nell'anno precedente). Considerando anche il dato delle operazioni non eseguite (6,5 miliardi, in diminuzione rispetto ai 7,9 del 2023), il valore complessivo delle operazioni segnalate ammonta a 100,5 miliardi di euro. Resta sostanzialmente invariata la distribuzione delle segnalazioni per classe di importo che, per la maggior parte, riguardano operazioni di ammontare compreso tra 50.001 e 500.000 euro (Figura 4.1), seguite dalla classe fino a 50.000 euro.

FIGURA 4.1




In relazione alla partecipazione al sistema antiriciclaggio, nel 2024, le nuove iscrizioni al portale Infostat-UIF sono state 384 (602 nel 2023), ascrivibili principalmente alla categoria dei professionisti. Il 21% dei nuovi iscritti ha inviato segnalazioni; la maggior parte di queste (786 su 851 totali) sono state trasmesse da soggetti obbligati non finanziari, soprattutto da operatori in valuta virtuale. I segnalanti che hanno trasmesso SOS nel 2024 sono stati 1.096, di cui 174 di nuova iscrizione o inattivi nei quattro anni precedenti; 114 hanno inviato almeno 100 SOS (10%) e a essi è riferibile il 91% delle SOS.

Sotto il profilo della qualità sostanziale del flusso segnaletico si registra una diminuzione della quota di segnalazioni acquisite nel 2024 classificabili a basso rischio di riciclaggio, secondo le due macrocategorie delle SOS di tipo A e B. In base ai dati disponibili a febbraio 2025, tale quota è il 20,4% del totale rispetto al 25,2% del 2023 con una prevalenza delle SOS di tipo B (15,4%).

Le segnalazioni ricevute nel 2024 con almeno un rilievo che, pur non bloccando la trasmissione della SOS, evidenzia un'anomalia nella correttezza formale sono state circa 14.000, il 9,7% del totale (10,6% nel 2023).

In ordine alla tempestività della collaborazione attiva, nel 2024 le segnalazioni pervenute entro un mese dall'esecuzione delle operazioni sono state il 51% del

totale (48% nel 2023), quelle pervenute entro due e tre mesi hanno rappresentato, rispettivamente, il 68% e il 78% in linea con il 2023 (Figura 4.2).



La percentuale di SOS inviate entro 30 giorni è più alta per professionisti (80%) e banche e Poste (56%) rispetto agli altri intermediari e operatori finanziari (47%), agli operatori non finanziari (46%) e ai prestatori di servizi di gioco (13%). Tale percentuale è migliorata per banche e Poste (52% nel 2023), mentre è diminuita per gli operatori non finanziari e i prestatori di servizi di gioco (rispettivamente 53% e 17% nel 2023). I tempi di inoltro delle comunicazioni delle PA si confermano lunghi, con il 90% delle SOS inviate oltre i 90 giorni.

IV.2 L'ANALISI FINANZIARIA


Nel 2024, le segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse agli Organi investigativi sono state 143.850, in diminuzione rispetto al 2023, con un andamento che riflette la contrazione dei flussi in entrata fino al terzo trimestre dell'anno (Tabella 4.4). Il sostenuto incremento delle SOS ricevute nel mese di dicembre (15.661 SOS a fronte di una media mensile di circa 11.800 SOS dall'inizio dell'anno), ascrivibile principalmente ad alcuni IP e IMEL, ha comportato l'aumento di circa 1.500 unità delle giacenze rispetto a quelle presenti alla fine del 2023.

I tempi medi di lavorazione si sono ridotti a 13 giorni (15 nel 2023) e le SOS caratterizzate da profilo di rischio alto o medio-alto sono state analizzate e trasmesse agli Organi investigativi per il 51,3% entro sette giorni e per il 92,4% entro 30 giorni dalla ricezione. Il 93,7% del flusso segnaletico, a prescindere dal profilo di rischio attribuito in sede di analisi, è stato esaminato e inviato nei primi 30 giorni.

TABELLA 4.4					
Segnalazioni analizzate					
	2020	2021	2022	2023	2024
Valori assoluti	113.643	138.482	153.412	151.578	143.850
Variazioni percentuali rispetto all'anno prec.	6,9	21,9	10,8	-1,2	-5,1

Sono proseguiti le attività mirate a una completa ridefinizione del modello concettuale sottostante alla valutazione di rischio delle SOS (rating) intervenendo sulle sue componenti più rilevanti, relative alle caratteristiche dei soggetti coinvolti e alla tipologia di operatività. In questo ambito sono stati già definiti tre primi indicatori utili all'apprezzamento del rischio e all'orientamento dell'analisi finanziaria: il *ranking finanziario* che definisce la rilevanza finanziaria di un soggetto all'interno di una SOS, il *link rating* che valuta il raccordo tra due SOS in base al peso finanziario dei soggetti che le accomunano e la *neutralità soggettiva* che identifica i soggetti segnalati che non rilevano ai fini del sospetto (es. banche presso le quali sono eseguite le operazioni).

Per quanto riguarda la distribuzione nel 2024 dei rating attribuiti successivamente all'attività di analisi (rating finali), si osserva una riduzione delle segnalazioni classificate a rischio basso e medio-basso (il 21,2% contro il 26,4% nel 2023) confermando la tendenza osservata nell'anno precedente. Al 45,9% delle SOS è stato assegnato un rischio medio-alto e alto (41,3% nel 2023; Figura 4.3).



Nel corso del 2024, sono state eseguite analisi c.d. "di terzo livello", incluse le analisi di rete, con l'aggregazione di numerose segnalazioni connotate da analoghe modalità operative, elementi soggettivi o geografici comuni o riferibili a specifici contesti investigativi; gli approfondimenti hanno riguardato, in particolare,

operatività realizzate mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e/o servizi nonché quelle relative all'abuso di finanziamenti pubblici.

Nei contesti riferibili a illeciti fiscali, ai fini della ricostruzione del perimetro dei soggetti coinvolti, sono stati utilizzati, congiuntamente ai dati finanziari, anche i dati contabili rivenienti dal sistema di fatturazione elettronica, che hanno portato a individuare reti di imprese che non sarebbe stato possibile identificare nella loro estensione sulla base della sola analisi dei flussi.

Nel 2024, è stata sviluppata una metodologia di analisi di terzo livello per le segnalazioni provenienti dagli operatori in valuta virtuale, che sono caratterizzate dalla presenza di interconnessioni rilevanti che non sempre emergono chiaramente dalle singole SOS, anche in ragione delle caratteristiche peculiari di tali strumenti. L'analisi di terzo livello ha consentito di individuare i soggetti e gli indirizzi virtuali più rilevanti, i contesti caratterizzati da schemi di operatività relativi a più nominativi, e di rivalutare le SOS del comparto già analizzate alla luce delle eventuali informazioni successivamente acquisite.

IV.3 I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

Nel 2024, sono stati avviati 188 procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione di operazioni sospette, per un valore che complessivamente si attesta a 63 milioni di euro. In 101 casi le informative sono state inoltrate alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), in considerazione della presenza di un collegamento dei soggetti coinvolti nel procedimento con la criminalità organizzata. Le istruttorie avviate di iniziativa della UIF sulla base del monitoraggio delle operazioni non eseguite segnalate sono state 78. In linea con il 2023 i procedimenti di sospensione si sono conclusi mediamente entro cinque giorni lavorativi dal loro avvio. I provvedimenti adottati sono 28, per un valore delle operazioni sospese di 4,7 milioni di euro (Tabella 4.5); di questi, quasi un terzo scaturiscono da istruttorie di iniziativa della UIF (nove provvedimenti per un valore delle operazioni sospese di 9,8 milioni di euro).

TABELLA 4.5

Sospensioni					
	2020	2021	2022	2023	2024
Numero di provvedimenti	37	30	32	25	28
Valore totale delle operazioni sospese (<i>milioni di euro</i>)	13,0	18,0	108,7	8,7	4,7

Come di consueto, la maggior parte delle istruttorie (87%) è stata avviata su impulso di imprese assicurative, mentre quelle scaturite da informative inoltrate da banche sono il 9% con un aumento del 5% rispetto al 2023. Coerentemente con l'origine dei procedimenti, le operazioni più ricorrenti esaminate ai fini sospensivi hanno riguardato polizze assicurative, in prevalenza operazioni di riscatto anticipato,

riconducibili a soggetti coinvolti in indagini di natura penale o collegati ad ambienti della criminalità organizzata.

IV.4 LE AREE DI RISCHIO E LE TIPOLOGIE

Nel 2024, la collaborazione attiva ha messo in evidenza la crescente complessità di schemi di riciclaggio finalizzati a dissimulare le attività illecite, i soggetti coinvolti e la destinazione dei relativi proventi; tali schemi spesso hanno una dimensione internazionale e sono realizzati con il frequente utilizzo di canali e di strumenti finanziari innovativi per il tramite di intermediari e operatori di varia natura.

Si confermano ampi la diffusione e l'impatto degli strumenti tecnologici sulle casistiche oggetto di segnalazione, con il consolidamento della crescita delle frodi informatiche e la continua evoluzione degli schemi di riciclaggio fondati sull'utilizzo di cripto attività.

Le segnalazioni di operazioni sospette afferenti all'ambito fiscale mantengono una rilevanza primaria, rappresentando oltre il 20% del flusso segnaletico complessivo, in cui è significativa la componente delle frodi nelle fatturazioni, presenti in quasi il 40% delle segnalazioni riguardanti fenomeni fiscali.

In questo ambito, le segnalazioni confermano un esteso sfruttamento dei servizi di IBAN virtuale (*v-IBAN*) e di *correspondent banking* utilizzati come efficienti strumenti dissimulatori in una pluralità di contesti illeciti; il fenomeno si inserisce nella più recente evoluzione delle tecniche adottate dai circuiti criminali per ostacolare l'identificazione dei destinatari ultimi dei flussi finanziari, a beneficio di centri di interesse occulto.

Alcuni schemi complessi di riciclaggio transnazionali, utilizzati principalmente per i proventi derivanti da illeciti fiscali ma connessi anche a risorse pubbliche ottenute o utilizzate indebitamente ovvero a interessi della criminalità organizzata, sono stati individuati e ricostruiti sulla base dell'analisi di numerose segnalazioni, anche mediante un esercizio di *joint analysis* con le FIU europee coinvolte. Sono stati così rilevati canali di intermediazione finanziaria ricorrenti che agiscono secondo la logica del *money-laundering as a service*, sfruttando le aree grigie della normativa dell'Unione e le diverse applicazioni a livello nazionale, in assenza di un approccio europeo unitario e integrato di supervisione antiriciclaggio.

Nel 2024, le segnalazioni riguardanti misure pubbliche di agevolazione confermano la ricorrenza di fattispecie relative a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica concessi a beneficiari con profilo caratterizzato da diverse criticità, spesso riscontrabili già in sede di istruttoria. Tali criticità attengono ai criteri di ammissibilità ai finanziamenti e alla documentazione prodotta a supporto della richiesta e del merito creditizio, che non sempre risultano adeguatamente ponderate dagli intermediari eroganti, anche comunitari e operanti in regime di libera prestazione di servizi. In alcuni casi l'utilizzo della garanzia pubblica quale strumento di mitigazione del rischio ha interessato la quasi totalità delle posizioni in portafoglio del finanziatore, diventando parte integrante del modello di business con l'adozione di politiche tese a trasferire il rischio di credito allo Stato in assenza di adeguati presidi.

È proseguito il flusso segnaletico, ascrivibile principalmente alla PA, riferibile a contesti correlati all'attuazione del PNRR, caratterizzati da anomalie nella fase di

accesso e/o di utilizzo delle risorse pubbliche.

Il settore delle garanzie prestate in favore della PA si conferma vulnerabile, con il riscontro di numerosi casi di frode, con il rilascio di fideiussioni false; in particolare, sono emerse fattispecie di garanzie apparentemente riconducibili a intermediari esteri autorizzati a operare in Italia, ma sottoscritte da soggetti falsamente qualificati come procuratori dei medesimi.

Le segnalazioni relative a possibili contesti di corruzione confermano la ricorrenza, di articolati schemi operativi finalizzati a schermare la corresponsione di indebite utilità a esponenti politici o con incarichi apicali in PA, mediante l'interposizione di enti spesso esteri, con assetti proprietari non trasparenti e di difficile ricostruzione, o attraverso la realizzazione di operazioni immobiliari ravvicinate e complesse.

Nel 2024, circa il 15% delle segnalazioni è stato classificato come strettamente riferibile agli interessi della criminalità organizzata; a queste si aggiunge un ulteriore 18% di segnalazioni che presentano potenziali collegamenti di contesto con la criminalità organizzata, rilevati in base alle informazioni contenute nelle segnalazioni collegate (“raccordate”). Le segnalazioni connesse, anche indirettamente, alla criminalità organizzata sono state sottoposte ad analisi di secondo livello in circa il 6% dei casi. Le fattispecie rappresentate riguardano, in un terzo circa dei casi, operatività in contanti e contesti di frodi nelle fatturazioni con l'invio di provvista all'estero, verso v-IBAN o rapporti incardinati presso Stati del Sud Est asiatico, realizzate da reti di società e di soggetti i cui nominativi spesso sono presenti negli archivi della DNA. Inoltre, rilevano le fattispecie riguardanti contesti di truffe, frodi informatiche e operatività in cripto attività, nonché il settore del fotovoltaico.

Si conferma costante l'aumento delle fattispecie connesse a frodi informatiche o agevolate dall'utilizzo di strumenti e canali innovativi, favorito dalla crescente digitalizzazione e dal continuo progresso tecnologico.

In questo ambito, è stata ricostruita, sulla base dell'analisi di numerose segnalazioni, una truffa realizzata da un'estesa rete di soggetti di sesso maschile e di giovane età, residenti in Italia nella stessa area geografica, tramite l'invio di messaggi su smartphone con l'utilizzo di SMS o di altre applicazioni quali WhatsApp. Con riferimento alle cripto-attività, le fattispecie sono caratterizzate da una ricorrente diversificazione delle metodologie di riciclaggio realizzate. I flussi segnaletici continuano a rilevare il frequente acquisto di cripto attività con l'impiego di fondi derivanti da illeciti di varia natura e, in particolare, di truffe anche realizzate con schemi innovativi, confermando la più recente tendenza a raccogliere i fondi direttamente tramite trasferimenti di cripto attività, senza il previo transito su rapporti tradizionali, in modo da rendere più difficile l'individuazione degli illeciti, della loro estensione e dei soggetti coinvolti.

L'analisi, anche aggregata, delle segnalazioni trasmesse dagli operatori in valuta virtuale evidenzia il crescente ricorso alle *stablecoins*, caratterizzate da un valore ancorato a un riferimento esterno stabile (in genere una valuta fiat), in quanto le medesime consentono di perfezionare trasferimenti di valore, al pari dei bonifici transnazionali, beneficiando di tempi di validazione generalmente più rapidi e di livelli di anonimato elevati. Le caratteristiche delle *stablecoins* e, in particolare, la minore esposizione alle fluttuazioni di valore rispetto ad altre tipologie di cripto attività, le rendono uno strumento di pagamento alternativo che può concorrere ad alterare i tradizionali schemi di riciclaggio tramite cripto attività, che prevedono generalmente l'iniziale conversione della valuta fiat, provento di reato, in cripto attività (ovvero il contrario nei casi di illeciti originati nel sistema virtuale).

Le segnalazioni trasmesse da operatori che si avvalgono di canali digitali di offerta al pubblico dei propri servizi (quali applicazioni per smartphone) evidenziano con

crescente frequenza elementi di sospetto indicativi del possibile utilizzo dei rapporti da parte di soggetti diversi dai legittimi titolari, desunti da anomalie nei parametri di connessione o nei dati di registrazione; le operatività rappresentate costituiscono un fattore di rischio AML/CFT sempre più rilevante in considerazione della progressiva destrutturazione della rete distributiva territoriale in atto anche presso i soggetti obbligati tradizionali.

Sono state riscontrate operatività finalizzate alla manipolazione del mercato dei fondi di investimento. In particolare, è stata rilevata la presenza sul mercato regolamentato di ripetute operazioni di acquisto e vendita di quote di un fondo immobiliare chiuso, realizzate con tempistiche sospette, sintomatiche di possibili contratti conclusi sulla base di un accordo preventivo tra le parti. Le operazioni realizzate presso il medesimo intermediario da soggetti ricorrenti e talvolta collegati, e con il coinvolgimento di professionisti esperti di investimenti, risultavano probabilmente finalizzate ad aumentare il valore degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio prima della liquidazione finale, con possibili ripercussioni vantaggiose anche sul piano fiscale.

Sono emerse anche fattispecie di appropriazione indebita. È il caso di un professionista al quale era stato conferito un mandato per l'incasso e la gestione di somme derivanti dalla liquidazione di un sinistro assicurativo per decesso a seguito di incidente stradale, in favore degli eredi della vittima, alcuni dei quali minorenni. In particolare, le somme destinate a questi ultimi sono state accreditate su rapporti intestati ai medesimi con delega a operare rilasciata al mandatario, il quale ha trasferito i fondi su un proprio conto personale ed effettuato ripetuti prelievi di contante; un'altra parte dei rimborsi assicurativi era stata accreditata direttamente sui rapporti intestati al professionista, senza essere successivamente riversata agli eredi.


IV.5 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Nel corso del 2024, le dinamiche che hanno caratterizzato il conflitto israelo-palestinese e la loro espansione bellica al più ampio contesto medio-orientale si sono riflesse sullo scenario della minaccia terroristica globale. L'impatto sul rischio di finanziamento del terrorismo - già prospettato lo scorso anno sulla base delle tendenze rilevate nell'ultimo scorso del 2023 - ha riguardato anche il possibile sfruttamento di questo conflitto da parte delle organizzazioni jihadiste, con un conseguente diffuso impulso alla propaganda a favore di iniziative violente. Nella UE sono emerse anche iniziative o progetti di eversione dell'ordine democratico da parte di organizzazioni dell'estremismo politico violento, di stampo anarchico o neofascista: nel più specifico scenario italiano, tali attività - sventate dalle forze dell'ordine prima della loro concreta attuazione - hanno avuto effetti limitati sull'attività segnaletica dei soggetti obbligati, dalla quale si rilevano quasi esclusivamente notizie degli avvenuti arresti.

Nel 2024, sono state ricevute 340 segnalazioni di finanziamento del terrorismo, in aumento del 14,5% rispetto al 2023; il loro peso resta marginale, ragguagliandosi solo allo 0,2% rispetto al totale delle SOS (Figura 4.4).

FIGURA 4.4

**Segnalazioni di finanziamento del terrorismo ricevute
(valori assoluti e percentuali)**



L'aumento rispetto al 2023 è riconducibile per un terzo al settore finanziario e per due terzi a quello non finanziario. La quasi totalità di quest'ultimo incremento è dovuta ad alcuni enti della PA (27 SOS), cui si aggiunge una crescita delle SOS inviate dagli operatori in valuta virtuale (6 SOS). Il contributo dei professionisti rimane costante e modesto. Il comparto finanziario invia tuttora il contributo di gran lunga più significativo, sebbene con una quota per la prima volta inferiore al 90%. In diminuzione il numero di segnalazioni inviate dagli IMEL, secondo una tendenza decrescente rilevata dal 2020; peraltro per tale categoria si consolida l'andamento opposto in termini di numero di operazioni segnalate, con un incremento dal 53,2% del 2023 all'attuale 54,5% (circa 38.000 operazioni segnalate, in lieve aumento rispetto al 2023): risulta quindi confermata la tendenza di questi intermediari a trasmettere un numero più ridotto di informative ma ampiamente qualificate da una rappresentazione dettagliata delle movimentazioni finanziarie coinvolte.

Come nel 2023, l'80% delle segnalazioni è riconducibile a operatività localizzata nella quasi totalità delle province dell'Italia centro-settentrionale, mentre il rimanente 20% proviene da alcune aree specifiche del Meridione, in particolare dalle province costiere della Sicilia e della Campania e dalla Puglia; residua una concentrazione particolare nella provincia dell'Aquila, rilevata da segnalazioni conseguenti all'arresto, per accuse di terrorismo, di alcuni cittadini stranieri ivi residenti. Tale distribuzione geografica evidenzia concentrazioni significative di segnalazioni, rispetto alla popolazione residente, nelle aree più interessate dalle

rotte migratorie e in quelle con maggiore insediamento di popolazione immigrata proveniente anche da Stati a rischio di terrorismo.

Anche nel 2024, i contesti segnalati per finanziamento del terrorismo hanno espresso prevalentemente sospetti di natura soggettiva, originati dalla possibile identificazione, nella propria clientela, di nominativi coinvolti in indagini in materia di terrorismo oppure censiti in liste di rilevanza internazionale (ONU, UE, OFAC) o, in misura residuale, connesse con il conflitto russo-ucraino. Più limitato è stato il contributo di segnalazioni originate dal ricorrere di anomalie finanziarie, inviate prevalentemente da istituti bancari. Elemento comune a tali flussi segnaletici è il ricorrere di operatività in contanti; tale operatività - tipicamente nella forma di versamenti qualificati come donazioni - si rileva anche in circa la metà delle SOS relative a enti non profit (66 SOS, a fronte delle 33 del 2023, alcune delle quali, tuttavia, connesse a un unico nominativo incluso in liste antiterrorismo di rilevanza internazionale e oggetto di indagini da parte delle Autorità italiane). In crescita, per quanto ancora marginale, appare il ricorso a cripto attività, in relazione tanto a possibili connessioni con organizzazioni jihadiste (sulla base del ricorrere di indirizzi di *wallets* listati), quanto a individui noti per pregressi coinvolgimenti in organizzazioni eversive oppure operanti nel conflitto russo-ucraino. Nelle fattispecie segnalate risulta ricorrente il contesto palestinese a conferma della percezione, anche da parte dei segnalanti, del possibile rischio di finanziamento del terrorismo associato ad ambienti esposti alla propaganda jihadista.

I feedback di interesse degli Organi investigativi hanno riguardato il 70% circa delle SOS disseminate dalla UIF nel 2024 classificate come afferenti al finanziamento del terrorismo.

Nel corso del 2024, la UIF ha ricevuto 62 richieste e informative spontanee da FIU estere relative a fenomeni di sospetto finanziamento del terrorismo, di cui il 42% da FIU della UE e un terzo dalla sola FIU israeliana.

Sul fronte internazionale, la UIF ha partecipato alla realizzazione di iniziative di formazione del Gruppo Egmont e di ECOFEL (Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership) dedicate a specifici contesti di finanziamento del terrorismo e ha fornito, all'interno del progetto GAFI Comprehensive Update of Terrorist Financing Risks, un contributo sulle forme di minaccia terroristica che più direttamente caratterizzano lo scenario di rischio italiano e sugli approcci analitici sviluppati per individuarle, in relazione sia a modalità di finanziamento considerate più tradizionali sia a quelle, minoritarie nell'esperienza domestica, più tecnologicamente avanzate.

IV.6 LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE, I DATI SARA E ORO E L'ANALISI STRATEGICA

Nelle comunicazioni oggettive relative al 2024 sono state riportate 45,7 milioni di operazioni di versamento/prelevamento in contanti per un importo totale di 244,5 miliardi di euro registrando, per la prima volta dall'inizio della rilevazione, una diminuzione, seppure lieve, rispetto all'anno precedente (-1,7% e -2,7%, rispettivamente). I versamenti si confermano ampiamente maggioritari rispetto ai

prelievi. Si conferma la stabilità degli importi medi delle operazioni (circa 5.470 euro per i versamenti e circa 3.710 euro per i prelevamenti).

A livello regionale, il valore totale più elevato delle operazioni è stato registrato in Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, che complessivamente costituiscono il 58,1% degli importi. Rapportando tale valore al PIL nominale del 2023, invece, Veneto, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia si confermano le regioni che hanno registrato gli importi maggiori.

I dati mostrano una concentrazione del numero delle operazioni nella classe 2.000-4.999 euro e degli importi nella classe 10.000-99.999 euro, confermando le percentuali rilevate negli anni precedenti. Si registra invece una diminuzione delle operazioni di importo superiore ai 100.000 euro. A fine 2023 i segnalanti iscritti erano 641.

Nel 2024, il numero di operazioni sottostanti ai dati delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA) è aumentato del 5,1%. Gli importi sono cresciuti dell'8,1%, confermando la ripresa in atto negli ultimi tre anni (Tabella 4.6).

TABELLA 4.6

Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate

TIPOLOGIA DI INTERMEDIARI	Numero dei segnalanti nell'anno	Importo totale dei dati aggregati inviati (mld euro)	Numero delle operazioni sottostanti i dati aggregati
Banche, Poste e CDP	438	52.514	499.369.841
SGR	259	376	13.282.983
Altri intermediari finanziari	193	426	7.603.763
Società fiduciarie	182	18	103.128
SIM	123	118	2.735.767
Imprese ed enti assicurativi	68	195	4.793.591
SICAF	68	1	904
IP e punti di contatto di IP comunitari	64	79	33.634.876
Società fiduciarie ex art.106 TUB	33	120	557.832
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	22	157	77.943.221
Totale	1.450	54.004	640.025.906

L'ammontare delle operazioni in contanti contenute nei dati SARA è stato pari a 173,4 miliardi di euro, in diminuzione del 3,4% rispetto al 2023; i prelievi (8,9 miliardi di euro) sono diminuiti del 4,3% mentre i versamenti (164,5 miliardi di euro) sono diminuiti del 3,3%⁴. Il numero complessivo di operazioni sottostanti è diminuito del 2,3%.


Permane il divario nella propensione all'uso del contante tra Centro-Nord e Mezzogiorno (Figura 4.5a).

⁴ Il valore complessivo è inferiore a quello rilevato per le comunicazioni oggettive (244,5 miliardi) a causa delle differenze nelle soglie previste e nei relativi criteri di applicazione (10.000 euro complessivi, anche a seguito di una pluralità di operazioni singolarmente di importo superiore a 1.000 euro per soggetto e mese, nel caso delle comunicazioni oggettive e 5.000 euro per singola operazione nel caso dei dati SARA).


FIGURA 4.5

Utilizzo di contante e anomalie, per provincia

a) Ricorso al contante (1) (2)



b) Anomalie nell'uso di contante (3)



■ rischio alto
 ■ rischio medio-alto
 ■ rischio medio-basso
 ■ rischio basso

Peso operatività in contanti (percentuale)

0,1 - 0,7	0,8 - 1,2	1,3 - 1,8	1,9 - 2,5
2,6 - 3,4	3,5 - 5,6	5,7 - 7,4	

(1) Peso dell'operatività in contante sulla movimentazione totale. - (2) I dati SARA utilizzati non includono le operazioni della PA e degli intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in Paesi considerati equivalenti dal DM MEF 10/4/2015, per uniformità con gli anni precedenti. - (3) Risultati preliminari. La variabile di analisi (uso del contante) è aggiornata al 2024, alcune variabili esplicative al 2022 (ultimo anno disponibile a marzo 2025). L'economia sommersa è misurata come quota di valore aggiunto sommerso a livello provinciale stimata dall'Istat.

Anche nel 2024, gli utilizzi anomali di contante maggiormente concentrati nelle province del Centro-Nord (Figura 4.5b). Rispetto al precedente anno si evidenzia un aumento significativo del rischio di riciclaggio collegato al contante nelle province settentrionali di Rimini, Mantova, Verbano-Cusio-Ossola e Monza-Brianza, oltre che di Potenza al Sud; la diminuzione più accentuata ha interessato, invece, i distretti di Pistoia, Massa Carrara, Grosseto e Pesaro-Urbino⁵.

Il valore dei bonifici esteri nell'anno è stato di 4.417 miliardi di euro, in aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente, con variazioni analoghe in uscita e in entrata (Tabella 4.7).

⁵ Sono state citate le sole province per le quali è stata riscontrata una variazione, positiva o negativa, di due classi di rischio.

TABELLA 4.7

Bonifici esteri in uscita e in entrata, per paese di destinazione e origine (1)
(miliardi di euro)

DESTINAZIONE/ ORIGINE DEI BONIFICI	Bonifici verso l'estero	Bonifici dall'estero	Totale bonifici
Totale	2.109	2.308	4.417
Paesi UE	1.488	1.604	3.092
Francia	451	500	951
Germania	401	411	812
Paesi Bassi	117	130	247
Belgio	104	116	220
Lussemburgo	82	105	187
Paesi non UE	621	704	1.325
Regno Unito	294	295	589
Stati Uniti	104	136	240
Svizzera	41	71	112
Cina	26	13	39
Serbia	11	11	22
<i>di cui: Paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi</i>	82	95	177
Abu Dhabi	15	15	30
Turchia	13	17	30
Russia	6	12	18
Hong Kong	10	8	18
Dubai	5	6	11
Bulgaria	5	6	11
Singapore	5	5	10
Croazia	4	5	9
Principato di Monaco	3	4	7
Taiwan	2	2	4

(1) Cfr. la nota 2 della Figura 4.5.

I flussi con i Paesi UE sono aumentati rispetto all'anno precedente (+3,7% in entrata e +6,0% in uscita) e costituiscono il 70,0% dell'intero ammontare dei bonifici esteri. I bonifici in contropartita con i Paesi non UE sono invece rimasti sostanzialmente stabili nel complesso, con una diminuzione del 2,7% per le uscite e un aumento del 2,0% per le entrate.

I flussi con i Paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi⁶ diminuiscono in maniera significativa sia in entrata sia in uscita. Tale andamento è fortemente condizionato dall'uscita dalle liste ufficiali della Svizzera che, da sola, lo scorso anno ha rappresentato oltre il 43% dell'intera movimentazione da/verso i Paesi a rischio. Rispetto all'anno precedente, tra i primi dieci Paesi controparte non figurano più la già citata Svizzera e la Repubblica Sudafricana e si aggiungono Bulgaria e Croazia che, dal 2024, sono entrate nelle liste ufficiali. La diversa composizione

⁶ L'elenco dei Paesi non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata utilizzato è tratto dai decreti ministeriali attuativi del TUIR (DM 4 maggio 1999) aggiornati a luglio 2023, dalle liste pubblicate dal GAFI a febbraio del 2024, dalla *EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes* (aggiornata a febbraio 2024) e dalla lista dei Paesi individuati dalla Commissione europea con il regolamento delegato UE/2016/1675 come modificato dal regolamento UE/2024/163. Rispetto all'analisi effettuata nel Rapporto annuale UIF sul 2023, sono stati aggiunti all'elenco Croazia e Bulgaria (entrate nella lista grigia del GAFI a giugno e a ottobre 2023, rispettivamente), Camerun, Kenya, Namibia e Vietnam ed eliminati Albania, Cambogia, Giordania, Marocco e Svizzera.

dell’insieme dei Paesi a rischio rispetto al 2023 si riflette in maniera significativa sull’incidenza a livello provinciale di tali flussi sul totale dei bonifici esteri (Figura 4.6a).

Come per il contante, mediante un’analisi econometrica è possibile distinguere la componente provinciale dei bonifici esteri riconducibile ai fondamentali economici e finanziari da quella anomala, non giustificabile in base a tali fattori. La Figura 4.6b riporta il quadro di rischio associato alla quota dei flussi esteri anomali a livello provinciale. Le maggiori anomalie nei flussi in uscita sono presenti in alcune aree settentrionali (in Liguria e nelle province di Biella, Sondrio, Trento, Trieste, Gorizia e Rimini), del Centro (Toscana e Marche) e del Sud (Molise e Puglia); per i bonifici in entrata, emerge una maggiore incidenza di province ad alto rischio anche in alcune aree del Centro e, soprattutto, di Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

FIGURA 4.6

I bonifici “a rischio”


a) Quota di bonifici con Paesi non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata sul totale dei bonifici esteri (1)

b) Anomalie nei bonifici esteri (2)


2024

2023

Bonifici in uscita



Bonifici in entrata



■ < 5,1
■ 5,1 - 6,8
■ 6,9 - 8,0
■ 8,1 - 9,2
■ 9,3 - 11,2
■ 11,3 - 13,3
■ > 13,3

■ rischio basso
■ rischio medio-alto
■ rischio medio
■ rischio alto

(1) Cfr. la nota 2 della Figura 4.5. - (2) Le mappe delle anomalie nei bonifici esteri sono riferite al 2023, anno più recente per il quale sono disponibili tutti i dati necessari per la stima del modello.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di operazioni in oro, nel 2024, le dichiarazioni preventive hanno mostrato un andamento opposto rispetto all'anno precedente, registrando un incremento di valore (+21,9%; Tabella 4.8). La principale tipologia di operazione dichiarata rimane la vendita, con il 98,7% di operazioni sul totale.

Anche le dichiarazioni delle operazioni a consuntivo hanno segnato un aumento significativo, con un incremento complessivo del valore dichiarato pari al 45,7%⁷. Per le dichiarazioni a consuntivo, le operazioni di compravendita, che costituiscono il 93,6% del totale, hanno registrato una crescita del 47,0%. Anche le altre categorie hanno messo in evidenza aumenti rilevanti, tra cui i prestiti d'uso in restituzione (+124,7%), i servizi di consegna per investimenti (+474,3%) e la categoria altra operazione non finanziaria, che ha segnato un incremento del 873,1% nel valore. Le restanti categorie hanno invece mostrato una crescita meno marcata.

TABELLA 4.8

Dichiarazioni relative alle operazioni in oro

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	Dichiarazioni preventive (1)		Dichiarazioni a consuntivo		
	N. di dichiarazioni / operazioni	Valore dichiarato (mln euro)	N. di dichiarazioni	N. di operazioni	Valore dichiarato (mln euro)
Compravendita	1.406	1.020	60.182	145.905	36.639
Prestito d'uso (accensione)	2	2	1.303	2.401	1.382
Prestito d'uso (restituzione)	0	0	377	676	292
Altra operazione non finanz.	1	0	214	243	175
Trasferimento verso/dall'estero	24	4	279	360	656
Conferimento in garanzia	0	0	10	11	0
Servizi di consegna per inv. oro	2	7	23	35	11
Totale	1.435	1.033	62.388	149.631	39.155

(1) Le dichiarazioni preventive si riferiscono a trasferimenti di oro al seguito verso l'estero e devono essere dichiarate prima dell'attraversamento della frontiera. Se il trasferimento sottende una operazione di vendita o di natura finanziaria, tale operazione dovrà essere ricompresa nella segnalazione mensile a consuntivo.


La crescita del valore delle dichiarazioni è stata determinata sia da aumenti del prezzo medio dell'oro dichiarato (+22,1%) sia della quantità di oro scambiata (Figura 4.7).

Il numero di iscritti al sistema per le segnalazioni delle operazioni in oro è aumentato di 144 unità, raggiungendo i 1.214 partecipanti. Anche il numero di segnalanti attivi è cresciuto di 72 unità, di cui 38 appartenenti alla categoria delle persone fisiche. Gli operatori professionali continuano a trasmettere la maggior parte delle dichiarazioni preventive e consuntive, con una quota dell'89,4%, mentre quella delle banche resta stabile al 9,6%.

L'operatività con l'estero ha registrato un incremento del 46,6% rispetto all'anno precedente. I principali Paesi controparte, che complessivamente rappresentano l'83,7% del valore delle operazioni in oro con l'estero, rimangono il Regno Unito (37,5%), la Svizzera (16,0%), la Turchia (10,8%), gli Emirati Arabi Uniti (9,0%), gli Stati Uniti (6,5%) e il Canada (4,0%). Le variazioni più significative riguardano

⁷ I dati ORO sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati qui utilizzati sono aggiornati al 17 febbraio 2025.

l'aumento della quota della Turchia (+5,1 punti percentuali) e la riduzione di quelle della Svizzera (-2,4) e degli Emirati Arabi Uniti (-2,7).



È proseguito il filone di analisi strategica volto a monitorare i rischi connessi all'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico. In questo ambito è stato portato a termine un progetto finalizzato a spiegare e classificare le motivazioni che spingono le organizzazioni criminali a infiltrarsi nell'economia legale. Tali motivazioni sono largamente riconducibili a tre principali tipologie. La prima, di tipo "funzionale", riguarda imprese che supportano direttamente le attività criminali. La seconda, "competitiva", è relativa a imprese che traggono vantaggio dalle attività illecite, incrementando la loro competitività e garantendo ulteriori profitti alle organizzazioni criminali. La terza, "relazionale", si basa sull'uso delle imprese per ampliare la rete di relazioni della criminalità organizzata, creando i presupposti per un'ulteriore crescita delle proprie attività e dei profitti connessi. L'analisi empirica evidenzia che le imprese create dalle organizzazioni criminali sono principalmente mosse da motivazioni funzionali, mentre quelle di medie dimensioni, spesso infiltrate dopo la loro costituzione, riflettono principalmente motivazioni competitive. Le imprese più grandi e ben consolidate, anch'esse colluse dopo la costituzione, vengono generalmente utilizzate a fini relazionali. Quest'ultima motivazione sottende un rischio significativo di presenza criminale nell'economia.

Nel corso del 2024, è stato portato a termine un progetto specifico volto ad analizzare l'infiltrazione mafiosa nei comuni italiani tra il 2016 e il 2021, utilizzando la lista dei consigli comunali sciolti per infiltrazione di stampo mafioso e i dati sulle principali voci di spesa e di entrata dei bilanci comunali italiani. Lo studio individua schemi distintivi di spesa dei comuni sciolti per mafia, caratterizzati da maggiori costi operativi, rigidità della spesa e un'allocazione impropria di fondi verso settori spesso sfruttati dalla criminalità organizzata, quali l'edilizia e la gestione dei rifiuti, strategici per il riciclaggio di denaro. Lo studio sviluppa inoltre un algoritmo di machine learning per determinare il rischio di infiltrazione in tutti i comuni italiani, in particolare quelli mai sciolti.

Sono proseguiti gli approfondimenti sulle irregolarità fiscali delle imprese italiane e sulla loro indebita percezione di agevolazioni pubbliche. È stato ultimato uno studio che ha analizzato le imprese cosiddette “filtro”, ovvero quelle che si interpongono tra le “cartiere” e le società realmente operative nel porre in atto schemi fraudolenti volti a evadere l’IVA, e ne ha evidenziato le caratteristiche specifiche: a differenza delle “cartiere”, queste imprese dispongono di mezzi di produzione e utilizzano il canale bancario per finanziare le proprie attività. Tuttavia, analogamente alle “cartiere” e diversamente dalle imprese realmente operative, esse presentano un ciclo di liquidità molto più rapido, legato principalmente all’emissione e alla ricezione di fatture false utilizzate nelle frodi. È continuato il lavoro di sviluppo di indicatori che identifichino irregolarità nell’utilizzo di fondi pubblici, confrontando le caratteristiche di tutte le imprese che ricevono agevolazioni con quelle delle imprese beneficiarie delle stesse forme di finanziamento che sono state oggetto di SOS in relazione a ipotesi di malversazione. L’analisi ha confermato che taluni aspetti, come la recente costituzione o aumenti significativi e recenti del capitale sociale, sono più frequentemente associati a comportamenti illeciti.

IV.7 LA COLLABORAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLA UIF

Nel 2024, l’Autorità giudiziaria e gli Organi investigativi delegati hanno trasmesso 373 richieste di collaborazione, -9,2% rispetto all’anno precedente. Le risposte fornite dalla UIF sono diminuite del 4,6%, per la riduzione del margine temporale in cui l’Unità fornisce seguiti informativi dopo la prima risposta. Sono aumentate le segnalazioni trasmesse (+7,9%), per la complessità e l’ampiezza dei contesti emergenti da alcune richieste della Magistratura (Tabella 4.9).

TABELLA 4.9

Collaborazione con l’Autorità giudiziaria

	2020	2021	2022	2023	2024
Richieste di informazioni dall’Autorità giudiziaria	558	510	313	411	373
Risposte fornite all’Autorità giudiziaria (1)	1.188	1.463	1.059	777	741
Numero di SOS trasmesse	2.927	3.420	2.854	2.756	2.975

(1) Il numero delle risposte supera quello delle richieste in quanto comprende tutte le note, successive alla prima interlocuzione con l’AG, con cui sono comunicate, per un congruo periodo di tempo, le ulteriori informazioni rilevanti ricevute dalla UIF ed è trasmessa la relativa documentazione.

Specifiche richieste di collaborazione dell’AG hanno riguardato indagini in materia di criminalità organizzata, riciclaggio e autoriciclaggio, frode, corruzione, abusivismo finanziario, falso ideologico, violazione delle norme in materia di immigrazione.

La GDF e la UIF hanno siglato un protocollo a luglio 2024. Il protocollo mira a

consolidare e gestire in modo strutturato tutti gli ambiti di collaborazione tra le due Autorità, incluso il coordinamento delle attività di controllo, al fine di orientare più efficacemente le rispettive iniziative sui settori e i fenomeni considerati a maggiore rischio e di rafforzare la cooperazione internazionale mediante la condivisione delle informazioni scambiate con le FIU estere.

Nel 2024, l'Unità ha trasmesso alle autorità di vigilanza di settore 49 informative su profili AML/CFT. Le informative alla Vigilanza bancaria e finanziaria e all'Unità SNA della Banca d'Italia hanno riguardato, tra l'altro: l'erogazione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica; trasferimenti di fondi, presumibilmente provenienti da truffe, operati mediante money transfer esteri che sembrano offrire servizi di pagamento a distanza senza autorizzazione; anomalie concentrazioni di flussi finanziari, riconducibili a soggetti di nazionalità cinese, disposti da intermediari italiani verso ricorrenti intermediari esteri; ipotesi di mancata coerenza tra l'effettivo impiego del capitale raccolto nell'ambito di un'iniziativa di equity crowdfunding e il progetto immobiliare finanziato. Alla Consob sono state trasmesse informative riguardanti, fra l'altro, possibili truffe nel trading online; informazioni riconducibili a due società quotate e relative al trasferimento di partecipazioni societarie, quali ipotesi di possibile aggiramento dei divieti stabiliti dalla normativa europea sulle operazioni con controparti di nazionalità russa e di possibile abuso di informazioni privilegiate. Sono state inoltre condivise informazioni con l'IVASS, il Ministero delle Imprese e del made in Italy, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Nel 2024 la UIF ha scambiato informazioni con 111 FIU estere. La UIF ha richiesto la collaborazione alle proprie controparti in 723 occasioni (Tabella 4.10); le principali fattispecie hanno riguardato il prelevamento di contanti effettuato in Italia con carte di pagamento estere e il trasferimento verso altri Paesi di fondi provenienti da contributi statali, in particolare quelli relativi al c.d. Superbonus e al PNRR. In numerosi casi la collaborazione internazionale è stata attivata in relazione a flussi finanziari transitati servizi di IBAN virtuali offerti da prestatori di servizi di pagamento esteri.

Le segnalazioni cross-border inviate dall'Unità ad altre FIU europee sono aumentate di circa il 17,3%. Le tipologie di fenomeni più frequenti hanno riguardato anomalie nelle ricariche di carte prepagate, possibili frodi nelle fatturazioni e il coinvolgimento di soggetti sottoposti a indagini in Italia.

TABELLA 4.10

Scambi informativi con FIU estere

	2020	2021	2022	2023	2024
Richieste inoltrate	1.050	834	790	693	723
<i>di cui:</i> per rispondere a esigenze dell'AG	575	364	334	266	301
per esigenze di analisi interna	475	470	456	427	422
Segnalazioni cross-border inviate	2.015	6.888	6.896	8.753	10.267
Richieste/informative spontanee ricevute	1.546	1.697	1.657	1.436	1.508
Canale Egmont	695	872	776	634	638
Canale FIU.NET	851	825	881	802	870
Segnalazioni cross-border ricevute	23.089	25.018	80.934	77.176	65.692

La qualità della collaborazione internazionale fornita e ricevuta dalla UIF risulta complessivamente migliorata. Permangono criticità circa l'acquisizione di dati investigativi, soggetta ai vincoli definiti dal d.lgs. 231/2007.

Anche le segnalazioni *cross-border* delle FIU europee, in lieve calo numerico, hanno mostrato miglioramenti nella selezione dei fenomeni rilevanti, facilitando uno scambio di informazioni più mirato e proficuo. Presso la UIF sono allo studio nuove metodologie di analisi delle segnalazioni della specie, per valorizzarne appieno il contenuto informativo.

Con riferimento alle c.d. "sospensioni", la collaborazione con i soggetti obbligati ha portato a efficaci azioni di recupero, sia attraverso recall da parte di intermediari stranieri, sia mediante il blocco di rapporti avviato dagli intermediari italiani. Le controparti estere hanno potuto conseguentemente attivare i canali di cooperazione giudiziaria internazionale per l'esecuzione di sequestri e confische. La UIF, inoltre, ha ricevuto molteplici informative sui provvedimenti di sospensione applicati dalle proprie controparti estere, con richiesta di verifica dell'interesse da parte delle autorità italiane nel recuperare i fondi bloccati. L'Unità ha quindi veicolato le informazioni alle proprie controparti investigative nazionali per verificare l'interesse al mantenimento del blocco da parte delle autorità giudiziarie italiane. Tali circostanze sono state spesso seguite dall'attivazione di procedure di recupero.

La collaborazione con le FIU del Nord Europa ha riguardato spesso frodi informatiche a danno di soggetti esteri. Il recupero dei fondi è stato in molti casi ostacolato dal rapido utilizzo delle somme illecitamente sottratte, attraverso il ricorso a bonifici istantanei, l'acquisto di cripto attività o il prelievo in contanti subito dopo l'accredito. I proventi degli illeciti sono stati spesso scambiati più volte tra diversi gruppi di soggetti, con l'intento di stratificare i flussi e complicarne la ricostruzione.

La UIF ha preso parte, insieme alle FIU di Spagna e Paesi Bassi, a un'analisi congiunta riguardante segnalazioni aventi a oggetto trasferimenti di fondi a favore di un unico conto di pagamento aperto in un altro paese europeo e intestato a un agente di pagamento operante con passaporto UE. La UIF ha individuato fattispecie di frodi fiscali o di indebita percezione di fondi pubblici e rilevato approcci disomogenei nella supervisione prudenziale che richiedono di essere indirizzati e approfonditi in un'ottica di armonizzazione a livello UE. Inoltre, è in fase conclusiva il progetto coordinato dalla UIF e dalla FIU spagnola per l'elaborazione della metodologia degli esercizi di analisi congiunta a beneficio dell'AMLA, in vista del suo futuro ruolo di supporto e coordinamento in materia.

Nel corso del 2024, si sono conclusi i lavori sulla rete FIU.net Next Generation, dedicata alla collaborazione e allo scambio di informazioni tra le FIU dell'Unione. La rete è divenuta operativa a febbraio 2025; è previsto entro luglio 2027 il trasferimento della sua gestione all'AMLA. Rispetto alla versione precedente, l'infrastruttura beneficia di tecnologie informatiche evolute, con più elevati livelli di confidenzialità e sicurezza delle informazioni scambiate. Il nuovo sistema integra, inoltre, un nuovo formato dati che consente di arricchire gli scambi informativi tra FIU, valorizzando le forme più avanzate di collaborazione e sostenendo i crescenti volumi degli scambi.

Anche nel corso del 2024, l'Unità ha assicurato una costante partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro e dell'assemblea plenaria del GAFI, nell'ambito della delegazione italiana coordinata dal MEF.

Nell'ambito delle attività del gruppo Egmont, l'organizzazione globale delle FIU, la UIF è stata coinvolta nel progetto dedicato al ruolo delle FIU nell'implementazione delle sanzioni finanziarie internazionali, curato dall'Information Exchange Working

Group. Il gruppo ha elaborato alcuni indicatori di anomalia rientranti nel fenomeno della *sanction evasion*.

Nel 2024, la UIF ha partecipato ai lavori per la redazione del nuovo *Support and Compliance Process (SCP)*. L'SCP è finalizzato all'individuazione delle FIU che non rispettano i requisiti fissati dalle regole vincolanti del Gruppo e alla definizione delle contromisure, che variano da iniziative di supporto e formazione da parte degli organismi Egmont sino all'imposizione di sanzioni nei casi più gravi, evitando la duplicazione di analoghe iniziative adottate nell'ambito del GAFI o dei gruppi regionali. L'SCP può essere avviato sia su impulso di un membro del Gruppo, con un reclamo formale motivato da problemi emersi nella cooperazione bilaterale, sia al ricorrere di determinate circostanze, quali l'emersione di carenze delle FIU all'esito delle *Mutual Evaluation*⁸.

⁸La *Mutual Evaluation* del GAFI è un processo di *peer review* che valuta l'efficacia dei sistemi nazionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione nei Paesi membri, esaminando la conformità alle 40 Raccomandazioni del GAFI, individuando eventuali vulnerabilità e fornendo raccomandazioni per rafforzare le misure nazionali. L'Italia è attualmente sottoposta alla valutazione nell'ambito del *Quinto Round* di Mutual evaluation, il cui ciclo si concluderà nel 2026 con la discussione e l'approvazione del relativo *Mutual Evaluation Report (MER)*.


V. GLI SVILUPPI INVESTIGATIVI DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

V.1 L'ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA

A. Dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni

Nel 2024, sono pervenute dalla UIF 143.850 segnalazioni di operazioni sospette. Per il secondo anno consecutivo, si è registrato, pertanto, un decremento dei valori (cfr. grafico seguente).

Le segnalazioni sospette riferibili a fatti di finanziamento del terrorismo sono state 502, pari allo 0,35% del totale, con un aumento del 13,3%⁹ rispetto al 2023.



All'esito delle procedure di scambio informativo di cui all'art. art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2007, nel 2024 sono risultate di interesse della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 15.772 segnalazioni di operazioni sospette (pari al 10,96% del totale), a fronte delle 23.654 del 2023.

Con riferimento all'area geografica di provenienza e alla categoria del segnalante, nelle tabelle che seguono si può osservare che:

- il maggior volume di segnalazioni di operazioni sospette, pari al 45,01% del totale, è stato originato nelle regioni del Nord, mentre nelle regioni

⁹ Nel 2023, le segnalazioni sospette riferibili a fatti di finanziamento del terrorismo sono state riscontrate in 433 contesti.


- del centro la quota di segnalazioni si attesta al 20,41%, al Sud è pari al 19,63% e nelle Isole al 8,04%¹⁰;
- l'apporto più consistente di segnalazioni è stato fornito dalle banche (52,20%) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 (28,68%);
 - le segnalazioni generate da professionisti rappresentano il 7,16% del totale.

SOS PERVENUTE RIPARTITE PER AREA GEOGRAFICA												
Area geografica	2020		2021		2022		2023		2024		Totale	
	Numero SOS	%										
NORD	49.763	43,79	61.580	44,47	68.820	44,86	67.599	44,57	64.750	45,01	312.512	44,58
CENTRO	25.633	22,56	31.637	22,85	33.206	21,64	31.237	20,59	29.362	20,41	151.075	21,55
SUD	26.742	23,53	29.039	20,97	33.482	21,82	30.137	19,87	28.236	19,63	147.636	21,06
ISOLE	9.811	8,63	11.322	8,18	11.428	7,45	11.571	7,63	11.566	8,04	55.698	7,94
Non definito	1.694	1,49	4.904	3,54	6.476	4,22	11.134	7,34	9.936	6,91	34.144	4,87
Totale	113.643	100,00	138.482	100,00	153.412	100,00	151.678	100,00	143.850	100,00	701.065	100,00

SOS PERVENUTE RIPARTITE PER CATEGORIA DEL SEGNALANTE												
Categoria segnalante	2020		2021		2022		2023		2024		Totale	
	Numero SOS	%										
Banche	76.347	67,18	77.210	55,75	88.733	57,84	82.663	54,50	75.085	52,20	400.038	57,06
Altri intermediari finanziari	26.551	23,36	45.906	33,15	45.524	29,67	44.926	29,62	41.251	28,68	204.158	29,12
Professionisti	3.753	3,30	4.959	3,58	5.428	3,54	7.902	5,21	10.302	7,16	32.344	4,61
Operatori non finanziari	6.992	6,15	10.406	7,51	13.727	8,95	16.187	10,67	17.212	11,97	64.524	9,20
Non disponibile	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
TOTALE	113.643	100,00	138.482	100,00	153.412	100,00	151.678	100,00	143.850	100,00	701.065	100,00

¹⁰ L'ulteriore 6,91% riguarda segnalazioni non classificate territorialmente in quanto contenenti operazioni con luogo di esecuzione o richiesta in Stato estero oppure *online*.

In relazione alla tipologia di operazioni sospette, sotto il profilo del fenomeno associato alle operazioni oggetto di segnalazione, emerge una prevalenza di operatività connessa all'utilizzo di denaro contante (cfr. grafico sottostante).



B. Analisi pre-investigativa del Nucleo speciale polizia valutaria

L'Ufficio analisi del Nucleo speciale polizia valutaria (NSPV) ha il compito, tra gli altri, di effettuare l'analisi pre-investigativa, attraverso l'applicativo denominato Sistema informativo valutario (S.I.Va.) in uso al Corpo, di tutte le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla UIF con l'obiettivo di selezionare i contesti più rilevanti su cui concentrare l'attenzione investigativa, ai fini del contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

In particolare, attraverso tale analisi, il Nucleo speciale, tenuto anche conto del coordinamento effettuato con DIA. e DNA.:

- arricchisce - attraverso dati e informazioni contenuti nelle banche dati a disposizione del Corpo - i contenuti delle segnalazioni di operazioni sospette;
- effettua una valutazione complessiva dei profili di rischio emergenti sotto un profilo reddituale, patrimoniale, economico-finanziario e di polizia, comparati con i motivi del sospetto e l'operatività anomala;
- classifica ciascuna segnalazione in una delle quattro categorie stabilite, a livello centrale, da direttive interne e, segnatamente:
 - “categoria 1”, per le segnalazioni contenenti elementi informativi di sicuro valore sintomatico, atti a rendere probabile la sussistenza di ipotesi di reato;
 - “categoria 2”, relativa alle segnalazioni riconducibili a procedimenti penali già in essere presso una Procura della


Repubblica, siano essi sviluppati dalla Guardia di finanza o da altre Forze di polizia, di cui il NSPV è venuto a conoscenza¹¹;

- “categoria 3”, afferente alle segnalazioni caratterizzate da alti profili di rischio oggettivi e soggettivi che necessitano di essere approfondite sul territorio per accertare l’eventuale sussistenza di fattispecie illecite;
- “categoria AFI - Assegnata per fini istituzionali”, ove confluiscono le segnalazioni di possibile interesse istituzionale.

Nel 2024, il Nucleo speciale polizia valutaria ha sottoposto ad analisi pre-investigativa 150.215 segnalazioni di operazioni sospette, tenuto conto anche delle segnalazioni pervenute nelle precedenti annualità, che sono assegnate:

- per gli approfondimenti antiriciclaggio¹², nel 19,65% dei casi (pari a complessive 35.156 segnalazioni);
- per Fini Istituzionali¹³, per il 71,69% (pari a complessive 97.939 segnalazioni).

Nei restanti casi, pari all’8,66%, 17.120 segnalazioni sono state collocate ad “Altri fini istituzionali”¹⁴ a disposizione dei Reparti in caso di necessità investigative.



¹¹ Ad esempio, dalla segnalazione stessa, dalla relazione tecnica della UIF, da fonti aperte, dalla banca dati SDI e/o tramite preliminari contatti intercorsi con i reparti territoriali.

¹² Si tratta delle segnalazioni di operazioni sospette ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti all’esito dell’analisi pre-investigativa e, pertanto, assegnate ai Gruppi di sezione del NSPV, ovvero delegate con categoria 1, 2 o 3 ai Nuclei PEF, ai Gruppi, ai Nuclei operativi metropolitani, alle Compagnie e alle Tenenze.

¹³ Ossia la c.d. categoria “AFI”.

¹⁴ Si fa riferimento, in particolare, alle SOS di interesse della DNA, non ancora inviate ai Reparti, che nelle more dell’elaborazione del *feedback* da parte della citata A.G., vengono collocate in AFI (vecchia categoria) allo scopo di rendere disponibili i contenuti delle stesse ai Reparti del Corpo, mediante l’apposita funzione di visibilità in S.I.Va.², dove è inserita una specifica annotazione, per indicare l’interesse manifestato dalla DNA, con l’avvertenza di procedere, in caso di utilità investigativa delle stesse, alla comunicazione al Nucleo speciale polizia valutaria, che procederà alle funzioni di raccordo.

C. Lo sviluppo investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette

Terminata la fase di analisi pre-investigativa, il Nucleo speciale polizia valutaria trasmette le segnalazioni ai Reparti competenti, delegando i successivi approfondimenti.

Come noto, infatti, per far fronte alle responsabilità di ruolo, il NSPV opera in stretto collegamento con i Nuclei di polizia economico - finanziaria con sede in ogni capoluogo di provincia, in seno ai quali sono presenti sezioni specializzate per il contrasto del riciclaggio.

A questi si aggiungono i Reparti territoriali (oltre 500) sull'intero territorio nazionale, ai quali è affidato il compito, tra l'altro, di sviluppare le segnalazioni di operazioni sospette o altre attività di settore, non affidate alle citate strutture specialistiche.

Ricevuta la delega, il Reparto, anche avvalendosi dei poteri valutari, avvia l'attività di sviluppo investigativo in base alla classificazione precedentemente attribuita ponendo particolare attenzione alle segnalazioni con "categoria 3", che necessitano di mirati approfondimenti in sede locale, anche di natura finanziaria, volti ad individuare nuovi contesti di rilevanza penale.

A conclusione degli approfondimenti di competenza di ciascun Reparto, i risultati conseguiti vengono rendicontati nell'applicativo S.I.Va. in forma sintetica e, conformemente alle previsioni del decreto antiriciclaggio, sono comunicati in forma aggregata alla UIF.

Dalla successiva tabella emerge come oltre 63.000 segnalazioni siano state sviluppate operativamente nell'anno 2024 dalle unità operative del Corpo, di cui oltre il 70% (per complessive 44.680 segnalazioni) è risultato utile ai fini antiriciclaggio sia attraverso la valorizzazione ai fini di polizia economico-finanziaria sia mediante partecipazione dei contenuti all'Autorità giudiziaria.

ESITI SVILUPPO INVESTIGATIVO	NUMERO DI SEGNALAZIONI ¹⁵
Segnalazioni il cui contenuto è stato partecipato all'Autorità giudiziaria	11.967
di cui:	
Segnalazioni riconducibili a procedimenti penali preesistenti	9.775
Segnalazioni acquisite dall'A.G.	393
Segnalazioni che hanno dato luogo a nuovi contesti investigativi di natura penale	1.808
Segnalazioni dalle quali sono conseguite violazioni amministrative	1.171
Segnalazioni valorizzate ai fini di polizia economico-finanziaria	31.542
Totale parziale	44.680
Segnalazioni approfondite senza contestazioni	18.395
TOTALE	63.075

Inoltre, si evidenzia che:

- al fine di consentire una capillare messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria del patrimonio informativo antiriciclaggio, nel pieno rispetto della tutela del segnalante di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 231/2007, sono state promosse mirate sinergie operative a livello locale con le Procure della Repubblica, affinché i Reparti possano verificare, nel rispetto dei

¹⁵ Una segnalazione può produrre più esiti, potendo, ad esempio, in un primo momento dar luogo a un nuovo contesto penale e successivamente essere acquisita dall'A.G. mediante un decreto motivato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007. Gli esiti possono essere integrati anche successivamente alla conclusione dell'approfondimento; quindi, il dato può aumentare nel tempo.

principi di riservatezza, le ricorrenze nominative presenti nelle segnalazioni delegate al territorio con eventuali soggetti iscritti nei registri delle notizie di reato. Più in dettaglio, nel 2024, sono state condivise con le Autorità giudiziarie 94.097 anagrafiche relative a 36.127 segnalazioni di operazioni sospette;

- Le segnalazioni di operazioni sospette costituiscono un fondamentale bacino informativo costantemente valorizzato delle unità operative del Corpo tra la fase preventiva e quella investigativa, dal momento che il combinato esercizio dei poteri valutari, di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria consente di sviluppare senza soluzione di continuità gli approfondimenti sugli elementi informativi derivanti dal sistema di prevenzione antiriciclaggio e di coglierne tutte le relative implicazioni di natura illecita.

Tra le migliaia di segnalazioni di operazioni sospette valorizzate nei vari segmenti della missione istituzionale del Corpo dal Nucleo speciale polizia valutaria e dai Reparti territoriali nell'anno 2024, si evidenzia che 1.237 indagini, concluse nella medesima annualità, hanno beneficiato dell'apporto informativo del patrimonio antiriciclaggio conducendo a sequestri per oltre 1,44 miliardi di euro.



1. Analisi delle segnalazioni per fenomeno

Il costante incremento, da anni, del numero delle segnalazioni di operazioni sospette generate dal sistema antiriciclaggio ha suggerito l'adozione di nuovi "moduli di lavoro", sempre più performanti in termini di efficienza ed efficacia, anche grazie alla infrastruttura informatica in uso alla Guardia di finanza, il Sistema informativo valutario, che consente la tempestiva gestione dei flussi informativi provenienti dalla UIF.

La natura trasversale delle condotte di riciclaggio e la moltitudine dei reati presupposto a esso associati hanno, inoltre, imposto l'adozione di un approccio coordinato e sistematico.

Proprio nell'alveo di tale considerazione, si innesta lo strumento di analisi definito A.S.A.F. (Analisi delle segnalazioni aggregate per fenomeno), già sviluppato da

qualche anno dal Nucleo speciale polizia valutaria, che consente di aggregare segnalazioni, apparentemente scollegate, in concreto indicative di fenomeni di potenziale elevato rilievo investigativo.

La descritta metodologia è messa a disposizione di tutti i Reparti operativi del Corpo, che possono richiedere all'Ufficio analisi del suddetto Reparto speciale di acquisire i dati antiriciclaggio afferenti a un determinato fenomeno, esplicitando il contesto territoriale di interesse, oltre al quadro normativo e regolamentare di riferimento.

Tale approccio fenomenico è in linea con l'approccio basato sul rischio e finalizzato ad un'efficace azione di contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti che prenda avvio, innanzitutto, da un'analisi di contesto mirata a livello locale e tenga conto della presenza sul territorio di forme strutturate di criminalità economico-finanziaria, ovvero di tipo organizzato, nonché dei settori maggiormente sensibili al reinvestimento di denaro "sporco".

Nel corso del 2024 sono state rilasciate ai Reparti del Corpo 21 Analisi aggregate che hanno riguardato 2.649 segnalazioni di operazioni sospette individuate in relazione a contesti fenomenici, distribuiti geograficamente come da grafico a fianco, concernenti:


- frodi nelle fatturazioni e frodi fiscali internazionali, nonché nella cessione di crediti d'imposta;
- illeciti commessi nel settore dei giochi e delle scommesse;
- *Underground banking*;
- fenomeni criminali caratterizzati etnicamente (soggetti di etnia ROM, Sinica e srilankese);
- richieste specifiche derivanti da Procure della Repubblica.



2. Sospensione delle operazioni sospette

L'istituto della sospensione è previsto dall'art. 6, comma 4, lett. c, del d.lgs. n. 231/2007, in base al quale la UIF, anche su richiesta degli organi investigativi, può sospendere l'operazione per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai medesimi organi investigativi.

Nel 2024, è stata attivata la procedura relativa a 181 operazioni sospette (in linea con le 179 del 2023), a fronte delle quali la UIF - a seguito degli accertamenti eseguiti dai Reparti del Corpo su attivazione del Nucleo speciale polizia valutaria - ha disposto 25 sospensioni di operazioni sospette per un valore complessivo di 4.578.104 euro (a fronte di 7.592.645 euro del 2023).



RIPARTIZIONE REGIONALE				
Regione	2023		2024	
	Numero Provvedimenti	Valore in €. complessivo	Numero Provvedimenti	Valore in €. complessivo
LAZIO	3	321.977	2	34.637
LOMBARDIA	6	4.436.050	3	111.999
VENETO	1	452.558	3	2.628.886
CAMPANIA	6	1.018.522	2	401.549
PIEMONTE	0	==	2	120.000
TOSCANA	1	50.000	2	353.130
SICILIA	2	772.147	5	700.346
CALABRIA	3	45.744	0	==
BASILICATA	0	==	1	108.000
EMILIA ROMAGNA	3	420.647	4	96.557
PUGLIA	1	75.000	1	23.000
TOTALE	26	7.592.645	25	4.578.104

Tra le principali attività investigative, si segnala:

- una richiesta di riscatto di due polizze vita per un valore di 401.549 euro, intestata a un soggetto già interessato da pregresse indagini, nonché condannato dalla locale Corte dei conti per danni erariali. L'A.G. contabile ha ottenuto il sequestro delle polizze a cautela del debito erariale dovuto.
- Un'operazione di smobilizzo di tre polizze vita per un valore complessivo di 435.014 euro intestate a una persona fisica che, all'esito delle indagini esperite, è stata indagata per autoriciclaggio in quanto i fondi, confluiti su dette polizze, provenivano dal reato di truffa.

3. Cooperazione con le altre Forze di polizia

Occorre preliminarmente rilevare che le modifiche introdotte per effetto del d.lgs. n. 125/2019 hanno incentivato e accresciuto le opportunità di collaborazione in ambito nazionale, evitando, allo stesso tempo, il rischio di una “indiscriminata diffusione” di dati e notizie connotati da elevata rilevanza e delicatezza.

In proposito, il d.lgs. n. 231/2007, sin dalla sua originaria formulazione, ha previsto la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette al Nucleo speciale polizia valutaria e alla Direzione investigativa antimafia, senza contemplare ulteriori destinatari di tale flusso informativo, sottoposto a uno stringente regime di riservatezza.

Tuttavia, con il citato intervento normativo del 2019, volto a recepire nell'ordinamento italiano la c.d. “V Direttiva antiriciclaggio”, nel confermare più esplicitamente detta esigenza di riservatezza, sono state arricchite le opportunità di cooperazione nazionale, prevedendo la possibilità di scambiare informazioni rilevanti a fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tra le Forze di polizia.

Nell'alveo di tale contesto, è stato sottoscritto, a dicembre 2021, un protocollo di intesa trilaterale con Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, al fine di agevolare l'acquisizione di informazioni antiriciclaggio nel rispetto dei rispettivi compatti di specialità, come previsti dal D.M. 15 agosto 2017 (sinteticamente, per la Polizia di Stato: pedopornografia *on-line*, polizia stradale e ferroviaria; per l'Arma dei Carabinieri: sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale, sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, sicurezza in materia ambientale).

Tale protocollo “trilaterale” garantisce uno scambio informativo tra il Corpo e le altre Forze di polizia, al fine di rafforzare e rendere maggiormente incisiva l'azione di contrasto dei reati gravi, mantenendo inalterato il rispettivo assetto di competenze e prerogative.

Per effetto di quanto stabilito dalla suddetta intesa, sono ora previste due forme di condivisione:

- “spontanea”, secondo la quale il Nucleo speciale polizia valutaria invia agli uffici competenti della Polizia di Stato e dei carabinieri gli elementi informativi attinenti ai rispettivi ambiti di specialità;
- “a richiesta”, che può essere attivata dagli Uffici centrali del Dipartimento di P.S. nonché dai Reparti speciali, Raggruppamento operativo speciale e Comandi per la tutela ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, al fine di verificare, negli ambiti di rispettiva specialità, la presenza di nominativi di interesse investigativo tra le ricorrenze delle informazioni antiriciclaggio.

Per l'anno 2024, sono state inviate alla Polizia postale 102 segnalazioni concernenti il fenomeno della pedopornografia, delle quali 67 condivise con le articolazioni specialistiche dell'Arma dei carabinieri e 2 condivise su richiesta dalle FF.PP. locali. A tali segnalazioni si aggiungono 199 informative provenienti da FIU estere, condivise con la Polizia postale in quanto concernenti il fenomeno della pedopornografia.

V.2 METODOLOGIE E TECNICHE DI RICICLAGGIO EMERSE DALLE INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA

A. Attività di contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

L'attività di contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti è trasversale a tutti i settori di servizio della missione istituzionale della Guardia di finanza ed è finalizzata a ricostruire l'origine e/o la destinazione dei flussi finanziari e dei beni di origine illecita, per individuare il titolare effettivo delle indebite ricchezze generate dai reati a scopo di profitto e "aggredire", conseguentemente, il relativo patrimonio con misure cautelari reali.

CONTRASTO AL RICICLAGGIO E ALL'AUTORICICLAGGIO - ANNO 2024		
Indagini di polizia giudiziaria svolte	n.	1.499
Persone denunciate per artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p. - di cui tratte in arresto	n. n.	4.113 498
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie	Mld €	1,08

Nel 2024, le indagini di Polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria, sviluppate anche grazie alle investigazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette, hanno portato alla denuncia di 4.133 persone per i reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p., delle quali 498 tratte in arresto, con il sequestro di beni e disponibilità patrimoniali per oltre 1,08 miliardi di euro. Ammonta a oltre 4,3 miliardi di euro l'importo complessivo delle operazioni ricostruite dai Reparti del Corpo aventi ad oggetto, rispettivamente, condotte di riciclaggio e autoriciclaggio.



Si tratta di proventi originati, in particolare, da delitti di frode fiscale¹⁶, truffa e indebita percezione di erogazioni e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche¹⁷, reati fallimentari e societari¹⁸, usura, esercizio abusivo di attività finanziaria del credito ed estorsione¹⁹, narcotraffico²⁰, corruzione²¹, traffico illecito di rifiuti²², contraffazione²³, contrabbando²⁴ e trasferimento fraudolento di valori²⁵.

L'esperienza operativa, maturata nel campo dai Reparti del Corpo, denota una crescente propensione della criminalità economico-finanziaria a individuare nuove metodologie e tecniche di riciclaggio per ostacolare la ricostruzione dell'origine dei proventi illeciti accumulati a seguito della commissione di diversificati reati c.d. lucro genetici.

In merito, si evidenzia che:

- l'azione investigativa della Guardia di finanza, in questi contesti d'indagine, ha generalmente una connotazione bidirezionale in quanto mira, da un lato, alla ricostruzione delle specifiche condotte di sostituzione/trasferimento/reimpiego/altre operazioni di ostacolo e, dall'altro, all'acquisizione degli elementi di prova attestanti l'esistenza di una tipologia di reato presupposto a monte;
- diverse indagini sviluppate dai Reparti del Corpo continuano a registrare milionarie frodi fiscali connesse a false fatturazioni e a compensazione illecita di crediti inesistenti, con successiva necessità di monetizzare il denaro e riciclare i proventi delle stesse frodi, con il coinvolgimento (a volte) di diverse organizzazioni criminali supportate da figure professionali, quali commercialisti o consulenti fiscali;

¹⁶ Oltre 2,12 miliardi di euro le somme ricicate, di cui oltre 1,4 miliardi di euro per autoriciclaggio.

¹⁷ Oltre 718 milioni di euro le somme ricicate, di cui oltre 456 milioni di euro per autoriciclaggio.

¹⁸ Oltre 157 milioni di euro le somme ricicate, di cui oltre 112 milioni di euro per autoriciclaggio.

¹⁹ Oltre 151 milioni di euro le somme ricicate, di cui oltre 16 milioni di euro per autoriciclaggio.

²⁰ Oltre 95 milioni di euro le somme ricicate, di cui oltre 4,8 milioni di euro per autoriciclaggio.

²¹ Oltre 44,9 milioni di euro le somme ricicate, di cui oltre 3,5 milioni di euro per autoriciclaggio.

²² Oltre 42 milioni di euro le somme ricicate, di cui oltre 29,5 milioni di euro per autoriciclaggio.

²³ Oltre 27,8 milioni di euro le somme ricicate, di cui oltre 23,5 milioni di euro per autoriciclaggio.

²⁴ Oltre 16,6 milioni di euro le somme ricicate, di cui oltre 13,8 milioni di euro per autoriciclaggio.

²⁵ Oltre 12,3 milioni di euro le somme ricicate, di cui oltre 4,4 milioni di euro per autoriciclaggio.

- le organizzazioni criminali straniere operanti sul territorio nazionale agiscono sempre di più interagendo con i sodalizi nostrani, con trasferimenti di fondi accreditati su rapporti incardinati all'estero, in prevalenza di Paesi asiatici o dell'est europeo, anche se quest'ultimi rappresentano spesso un mero punto di transito;
- molti contesti investigativi assumono una dimensione internazionale e, in questo contesto, il ricorso ai vari *network* di cooperazione con i Paesi terzi e dell'Unione europea è diventato molto spesso un percorso necessario ai fini della completa disarticolazione delle organizzazioni criminali.
- Le tecniche di ripulitura del denaro, infatti, sono sempre più complesse e articolate, spesso si combinano tra loro, facendo ricorso in particolare a:
 - schermature societarie, ovvero strumenti d'interposizione patrimoniale quali società fiduciarie, *trust* o fondi patrimoniali, con l'utilizzo di prestanome;
 - tecniche di frazionamento delle rimesse di denaro all'estero, tramite *money transfer* o canali informali (c.d. *underground banking*) soprattutto appannaggio di consorterie criminali straniere;
 - fittizie transazioni commerciali, caratterizzate da ipotesi di sovra o sotto fatturazione ovvero dalla totale inesistenza delle operazioni stesse, realizzate al solo scopo di giustificare trasferimenti di denaro (c.d. *trade-based money laundering*);
 - piattaforme di *crowdfunding*, qualora vengano utilizzate per nascondere l'origine illecita delle somme con accordi collusivi tra il titolare del progetto e gli investitori privati con destinazione delle somme a organizzazioni fittizie di *non profit*, ovvero la restituzione "schermata" degli stessi fondi, ovvero il loro trasferimento in altri Paesi;
 - uso di tecnologie basate su registri distribuiti (c.d. "distributed ledger technology"), quali, ad esempio, le criptovalute.

Quanto osservato si aggiunge ai metodi tradizionali, quali la movimentazione del denaro contante attraverso le frontiere avvalendosi dei cc.dd. "spalloni", che trasportano il denaro sporco della criminalità da una città all'altra, spesso in nazioni differenti, affinché il contante sia poi ripulito.

Il loro ruolo, tuttavia, è ormai mutato per stare al passo con le moderne tecnologie: l'obiettivo dei "nuovi" *money mule* non è più solamente spostare fisicamente somme in contanti ma anche quello di trasferire denaro di un soggetto in favore di una terza persona utilizzando il proprio conto corrente in cambio di un profitto. In tal modo, si consente alle organizzazioni criminali di spostare soldi, in tempo reale, in diverse parti del globo.

	n.
Indagini antiriciclaggio (2024) attuate mediante schermature societarie	155
Indagini antiriciclaggio (2024) collegate a frodi fiscali	317
Indagini antiriciclaggio (2024) in cui è stato utilizzato denaro contante	220

Di seguito si descrivono le principali fenomenologie illecite riscontrate sul territorio nazionale nel 2024, con la contestuale illustrazione di casi operativi

1. La digitalizzazione del riciclaggio e il ricorso ai cripto-asset

L'innovazione tecnologica e la transizione digitale stanno determinando l'affermarsi di nuovi modelli di *business* i quali, se da un lato offrono opportunità in termini di investimento e trasferimento di ricchezza, dall'altro provocano un incremento dei rischi finanziari nonché possibilità di ulteriori profitti illeciti per la criminalità, anche di stampo mafioso, con una rapida trasformazione dei fenomeni delinquenziali.

Si è assistito, così, allo sviluppo di diversi *asset* digitali che, in funzione dei singoli contesti e funzionalità, possono essere considerati mezzi di pagamento, beni immateriali o strumenti finanziari.

La digitalizzazione dei servizi finanziari e di pagamento ha reso, quindi, non solo l'industria finanziaria, ma anche l'attività criminale tecnologicamente più sofisticate e in grado di sfruttare a proprio vantaggio le opportunità create dall'innovazione.

Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento di attività illecite nelle quali l'utilizzo delle criptovalute ha assunto un ruolo centrale, non solo come "mero" strumento di pagamento per l'acquisto di sostanze stupefacenti o di merce di provenienza illegale, ma anche per finalità di riciclaggio di capitali illeciti, abusivismo finanziario o falsificazione monetaria.

In questo contesto, emerge la figura del c.d. "riciclatore digitale" che realizza nello spazio *web* le fasi tipiche del riciclaggio con una significativa contrazione dei tempi. In sostanza, il ricorso al mondo digitale e all'utilizzo di valute virtuali rende, temporalmente, le tre fasi di "placement", "layering" e "integration" sempre meno distanti o, comunque, tali da svilupparsi e stratificarsi in pochissimo tempo: soprattutto il processo di "layering" può potenzialmente avvenire innumerevoli volte, nel giro di pochi minuti e in luoghi indefiniti.


In ambito investigativo, la Guardia di finanza presidia, sotto un profilo preventivo e repressivo - anche avvalendosi degli *input* provenienti dalle segnalazioni di operazioni sospette, nonché della possibilità di eseguire ispezioni antiriciclaggio nei confronti dei c.d. "VASP" sottoposti agli obblighi di collaborazione attiva ex decreto legislativo n. 231/2007 - i passaggi tra il mondo reale e l'ambiente digitale, ovvero:

- nella "fase di ingresso" dei capitali, anche di origine illecita, nel sistema delle valute digitali, con la conversione del denaro in *cripto-asset*;
- nella "fase di uscita", nel momento in cui occorre riconvertire le ricchezze virtuali in moneta legale, anche all'esito di una pluralità di passaggi intermedi

In quest'ottica, al fine di ovviare, almeno in parte, agli inconvenienti connessi allo pseudo-anonimato, sono stati sviluppati appositi *software*, di cui il Corpo, soprattutto il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche si è dotato, che consentono l'analisi delle transazioni in criptovalute e supportano i Reparti nella ricostruzione di alcuni casi operativi e nei sequestri di *cripto-asset*.

Al riguardo, negli ultimi cinque anni, si è registrato un valore sempre crescente di sequestri di criptovalute, con un picco proprio nel 2024.

SEQUESTRI DI CRIPTOVALUTE		
ANNO	TOTALE	di cui con contestazione anche di condotte di riciclaggio
2020	1.386.421	1.386.421
2021	2.388.030	1.576.858
2022	1.308.233	208.000
2023	9.521.438	132.261
2024	66.507.493	2.165.582



Particolare attenzione viene posta anche ai c.d. “ATM per criptovalute”, dispositivi fisici utilizzabili anche dai riciclatori per convertire denaro contante in cripto-attività, poi inviate dall’ATM all’indirizzo del *wallet - hosted* o *unhosted* - indicato dall’utente, al netto di una commissione per il servizio²⁶.

È diventato, quindi, essenziale innovare le tradizionali tecniche e metodologie investigative di Polizia economico-finanziaria, al fine di intercettare tempestivamente i moderni schemi fraudolenti, connotati da intrinseca fluidità e poliedricità le cui combinazioni si innestano nell’alveo dei tradizionali metodi di ripulitura del denaro finalizzati a ostacolare sia la corretta individuazione del titolare effettivo, sia l’origine illecita dei capitali.

²⁶ Un *Crypto-ATM* funziona in maniera quasi identica a un comune sportello elettronico: l’utente seleziona la criptovaluta che intende acquistare, inserisce il corrispondente importo in contanti, fornisce l’indirizzo generato dal proprio *wallet* e riceve istantaneamente i fondi sul portafoglio digitale, pagando una piccola commissione. Alcuni *Crypto-ATM*, cc.dd. “bidirezionali”, consentono inoltre di vendere *asset* virtuali, convertendoli in valuta fiat: basta selezionare sullo schermo l’opzione di “vendita”, inserire l’importo della criptovaluta e l’indirizzo del portafoglio digitale e confermare la transazione. La società che gestisce l’ATM acquista quindi la moneta virtuale dall’utente, restituendogli il corrispettivo in denaro ariente corso legale. Il vantaggio e la conseguente popolarità di tali apparecchi sono correlati alla facilità di utilizzo: per un utente che non ha familiarità con l’informatica o l’ecosistema *crypto*, operare su un *exchange* o direttamente con la *blockchain* può risultare complicato, mentre da un ATM può acquistare direttamente *asset* virtuali.

Particolare attenzione merita l'operazione di servizio del Nucleo PEF Napoli che, nei primi mesi del 2024, ha concluso, su delega della Procura partenopea, un'indagine che ha permesso di individuare una centrale di riciclaggio internazionale, con sede in provincia di Napoli, gestita e diretta da un sodalizio in grado di mettere in piedi una struttura organizzativa che svolgeva in Italia una vera e propria attività bancaria occulta, attraverso un Istituto di moneta elettronica lituano, operante in Italia dal 2018 in regime di libera prestazione di servizi, nonché una società lettone a esso collegata, solo formalmente con sede a Riga.

Lo schema illecito ruotava intorno, quindi, ad attività apparentemente lecite che, dietro lo "schermo" di servizi di consulenza e promozione finanziaria, offrivano alla clientela un ampio "pacchetto" di servizi finalizzato a delocalizzare e a investire all'estero, anche in criptovalute, proventi illeciti derivanti, tra l'altro, da frodi fiscali, truffe sui bonus edilizi e bancarotte fraudolente.

Più in dettaglio, veniva assicurata alla clientela la disponibilità di:

- società fittizie intestate a soggetti "prestanome";
- conti correnti gestiti interamente on-line attraverso un'applicazione scaricabile dai principali app-store;
- carte di pagamento anonime e servizi di raccolta e custodia di denaro contante.

Grazie ad una notevole capacità affaristica e al supporto di esperti informatici, gli indagati hanno:

- movimentato, tra il 2018 e il 2023, oltre 2,6 miliardi di euro, di cui 1,5 riferibili a clienti italiani;
- denotato una inedita abilità nel far conoscere il proprio "prodotto" a oltre 6 mila clienti (di cui 3.600 persone fisiche) proponendo uno specifico "tariffario" per i diversi servizi offerti.

Sono state eseguite 8 misure cautelari personali nei confronti di soggetti italiani, con il sequestro delle disponibilità finanziarie e del patrimonio degli indagati per un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro.

Tra i beni sequestrati vi sono - oltre a quindici immobili a Vilnius, quattro immobili a Riga, una villa ad Ercolano con piscina e campo di calcio, un immobile a Portici, un immobile a Como e uno yacht - criptovalute detenute in nove portafogli digitali per 1,3 milioni di euro e beni di lusso (orologi e gioielli) per 330 mila euro.

2. *Underground banking* e canali informali di trasferimento di capitali

Le investigazioni svolte confermano, anche per l'anno 2024, l'esistenza di cc.dd. "*underground money broker*", organizzazioni in grado di trasferire grandi disponibilità finanziarie in tutto il mondo, al di fuori dei canali bancari e finanziari regolamentati, sfruttando una capillare presenza globale che consente al denaro - attraverso articolati sistemi di camere di compensazione tra gli appartenenti al sodalizio, realizzate anche attraverso l'uso di valuta virtuale - di non spostarsi fisicamente al di fuori dei confini nazionali.

Tali organizzazioni, molto spesso di matrice straniera, dietro pagamento di commissioni e fornendo un vero e proprio servizio finanziario - il c.d. "*crime as service*" - sono in grado di movimentare risorse provenienti dall'interazione con soggetti economici, molte volte appartenenti a separate consorterie criminali, i quali trasferiscono il denaro all'estero mediante bonifici emessi per giustificare il pagamento di "fittizie" transazioni commerciali (c.d. "*trade-based money*

(*laundering*”), ricevendo, in controvalore, la retrocessione, in tempo reale, di denaro, già presente in Italia, grazie all’esistenza, sul territorio nazionale, di veri e propri *hub* di raccolta di denaro contante, per soddisfare le esigenze di monetizzazione delle fatture false.

In tale schema, quindi, i due sodalizi, pur autonomamente dediti alle proprie attività illegali, palesano un punto di convergenza che consente mutualmente di conseguire i propri obiettivi.

Difatti, i soggetti che prestano il servizio conseguono due vantaggi:

- il primo, costituito dall’esportazione, tramite il sistema bancario internazionale, di disponibilità finanziarie “occultate” quale pagamento di fatture;
- il secondo, individuabile nelle commissioni ottenute per la “prestazione” resa.

Allo stesso tempo, i soggetti beneficiari riescono a ottenere, con modalità non tracciabili, “liquidità” utilizzabile per il compimento di ulteriori operazioni illecite. In relazione a tale *modus operandi*, è di particolare rilievo l’indagine condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria Ancona, su delega dalla Procura europea (“European public Prosecutor’s office - EPPO”) alle sedi di Milano e Bologna, che nel 2024 ha dato esecuzione, nelle regioni Marche, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto, Toscana, Lombardia, Abruzzo, Campania, Piemonte e Lazio, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali nei confronti di 33 soggetti.

In sintesi, le investigazioni svolte hanno consentito di:

- individuare un articolato schema di frode fiscale internazionale, realizzata attraverso numerose imprese in realtà inesistenti (cd. “*missing trader*”) che avevano importato dalla Cina centinaia di *container*, contenenti principalmente abbigliamento e accessori, transiti dalla Grecia e immessi in consumo in Italia dopo una serie di triangolazioni con svariate società “fantasma” italiane, bulgare e greche in evasione dell’I.V.A. e dei dazi doganali, sottraendo a tassazione più di 500 milioni di euro;
- ricostruire il parallelo sistema di riciclaggio della liquidità illecita accumulata, realizzato dall’associazione per delinquere di matrice sinica mediante l’utilizzo di una *Chinese Underground Bank* dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti. Presso i tre sportelli bancari, celati all’interno di una villa, di un’agenzia viaggi e di un *Cash&Carry*, l’organizzazione cinese si occupava di raccogliere denaro da riciclare e di stoccarlo, per poi consegnarlo ai clienti che ne avevano preventivamente ordinato il prelievo.

Per garantire la massima velocità e riservatezza delle operazioni, l’organizzazione, inoltre, aveva dotato gli uffici dell’agenzia viaggi di una macchina conta soldi e disponeva di un *caveau* adiacente, utilizzato per lo stoccaggio successivo delle banconote. Il denaro contante poi veniva ritirato direttamente agli sportelli o inviato in diverse regioni d’Italia mediante “corrieri”.

A fronte del prelievo di denaro contante, i clienti effettuavano bonifici su conti correnti nazionali ed esteri riconducibili ai membri dell’associazione criminale, i quali, come compenso per tale servizio, trattenevano una percentuale sulle somme movimentate.

Le rilevanti provviste bancarie, una volta “ripulite” e fatte rientrare in Italia, sono state investite dagli indagati in numerosi immobili e attività commerciali situati in diversi comuni delle Marche.

In seguito, sono stati sottoposti a sequestro nove unità immobiliari, cinque attività di ristorazione, conti correnti e autovetture di lusso - tra cui Porsche, Audi e Mercedes - nella disponibilità degli indagati.

Con riferimento ai collegamenti finanziari spesso riscontrati tra il traffico di sostanze stupefacenti e i sistemi informali di trasferimento di denaro all'estero, merita particolare attenzione l'operazione condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia - in collaborazione con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di finanza, sotto il coordinamento della Procura distrettuale della Repubblica competente - il quale, avvalendosi della cooperazione di Europol e il supporto di Eurojust, ha eseguito, nel 2024, misure cautelari personali nei confronti di 61 soggetti, accusati di aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e al successivo riciclaggio dei proventi illeciti.

Sono stati, inoltre, eseguiti provvedimenti di sequestro preventivo, finalizzati alla confisca per equivalente, per un importo complessivo pari a oltre 60 milioni di euro. Nel dettaglio, durante le investigazioni è stato appurato che:

- il gruppo criminale, basato in Albania e con diramazioni organiche sul territorio nazionale, avrebbe importato in Europa cocaina dal Sud America mediante l'utilizzo di rotte di navigazione commerciali per poi farla giungere in Italia, via Spagna e Olanda, mediante l'utilizzo di mezzi pesanti. Gli ingenti quantitativi di stupefacente, una volta introdotti nel Paese, sarebbero stati immagazzinati, per la successiva distribuzione, in 5 basi logistico-operative dislocate principalmente in Comuni del centro-nord Italia;
- all'interno dei citati *hub*, i responsabili dei depositi avrebbero proceduto alla raccolta del denaro contante ricavato dalla vendita dello stupefacente da consegnare alla parallela associazione di matrice italo-cinese, che avrebbe offerto un servizio bancario occulto per il trasferimento dei capitali illeciti all'estero, attraverso un sistema riciclatorio teso a “monetizzare” fatture false (pari a circa 375.000.000 di euro) emesse da “imprenditori compiacenti”.

Infine, preme evidenziare come il ricorso a sistemi di *underground banking* sia emerso anche nell'ambito dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina. Significativa, in tal senso, è l'operazione di servizio del Nucleo di polizia economico-finanziaria Crotone che, nel mese di ottobre 2024, unitamente allo S.C.I.C.O. e alla Sezione operativa navale di Crotone, ha dato esecuzione a misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti di nazionalità extracomunitaria, indagati anche per i reati di riciclaggio ed esercizio abusivo dell'attività di prestazione di servizi di pagamento, e facenti parte di un'associazione per delinquere, a carattere transnazionale, dedita al trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero ad agevolarne l'ingresso per il successivo espatrio verso il Nord Europa.

Più in particolare, nell'ambito delle investigazioni, è stato possibile:

- individuare un'organizzazione criminale transnazionale radicata in Turchia (Istanbul) e Iraq, con diramazioni in Italia, Francia e Grecia, che si occupava della gestione del trasporto dei migranti irregolari provenienti, prevalentemente, dal Medio Oriente e da altri Paesi asiatici (Iraq, Iran, Kurdistan, Afghanistan, Pakistan, Siria, Libano);

- delineare una vasta rete di soggetti extracomunitari presenti sul territorio nazionale utilizzati dall'organizzazione per il trasporto dei migranti dalle località di sbarco a quelle di uscita dal territorio nazionale (c.d. "passeur") e per curare gli aspetti logistici (acquisto biglietti di viaggio, fornitura pasti e ricerca sistemazione alloggiativa);
- accertare l'utilizzo del c.d. "sistema *hawala*" da parte dell'organizzazione per finanziarsi e regolare i termini dei trasporti. Sono stati altresì sottoposti a sequestro 3 esercizi commerciali, adibiti ad agenzia di *money transfer* illegale, ubicati a Ventimiglia (IM), Roma e Milano.

3. Utilizzo indebito di ONLUS

Come evidenziato più volte anche dal GAFI, le associazioni *non profit* possono costituire un veicolo per mascherare profitti illeciti.

Ciò è emerso nell'ambito dell'indagine condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria Pescara che ha disvelato l'esistenza di un sodalizio criminale dedito principalmente alla somministrazione illecita di manodopera a favore di un gruppo imprenditoriale, nonché alla commissione di reati fiscali, truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche oltre a condotte di riciclaggio e autoriciclaggio e trasferimenti fraudolenti di valori a fittizie ONLUS.

Più in particolare, le associazioni *non profit* sono state utilizzate dal sodalizio criminale per rendere vane le aggressioni patrimoniali da parte dell'Autorità giudiziaria, attraverso l'intestazione di beni immobili acquistati con i profitti illeciti ottenuti dalle condotte criminali.

A novembre 2024, è stato eseguito un sequestro preventivo per oltre 12 milioni di euro.

4. Il ricorso della criminalità alle competenze di professionisti giuridico contabili

La criminalità, soprattutto di tipo organizzato, ha spesso necessità di avvalersi del supporto di professionisti qualificati, con competenze economico finanziarie, per mascherare la natura illecita delle proprie attività o dei profitti ottenuti.

In questo contesto, alcune indagini sviluppate dal Corpo, anche nel 2024, hanno fatto emergere il coinvolgimento di commercialisti che hanno fornito il proprio *know how* per agevolare i sodalizi criminali nella pianificazione di schemi fraudolenti.

Ad esempio, l'indagine del Nucleo di polizia economico-finanziaria Bergamo ha permesso di individuare un'organizzazione criminale operante in diverse parti del territorio nazionale e all'estero (Bulgaria), dedita alla frode fiscale e al conseguente riciclaggio dei proventi illecitamente realizzati.

In sintesi, le investigazioni hanno fatto emergere l'esistenza di un sistema fraudolento posto in essere da un professionista contabile, avente studio professionale a Napoli, il quale gestiva la sistematica emissione, e il correlato utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, al fine di giustificare flussi finanziari convogliati verso soggetti economici di diritto bulgaro, riconducibili ai medesimi ideatori della frode. Successivamente, tali disponibilità economiche sono state reintrodotte in territorio nazionale attraverso prelevamenti in contanti a valere su conti radicati presso istituti finanziari bulgari.

L'attività investigativa ha permesso di denunciare 7 soggetti alla locale Procura della Repubblica, individuare condotte di autoriciclaggio per circa 4 milioni di euro, nonché quantificare un profitto illecito per circa 9,5 milioni di euro, con l'esecuzione di un sequestro preventivo di 6 immobili (di cui 1 sul golfo di Napoli),

9 orologi di lusso, 30.000 euro di denaro contante, lingotti d'oro e oggetti preziosi, 5 autovetture e rapporti bancari.

Nel corso, invece, di un'operazione di servizio del Nucleo di polizia economico-finanziaria Frosinone, su delega della locale Autorità giudiziaria, è stata smantellata un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e all'autoriciclaggio di proventi derivanti, prevalentemente, da condotte di truffa ai danni dello Stato (in ambito Superbonus) e svariati reati fiscali (creazione di crediti fittizi).

Nel corso delle attività investigative, è stato possibile ricostruire come una parte dei proventi illeciti sia stata riciclata, grazie anche al supporto di 3 professionisti e al dirigente di un Istituto di credito. L'indagine si è conclusa nel mese di febbraio 2024 con l'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 14 persone e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati commessi per oltre 10,5 milioni di euro.

In un'altra indagine, il Nucleo di polizia economico-finanziaria Venezia - sotto il coordinamento della Procura europea, in co-delega con il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie, e il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata e del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche - ha svolto un'indagine a contrasto delle indebite percezioni di finanziamenti nazionali ed europei, disarticolando un sodalizio criminale di matrice transnazionale che, mediante il ricorso a soggetti prestanome e all'ausilio di 4 professionisti, ha posto in essere condotte frodatorie, con la creazione, tra l'altro, di crediti inesistenti nel settore edilizio (bonus facciate) e per il sostegno della capitalizzazione delle imprese. Allo stesso tempo, le attività di polizia giudiziaria hanno consentito di ricostruire condotte di riciclaggio e autoriciclaggio dei profitti illeciti attraverso un complesso reticolato di società fittizie, artatamente localizzate anche in Austria, Slovacchia e Romania. L'attività si è conclusa con l'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali nei confronti di 24 soggetti, con sequestri per 600 milioni di euro.

5. Reinvestimenti all'estero di proventi illeciti

Le operazioni di riciclaggio hanno sempre più una matrice transnazionale, in quanto molte operazioni di ripulitura di capitali sporchi vengono attuate attraverso la costituzione di veicoli giuridici esteri e l'apertura di conti correnti situati in Paesi non collaborativi. In altri casi, le organizzazioni criminali decidono di reimpiegare in beni mobili e immobili, fuori dai confini nazionali, le liquidità illecite conseguite.

Significativa, in tal senso, è l'operazione di servizio denominata "Due Mondi", conclusa nel 2024 dal Nucleo di polizia economico-finanziaria Palermo, al termine di una complessa attività investigativa che ha consentito di mettere in luce le cointeressenze di esponenti di spicco di Cosa Nostra palermitana in compagni societarie in Italia e all'estero, in particolare in Brasile.

Tra gli affari più rilevanti ricostruiti dai militari operanti, sono emerse alcune operazioni nel settore della ristorazione e, soprattutto, l'avvio, attraverso le società del gruppo, di un piano di lottizzazione di vastissime aree edificabili a ridosso della costa nordorientale del Brasile.

L'operazione condotta, nell'ambito di una squadra investigativa comune, con la polizia federale brasiliana e le rispettive autorità giudiziarie dei Paesi interessati,

Indagini antiriciclaggio
(2024) con proiezioni
internazionali

n. 221

ha consentito di sottoporre a sequestro compagini societarie per un valore di oltre 500 milioni di euro con l'arresto di 4 responsabili.

V.3 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

A. Dati generali

Nel 2024, sono pervenute dalla UIF 502 segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente collegate al finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, con un aumento del 13,32% rispetto al 2023, allorché le segnalazioni della specie sono state 433²⁷.

Nell'anno di riferimento il Nucleo speciale polizia valutaria ha:

- considerato non di interesse investigativo il 25,53% dei contesti analizzati;
- delegato il restante 74,47% alle dipendenti articolazioni operative e ai Nuclei di polizia economico-finanziaria per lo sviluppo di approfondimenti investigativi.

Oltre alle suddette segnalazioni, già pervenute con categoria terrorismo, vanno considerate anche ulteriori 78 segnalazioni pervenute nel medesimo periodo con categoria “riciclaggio” che, in sede di analisi pre-investigativa, sono state riclassificate dal Nucleo speciale polizia valutaria con categoria terrorismo, sulla scorta dei dati di *intelligence* disponibili²⁸ (nel 2023 tale riclassificazione ha riguardato 79 segnalazioni).

All'esito dei suddetti flussi di dati anagrafici ex art. 8, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 231/2007, nel 2024 sono risultate di interesse della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 109 segnalazioni di operazioni sospette, a fronte delle 118 nel 2023.

Infine, nel corso del 2024, sono state approfondite 321 segnalazioni terrorismo, di cui:

- 56 segnalazioni sono confluite in procedimenti penali esistenti per reati previsti dalla disciplina antiterrorismo, e in particolare:
 - 4 ipotesi di cui all'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
 - 10 ipotesi di cui all'art. 270-quinques c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
 - 4 ipotesi di cui all'art. 270-quinques 1 c.p. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo);
- 5 segnalazioni hanno fatto emergere violazioni penali, concernenti casi di:
 - mancata o falsa informazione dell'esecutore dell'operazione su scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale, di cui all'art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007;
 - art. 270-bis c.p. “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”;
 - art. 270-quinquies c.p. “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”;
 - art. 494 c.p. “Sostituzione di persona”.

²⁷ Complessivamente, tra il 2020 e il 2024, sono giunte al Nucleo speciale polizia valutaria 2.664 segnalazioni di operazioni sospette per presunti fatti di finanziamento del terrorismo, che rappresentano lo 0,38% del totale delle segnalazioni inviate dalla UIF nel medesimo arco temporale, pari a 701.065.

²⁸ Si tratta, fra gli altri, degli atti concernenti informazioni condivise in sede di C.A.S.A. nonché in ambito di cooperazione internazionale di polizia.

- 1 segnalazione è stata acquisita dall'Autorità giudiziaria con decreto motivato;
- 259 segnalazioni non hanno prodotto esiti sostanziali.

B. Circolarità informativa nell'ambito del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.)

L'efficacia del sistema nazionale di prevenzione viene assicurata anche attraverso la circolarità informativa nell'ambito dei lavori del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), tavolo permanente, costituito presso il Ministero dell'Interno, con decreto del Ministro dell'Interno del 6 maggio 2004, in cui vengono condivise tutte le informazioni relative a potenziali minacce terroristiche.

Le vicende nazionali e internazionali a diretto impatto sullo stato generale della sicurezza, in tutti i suoi aspetti, sono oggetto di costante valutazione e analisi tra le Forze di polizia e le Agenzie di *intelligence* nell'ambito dei lavori del C.A.S.A. e dei suoi Gruppi tecnici.

In particolare, la Guardia di finanza, in quanto Polizia economico-finanziaria, è chiamata a condividere ogni informazione acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali che impattano direttamente o indirettamente sulla sicurezza nazionale e/o sulla tutela dell'ordine pubblico.

In questa cornice, il II Reparto del Comando generale quale *focal point* per il Corpo, rende disponibili a tutti i soggetti istituzionali facenti parte del C.A.S.A., nell'arco di 24 ore dalla ricezione:

- le anagrafiche dei soggetti indicati nell'ambito delle:
 - segnalazioni per operazioni sospette connesse al fenomeno del finanziamento del terrorismo²⁹.

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 sono state condivise le anagrafiche relative a 596 SOS classificate “T-Terrorismo”, per un totale di 16.186 anagrafiche (persone fisiche e persone giuridiche);

 - comunicazioni spontanee trasmesse al Nucleo speciale polizia valutaria, per il tramite della UIF, dal circuito delle *Financial intelligence unit* estere attinenti a “operazioni di trasferimento di denaro effettuate da soggetti riconducibili al fenomeno del finanziamento del terrorismo”.

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 sono state condivise 78 comunicazioni pervenute da FIU estere relative a 1.647 anagrafiche di soggetti che le stesse FIU riconducono al finanziamento del terrorismo;
- ogni possibile elemento riconducibile al fenomeno del terrorismo e del suo finanziamento che emerge dalle attività istituzionali, sia di polizia amministrativa che di polizia giudiziaria, quotidianamente attuate dai Reparti del Corpo.

Analogamente, tutti i contesti informativi condivisi con la Guardia di finanza dagli altri membri del C.A.S.A. vengono analizzati dal Corpo per verificare se le entità

²⁹ Si tratta delle segnalazioni per operazioni sospette:

- che la UIF riconduce al fenomeno del terrorismo e del suo finanziamento, le cc.dd. “SOS classificate T-Terrorismo”.
- riclassificate in quanto originariamente ricondotte dalla UIF al fenomeno del “Riciclaggio” e, a seguito di attività di approfondimento e analisi effettuata dal Nucleo speciale di polizia valutaria, ricondotte al fenomeno del terrorismo e del suo finanziamento, le cc.dd. “SOS riclassificate T-Terrorismo”.

informative, nei medesimi indicate, siano destinatarie di segnalazioni per operazioni sospette, attinenti a profili di riciclaggio o terrorismo.

In tal modo, per una corretta, completa, coordinata e integrata azione di valutazione di ogni tipo di minaccia alla sicurezza nazionale, la posizione di ogni soggetto e/o entità giuridica che ciascun Ente del C.A.S.A. riconduce a contesti di terrorismo e dei suoi aspetti correlati viene approfondita con l'ausilio di tutte le informazioni disponibili, anche quelle di natura finanziaria.

V.4 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

A. Considerazioni introduttive

Il d.lgs. n. 186/2021, che ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha rafforzato il dispositivo previsto dal d.lgs. n. 231/2007, in cui erano già state previste specifiche disposizioni volte a disciplinare il flusso informativo tra la UIF, le AA.GG. e le Forze di polizia.

Già il d.lgs. n. 125/2019 aveva dato notevole impulso alla cooperazione internazionale della Guardia di finanza ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette in materia di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, prevedendo la possibilità per il Nucleo speciale polizia valutaria di scambiare direttamente, con omologhe controparti internazionali in ambito UE, informazioni comunque connesse all'approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette.

Il recepimento della normativa unionale in Italia, infatti, ha designato il Nucleo speciale polizia valutaria, insieme alla DIA, quale Autorità competente a ricevere, a livello nazionale, informazioni finanziarie dalla UIF e, a livello internazionale, quale Autorità deputata allo scambio di informazioni con le Autorità competenti di altri Stati membri.

La concreta implementazione di queste nuove modalità di scambio informativo internazionale, unitamente all'attuazione delle procedure di condivisione delle informazioni antiriciclaggio sul piano interno con le altre Forze di polizia (art. 12, comma 8, d.lgs. n. 231/2007), ha reso pienamente operativo il ruolo affidato alla Guardia di finanza di vero e proprio snodo informativo del sistema di prevenzione antiriciclaggio, con la possibilità di attivare, indistintamente e anche in coordinamento fra loro, i canali di cooperazione attiva e passiva:

- da e verso la UIF, per le FIU estere;
- da e verso gli omologhi organismi esteri e internazionali in via diretta (c.d. “cooperazione diagonale” ex art. 13, comma 4, d.lgs. n. 231/2007);
- da e verso le strutture di scambio internazionale a livello di polizia (INTERPOL, EUROPOL etc.);
- da e verso le “Autorità nazionali competenti” individuate dagli Stati membri UE, in attuazione della citata Direttiva 2019/1153. Nello specifico: 49 richieste passive con cui il NSPV ha fornito il riscontro

all’Autorità estera richiedente e 4 richieste attive nei confronti di altri Stati membri.

B. Scambio di informazioni con *Financial Intelligence Units (FIU) estere*

Nel novero delle iniziative di cooperazione internazionale finalizzate a implementare l’interscambio informativo con i collaterali organi esteri in merito a specifici contesti investigativi, quali il riciclaggio, il reimpiego di proventi illeciti da parte delle organizzazioni criminali, nonché il finanziamento del terrorismo, la Guardia di finanza ha avviato precipue forme di collaborazione con la UIF in modo da:

- accedere ai canali di collaborazione propri delle *Financial Intelligence Unit (FIU) estere*, quali l’*Egmont Secure Web* (network internazionale che riunisce, al momento, 166 *Financial Intelligence Units*) e *FIU.net* (infrastruttura di comunicazione decentrata tra le *Financial Intelligence Unit* dell’Unione europea che consente uno scambio strutturato di informazioni su base multilaterale);
- attivare il sistema di cooperazione tra le FIU anche nell’ambito di indagini di Polizia giudiziaria nei menzionati settori di interesse istituzionale.

Dal dicembre 2017, tale flusso informativo viene esclusivamente effettuato in modalità telematica attraverso l’apposito portale *SAFE* della UIF³⁰, per mezzo del quale il II Reparto del Comando generale:

- trasmette alla UIF le richieste di attivazione delle FIU estere per approfondimenti investigativi, tramite il semplice *upload* di uno specifico modulo in formato *pdf* e a compilazione guidata;
- riceve il contenuto delle informative di riscontro inoltrate dalle FIU precedentemente attivate.

In tale contesto, il Nucleo speciale risulta destinatario di un rilevante flusso informativo inerente alle comunicazioni/richieste prodotte dalle FIU estere nell’ambito della cooperazione internazionale tra FIU ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 231/2007³¹, a seguito del quale assicura una fattiva collaborazione alla UIF per:

- fornire riscontro alle richieste formulate dalle FIU estere, con particolare riguardo alle notizie in possesso della Guardia di finanza, ivi comprese le risultanze emergenti dalla consultazione degli archivi di cui alla Legge n. 121/1981;
- riversare le informazioni pervenute ai Reparti del Corpo competenti in relazione al contesto segnalato (c.d. “*dissemination*”).

Nel corso del 2024, sono pervenute al Nucleo speciale polizia valutaria complessivamente 1.718 informative provenienti da FIU estere (con un aumento di circa il 11,34% rispetto alle 1.543 del 2023), 11 delle quali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per poter procedere celermente alla definizione delle richieste di collaborazione attive/passive con le FIU estere e disseminare capillarmente il rilevante patrimonio

³⁰ Nel corso del 2024, le attività di indagine svolte dai Reparti del Corpo hanno determinato l’attivazione specifica delle *Financial Intelligence Units* estere, per il tramite del Portale *SAFE*, in relazione a 60 contesti operativi.

³¹ Al fine di rafforzare l’efficacia e la rapidità degli scambi informativi in parola, dal mese di novembre 2018, il Portale *SAFE* viene utilizzato per gestire in modo informatizzato anche tale patrimonio informativo.

informativo in esse contenuto, è stata potenziata un'articolazione in seno all'Ufficio analisi del Nucleo speciale polizia valutaria ed è stato proposto un radicale ammodernamento/efficientamento dei pertinenti processi di lavoro, in grado di generare rilevanti economie di scala mediante l'implementazione di strutturati flussi telematici di trasmissione dei dati.

C. Misure di “blocco fondi” estere

L'attività di cooperazione internazionale in ambito finanziario avviene tramite scambi multilaterali di dati su soggetti e flussi finanziari, con specifiche finalità di prevenzione e contrasto al riciclaggio/autoriciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

In tale contesto, vengono scambiate, tra le FIU, specifiche comunicazioni informative che la UIF riceve, analizza e dissemina agli organi competenti, al fine di poter eventualmente procedere a un c.d. “blocco dei fondi esteri”, generalmente rappresentato da *assets* presenti fuori dai confini nazionali e segnalati da FIU di altri Paesi, in analogia con quanto avviene in ambito nazionale con l'adozione del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c, del d.lgs. n. 231/2007.

Al riguardo, nel 2024, sono complessivamente pervenute al Nucleo speciale polizia valutaria 71 richieste della specie (nel corso del 2023 ne sono pervenute 89).

Le comunicazioni in parola sono state veicolate, per il tramite dei Reparti del Corpo, alle Procure della Repubblica competenti, al fine di rilevare un eventuale interesse a richiedere alla FIU segnalante di procedere con il blocco dei fondi nelle more di avviare/perfezionare specifiche iniziative “di aggressione patrimoniale” di tipo rogatoriale.

Nello specifico, nel 2024, in 15 casi, le rispettive Procure della Repubblica interpellate hanno manifestato interesse al mantenimento del blocco in vista dell'attivazione di un apposito canale per lo sviluppo di rogatorie internazionali.

Le operazioni di interesse hanno avuto un valore complessivo di 3.965.663 euro e 1.677.889 sterline inglesi (a fronte di 6.543.089,23 euro del 2023).

Tra le principali attività investigative eseguite dal Nucleo speciale polizia valutaria, all'esito del blocco fondi, si segnala:

- un'operazione di *freezing* di fondi detenuti all'estero per 442.953 euro e di 1.677.889 sterline inglesi, riferibili a una persona fisica già indagata per reati connessi a criminalità organizzata, corruzione e reati fiscali;
- una proposta di blocco di fondi detenuti su dodici conti correnti situati in Lussemburgo di complessivi 3.022.961,80 euro, la cui provvista era stata alimentata da trasferimenti di denaro provenienti dall'Italia ad opera di soggetti di etnia sinica.

D. Collaborazione con i collaterali organi esteri ed Europol in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e illecita circolazione transfrontaliera di valuta

La particolare insidiosità dei fenomeni illeciti del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in costante evoluzione nelle loro forme di manifestazione, continua a imporre la necessità di assicurare la massima circolarità informativa anche oltreconfine, attraverso sempre più stringenti forme di cooperazione tra gli Stati e tra le Agenzie di *law enforcement*, nonché di adeguare costantemente il sistema normativo di prevenzione e contrasto.

Il Comando generale - Il Reparto della Guardia di Finanza, nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale riguardanti contesti investigativi sul riciclaggio, il reimpegno di proventi illeciti da parte delle organizzazioni criminali e il finanziamento del terrorismo, ha consolidato nel tempo specifiche procedure e forme di collaborazione, oltre che con l'Unità di Informazione Finanziaria, anche con:

- 1) il circuito informativo *Financial crime information network FIN-NET*, creato nel Regno Unito nel 1992, con sede presso la *Financial Conduct Authority* (FCA), il quale assolve all'essenziale funzione di favorire lo scambio di notizie e la cooperazione internazionale tra le Autorità competenti, al fine di rendere più efficace la prevenzione ed il contrasto ai crimini economico - finanziari.

Il Comando generale della Guardia di finanza, nel 2013, ha aderito al circuito FIN-NET consentendo in tal modo ai Reparti del Corpo di accedere a tale importante strumento di scambio di informazioni, anche relativo a taluni contesti territoriali (le Isole di Man e del Canale - Jersey e Guernsey) particolarmente "sensibili" sotto il profilo del riciclaggio internazionale.

- 2) Omologhi organismi internazionali e/o esteri, nell'ambito delle attività di approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette.

Dal punto di vista normativo, infatti, con particolare riferimento alla cooperazione, importanti novità sono state introdotte dalla Direttiva UE 843/2018, c.d. "V Direttiva antiriciclaggio", recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 125/2019.

In merito, specifica importanza riveste, per la proiezione internazionale del Corpo nelle attività a contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la previsione introdotta con il nuovo art. 13 del d.lgs. n. 231/2007, così come sostituito, da ultimo, con l'art. 1, comma 3, lett. b), del citato d.lgs. n. 125/2019, in base al quale il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza (e la Direzione investigativa antimafia), al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, può scambiare, anche direttamente, dati e informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali.

- 3) L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto *Europol*, canale di cooperazione normativamente operante nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione europea, il cui fine è sostenere e potenziare l'azione delle Autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri.

Considerata la transnazionalità dei fenomeni criminali, appare imprescindibile, per una moderna Polizia economico-finanziaria, svolgere la propria azione investigativa, in modo dinamico ed effettivo, anche all'estero, contrastando le attività delle organizzazioni criminali e terroristiche sempre più contraddistinte da un'abituale propensione ad allargare il proprio raggio di azione oltreconfine.

Al fine di facilitare la proiezione operativa al di fuori dei confini nazionali dei Reparti del Corpo, nelle indagini a contrasto anche del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Comando generale della Guardia di finanza/Il Reparto ha fornito alla componente operativa validi strumenti di supporto per l'attivazione di specifiche banche dati, *Analysis project*, di Europol, tra le quali:

- in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, nell'ambito del *European counter terrorism centre (E.C.T.C.)* di Europol:
 - l'*Analysis project terrorist finance tracking program - AP TFTP*, che consente di verificare se soggetti sospettati di appartenere a organizzazioni terroristiche abbiano posto in essere transazioni finanziarie;
 - l'*Analysis project hydra*, relativo, in generale, al fenomeno del terrorismo islamista;
 - l'*Analysis project travellers*, concernente gli individui sospettati di viaggiare attraverso i confini internazionali al fine di prendere parte ad attività terroristiche, e che possono costituire una minaccia per la sicurezza degli Stati membri;
 - l'*Analysis project sustrans*, in materia di contrasto al riciclaggio, nell'ambito dell'*European serious organised crime centre (E.S.O.C.C.)* di Europol, che processa e analizza tutte le informazioni comunicate dagli Stati Membri, attinenti ai dati finanziari derivanti da investigazioni in corso, sequestri di valuta e controlli sulle movimentazioni transfrontaliere di valuta.

Il fine ultimo è quello di approfondire le dinamiche dei flussi valutari in Europa e di supportare le competenti Autorità degli Stati Membri nel prevenire e reprimere le forme di criminalità connesse al riciclaggio dei proventi illeciti.

V.5 INIZIATIVE ADOTTATE DALLA GUARDIA DI FINANZA A LIVELLO CENTRALE, SUL PIANO OPERATIVO E ORGANIZZATIVO E LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

Infine, la Guardia di finanza sta portando avanti, unitamente agli altri attori istituzionali e con il settore privato, diverse iniziative strategiche e operative, alcune delle quali già concluse, per rafforzare l'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

A. Potenziamento delle risorse informatiche del Corpo

Nel 2024, sono stati conclusi i lavori di reingegnerizzazione del nuovo Sistema informativo valutario, con la finalità di accrescere la capacità di gestione di tutte le fasi di analisi e sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette da parte del Nucleo speciale polizia valutaria e degli altri Reparti del Corpo, nonché di rafforzare ulteriormente i presidi di riservatezza delle informazioni ivi contenute e l'identità del segnalante, in linea con la cornice normativa di settore e coerentemente con le finalità del trattamento dei dati.

Il nuovo applicativo rappresenta una piattaforma tecnologica moderna e funzionale, che digitalizza completamente i flussi informativi rendendo più rapidi,

efficaci e sicuri gli scambi dei dati e delle informazioni anche con gli altri attori istituzionali del sistema di prevenzione antiriciclaggio.

Sono state previste nuove misure tecnico-organizzative a tutela dell'integrità dei dati e del patrimonio informativo antiriciclaggio, con lo scopo, tra l'altro, di:

- migliorare ulteriormente la gestione delle segnalazioni recanti informazioni più sensibili (ad esempio, quelle contenenti il nominativo di una persona politicamente esposta) o, comunque, dati di natura soggettiva e/o oggettiva che richiedano un trattamento di maggiore riservatezza;
- consentire una fruizione delle informazioni antiriciclaggio, con visibilità dei contenuti, anche limitata temporalmente, e differenziata in base al Reparto e alla mansione svolta dal militare.

B. Protocollo d'intesa con l'Unità di informazione finanziaria

Il 12 luglio 2024, è stato sottoscritto un protocollo bilaterale tra la Guardia di finanza e l'Unità di informazione finanziaria, con l'obiettivo di consolidare la collaborazione già in essere attraverso la strutturazione di una *partnership* permanente, nell'ambito della quale è stata prevista, tra l'altro, la costituzione di una cabina di regia comune per definire strategie condivise, rafforzare la cooperazione internazionale, elevare la qualità delle segnalazioni di operazioni sospette e delle investigazioni, approfondire in sinergia le nuove fenomenologie criminali e gli innovativi canali di riciclaggio, anche attraverso eventi formativi a favore del personale e dei soggetti obbligati.

Vengono altresì definite forme di coordinamento delle attività ispettive e di controllo per valorizzare le analisi di rischio.

Il nuovo protocollo d'intesa segna pertanto una tappa importante nel percorso di affinamento della collaborazione interistituzionale nel settore antiriciclaggio e rafforza ulteriormente il ruolo baricentrico del Corpo nel sistema AML nazionale, quale anello di congiunzione tra il sistema di prevenzione e quello repressivo.

C. Protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)

Il 14 ottobre 2024, è stato sottoscritto il primo protocollo bilaterale tra il Corpo e il CNDCEC che consente di rafforzare la cooperazione tra le due istituzioni, stabilendo reciproche attività di formazione nelle varie materie della missione istituzionale del Corpo e, in particolare, in tema di prevenzione del riciclaggio dei capitali illeciti e del finanziamento del terrorismo, di sistemi di rilevazione dei rischi fiscali (*Tax control framework*) delle imprese, nonché di corretta applicazione della disciplina del Codice della crisi d'impresa.

Inoltre, saranno programmati periodici momenti di confronto su particolari temi d'attualità, ovvero su nuovi *trend* e metodologie criminali anche al fine di migliorare la qualità della collaborazione attiva dei professionisti nell'individuazione delle segnalazioni di operazioni sospette.

D. Protocollo d'intesa con l'IVASS

Il 17 luglio 2024, è stato siglato il rinnovo del protocollo d'intesa in vigore con l'IVASS, avente l'obiettivo di rendere ancora più efficaci le attività di tutela del mercato dei capitali in ambito assicurativo, oltreché di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dei fenomeni di esercizio abusivo.

E. Protocollo d'intesa con l'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM)

Il 18 settembre 2024, è stato sottoscritto il rinnovo del protocollo d'intesa con l'OAM.

L'accordo:

- valorizza il ruolo del Nucleo speciale polizia valutaria quale referente operativo unico della Guardia di finanza, anche ai fini dell'individuazione di casi di abusivismo finanziario;
- estende la possibilità, per il Corpo, di accedere alle informazioni in possesso dell'Organismo afferenti ai soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizio di pagamento (cc.dd. "PSP") e di istituti di moneta elettronica (cc.dd. "IMEL"), nonché ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale (cc.dd. "VASP").

F. Protocollo d'intesa con la FEDERORAFI

Il 24 ottobre 2024, il Comandante dei Reparti Speciali e il Presidente della Federazione nazionale orafi argentieri gioiellieri fabbrianti (Federorafi) hanno sottoscritto un *memorandum* tecnico-operativo volto a sensibilizzare le imprese di settore sull'importanza del presidio preventivo a contrasto della criminalità economico-finanziaria, con particolare riguardo al riciclaggio dei capitali illeciti, alle frodi e all'evasione fiscale, alla contraffazione e alla ricettazione.

V.6 L'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA)

Nel 2024, la DIA ha voluto dare un ulteriore impulso alle attività connesse alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose, aspetto sul quale ha fortemente orientato la propria strategia operativa degli ultimi anni.

Ciò nella consapevolezza che l'inquinamento del tessuto produttivo passa attraverso la capacità delle organizzazioni criminali di stringere alleanze e accordi collusivi con professionisti compiacenti, pubblici funzionari corrotti o "facilitatori", in grado di mimetizzare ingenti flussi di denaro.

L'obiettivo che si pone la DIA è appunto quello di intercettare queste architetture societarie e i connessi flussi di denaro per coniugare al meglio ed in chiave moderna il noto "metodo Falcone" del "follow the money", ossia la necessità di seguire costantemente le tracce del denaro per intercettare le strategie di espansione economica della mafia, in Italia e all'estero.

Un metodo che oggi si concretizza nella possibilità della DIA di intercettare le strategie di riciclaggio e reimpiego dei capitali mafiosi, mettendo a sistema le informazioni acquisite attraverso i molteplici canali informativi, nazionali ed esteri, di cui dispone.

La lotta al riciclaggio non può, infatti, in alcun modo prescindere da un sistema di norme che, quantomeno sul piano comunitario, consentano agli Stati membri di adottare strumenti di prevenzione e contrasto comuni.

Questa esigenza non è sfuggita al legislatore comunitario che ha progressivamente adeguato e armonizzato il quadro normativo di riferimento dell'Unione europea, ponendo le basi affinché i Paesi possano cooperare in maniera efficace per contrastare le attività criminali transnazionali, di cui il riciclaggio di denaro rappresenta una fase imprescindibile.

È per tale ragione che le regole dell'Unione europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo guardano costantemente ben oltre i confini comunitari, avendo sempre tenuto conto e recepito, nel tempo, l'evoluzione dei principi internazionali proposti dal FATF-GAFI.

L'impegno antiriciclaggio europeo si è tradotto, pertanto, in cinque direttive e diversi altri provvedimenti per affrontare le sfide emergenti e garantire una maggiore conformità nel settore finanziario.

Nonostante i risultati ottenuti, l'esperienza ha dimostrato la necessità di apportare un ulteriore miglioramento al citato quadro giuridico, al fine di mitigare i rischi e individuare efficacemente i tentativi di abuso del sistema finanziario dell'Unione europea per scopi criminosi.

In questa prospettiva, il 31 maggio 2024 è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio europeo la direttiva (UE) 2024/1640 (c.d. "VI Direttiva antiriciclaggio") che ha il precipuo scopo di rafforzare la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nell'Unione europea, apportando modifiche alla direttiva (UE) 2019/1937 e abrogando, a decorrere dal 10 luglio 2027, la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV Direttiva antiriciclaggio").

La nuova Direttiva fa parte di un pacchetto di interventi comprendente anche due regolamenti - anch'essi adottati il 31 maggio 2024 - che ridisegnano l'architettura della normativa europea sulla materia della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ora rappresentata dalla citata Direttiva (UE) 2024/1640, dal regolamento (UE) n. 2024/1620 e dal regolamento (UE) 2024/1624. Più in dettaglio, la VI Direttiva prevede misure volte al miglioramento della resilienza del sistema finanziario europeo e alla previsione di una cooperazione più efficace tra le autorità competenti, ambito in cui la DIA continuerà ad investire importanti risorse per garantire un presidio di contrasto efficace alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema finanziario. Tra le principali misure contenute nella Direttiva, che sicuramente miglioreranno l'attività di prevenzione del riciclaggio della DIA vanno sicuramente annoverati il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, della trasparenza sulla titolarità effettiva delle entità giuridiche, nonché la previsione che gli Stati membri devono creare e mantenere registri centralizzati delle informazioni relative ai conti bancari e alle cripto-attività. Una centralizzazione che consente alle Autorità competenti, inclusa la DIA, di avere accesso immediato e senza restrizioni a queste informazioni, fondamentali per identificare e tracciare i flussi finanziari sospetti.

Il regolamento (UE) n. 2024/1620 istituisce, invece, l'Autorità dell'Unione europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), con sede a Francoforte sul Meno, con l'obiettivo di migliorare la vigilanza armonizzata e la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria estere (FIU), anche al fine di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'UE e del mercato unico.

I compiti demandati al nuovo ente sono molteplici. In *primis*, svolge una supervisione diretta nei confronti degli enti creditizi o finanziari (o dei gruppi di enti creditizi o finanziari) che operano in almeno sei Stati membri, il cui profilo di

rischio residuo è classificato come “elevato”. Per svolgere tale compito, l’Autorità può richiedere informazioni, svolgere indagini, ispezioni *in loco* e irrogare sanzioni amministrative.

Da ultimo, il regolamento (UE) 2024/1624 introduce un *corpus* di norme in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT), riferite ai seguenti ambiti: misure che i soggetti obbligati devono applicare per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva per i soggetti giuridici, i trust espressi e gli istituti giuridici affini, per finire con le misure volte a limitare l’abuso degli strumenti anonimi. Le norme risultano ora applicabili, tra gli altri, anche ai *crypto asset service provider* e alle piattaforme di *crowdfunding*.

La messa a sistema dei descritti provvedimenti comunitari va sicuramente nella direzione di un quadro normativo più robusto per la lotta al riciclaggio di denaro, in cui la DIA, in virtù della peculiare missione istituzionale cui è demandata ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 159/2011, n. 159 (c.d. “codice antimafia”) e dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. 231/2007 (c.d. “decreto antiriciclaggio”), continuerà a rappresentare un presidio fondamentale per prevenire e contrastare le infiltrazioni nel sistema finanziario da parte della criminalità organizzata.

Non a caso, il citato decreto antiriciclaggio, oltre ad aver assegnato alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) un ruolo di primo piano per quanto attiene al coordinamento giudiziario, individua nella DIA e nel Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza gli unici “organismi investigativi” deputati all’approfondimento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette (SOS) trasmesse dalla UIF.

In tale contesto, nel corso del 2024, è stato sottoscritto un “accordo tecnico” attuativo del “protocollo d’intesa” sottoscritto nel 2023, avente ad oggetto lo “Scambio di informazioni tra la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia”.

Proprio in ragione della sua peculiare missione istituzionale, la DIA, oltre ai descritti processi di lavoro condivisi con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la Guardia di finanza e la UIF in relazione all’analisi delle SOS, partecipa *ope legis* ai lavori del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e della “Rete degli esperti”.

Un lavoro di particolare rilevanza e impegno, che nell’anno in esame ha avuto ad oggetto soprattutto l’attuazione delle misure di congelamento disposte dall’Unione europea in danno della Russia in relazione all’aggressione dell’Ucraina.

In tale contesto, la DIA, assieme alle altre Autorità nazionali, è parte attiva nell’ambito del quinto ciclo di *Mutual Evaluation* avviato dal FATF - GAFl proprio nel 2024. Per approfondimenti si rinvia al capitolo XI.

La DIA ha fornito un approfondito quadro di situazione sui temi della collaborazione internazionale e sull’efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto di riciclaggio alle infiltrazioni della criminalità organizzata, in cui opera assieme alle altre Autorità espressamente indicate dal d.lgs. 231/2007.

La DIA ha inoltre contribuito all’elaborazione dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (*National risk assessment - NRA*).

Parallelamente ai lavori svolti nell’ambito del CSF, l’azione di prevenzione della DIA è stata di supporto anche per le attività del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea (COLAF), stante quanto disposto dal D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 56 del 29 aprile 2024,

che ha introdotto “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

In particolare, l’art. 3, rubricato “Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione”, ha esteso le funzioni già attribuite al COLAF dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 anche al PNRR. Per il conseguimento di tali finalità, anche la DIA è stata integrata nella composizione del Comitato.

In tale contesto, la DIA, oltre a fornire supporto nell’elaborazione di linee guida e proposte, anche normative, per contribuire a rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto alle frodi in danno all’Unione europea, effettua analisi di rischio per l’attivazione di azioni correttive in presenza di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’erogazione dei fondi PNRR.

Le strategie operative nella lotta al riciclaggio dei proventi delle attività criminose

Il complesso quadro normativo sopra descritto e il ruolo che il decreto antiriciclaggio assegna alla DIA quale “organismo investigativo” deputato all’approfondimento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette in materia di criminalità organizzata impone degli obiettivi operativi ancora più sfidanti per il futuro.

Obiettivi che tengono conto di quattro direttive operative ben precise, su cui la DIA, nel 2024, ha fortemente orientato la propria attività.

La prima attiene alla sicurezza. È stato dato impulso a un’intensa attività di innovazione tecnologica, sia all’interno dell’Organismo che tra Amministrazioni, attraverso il citato “accordo” avente ad oggetto lo “Scambio di informazioni tra la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia”.

Ciò per rafforzare i presidi informatici e organizzativi a tutela della riservatezza delle informazioni, con particolare riguardo a quelle contenute nelle SOS.

Grazie a tale “accordo” sono stati razionalizzati i flussi informativi tra le Autorità coinvolte, con un presidio di riservatezza che viene oggi garantito attraverso una crittografia asimmetrica basata su certificati digitali.

Si tratta di un nuovo processo di lavoro che si traduce in una semplificazione delle procedure di raccordo informativo e che favorisce un più celere ricorso ai contenuti delle SOS e alle informazioni in possesso dalle rispettive Autorità, comprese quelle acquisite nell’ambito dei rapporti di collaborazione e di cooperazione internazionale.

La seconda strategia operativa riguarda l’analisi e l’approfondimento delle SOS. Su questo fronte il sistema El.I.O.S. («Elaborazioni investigative operazioni sospette»)³², è stato implementato con la creazione di nuove e più performanti *utility* che consentono oggi di trattare e analizzare, in maniera sempre più efficace ed efficiente, i rilevanti flussi di SOS che, dai soggetti obbligati, alimentano i canali UIF.

Per avere un’idea della mole di informazioni trattate, basti pensare che nel corso del 2024 sono oltre 150 mila le SOS analizzate dalla DIA, relative a circa 1,6 milioni di persone fisiche e giuridiche segnalate.

³² El.I.O.S. è una banca dati censita nel decreto del Ministro dell’Interno del 24 maggio 2017, poiché deputata a trattare dati di polizia nella titolarità della DIA a carattere non occasionale.

I contenuti di oltre 50 mila SOS sono stati evidenziati alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in quanto potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata. Le stesse sottendono, a loro volta, un flusso di oltre 1,3 milioni di operazioni finanziarie sospette, relative a movimentazioni di denaro per 49,2 miliardi di euro (Figura 5.1).

FIGURA 5.1



Un flusso, quello sopra rappresentato che, senza rinunciare ai tradizionali e già collaudati processi di analisi “massiva”, “di rischio” e “fenomenologica” - di cui si dirà nel paragrafo successivo - verrà ulteriormente affinato in relazione anche ad

altri contesti di interesse, come ad esempio quello delle *cripto-attività*, ciò anche grazie alla volontà del legislatore di innovare la disciplina di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, prevedendo, ad esempio, l'inserimento dei *Crypto asset service provider* (CASP) nel novero degli "intermediari bancari e finanziari" di cui al d.lgs. 231/2007³³.

Il nuovo impianto appare, pertanto, funzionale alla definizione di un quadro di regole e controlli aggiornati e adeguati ai rischi del comparto, tra i quali vanno tenute in debita considerazione le strategie criminali che potrebbero celarsi o essere perpetrate attraverso l'utilizzo di *crypto-assets*.

In quest'ambito, è necessario che il presidio antiriciclaggio si rafforzi su due fronti: quello dei fornitori di servizi e quello della collaborazione internazionale.

I fornitori di servizi di pagamento e di *cripto-attività* dovranno predisporre politiche, procedure e controlli interni efficaci per corrispondere senza indugio alle indagini delle Autorità responsabili per la prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Ciò in attuazione dell'obbligo, in capo ai CASP, di raccogliere i dati informativi relativi ai cedenti e ai cessionari dei trasferimenti di *cripto-attività*, anche al fine di renderli accessibili alle Autorità competenti.

Rappresenta un importante valore aggiunto per le indagini antimafia, infatti, la possibilità di poter contare sulla piena tracciabilità delle *cripto-attività*, grazie alla immediata disponibilità delle informazioni sull'ordinante e sul beneficiario.

L'altro fronte che va necessariamente rafforzato riguarda, come accennato, la cooperazione internazionale delle Autorità, in considerazione della natura prevalentemente transnazionale di tali operazioni.

Quest'ultima considerazione porta, non a caso, verso la terza direttrice operativa sulla quale la DIA ha investito molto nel corso del 2024, ossia quello della cooperazione multilaterale.

A tal riguardo, la DIA accede, assieme al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, alle diverse forme di collaborazione e scambio di informazioni che si svolgono sul piano nazionale e internazionale, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007. In particolare, l'art. 13 "Cooperazione internazionale" prevede che le Autorità che presidiano il sistema antiriciclaggio, tra cui la DIA, cooperino con le Autorità competenti degli altri Stati membri.

A ciò si aggiunga il ruolo di *project leader* della DIA nell'ambito della "Rete Operativa Antimafia@ON", considerata, a livello internazionale, uno strumento essenziale per lo scambio rapido ed efficace di informazioni per il contrasto alle mafie, non solo tra le Forze di polizia europee.

L'obiettivo principale del progetto è favorire lo scambio operativo di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche nella lotta contro i principali gruppi della criminalità organizzata e di tipo mafioso, che rappresentano un serio rischio per la sicurezza e l'economia dell'UE.

La Rete@ON è operativa dal novembre 2018 ed è guidata da un *core group* di Paesi, che, insieme all'Italia, comprende Belgio, Francia, Germania, Spagna e Europol. Per l'Italia, oltre alla DIA, figurano come partner la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

Al 31 dicembre 2024, grazie alle attività relazionali sostenute dalla DIA e alla visibilità operativa acquisita dal Network, il numero delle Agenzie di polizia che

³³ A tal riguardo, occorre far riferimento al d.lgs. n. 129/2024 e al d.lgs. n. 204/2024, emanati dal legislatore nazionale per adeguare la normativa interna al regolamento (UE) 2023/1114 e al regolamento (UE) 2023/1113, con l'introduzione di un quadro armonizzato di disposizioni in relazione alle cripto-attività.

hanno aderito allo stesso è pari a 51, in rappresentanza di 44 Paesi (26 Paesi UE + 18 “Paesi terzi”).

Il Network, inoltre, in sinergia con EUROPOL e il Servizio di cooperazione internazionale di polizia-SCIP, ha complessivamente approvato 222 indagini transnazionali, ha condotto circa 628 missioni all'estero e finanziato circa 2.570 investigatori, supportando le Unità investigative dei Paesi partner con l'arresto di oltre 1.079 soggetti (compresi 15 latitanti) e il sequestro di circa 272,8 milioni di euro, droga e armi³⁴.

La quarta e non meno importante direttrice operativa è quella dell'innovazione tecnologica applicata anche alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

La DIA sta sviluppando processi finalizzati all'automazione di *data warehousing* e *business intelligence*, per una sempre più efficace analisi dei dati investigativi, considerato che l'uso dell'intelligenza artificiale rappresenta la sfida del prossimo futuro.

In questo senso, il recente regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (IA), apre importanti prospettive all'uso di questi sistemi anche in materia di antiriciclaggio³⁵.

Il legislatore europeo ha infatti ben compreso l'importanza dell'IA nel contrasto ai fenomeni criminali, che si stanno evolvendo anch'essi utilizzando strumenti altrettanto sofisticati.

Potenziali applicazioni operative dell'IA potrebbero consistere nel supportare gli investigatori nell'individuazione, in caso di consistenti flussi di dati come quelli delle SOS, delle sole informazioni potenzialmente più rilevanti per le indagini, nonché nell'impiego dei moderni modelli di IA per processare automaticamente testi scritti in linguaggio naturale, così da poter mettere a sistema tutto il patrimonio informativo di cui la DIA dispone in modo più rapido ed efficace.

Le tecniche di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette

Come accennato nel paragrafo precedente, la DIA effettua l'analisi a fini operativi delle SOS attraverso il sistema El.I.O.S., migliorato nel 2024 con la creazione di nuove *utility*, necessarie per affinare ulteriormente il processo di selezione delle segnalazioni inviate dalla UIF e potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata.

Tenuto conto del consistente numero di SOS pervenute anche nell'anno in esame, tra le tecniche di analisi utilizzate dalla DIA resta imprescindibile quella c.d. “massiva”.

Lo scopo di tale processo - basato sul *matching* tra i dati anagrafici dei soggetti segnalati e le evidenze agli atti delle principali banche dati in uso alla Direzione - è quello di intercettare le SOS riconducibili a contesti di criminalità organizzata. Vengono così evidenziati collegamenti di natura diretta o indiretta con persone sottoposte a indagini o gravate da precedenti specifici di criminalità organizzata, ivi compresi i cc.dd. “reati spia”. Questi ultimi sono ritenuti maggiormente

³⁴ Per il dettaglio delle attività supportate dalla Rete@ON nel 2024 si rimanda al paragrafo “Aspetti investigativi internazionali”.

³⁵ Al “Considerando 59” del provvedimento si legge, infatti, che i sistemi di intelligenza artificiale, specificamente destinati a essere utilizzati per procedimenti amministrativi dalle Autorità fiscali e doganali, come pure dalle Unità di informazione finanziaria che svolgono compiti amministrativi di analisi delle informazioni conformemente al diritto dell'Unione in materia di antiriciclaggio, non dovrebbero essere classificati come sistemi di IA c.d. “ad alto rischio”, e, quindi, pienamente utilizzabili dalle Autorità di contrasto a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguitamento di reati.

indicativi di dinamiche riconducibili alla presenza di aggregati di matrice mafiosa, tra i quali vengono ricompresi l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, l’usura, l’estorsione, il danneggiamento seguito da incendio, etc.

Grazie all’“analisi massiva”, la DIA ha potuto processare, in tempi ristretti, oltre 150 mila segnalazioni, allo scopo di determinare una preliminare e immediata selezione dei casi connotati da profili di potenziale attinenza alla criminalità organizzata, da porre in evidenza al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (P.N.A.A.).

Le SOS oggetto di “analisi massiva”, qualora di interesse istituzionale, vengono sottoposte ad ulteriori “approfondimenti investigativi”, normalmente a cura delle Articolazioni territoriali. Laddove tali approfondimenti dovessero far emergere evidenze meritevoli di un supplemento di indagine, i Centri e le Sezioni operative richiedono al I Reparto della DIA l’apertura di un “caso investigativo”, che viene a sua volta comunicato alla DNAA, al NSPV della Guardia di finanza e alla UIF per un raccordo informativo e per evitare duplicazioni o sovrapposizioni nelle indagini.

Complementare all’“analisi massiva” è l’“analisi di rischio”, che viene sviluppata sulla base dei “profili di rischio di riciclaggio” legati alle operazioni finanziarie segnalate, ai luoghi di effettuazione delle stesse e alla natura giuridica dei soggetti segnalati.

Rileva, ancora, l’“analisi fenomenologica” - con a base la classificazione dei fenomeni adottata dalla UIF - che permette l’esame di fenomeni di particolare interesse operativo e lo studio delle dinamiche e delle linee di tendenza che caratterizzano le organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Non da ultimo, la DIA ha fortemente implementato i processi di “analisi relazionale”, che consentono di rilevare ricorrenze e collegamenti, anche indiretti, con contesti di criminalità organizzata, difficilmente intuibili con altri modelli di analisi. In questo modo vengono valorizzati i collegamenti e le relazioni fra soggetti e le operazioni finanziarie alla base delle SOS.

In estrema sintesi, l’estrappolazione dei dati da EL.I.O.S. avviene mediante “moduli di selezione per profili di rischio” (geografici³⁶, soggettivi³⁷, oggettivi³⁸ e temporali³⁹) e la successiva elaborazione viene eseguita con il ricorso agli applicativi *Ibase* e *Analyst’s Notebook*, che evidenziano i collegamenti tra le varie entità, dando immediato risalto a quelle di potenziale interesse investigativo.

Analisi dei flussi delle segnalazioni di operazioni sospette

La crescita significativa delle SOS ricevute dalla DIA nell’ultimo decennio è confermata dal grande numero di segnalazioni gestite dal sistema informatico EL.I.O.S.

Al 31 dicembre 2024, le SOS registrate nel sistema sono 1.565.478, relative a circa 9,8 milioni di soggetti segnalati. Circa il 9% di tale ammontare è riferibile al 2024, anno in cui sono pervenute alla DIA 140.695 SOS.

Dal punto di vista statistico, sebbene si sia registrato un calo del 7,2% rispetto all’anno precedente (Cfr. Tabella 2 in Appendice), il numero di SOS complessivamente analizzate dalla DIA è stato di 154.173⁴⁰, con un incremento

³⁶ Luogo di nascita o di residenza delle persone fisiche segnalate; stato estero di nascita delle persone fisiche; sede legale/amministrativa delle società; luogo di effettuazione delle operazioni sospette.

³⁷ Condizione lavorativa, attività economica svolta, tipologia di precedenti rilevati.


³⁸ Tipologia e importo delle operazioni sospette effettuate, data di effettuazione dell’operazione, tipo fenomeno (es.: smaltimento rifiuti, carte prepagate, covid-19, *money transfer*, etc).

³⁹ Periodo di effettuazione delle operazioni.

⁴⁰ La differenza rispetto alle 140.695 SOS complessivamente pervenute nell’anno in esame è legata al fisiologico scostamento delle fasi di processo eseguite a cavallo tra le annualità.


dell'1,13% rispetto al 2023, a conferma di un flusso significativo (Tabella 4 in Appendice).

GRAFICO 5.1



La maggior parte delle segnalazioni pervenute riguarda gli “*Intermediari bancari*”, con un totale di 73.411 segnalazioni, che costituiscono circa il 52% del totale complessivo (140.695). A seguire risultano gli “*Istituti di moneta elettronica*” con 17.826 SOS, il “*Notariato*” e i “*Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale*” con, rispettivamente, 9.630 SOS e 9.268 SOS.

GRAFICO 5.2




Dalla comparazione dei volumi delle SOS per ciascuna categoria di “soggetti obbligati”, nel 2024, rispetto all’anno precedente, si è osservato che l’aumento più significativo, superiore al 125%, ha riguardato i “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di moneta virtuale”, ai quali sono riconducibili 2.926 SOS nel 2024, rispetto alle 1.300 del 2023 (cfr. Tabella 2 in Appendice).

Tra le fenomenologie osservate, è emerso che, su un totale di 140.695 SOS pervenute, 443 sono risultate legate al “finanziamento del terrorismo”. In questo caso, la maggior parte delle segnalazioni proviene dagli “Intermediari bancari” (Cfr. Tabella 3 in Appendice).

Nel periodo in esame, come stabilito dagli accordi protocolari con la DNA, la DIA ha analizzato, attraverso la descritta procedura di “analisi massiva”, un totale di 154.173 SOS. Durante questa attività è stato riscontrato che le operazioni finanziarie segnalate ammontano a 2.131.368, riguardanti 1.598.716 soggetti, di cui 939.896 persone fisiche.

FIGURA 5.2



La suddivisione delle SOS analizzate in base alle categorie dei soggetti obbligati riflette il primato delle “Banche” e degli “Istituti di moneta elettronica”, ai quali

fanno capo rispettivamente 80.899 SOS e 18.797 SOS, che insieme incidono per il 65% circa sul totale delle segnalazioni processate (Cfr. Tabella 4 in Appendice). In relazione alle causali delle 2.131.368 operazioni segnalate, l'analisi ha evidenziato una prevalenza dei “Bonifici in arrivo”, pari a 396.865. Seguono, in ordine decrescente, quelle relative ai “Bonifici in partenza” pari a 305.621, alle “Ricariche effettuate presso punti vendita” con 303.642 e al “Deflusso disponibilità mediante rimessa di fondi” con 256.310 operazioni (Cfr. Tabella 5 in Appendice). Per quanto concerne l'operatività in contanti oggetto di segnalazione, le principali causali rilevate risultano i “Prelevamenti presso ATM” (55.677), seguiti dai “Prelevamenti di contanti” (48.024) e dai “Versamenti di contante” (19.427). Per la ripartizione delle operazioni sospette analizzate in base ai luoghi di effettuazione sul territorio nazionale, vengono distinte, sul piano della rendicontazione statistica, quattro aree geografiche: nord, centro, sud e isole. In tale contesto, anche nell'anno in esame, la maggior parte di tali operazioni risulta effettuata nella “macro area” costituita dalle “Regioni settentrionali”, cui sono riconducibili 725.415 operazioni, corrispondenti al 34% dell'ammontare complessivo su base nazionale. A seguire, si collocano: le “macro aree” delle “regioni del sud”, con 428.532, corrispondenti a circa il 20% del totale; le “regioni dell'Italia centrale”, con 358.076 operazioni, corrispondenti a circa il 17% del totale; le “isole”, con 132.508 operazioni, corrispondenti a circa il 6% del totale⁴¹.

FIGURA 5.3


⁴¹ Nel conteggio non sono incluse 13.269 operazioni attribuibili allo “Stato estero”, 454.856 operazioni “online” e 18.712 operazioni per le quali il dato non è disponibile.



La classificazione delle operazioni sopra indicate a livello regionale, mostrata nel grafico che segue, evidenzia la prevalenza della Lombardia⁴², seguita dalla Campania e dal Lazio.

⁴² Dal 2018 al 2023, la Lombardia è stata la regione con il maggior numero di operazioni analizzate. L'unico anno in cui ha registrato un sorpasso è stato il 2020, quando è stata superata dalla Campania.

GRAFICO 5.3



Per quanto riguarda i *trend* relativi alle aree in cui insistono le principali organizzazioni criminali di tipo mafioso, le operazioni analizzate sono complessivamente 504.045, registrando un aumento medio di circa il 16%. Nello specifico, si osservano i seguenti incrementi: Sicilia (+24,44%), Puglia (+21,21%), Campania (+18,29%) e Calabria (+0,38%).

OPERAZIONI FINANZIARIE SOTTOSTANTI ALLE SOS ANALIZZATE DALLA DIA				
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
CAMPANIA	204.367	249.495	209.203	247.474
CALABRIA	46.679	52.317	46.874	47.054
SICILIA	103.586	98.408	90.073	112.085
PUGLIA	99.917	114.250	80.384	97.432
Totali	454.549	514.470	426.534	504.045

Sviluppi investigativi

Le SOS processate dalla DIA sono state destinate *in primis* a supportare l'azione di coordinamento e impulso del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Allo stesso tempo, il relativo patrimonio informativo è stato valorizzato sia per l'avvio di nuove attività investigative di natura preventiva o giudiziaria sia per corroborare analoghe attività in corso di svolgimento⁴³.


⁴³ Le segnalazioni non suscettibili di sviluppi a cura della DNA sono state poste in separata evidenza ai Centri e alle Sezioni operative attraverso un'apposita area presente nell'ambito della piattaforma EL.I.O.S. denominata "Evidenza informativa".

In tale quadro, con riferimento alle complessive 154.173 SOS processate nell'anno 2024, sono stati evidenziati al PNA i contenuti di 50.006 SOS corrispondenti al 32,4% del flusso complessivo processato.

Più in dettaglio, a seguito delle procedure di “Analisi massiva”:

- 37.187 SOS sono risultate potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata, in quanto direttamente o indirettamente riconducibili a soggetti con precedenti specifici o sottoposti ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 416 bis o ai c.d. “reati spia”⁴⁴;
- 12.819 ulteriori SOS (relative anche ad anni pregressi) sono state collegate direttamente dalla UIF alle precedenti, in ragione della presenza di significative ricorrenze⁴⁵.

GRAFICO 5.4




La classificazione delle suddette 50.006 SOS sulla base delle categorie dei “soggetti obbligati” ha evidenziato, come di consueto, che la maggior parte delle stesse è ascrivibile alle “Banche” e agli “Istituti di moneta elettronica - IMEL”, nella misura, rispettivamente, di 26.074 SOS e 12.072 SOS, che equivale a circa il 72% complessivo del flusso documentale⁴⁶. Seguono i volumi di SOS riconducibili ai “Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale”, agli “Istituti di pagamento (IP)” e al “Notariato” (Grafico 5.5).

⁴⁴Si tratta di reati ritenuti maggiormente indicativi di dinamiche riconducibili alla supposta presenza di aggregati di matrice mafiosa, tra i quali sono ricompresi: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; usura; estorsione; danneggiamento seguito da incendio, etc.

⁴⁵“Soggetti collegati tra loro: soggetti coinvolti nella stessa indagine; operatività collegata; medesime modalità operative; medesimo/i soggetto/i; informazioni integrative; segnalazioni approfondite nella medesima relazione tecnica.”

⁴⁶In particolare, alle “banche” è riconducibile oltre il 48,7% mentre agli “IMEL” un ulteriore 22,6% circa.

GRAFICO 5.5



L'analisi comparata tra le 154.173 segnalazioni complessivamente analizzate e le 50.006 inviate alla DNA, svolta in relazione alle categorie di appartenenza dei rispettivi segnalanti⁴⁷, mostra alcuni aspetti d'interesse con riferimento alle SOS riconducibili alle “Banche” e quelle relative agli “IMEL” (cfr. Tabella 6 in Appendice).

In particolare, con riferimento alle “Banche” a fronte delle complessive 80.899 SOS analizzate, il 32% circa delle stesse, ovvero 26.074 SOS, risultano potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata e in quanto tali evidenziate al Procuratore nazionale. Di contro, in relazione agli “IMEL”, a fronte delle complessive 18.797 SOS analizzate, la percentuale di quelle evidenziate alla DNA arriva al 64%, corrispondente a 12.072 SOS.

L'analisi dei contenuti delle suddette 50.006 SOS ha evidenziato come alle stesse fanno riferimento 1.352.586 operazioni finanziarie sospette, per un ammontare complessivo di oltre 49 miliardi di euro (cfr. Tabella 7 in Appendice).


In relazione alle corrispondenti “causalì”⁴⁸, la maggior parte di tali operazioni, pari a 561.278 (oltre il 41%), risulta riconducibile alle diverse tipologie di “bonifici”⁴⁹ (cfr. grafico 5.6).

⁴⁷Le SOS inviate alla DNA riconducibili a categorie di segnalanti per le quali non si registra alcuna segnalazione pervenuta alla DIA nell'anno in esame, sono da ricondurre precedenti annualità.»

⁴⁸Le diverse causalì vengono codificate dalla Banca d'Italia. Alle stesse fanno riferimento i soggetti obbligati per indicare la natura dell'operazione da segnalare.

⁴⁹Si fa riferimento, in particolare, alle operazioni riconducibili alle seguenti causalì: “bonifico estero”, “bonifico estero per cassa” “bonifico in arrivo”, “bonifico in partenza” e “bonifico nazionale per cassa”.

GRAFICO 5.6



Come evidenziato nel grafico precedente, dopo le diverse tipologie di "bonifici", seguono le operazioni relative alle differenti classificazioni delle "ricariche"⁵⁰, ammontanti a complessive 368.444 (oltre il 27%), seguite dalle operazioni riguardanti gli "afflussi/deflussi disponibilità mediante rimessa di fondi", cui sono ascrivibili 198.083 operazioni, corrispondenti a circa il 14,6%.


Dalla georeferenziazione delle complessive 1.352.586⁵¹ operazioni in esame si evince come una cospicua parte delle stesse risulti effettuata online. Si tratta, in dettaglio, di 323.844 operazioni, corrispondenti a circa il 24% del totale.

La distribuzione per aree geografiche nazionali delle restanti operazioni (figura 5.4) colloca al primo posto, sul piano statistico, il "nord Italia", ove risultano effettuate 421.557 operazioni, corrispondenti al 31% circa di quelle prese in esame; seguono il "sud Italia e le isole", con 373.121 operazioni (27,5%) e il "centro Italia", con 224.969 operazioni (16,6%).

⁵⁰ Si tratta delle operazioni riconducibili alle seguenti causali: "ricarica da altra carta di pagamento", "ricarica di altra carta di pagamento", "ricarica effettuata presso atm", "ricarica effettuata presso punto vendita", "ricarica conto di gioco presso punto vendita" e "ricarica conto di gioco".

⁵¹ Concorrono al computo 9.095 operazioni, corrispondenti allo 0,67%, per le quali al sistema EL.I.O.S. non emerge una specifica georeferenziazione e 323.844 operazioni risulta effettuata *on line*, corrispondenti a circa il 24% del totale.


FIGURA 5.4



La ripartizione su base regionale delle medesime operazioni, esposta nel successivo grafico 5.7, evidenzia una prevalenza di operazioni finanziarie effettuate in Lombardia, ammontanti a 188.085; seguono la Campania, con 174.114 operazioni, il Lazio, con 116.288 operazioni, l'Emilia-Romagna, con 74.640 operazioni, la Toscana con 73.914 e, più distanziate, le restanti regioni.

Le regioni Valle d'Aosta, Molise e Basilicata, in linea con gli anni precedenti, continuano a registrare il numero più esiguo di operazioni.

FIGURA 5.5



Le operazioni finanziarie effettuate nell'ambito delle Regioni di origine delle principali organizzazioni criminali di stampo mafioso⁵² ammontano, invece, a 338.873. Il 51,4 % di quest'ultime fa capo alla Campania, con 174.114 operazioni; seguono le 67.465 operazioni effettuate in Sicilia, le 66.207 realizzate in Puglia e le 31.087 eseguite in Calabria.

OPERAZIONI FINANZIARIE RELATIVE ALLE SOS EVIDENZIATE DALLA DIA ALLA DNAA			
	Totale Operazioni	Importo corrispondente	%
CAMPANIA	174.114	7.112.947.335	51,4
SICILIA	67.465	1.667.349.882	19,9
PUGLIA	66.207	2.342.097.413	19,5
CALABRIA	31.087	739.098.158	9,2
Totali	338.873	11.861.492.788	100


In maniera strettamente correlata alle SOS trasmesse alla DNA a seguito delle procedure di “analisi massiva”, si inseriscono gli accertamenti svolti dalla DIA, sia

⁵² Si fa riferimento a Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ove vengono storicamente ricondotte le origini di cosa nostra, ‘ndrangheta, camorra e mafie pugliesi.

di iniziativa che su incarico dello stesso alto Organo magistratuale, che hanno interessato un numero rilevante di segnalazioni.

Le attività, inizialmente avviate dal I Reparto “Investigazioni preventive” della Direzione, sono state poi sviluppate dal personale dei Centri e delle Sezioni operative distribuiti su tutto il territorio. Tra le SOS con potenziali profili di collegamento con la criminalità organizzata 789 sono risultate riferibili ad “anomalie connesse all’attuazione del PNRR”, mentre 523⁵³ sono risultate legate all’emergenza sanitaria del Covid-19⁵⁴ (Grafico 5.7).

GRAFICO 5.7



Nel periodo in esame, hanno formato oggetto di approfondimenti investigativi complessive 1.665 SOS. Le relative attività, alcune delle quali ancora in corso di svolgimento al termine dell’anno, hanno portato in alcuni casi a ulteriori sviluppi operativi.

In particolare, 470 SOS sono sfociate in “casi investigativi” legati a indagini di Polizia giudiziaria o accertamenti correlati alla formulazione di proposte per l’applicazione di misure di prevenzione.

Anche per i casi in esame, la maggior parte delle SOS è risultata ascrivibile alle “banche”, autrici di 309 segnalazioni, ovvero circa il 66% del totale, seguite dagli “Istituti di moneta elettronica (Imel)” con 86 SOS (cfr. tabella 8 in Appendice).


Le operazioni finanziarie sottese alle segnalazioni in parola ammontano a 11.050. Tra queste, la causale più ricorrente è rappresentata dai 2.210 “bonifici in arrivo”, che incidono per il 20% sul totale. Seguono le 1.710 operazioni relative a “deflusso disponibilità mediante rimessa di fondi”, le 1.662 operazioni relative ai “bonifici in partenza” e le 1.125 operazioni concernenti le “ricariche effettuate presso punti vendita”, che rappresentano, rispettivamente, il 15% e il 10% circa del totale (cfr. Tabella 9 in Appendice).

⁵³ Con riferimento alla pandemia sono state rilevate le seguenti classi di fenomeno: “Covid 19”, “Covid 19-Prelevamenti”, “Finanziamenti Covid: Anomalie in fase di richiesta”, “Finanziamenti Covid-Utilizzi anomali”.

⁵⁴ In conseguenza dei riferiti rischi e del conseguente impatto del fenomeno sull’economia, la UIF ha emanato apposite indicazioni con il documento “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19” rivolto a tutti gli intermediari finanziari per rilevare situazioni meritevoli di attenzione e dalle quali far eventualmente scaturire delle SOS (distinte da un codice identificativo specifico).


Con riguardo alla distribuzione territoriale delle già menzionate 11.050 operazioni confluente in “casi investigativi”, si evidenzia, come illustrato nel grafico successivo, una marcata concentrazione nella macroarea del sud, ove sono state effettuate complessivamente 6.588 operazioni, pari a circa il 60% del totale rilevato. Si osserva, in proposito, un’inversione di tendenza rispetto all’anno precedente, nel quale il primato era stato detenuto dalla macroarea del nord.

GRAFICO 5.8



Tra le regioni meridionali, come si evince dal grafico successivo, si colloca al primo posto la Campania che supera, rispetto all’anno precedente (2023), la Lombardia. Nella regione partenopea, infatti, risultano effettuate 5.241 operazioni delle complessive 11.050 oggetto di investigazioni, pari a circa il 47% del totale. Si attesta al secondo posto, con 1.350 operazioni, L’Emilia-Romagna; seguono nell’ordine la Sicilia, il Lazio, la Lombardia e il Veneto. Più distaccate le altre regioni (cfr. Tabella 10 in Appendice).

GRAFICO 5.9



Riepilogo dei risultati dell'attività operativa promossa dagli sviluppi investigativi delle SOS e dalla lotta al riciclaggio


Le informazioni e i dati contenuti nelle SOS, analizzati e approfonditi, hanno contribuito anche nell'anno in esame a qualificare le attività preventive e giudiziarie della DIA.

1. Attività preventiva

Con riferimento alle attività di natura preventiva, i dati e gli elementi tratti dalle segnalazioni di operazioni sospette hanno contribuito alla formulazione di 36 proposte di misure di prevenzione a carattere patrimoniale, a firma del Direttore della DIA o scaturite dallo sviluppo di analoghi accertamenti svolti su delega dell'Autorità giudiziaria. Tali proposte, corrispondenti a oltre il 50% di quelle complessivamente⁵⁵ formulate nel 2024, hanno riguardato in maggior misura “Cosa nostra”, “Camorra” e “Ndrangheta”.


⁵⁵ Nel 2024, la DIA ha formulato complessivamente 71 proposte di misure di prevenzione.

GRAFICO 5.10



In tale ambito, i sequestri di beni effettuati dalla DIA che hanno beneficiato di dati e informazioni contenuti nelle SOS, ammontano a oltre 72 milioni di euro, corrispondenti all’80% circa del valore dei sequestri complessivamente eseguiti nell’anno in esame, pari a oltre 93 milioni di euro. Come si evince dal grafico successivo, i sequestri più rilevanti sono stati effettuati nei confronti della “Camorra”.


GRAFICO 5.11



Anche per le confische, l’incidenza delle attività investigative che hanno visto l’utilizzo di SOS è stata elevata. I beni oggetto di ablazione definitiva ammontano a oltre 120 milioni di euro, corrispondente al 76% del valore delle confische complessivamente eseguite, pari a circa 160 milioni di euro.

Il grafico seguente mostra che l’organizzazione criminale più colpita è stata “Cosa nostra”, con beni confiscati per un valore di oltre 100 milioni di euro.

GRAFICO 5.12



A seguire un prospetto riepilogativo dei risultati conseguiti nell'ambito delle misure di prevenzione.

FIGURA 5.6


Misure di Prevenzione							
		TOTALI	Cosa nostra	Ndrangheta	Camorra	Crim. pugliese	Altre org. crim.
PROPOSTE INOLTRATE	DIRETTORE DIA	39	11	8	10	5	4
	A.G. su accertamenti DIA	32	5	18	0	3	6
	TOTALE	71	16	26	10	8	10
	<i>con utilizzo di S.O.S.</i>	<i>36</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
SEQUESTRI	DIRETTORE DIA	78.242.268,17	5.260.000,00	11.915.192,17	56.750.000,00	2.500.000,00	1.817.076,00
	A.G. su accertamenti DIA	15.203.625,00	700.000,00	4.003.625,00	0,00	10.500.000,00	0,00
	TOTALE	93.445.893,17	5.960.000,00	15.918.817,17	56.750.000,00	13.000.000,00	1.817.076,00
	<i>con utilizzo di S.O.S.</i>	<i>72.937.268,17</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>6.570.192,17</i>	<i>55.250.000,00</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>1.817.076,00</i>
CONFISCHE	DIRETTORE DIA	159.276.454,33	103.695.000,00	7.822.333,33	30.927.933,00	2.220.000,00	14.611.188,00
	A.G. su accertamenti DIA	720.000,00	350.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	159.996.454,33	104.045.000,00	8.192.333,33	30.927.933,00	2.220.000,00	14.611.188,00
	<i>con utilizzo di S.O.S.</i>	<i>122.154.317,33</i>	<i>100.720.000,00</i>	<i>7.822.333,33</i>	<i>500.908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.111.076,00</i>

2. Attività repressiva

Anche le attività di Polizia giudiziaria hanno beneficiato in maniera importante del contributo informativo proveniente dall'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, contribuendo in maniera significativa a qualificare, sul piano penale, le condotte di riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti. Tali approfondimenti hanno favorito l'avvio o lo sviluppo di numerose indagini di Polizia giudiziaria riconducibili a 21 procedimenti penali, 2 dei quali con proiezioni di carattere internazionale.

Nel quadro delle attività operative, i sequestri di beni che hanno beneficiato dei dati e delle informazioni contenuti nelle SOS ammontano a oltre 16 milioni di euro (nei confronti di “Cosa nostra”, “Altre Organizzazioni criminali” e “Ndrangheta”), pari a circa il 60% del valore complessivo dei sequestri effettuati nell’anno in esame, che ammontano a oltre 27 milioni di euro (cfr. Figura 5.6). Sono stati inoltre eseguiti 309 provvedimenti restrittivi.

GRAFICO 5.13



Anche per le confische, l’incidenza delle attività che hanno visto l’utilizzo delle SOS è stata elevata. I provvedimenti in parola hanno avuto ad oggetto beni del valore di oltre 500 mila euro (nei confronti della “Ndrangheta”), corrispondenti a circa il 55% del valore delle confische complessivamente eseguite, pari a oltre 900 mila euro (vs. Figura 5.6).

A seguire, un prospetto riepilogativo dei risultati conseguiti nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria.

FIGURA 5.7

Attività di polizia giudiziaria						
		TOTALI	Cosa nostra	Ndrangheta	Camorra	Crim. pugliese
SEQUESTRI	TOTALE	27.378.865,71	10.840.451,72	6.275.824,70	4.116.464,15	1.056.000,00
	con utilizzo di S.O.S.	16.130.237,86	10.840.451,72	180.613,00		5.109.173,14
CONFISCHE	TOTALE	902.000,00	0,00	502.000,00	0,00	400.000,00
	con utilizzo di S.O.S.	502.000,00		502.000,00		0,00

L’esercizio dei poteri di accesso e accertamento del Direttore della DIA

Nell’ambito dell’azione di prevenzione del riciclaggio condotta dalla DIA, una particolare importanza assume l’esercizio dei poteri di accesso, accertamento, richiesta dati ed informazioni nonché di ispezione, previsti dagli artt. 1, comma 4, e 1 bis, commi 1 e 4, del D.L. 6 settembre 1982, n. 629⁵⁶, delegati in via permanente al Direttore della DIA dal Ministro dell’interno.

Sotto l’aspetto operativo, il ricorso a tali poteri ha lo scopo di accertare l’eventuale inserimento, anche indiretto, di persone gravate da precedenti per mafia negli

⁵⁶ Convertito dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726.

organi sociali, di gestione e di controllo dei soggetti obbligati all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio⁵⁷. Presso questi soggetti, l'utilizzo dei poteri in parola può essere diretto a controllare l'operatività finanziaria di rapporti accesi da terzi sospettati di collegamenti con la criminalità organizzata.

I medesimi poteri trovano applicazione anche in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa. In particolare, il comma 7 dell'art. 9 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 prevede che la DIA possa farne ricorso per gli approfondimenti investigativi sulle SOS trasmesse dalla UIF e sulle informazioni ricevute nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale.

Nell'anno 2024, sono stati emessi 12 provvedimenti motivati di accesso e accertamento a firma del Direttore della DIA, la cui esecuzione, affidata alle articolazioni territorialmente competenti, è stata eseguita sotto il coordinamento del I Reparto "Investigazioni preventive".

I provvedimenti, emessi allo scopo di acquisire dati e notizie nei confronti di soggetti collegati a consorterie criminali, nonché a verificare l'eventuale riconducibilità delle diverse operazioni di natura societaria e immobiliare a fenomeni d'infiltrazione mafiosa, hanno riguardato 6 banche e operatori finanziari, 2 istituti di moneta elettronica, 3 studi notarili e 1 studio commercialista.

Nell'esercizio di tali poteri, sono emersi casi di inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina di prevenzione del riciclaggio, in relazione ai quali la DIA ha proceduto anche all'accertamento e alla contestazione delle relative violazioni⁵⁸, con le modalità e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689⁵⁹.

Aspetti investigativi internazionali

Come accennato nel paragrafo a. ("Le strategie operative nella lotta al riciclaggio dei proventi delle attività criminose"), nel 2024 la DIA ha ulteriormente rafforzato le attività di cooperazione internazionale, tenuto conto della prevalente transnazionalità dei fenomeni di criminalità organizzata.

A tal riguardo, sul piano della prevenzione, sono proseguiti gli scambi informativi sviluppati con la UIF, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale definiti dal d.lgs. 231/2007.

L'attività svolta dalla DIA è stata contraddistinta dall'analisi di 1.671 comunicazioni riconducibili a *Financial intelligence unit* estere (FIU)⁶⁰, ripartite in 455 richieste di scambi informativi e 1.216 trasmissioni di informazioni.

A valle di queste comunicazioni, la DIA ha proceduto all'analisi delle posizioni di diverse migliaia di persone fisiche e giuridiche, nella prospettiva di individuare eventuali collegamenti con la criminalità organizzata.

A tali attività si affiancano, sul piano dell'azione di contrasto internazionale alle mafie, i seguenti risultati raggiunti dalla Rete@On nel 2024:

⁵⁷ Si tratta dei soggetti indicati al Titolo I, Capo I, del citato d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

⁵⁸ Art. 9, c. 7, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231: "La Direzione Investigativa Antimafia accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata, delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1 bis, commi 1 e 4, del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726".

⁵⁹ "Modifiche al sistema penale". Pubblicata sulla GU Serie Gen. n. 329 del 30.11.1981 - Suppl. Ordinario.

⁶⁰ Le *Financial intelligence unit* "accentrano i compiti di ricezione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e le connesse attività di scambio informativo con le controparti estere. Quest'ultima funzione è essenziale per l'analisi di flussi finanziari che sempre più frequentemente oltrepassano i confini nazionali, interessando una pluralità di giurisdizioni" (estratto dal sito web ufficiale dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia).

- 69 nuove indagini transazionali;
- 6 nuovi Paesi partner (Brasile, San Marino, Slovacchia, Regno Unito, Ecuador e Nord Macedonia);
- 183 arresti eseguiti nell'ambito delle attività supportate dalla Rete;
- il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di circa 32 milioni di euro effettuati nell'ambito di attività supportate dalla Rete.

Prospetti di riepilogo dei dati inerenti alla complessiva attività operativa

I risultati derivanti dall'attività operativa complessivamente svolta dalla DIA nel corso dell'anno in esame trovano riscontro nei dati di sintesi riportati di seguito:

ATTIVITÀ PREVENTIVA (EX D.LGS. 159/2011)

Proposte di misure di prevenzione a firma Direttore DIA: Nr. 39					
Cosa nostra	Camorra	Ndrangheta	Crim. Org. Pugliese	Altre organizz. Criminali	Crim. straniera
11	10	8	5	4	1
Proposte di misure di prevenzione a firma Proc. Rep. su accertamenti DIA: Nr. 32					
Cosa nostra	Camorra	Ndrangheta	Crim. Org. Pugliese	Altre organizz. Criminali	
5	0	18	3	6	
Sequestri di beni su esercizio poteri del Direttore: € 78.242.268,17					
Cosa nostra	Camorra	Ndrangheta	Crim. Org. Pugliese	Altre organizz. Criminali	
€ 5.260.000,00	€ 56.750.000,00	€ 11.915.192,17	€ 2.500.000,00	€ 1.817.076,00	
Sequestri di beni A.G. su accertamenti DIA: € 15.203.625,00					
Cosa nostra	Camorra	Ndrangheta	Crim. Org. Pugliese	Altre organizz. Criminali	
€ 700.000,00	€ 0,00	€ 4.003.625,00	€ 10.500.000,00	€ 0,00	
Confische di beni da esercizio poteri del Direttore: € 159.276.454,33					
Cosa nostra	Camorra	Ndrangheta	Crim. Org. Pugliese	Altre organizz. Crimi	
€ 103.695.000,00	€ 30.927.933,00	€ 7.822.333,33	€ 2.220.000,00	€ 14.611.188,00	
Confische di beni A.G. su accertamenti DIA: € 720.000,00					
Cosa nostra	Camorra	Ndrangheta	Crim. Org. Pugliese	Altre organizz. Crimi	
€ 350.000,00	€ 0,00	€ 370.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

ATTIVITÀ REPRESSIVA

Sequestro di beni ex. art. 321 c.p.p.:					€ 27.378.865,71		
Cosa nostra	Ndrangheta	Camorra	Crim. Org. Pugliese	Altre organizzazioni criminali	Criminalità straniera		
€ 10.840.451,72	€ 6.275.824,70	€ 4.116.464,15	€ 1.056.000,00	€ 5.109.173,14	€ 21.565,00		
Altri sequestri:					€ 700.430,00		
Cosa nostra	Camorra	Ndrangheta	Crim. Org. Pugliese	Altre organizz. Criminali			
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.430,00	€ 0,00			
Confische					€ 902.000,00		
Cosa nostra	Camorra	Ndrangheta	Crim. Org. Pugliese	Altre organizz. Criminali			
€ 0,00	€ 0,00	€ 502.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00			
Provvedimenti restrittivi libertà personale					nr. 309		
Albanese	Altre Organizz. Crim. e straniere	Camorra	Cosa nostra	Crim. Org. Pugliese	‘Ndrangheta	Nigeriana	N.D.
24	46	50	21	52	11	1	63

APPENDICE

TABELLA 1

Segnalazioni pervenute alla DIA nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di soggetto segnalante		SOS
Banche		73.411
Società di intermediazione mobiliare (SIM)		62
Istituti di moneta elettronica (IMEL)		17.826
Società di gestione del risparmio (SGR)		417
Società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966		192
Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'art. 2, co. 1, cap		3.170
Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Tub		1.272
Società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio		45
Operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli		6.575
Confidi e altri soggetti di cui all'art. 112 TUB		33
Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta		27
Cassa depositi e prestiti		41
Uffici della Pubblica amministrazione		1.310
Avvocati		13
Consulenti del lavoro		4
Dottori commercialisti ed esperti contabili		56
Notai		144
Revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio		1
Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari		12
Banca d'Italia		68
Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 128-quaterdecies TUB		109
Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli/valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS		564
Agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione nel registro delle imprese, anche quando agiscono da intermediari nella locazione di un bene immobile		39
Soggetti che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione sia pari o superiore a 10.000 euro		43
Operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7		1.219
Compro oro in possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS		1.080
Soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'art. 5, co. 3, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457 (casinò)		53
Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri sogg. che svolgono in maniera professionale, anche per i propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, comprese associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati		28
Prestatori di servizi relativi a società e trust		1
Notariato		9.630
Studi associati, società interprofessionali, società fra avvocati		38
Istituti di pagamento (IP)		7.580
Soggetti eroganti microcredito ai sensi dell'art. 111 TUB		15
Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB		148
Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF)		2
Intermediari bancari e finanziari con sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale (ad esclusione degli intermediari tenuti all'istituzione del punto di contatto)		135
Revisori legali senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio		1
Società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio		1
Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale		2.926
Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili		186
Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale		9.268
Punti di contatto di istituti di moneta elettronica comunitari aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale*		15
Intermediari assicurativi di cui all'art. 109, co. 2, lett. A), b) e d), cap, che operano nei rami di attività di cui all'art. 2, co. 1, cap		4
Mediatori creditizi		54

TABELLA 1		SOS
Segnalazioni pervenute alla DIA nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di soggetto segnalante		
Operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	2.870	
Prestatori di servizi di portafoglio digitale	7	
Total	140.695	

TABELLA 2		2024	2023
Segnalazioni pervenute alla DIA Analisi comparata tra la classificazione per tipologia di soggetto segnalante			
Agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione nel registro delle imprese, anche quando agiscono da intermediari nella locazione di un bene immobile	39	19	
Altro		1	
Avvocati	13	20	
Banca d'Italia	68	60	
Banche	73.411	82.663	
Cassa depositi e prestiti	41	69	
Compro-oro in possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULP.	1.080	630	
Confidi e altri soggetti di cui all'art. 112 TUB	33	13	
Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.	186	63	
Consulenti del lavoro	4	3	
Dottori commercialisti ed esperti contabili	56	134	
Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'art. 2, co. 1, cap.	3.170	3.586	
Intermediari assicurativi di cui all'art. 109, co. 2, lett. a), b) e d), cap, che operano nei rami di attività di cui all'art. 2, co. 1, cap.	4	3	
Intermediari bancari e finanziari con sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale (a esclusione degli intermediari tenuti all'istituzione del punto di contatto)	135	410	
Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB.	1.272	1.355	
Istituti di moneta elettronica (IMEL)	17.826	22.023	
Istituti di pagamento (IP)	7.580	3.522	
Mediatori creditizi	54	31	
Notai	144	133	
Notariato	9.630	7.510	
Operatori di gioco online che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di tele comunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	6.575	8.768	
Operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.	2.870	3.042	
Operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7	1.220	708	
Prestatori di servizi di portafoglio digitale.	7	3	
Prestatori di servizi relativi a società e trust.	1	3	
Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.	2.926	1.300	
Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale.	9.268	12.804	
Punti di contatto di istituti di moneta elettronica comunitari aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale.	15	4	
Revisori legali senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.	1	1	
Società di gestione accentratata di strumenti finanziari.			
Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari.	12	5	
Società di gestione del risparmio (SGR)	417	450	
Società di intermediazione mobiliare (SIM)	62	67	
Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF)	2		
Società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	45	4	
Società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	1	67	
Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 Tub	148	223	
Società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 Tub, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966	192	248	
Soggetti che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione sia pari o superiore a 10.000 euro	43	28	
Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS	564	1.025	

TABELLA 2		2024	2023
Segnalazioni pervenute alla DIA Analisi comparata tra la classificazione per tipologia di soggetto segnalante			
Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, limitatamente al trattamento di banconote in euro, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 D.L. 350/01			
Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta	27	25	
Soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'art. 5, co. 3, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457	53	74	
Soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito ex art. 5, co. 3, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 (Casinò)			
Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche per i propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, comprese associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF, patronati	28	24	
Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 128-quaterdecies TUB	109	178	
Soggetti eroganti microcredito ai sensi dell'art. 111 TUB	15	23	
Studi associati, società interprofessionali, società fra avvocati	38	38	
Uffici della Pubblica Amministrazione	1.310	318	
Totali	140.695	151.678	

TABELLA 3		SOS
Segnalazioni attinenti al finanziamento del terrorismo pervenute alla DIA, nell'anno 2024 Ripartizione per tipologia di soggetto segnalante		
Banche		207
Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale		129
Istituti di moneta elettronica (IMEL)		31
Istituti di pagamento (IP) comprese le succursali italiane di istituti di pagamento esteri		8
Notariato		11
Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale		13
Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'art. 2, co. 1, cap.		5
Agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione nel registro delle imprese, anche quando agiscono da intermediari nella locazione di un bene immobile		1
Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB		1
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. 385/1993		1
Dottori commercialisti		1
Società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio		1
Società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 106 del d.lgs. 58/1998		1
Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche per i propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, comprese associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF, patronati		1
Soggetti che svolgono attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza di iscrizione in apposita sezione del ruolo istituito presso la CCIAA, ex legge 3 febbraio 1989, n.39		1
Studi associati, società interprofessionali, società fra avvocati		4
Uffici della Pubblica amministrazione		27
Totali		443

TABELLA 4		SOS
Segnalazioni analizzate dalla D.I.A. nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di segnalante		
Banche		80.899
Società di intermediazione mobiliare (SIM)		64
Istituti di moneta elettronica (IMEL)		18.797
Società di gestione del risparmio (SGR)		451
Società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966		217
Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art.2, comma 1, d.lgs. 209/2005		1
Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'art. 2, co. 1, cap		3.418
Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB		1.352
Società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio		54
Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse con vincite in denaro con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici		3
Operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli		7.352
Altro		1
Confidi e altri soggetti di cui all'art. 112 TUB		35
Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta		27
Cassa depositi e prestiti		41
Uffici della Pubblica amministrazione		1.404
Avvocati		13
Consulenti del lavoro		4
Dottori commercialisti		2
Dottori commercialisti ed esperti contabili		61
Notai		159
Revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio		1
Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari		14
Banca d'Italia		71
Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 128-quaterdecies TUB		114
Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS		680
Agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione nel registro delle imprese, anche quando agiscono da intermediari nella locazione di un bene immobile		41
Soggetti che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione sia pari o superiore a 10.000 euro		44
Operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7		1.328
Compro oro in possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS		1.239
Soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'art. 5, co. 3, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457 (casinò)		56
Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche per i propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, comprese associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF, patronati		35
Prestatori di servizi relativi a società e trust		1
Notariato		10.408
Studi associati, società interprofessionali, società fra avvocati		41
Istituti di pagamento (IP)		8.534
Istituti di pagamento, comprese le succursali italiane di istituti di pagamento esteri		1
Soggetti eroganti microcredito ai sensi dell'art. 111 TUB		16
Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB		161
Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF)		2
Intermediari bancari e finanziari con sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale (a esclusione degli intermediari tenuti all'istituzione del punto di contatto)		148
Revisori legali senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio		1
Società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio		2
Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale		3.258
Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili		219
Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale		10.094
Punti di contatto di istituti di moneta elettronica comunitari aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale		16
Intermediari assicurativi di cui all'art. 109, co. 2, lett. A), b) e d), cap, che operano nei rami di attività di cui all'art. 2, co. 1, cap		5
Mediatori creditizi		57

TABELLA 4		SOS
Segnalazioni analizzate dalla D.I.A. nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di segnalante		
Operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli		3.222
Prestatori di servizi di portafoglio digitale		9
Totali		154.173

TABELLA 5		Nr.
Operazioni analizzate dalla D.I.A. nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di operazione segnalata		
Accensione mandato fiduciario		23
Accertamenti, ispezioni e controlli		236
Accredito disponibilità per vincita		3
Accredito o incasso effetti al s.b.f.		99
Accredito o incasso effetti presentati allo sconto		21
Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia		14
Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero		14
Accredito o incasso ri.ba		57
Accredito per incassi con addebito non preautorizzato o per cassa		298
Accredito per incassi con addebito preautorizzato		30
Accredito per vincita		3.664
Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione		143
Acquisto banconote estere contro euro		69
Acquisto di fiches e di altri mezzi di gioco		27
Acquisto di ticket betting		667
Acquisto di ticket VLT		14
Acquisto d'oro e metalli preziosi		1.131
Acquisto valuta virtuale online		1.833
Acquisto valuta virtuale presso atm		12
Acquisto valuta virtuale presso punto vendita		1
Addebito - pagamento per contratti derivati		1
Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero		4
Addebito per estinzione assegno		7.310
Addebito per giocata		3.702
Addebito per utilizzo credito documentario su Italia		13
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente		2
Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste italiane S.p.A., IP o IMEL		628
Afflusso disponibilità mediante circuiti internazionali di pagamento		7.468
Afflusso disponibilità mediante rimessa di fondi		40.825
Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito o contante		262
Afflusso mediante carte di credito o di pagamento		549
Altro		3.400
Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente		8
Amministrazione e liquidazione di aziende		136
Amministrazione e liquidazione di patrimoni		33
Amministrazione e liquidazione di singoli beni		31
Apertura di conti di gioco online		220
Apertura/chiusura di conti bancari		505
Apertura/chiusura di conti di titoli		7
Apertura/chiusura di libretti di deposito		3
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza		79
Assegni bancari insoluti o protestati		190
Assistenza e rappresentanza in materia tributaria		12
Assistenza in procedure concorsuali		9
Assistenza per richiesta finanziamenti		9
Assistenza societaria continuativa e generica		22
Attività di valutazione tecnica iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per accesso a finanziamenti pubblici		1
Aumento capitale		10
Bonifico estero		188.314
Bonifico estero per cassa		23
Bonifico in arrivo		396.865
Bonifico in partenza		305.621
Bonifico nazionale per cassa		5.301

TABELLA 5

Operazioni analizzate dalla D.I.A. nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di operazione segnalata	Nr.
Cambio assegni tratti su altro intermediario	34
Cambio assegni tratti sullo stesso intermediario	97
Cambio di contraenza polizze assicurative ramo vita	169
Cambio taglio banconote	209
Cambio tra valute virtuali	545
Cedole, dividendi e premi estratti	19
Cessione di quote	1.470
Chiusura di conti di gioco online	17
Commercio di cose antiche	1
Commercio, fabbricazione di oro e preziosi	782
Compravendita immobiliare	4.732
Conferimento a gestioni patrimoniali	37
Consegna titoli al portatore	1
Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela	2
Consulenza aziendale	26
Consulenza contrattuale	43
Consulenza economico-finanziaria	7
Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari	1
Consulenza in tema di controllo aziendale	1
Consulenza tributaria	16
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati	1
Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione	33
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	1.488
Custodia di contanti, titoli e valori	102
Custodia e conservazione di beni	4
Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito o contante	320
Deflusso disponibilità in contante tramite banche, poste italiane S.p.a., IP o IMEL	1.084
Deflusso disponibilità mediante rimessa di fondi	256.310
Deflusso per utilizzo carte di pagamento	6.320
Deposito su libretti di risparmio	1.160
Disposizione di trasferimento stesso intermediario	84.967
Disposizione per emolumenti	54
Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	9
Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione	7
Effetti insoluti o protestati	61
Effetti richiamati	12
Effetti ritirati	255
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari	10
Emissione assegni circolari e titoli similari, vaglia	12.040
Emissione assegni di traenza	178
Emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi	563
Emolumenti	699
Erogazione finanziamento	4.997
Erogazione finanziamento export	11
Erogazione finanziamento import	6
Esercizio di case d'asta e di gallerie d'arte	48
Estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi	389
Estinzione mandato fiduciario	7
Estinzione polizze assicurative ramo vita	1.897
Finanziamento soci	14
Gestione di altri beni	225
Gestione di conti bancari	30
Gestione di conti di titoli	1
Gestione di denaro	98
Gestione di libretti di deposito	2
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative	17
Gestione di strumenti finanziari	6
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	239
Immissione dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	1
Incassi diversi	5.341
Incasso assegno circolare altro intermediario	41
Incasso assegno circolare stesso intermediario	338
Incasso di documenti su Italia	16

TABELLA 5

Operazioni analizzate dalla D.I.A. nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di operazione segnalata	Nr.
Incasso di mandato di pagamento	50
Incasso proprio assegno tratto sullo stesso intermediario	56
Incasso rimesse documentate da o per l'estero a/d	12
Incasso tramite POS	1.638
Insoluti Ri.BA.	130
Invio valuta virtuale	24.807
Monitoraggio e tutoraggio utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese	11
Operazione connessa a cassetta di sicurezza	288
Operazione connessa a fideiussioni, garanzie	815
Operazioni di finanza straordinaria	21
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. E), decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito in legge n. 14 maggio 2005 n. 80.	37
Organizzazione contabile	2
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società	22
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o amministrazione di società	76
Pagamenti diversi	5.368
Pagamento canone leasing	145
Pagamento con utilizzo di moneta elettronica	43.218
Pagamento di documenti su Italia	49
Pagamento o disposizione a mezzo sport. Aut./incasso di mandato di pagamento	2.047
Pagamento per utilizzo carte di credito	2.087
Pagamento relativo a servizi accessori	5
Pagamento rimesse documentate da o per l'estero	9
Pagamento tramite POS	30.724
Prelevamento contante < 15.000 euro	5
Prelevamento di contante	48.024
Prelevamento di contante da gestore di contante	70
Prelievo da conto di gioco	7.516
Prelievo da conto di gioco presso punto vendita	1.636
Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	44
Prelievo presso ATM	55.677
Prelievo valuta fiat	778
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria	525
Qualsiasi altra operazione immobiliare	262
Recupero crediti	538
Redazione di bilanci	11
Restituzione di assegni o vaglia irregolari	2
Revisione contabile	12
Ricarica conto di gioco	12.361
Ricarica conto di gioco presso punto vendita	3.784
Ricarica da altra carta di pagamento	77.110
Ricarica di altra carta di pagamento	35.760
Ricarica effettuata presso ATM	26.334
Ricarica effettuata presso punto vendita	303.642
Ricavo effetti o assegni in euro e/o valuta estera al dopo incasso	64
Ricezione valuta virtuale	17.521
Rilevazioni in materia contabile e amministrativa	38
Rimborso capitale	3
Rimborso da gestioni patrimoniali	51
Rimborso finanziamenti	541
Rimborso finanziamento export	7
Rimborso finanziamento import	2
Rimborso finanziamento soci	2
Rimborso pronti contro termine	1
Rimborso relativo a servizi accessori	3
Rimborso su libretti di risparmio	2.155
Rimborso titoli e/o fondi comuni	385
Riordino della contabilità	3
Riscossione di ticket betting	2.487
Riscossione di ticket VLT	3.620
Sottoscrizione capitale per costituzione società	6
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	2.541
Sottoscrizione pronti contro termine	2
Sottoscrizione titoli e/o fondi comuni	585

TABELLA 5		Nr.
Operazioni analizzate dalla D.I.A. nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di operazione segnalata		
Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro		35
Tenuta paghe e contributi		24
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche		543
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili		1.025
Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore		847
Trasferimento titoli al portatore ad altro istituto		15
Trasferimento titoli al portatore da altro istituto		39
Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)		34
Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)		35
Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti		79
Trasporto di contanti, titoli e valori		793
Uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato		2
Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni		6
Valutazione di singoli beni e diritti		1
Variazione del beneficiario polizze assicurative ramo vita		10
Vendita a pronti titoli e diritti di opzione		143
Vendita banconote estere contro euro		192
Vendita di fiches e di altri mezzi di gioco		34
Vendita d'oro e metalli preziosi		816
Vendita valuta virtuale online		619
Vendita valuta virtuale presso atm		5
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili		14
Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e ogni altro documento contabile delle imprese		16
Versamento assegni tratti su altro intermediario		4.736
Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario		960
Versamento assegno circolare altro intermediario		3.417
Versamento assegno circolare stesso intermediario		3.917
Versamento contante a mezzo sportello automatico o cassa continua		17.560
Versamento di contante		19.427
Versamento di contante da gestore di contante		54
Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero		4
Versamento titoli di credito tratti su altro intermediario con resto		15
Versamento titoli di credito tratti sullo stesso intermediario con resto		7
Versamento valuta fiat		2.690
Totali		2.131.368

TABELLA 6		SOS	SOS attinenti alla C.O. inviate in DNA
Analisi comparata tra le segnalazioni analizzate dalla DIA e quelle attinenti alla CO dalla stessa inviate alla DNA Classificazioni per tipologia di segnalante			
Banche		80.899	26.074
Società di intermediazione mobiliare (SIM)		64	7
Istituti di moneta elettronica (IMEL)		18.797	12.072
Società di gestione del risparmio (SGR)		451	90
Società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966		217	44
Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (a eccezione di quelle di cui all'art. 199, comma 2, del TUF)			1
Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art.2, comma 1, d.lgs. 209/2005		1	3
Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'art. 2, co. 1, cap		3.418	798
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. 385/1993			9
Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB		1.352	340
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'abrogato art. 106 del TUB (ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 141/2010)			15
Altro		1	6
Società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio		54	20

TABELLA 6

Analisi comparata tra le segnalazioni analizzate dalla DIA e quelle attinenti alla CO dalla stessa inviate alla DNA Classificazioni per tipologia di segnalante	SOS	SOS attinenti alla C.O. inviate in DNA
Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse con vincite in denaro con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici	3	2
Operatori di gioco online che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	7.352	804
Confidi e altri soggetti di cui all'art. 112 TUB	35	3
Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta	27	3
Cassa depositi e prestiti	41	13
Uffici della Pubblica Amministrazione	1.404	253
Avvocati	13	3
Consulenti del lavoro	4	1
Dottori commercialisti	2	
Dottori commercialisti ed esperti contabili	61	7
Notai	159	23
Revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	1	1
Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari	14	
Banca d'Italia	71	27
Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 128-quaterdecies TUB	114	28
Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS	680	169
Agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, anche quando agiscono da intermediari nella locazione di un bene immobile	41	4
Soggetti che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione sia pari o superiore a 10.000 euro	44	7
Operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7	1.328	77
Compro oro in possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS	1.239	27
Soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'art. 5, co. 3, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457 (casinò)	56	33
Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche per i propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, comprese associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, caf, patronati	35	7
Prestatori di servizi relativi a società e trust	1	
Notariato	10.408	1.700
Studi associati, società interprofessionali, società tra avvocati	41	7
Istituti di pagamento (IP)	8.534	3.214
Istituti di pagamento, comprese le succursali italiane di istituti di pagamento esteri	1	13
Soggetti eroganti microcredito ai sensi dell'art. 111 TUB	16	3
Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB	161	27
Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF)	2	1
Intermediari bancari e finanziari con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale (a esclusione degli intermediari tenuti all'istituzione del punto di contatto)	148	24
Revisori legali senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	1	
Società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	2	
Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale	3.258	303
Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	219	18
Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale	10.094	3.335
Punti di contatto di istituti di moneta elettronica comunitari aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale	16	
Punti di contatto di istituti di pagamento comunitario		10
Intermediari assicurativi di cui all'art. 109, co. 2, lett. A), b) e d), cap, che operano nei rami di attività di cui all'art. 2, co. 1, cap	5	2
Mediatori creditizi	57	20
Operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	3.222	358
Prestatori di servizi di portafoglio digitale	9	
Totali	154.173	50.006

TABELLA 7

Operazioni attinenti alla C.O. inviate in DNA Classificazione per tipologia di operazione segnalata	Nr.
Accensione mandato fiduciario	8
Accertamenti, ispezioni e controlli	63
Accredito disponibilità per vincita	9
Accredito o incasso effetti al s.b.f.	74
Accredito o incasso effetti presentati allo sconto	15
Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia	10
Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero	3
Accredito o incasso ri.ba	33
Accredito per incassi con addebito non preautorizzato o per cassa	168
Accredito per incassi con addebito preautorizzato	9
Accredito per vincita	498
Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	33
Acquisto banconote estere contro euro	13
Acquisto di fiches e di altri mezzi di gioco	15
Acquisto di ticket betting	158
Acquisto d'oro e metalli preziosi	45
Acquisto e vendita di fiches e di altri mezzi di gioco	1
Acquisto valuta virtuale online	248
Acquisto valuta virtuale presso punto vendita	1
Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero	4
Addebito per estinzione assegno	4.444
Addebito per giocata	529
Addebito per giochi, scommesse e concorsi pronostici	7
Addebito per utilizzo credito documentario su Italia	6
Afflusso di disponibilità mediante mezzi di pagamento	7
Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste italiane S.p.A., IP o IMEL	174
Afflusso disponibilità mediante circuiti internazionali di pagamento	5.547
Afflusso disponibilità mediante rimessa di fondi	26.993
Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito o contante	42
Afflusso mediante carte di credito o di pagamento	172
Altro	2.873
Amministrazione e liquidazione di aziende	41
Amministrazione e liquidazione di patrimoni	8
Amministrazione e liquidazione di singoli beni	8
Apertura di conti di gioco online	56
Apertura, movimentazione e chiusura di conti di gioco on line	28
Apertura/chiusura di conti bancari	135
Apertura/chiusura di conti di titoli	1
Apertura/chiusura di libretti di deposito	2
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza	2
Assegni bancari insoluti o protestati	122
Assistenza e rappresentanza in materia tributaria	4
Assistenza per richiesta finanziamenti	1
Assistenza societaria continuativa e generica	8
Bonifico estero	105.231
Bonifico estero per cassa	15
Bonifico in arrivo	261.895
Bonifico in partenza	190.024
Bonifico nazionale per cassa	4.113
Cambio assegni tratti su altro intermediario	26
Cambio assegni tratti sullo stesso intermediario	53
Cambio di contraenza polizze assicurative ramo vita	27
Cambio taglio banconote	62
Cambio tra valute virtuali	68
Cedole, dividendi e premi estratti	5
Cessione di quote	393
Chiusura di conti di gioco online	8
Commercio di cose antiche	1
Commercio, fabbricazione di oro e preziosi	29
Compravendita immobiliare	543
Conferimento a gestioni patrimoniali	14
Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela	2
Consulenza aziendale	5
Consulenza contrattuale	4
Consulenza tributaria	2
Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione	1
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	315
Custodia di contanti, titoli e valori	50
Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito o contante	53

TABELLA 7

Operazioni attinenti alla C.O. inviate in DNA Classificazione per tipologia di operazione segnalata	Nr.
Deflusso disponibilità in contante tramite banche, poste italiane S.p.A., IP o IMEL	392
Deflusso disponibilità mediante rimessa di fondi	160.469
Deflusso per utilizzo carte di pagamento	587
Deposito su libretti di risparmio	623
Disposizione di trasferimento stesso intermediario	57.419
Disposizione per emolumenti	19
Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	2
Divisioni e assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione	3
Effetti insoluti o protestati	31
Effetti richiamati	2
Effetti ritirati	135
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari	2
Emissione assegni circolari e titoli simili, vaglia	5.873
Emissione assegni di traenza	60
Emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi	121
Emolumenti	282
Erogazione finanziamento	1.624
Erogazione finanziamento export	2
Erogazione finanziamento import	1
Esercizio di case d'asta e di gallerie d'arte	8
Estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi	154
Estinzione mandato fiduciario	1
Estinzione polizze assicurative ramo vita	491
Gestione di altri beni	53
Gestione di conti bancari	2
Gestione di denaro	15
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative	6
Gestione di strumenti finanziari	2
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	40
Incassi diversi	2.200
Incasso assegno circolare altro intermediario	7
Incasso assegno circolare stesso intermediario	213
Incasso di documenti su Italia	7
Incasso di mandato di pagamento	16
Incasso proprio assegno tratto sullo stesso intermediario	43
Incasso tramite POS	606
Insoluti Ri.BA.	74
Invio valuta virtuale	4.180
Monitoraggio e tutoraggio utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese	1
Operazione connessa a cassetta di sicurezza	40
Operazione connessa a fideiussioni, garanzie	1
Operazione connessa a fideiussioni, garanzie	234
Operazioni di finanza straordinaria	4
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. E), decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito in legge n. 14 maggio 2005 n. 80.	10
Organizzazione contabile	1
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società	3
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o amministrazione di società	6
Pagamenti diversi	2.295
Pagamento canone leasing	50
Pagamento con utilizzo di moneta elettronica	33.583
Pagamento di documenti su Italia	30
Pagamento o disposizione a mezzo sportello aut./incasso di mandato di pagamento	887
Pagamento per utilizzo carte di credito	647
Pagamento relativo a servizi accessori	3
Pagamento rimesse documentate da o per l'estero	1
Pagamento tramite POS	19.380
Prelevamento contante < 15.000 euro	145
Prelevamento di contante	26.607
Prelevamento di contante da gestore di contante	22
Prelievo da conto di gioco	1.020
Prelievo da conto di gioco presso punto vendita	179
Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	6
Prelievo presso ATM	33.057
Prelievo valuta fiat	117
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria	188
Qualsiasi altra operazione immobiliare	43

TABELLA 7

Operazioni attinenti alla C.O. inviate in DNA Classificazione per tipologia di operazione segnalata	Nr.
Recupero crediti	128
Redazione di bilanci	2
Restituzione di assegni o vaglia irregolari	1
Revisione contabile	1
Ricarica conto di gioco	4.148
Ricarica conto di gioco presso punto vendita	373
Ricarica da altra carta di pagamento	61.783
Ricarica di altra carta di pagamento	29.484
Ricarica effettuata presso ATM	21.573
Ricarica effettuata presso punto vendita	248.687
Ricavo effetti o assegni in euro e/o valuta estera al dopo incasso	22
Ricezione valuta virtuale	2.274
Rilevazioni in materia contabile e amministrativa	8
Rimborso capitale	1
Rimborso da gestioni patrimoniali	20
Rimborso finanziamenti	183
Rimborso finanziamento export	1
Rimborso pronti contro termine	1
Rimborso relativo a servizi accessori	2
Rimborso su libretti di risparmio	1.372
Rimborso titoli e/o fondi comuni	90
Riordino della contabilità	1
Riscossione di ticket betting	597
Riscossione di ticket vlt	415
Sottoscrizione capitale per costituzione società	1
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	716
Sottoscrizione pronti contro termine	1
Sottoscrizione titoli e/o fondi comuni	138
Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro	4
Tenuta paghe e contributi	1
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche	88
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili	162
Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore	576
Trasferimento titoli al portatore ad altro istituto	4
Trasferimento titoli al portatore da altro istituto	7
Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	9
Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	9
Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti	28
Trasporto di contanti, titoli e valori	217
Uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	2
Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni	1
Valutazione di singoli beni e diritti	1
Variazione del beneficiario polizze assicurative ramo vita	2
Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	29
Vendita banconote estere contro euro	39
Vendita di fiche e di altri mezzi di gioco	18
Vendita d'oro e metalli preziosi	41
Vendita valuta virtuale online	89
Vendita valuta virtuale presso ATM	3
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	2
Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e ogni altro documento contabile delle imprese	2
Versamento assegni tratti su altro intermediario	2.266
Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario	475
Versamento assegno circolare altro intermediario	1.032
Versamento assegno circolare stesso intermediario	2.880
Versamento contante < 15.000 euro	121
Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua	3.820
Versamento di contante	8.201
Versamento di contante da gestore di contante	14
Versamento titoli di credito tratti su altro intermediario con resto	8
Versamento titoli di credito tratti sullo stesso intermediario con resto	1
Versamento valuta fiat	529
Totale	1.352.586

TABELLA 8

Segnalazioni Investigate nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di soggetto segnalante		SOS
Banche	309	
Istituti di moneta elettronica (IMEL)	86	
Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'art. 2, co. 1, cap	13	
Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art.2, comma 1, d.lgs 209/2005	3	
Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB	10	
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs 385/1993	1	
Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all' art. 128-quaterdecies TUB	1	
Agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione nel registro delle imprese, anche quando agiscono da intermediari nella locazione di un bene immobile	1	
Notariato	19	
Istituti di pagamento (IP)	15	
Intermediari bancari e finanziari con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale (a esclusione degli intermediari tenuti all'istituzione del punto di contatto)	1	
Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale	1	
Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale	9	
Operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli	1	
Totale	470	

TABELLA 9

Operazioni Investigate nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di operazione segnalata		Nr.
Accertamenti, ispezioni e controlli	2	
Accredito o incasso effetti al s.b.f.	2	
Acquisto valuta virtuale online	2	
Addebito per estinzione assegno	94	
Addebito per giochi, scommesse e concorsi pronostici	1	
Afflusso disponibilità mediante rimessa di fondi	203	
Altro	2	
Apertura/chiusura di conti bancari	1	
Assegni bancari insoluti o protestati	20	
Bonifico estero	638	
Bonifico in arrivo	2.210	
Bonifico in partenza	1.662	
Cambio assegni tratti su altro intermediario	1	
Cambio tra valute virtuali	1	
Cessione di quote	8	
Compravendita immobiliare	6	
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	1	
Deflusso disponibilità mediante rimessa di fondi	1.718	
Deflusso per utilizzo carte di pagamento	4	
Deposito su libretti di risparmio	38	
Disposizione di trasferimento stesso intermediario	316	
Effetti ritirati	6	
Emissione assegni circolari e titoli simili, vaglia	388	
Emissione assegni di traenza	2	

TABELLA 9		Nr.
Operazioni Investigate nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di operazione segnalata		
Emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi		1
Emolumenti		10
Erogazione finanziamento		14
Estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi		1
Estinzione polizze assicurative ramo vita		6
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe		1
Incassi diversi		10
Incasso assegno circolare stesso intermediario		6
Incasso tramite POS		2
Insoluti Ri.BA.		1
Invio valuta virtuale		4
Operazione connessa a fideiussioni, garanzie		2
Pagamenti diversi		26
Pagamento canone leasing		3
Pagamento con utilizzo di moneta elettronica		4
Pagamento o disposizione a mezzo sport. Aut./incasso di mandato di pagamento		23
Pagamento per utilizzo carte di credito		15
Pagamento tramite POS		131
Prelevamento contante < 15.000 euro		31
Prelevamento di contante		772
Prelievo presso ATM		342
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria		4
Qualsiasi altra operazione immobiliare		1
Recupero crediti		1
Ricarica da altra carta di pagamento		172
Ricarica di altra carta di pagamento		269
Ricarica effettuata presso ATM		79
Ricarica effettuata presso punto vendita		1.125
Rimborso finanziamenti		6
Rimborso su libretti di risparmio		53
Rimborso titoli e/o fondi comuni		2
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita		24
Sottoscrizione titoli e/o fondi comuni		4
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche		1
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili		1
Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore		3
Vendita valuta virtuale online		1
Versamento assegni tratti su altro intermediario		56
Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario		20
Versamento assegno circolare altro intermediario		20
Versamento assegno circolare stesso intermediario		274
Versamento contante < 15.000 euro		14
Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua		42
Versamento di contante		142
Versamento valuta fiat		5

TABELLA 9		Nr.
Operazioni Investigate nell'anno 2024 Classificazione per tipologia di operazione segnalata		
Totale		11.050

TABELLA 10		SOS
Operazioni Investigate nell'anno 2024 Classificazione per Regione d'effettuazione delle operazioni segnalate		
N.d.		24
Stato estero/online		403
Abruzzo		67
Basilicata		2
Calabria		124
Campania		5.241
Emilia-Romagna		1.350
Friuli-Venezia Giulia		126
Lazio		801
Liguria		41
Lombardia		754
Marche		39
Molise		1
Piemonte		257
Puglia		249
Sardegna		6
Sicilia		898
Toscana		168
Trentino-Alto Adige		39
Umbria		49
Valle d'Aosta		9
Veneto		402
Totale		11.050

TABELLA 11		SOS analizzate	SOS Investigate
Analisi comparata tra le segnalazioni analizzate e quelle foriere di sviluppi investigativi Classificazioni per tipologia di segnalante			
Banche		80.899	309
Società di intermediazione mobiliare (SIM)		64	
Istituti di moneta elettronica (IMEL)		18.797	86
Società di gestione del risparmio (SGR)		451	
Società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966		217	
Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (a eccezione di quelle di cui all'art. 199, comma 2, del TUF)			
Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs 209/2005		1	3
Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'art. 2, co. 1, cap		3.418	13
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs 385/1993			1

TABELLA 11

Analisi comparata tra le segnalazioni analizzate e quelle foriere di sviluppi investigativi Classificazioni per tipologia di segnalante	SOS analizzate	SOS Investigate
Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB	1.352	10
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'abrogato art. 106 del TUB (ai sensi dell'art. 10 del d. l.gs. 141/2010)		
Altro	1	
Società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	54	
Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse con vincite in denaro con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici	3	
Operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	7.352	
Confidi e altri soggetti di cui all'art. 112 TUB	35	
Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta	27	
Cassa depositi e prestiti	41	
Uffici della pubblica amministrazione	1.404	
Avvocati	13	
Consulenti del lavoro	4	
Dottori commercialisti	2	
Dottori commercialisti ed esperti contabili	61	
Notai	159	
Revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	1	
Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari	14	
Banca d'Italia	71	
Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 128-quaterdecies TUB	114	1
Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS	680	
Agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione nel Registro delle imprese, anche quando agiscono da intermediari nella locazione di un bene immobile	41	1
Soggetti che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione sia pari o superiore a 10.000 euro	44	
Operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7	1.328	
Compro oro in possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS	1.239	
Soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'art. 5, co. 3, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 (casinò)	56	
Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche per i propri associati o iscritti, attività in materia di contab. e tributi, comprese assoc. di categ. di imprend. e commercianti, caf, patronati	35	
Prestatori di servizi relativi a società e trust	1	
Notariato	10.408	19
Studi associati, società interprofessionali, società tra avvocati	41	
Istituti di pagamento (IP)	8.534	15
Istituti di pagamento, comprese le succursali italiane di istituti di pagamento esteri	1	
Soggetti eroganti microcredito ai sensi dell'art. 111 TUB	16	
Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB	161	
Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF)	2	
Intermediari bancari e finanziari con sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale (ad esclusione degli intermediari tenuti all'istituzione del punto di contatto)	148	1
Revisori legali senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	1	
Società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	2	

TABELLA 11

Analisi comparata tra le segnalazioni analizzate e quelle foriere di sviluppi investigativi Classificazioni per tipologia di segnalante	SOS analizzate	SOS Investigate
Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale	3.258	1
Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	219	
Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale	10.094	9
Punti di contatto di istituti di moneta elettronica comunitari aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro, stabiliti in Italia senza succursale	16	
Punti di contatto di istituti di pagamento comunitario		
Intermediari assicurativi di cui all'art. 109, co. 2, lett. A), b) e d), cap, che operano nei rami di attività di cui all'art. 2, co. 1, cap	5	
Mediatori creditizi	57	
Operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli	3.222	1
Prestatori di servizi di portafoglio digitale	9	
Totali	154.173	470

VI. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

VI.1 GLI INTERVENTI ISPETTIVI E I RISULTATI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE DALLA UIF

Nel 2024, la UIF ha avviato 20 ispezioni, di cui 19 a carattere generale e una di tipo mirato, nonché quattro controlli cartolari.

TABELLA 6.1

	Soggetti sottoposti a ispezioni e controlli cartolari								
	2020	2021	2022	2023	2024				
Totale	3	10	4 ⁽¹⁾	16	1 ⁽¹⁾	17	17 ⁽¹⁾	20	4 ⁽¹⁾
Banche	2	6	1	5	1	7	12	3	-
Società fiduciarie	-	1	-	1	-	2	-	1	-
IP, IMEL e altri intermediari	1	1	3	4	-	3	3	5	-
SGR e SIM	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Imprese di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestatori di servizi di gioco	-	-	-	1	-	1	-	5	1
Altri soggetti (2)	-	2	-	5	-	3	2	6	3

(1) Controlli cartolari. - (2) La categoria comprende società di recupero crediti, di revisione, di trasporto valori, di mediazione immobiliare, operatori professionali in oro, case d'asta, VASP e Crypto-Asset Service Providers (CASP).

Gli accertamenti presso alcune banche hanno evidenziato come la raccolta e valutazione delle informazioni a fini di segnalazione di operazioni sospette non rispondono sempre a criteri di proporzionalità al rischio. Sono state inoltre rilevate debolezze negli assetti preordinati alla collaborazione attiva.

Le verifiche ispettive hanno riguardato, per la prima volta, anche un Confidi, evidenziando una generale sottovalutazione delle anomalie nell'attività di rilascio di garanzie potenzialmente rilevanti anche a fini AML/CFT. Con riferimento all'attività di finanziamento diretto svolta insieme con una banca, è emersa l'assenza di accertamenti sull'origine dei fondi impiegati in fase di rimborso soprattutto nei casi di estinzione anticipata o a breve distanza dall'erogazione del finanziamento.

Nel corso del 2024, sono stati analizzati ingenti prelevamenti di contante da ATM effettuati con carte di pagamento emesse da un IMEL comunitario operante in libera prestazione di servizi. La verifica cartolare ha evidenziato una spiccata concentrazione dei volumi prelevati in aree note per una diffusa e pervasiva presenza della criminalità organizzata. In queste aree, inoltre, sono stati riscontrati utilizzi sequenziali di numerose carte di pagamento, finalizzati a moltiplicare la somma massima prelevabile di contanti. In molti casi tali schemi operativi appaiono riconducibili a possibili frodi nelle fatturazioni. Riscontrata l'effettiva ricorrenza di contesti ascrivibili alla criminalità organizzata, i risultati degli approfondimenti sono stati condivisi con la DNA.

Sono proseguiti, nel 2024, i controlli nel settore dell'oro e dei metalli preziosi. Gli accertamenti hanno evidenziato una insufficiente consapevolezza degli obblighi di collaborazione attiva che si è tradotta in presidi normativi e operativi non pienamente adeguati a prevenire i rischi di riciclaggio. Tali criticità hanno indotto la UIF a intraprendere apposite iniziative di sensibilizzazione del comparto: a novembre 2024 l'Unità ha organizzato un seminario dedicato agli operatori in oro, al quale hanno partecipato relatori di altre Autorità competenti nonché di associazioni di categoria. Sono stati illustrati i rischi e l'evoluzione normativa del settore e richiamati gli elementi di criticità riscontrati nell'ambito degli accertamenti ispettivi, nell'analisi finanziaria delle SOS e nei controlli condotti sulle dichiarazioni oro rese ai sensi della L. 7/2000. L'iniziativa ha permesso di approfondire le carenze emerse nell'applicazione degli obblighi di segnalazione e di rafforzare la collaborazione con le associazioni di categoria.

Gli accertamenti nel comparto del gioco hanno evidenziato diverse debolezze negli assetti antiriciclaggio. Sono emersi la disponibilità di un patrimonio informativo sulla clientela non commisurato ai rischi e limitati strumenti informativi per la rilevazione di potenziali anomalie. Non risultano sfruttate, ai fini della collaborazione attiva, le possibili sinergie derivanti dalla condivisione delle informazioni su clienti di società di gioco appartenenti al medesimo gruppo. In fase di acquisizione dei clienti da remoto, non risultano sempre effettuati idonei riscontri sulla veridicità dei documenti identificativi forniti. Sono emerse carenze nella verifica di potenziali anomalie legate all'uso di strumenti di pagamento diversi dal contante, quali l'impiego di carte di pagamento non intestate al titolare del conto di gioco.

Le ispezioni presso case d'asta hanno confermato l'esistenza di presidi AML non adeguati. Sono risultati mancanti i processi di profilatura del rischio della clientela, di monitoraggio, di rilevazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette. Le modalità di conservazione, spesso solo cartacee, non sono risultate idonee ad assicurare il rispetto dei requisiti di legge.

Sugli esiti delle verifiche effettuate la UIF ha informato, come di consueto, le altre autorità di controllo per i profili di rispettiva competenza.

VI.2 GLI INTERVENTI ISPETTIVI E I RISULTATI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE DALLA GUARDIA DI FINANZA

A. Interventi antiriciclaggio e approccio basato sul rischio

Ai sensi dell'articolo 9, d.lgs. n. 231/2007, il Nucleo speciale polizia valutaria esegue ispezioni e controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati non vigilati, nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF, ove ne richieda l'intervento a supporto, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Il Nucleo speciale polizia valutaria può eseguire, inoltre, "previa intesa" con le Autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, gli interventi ispettivi nei confronti dei soggetti obbligati vigilati, indicati al comma 2 del richiamato art. 9.

Le ispezioni e i controlli antiriciclaggio, a norma dell'art. 9, comma 4, sono eseguiti anche dai Reparti del Corpo ai quali il Nucleo speciale delega l'esecuzione congiuntamente ai poteri di Polizia valutaria di cui al D.P.R. n. 148/88.

Anche l'attività antiriciclaggio, così come ogni altra attività amministrativa svolta dal Corpo nell'ambito della sua missione istituzionale, segue il principio di valutazione del rischio secondo *step* ben definiti che prevedono il coinvolgimento, in un processo decisionale a catena, del Nucleo speciale polizia valutaria, del Comando generale e dei Reparti territoriali.

Il primo adempimento spetta al NSPV che ha l'onere di determinare, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007, la frequenza e l'intensità degli interventi antiriciclaggio in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per questo motivo, entro il 15 ottobre di ogni anno, comunica al Comando generale i settori e i fenomeni considerati più a rischio con riferimento ai diversi operatori tenuti al rispetto della legislazione antiriciclaggio, tenuto conto:

- delle nuove metodologie criminali emerse dalle attività investigative condotte dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria o da altri Reparti del Corpo nei diversi settori della missione istituzionale;
- delle informazioni acquisite nell'ambito della collaborazione con le Autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione o altri Enti esterni;
- degli esiti dell'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, relativamente a fenomenologie emergenti;
- dei risultati degli interventi antiriciclaggio svolti nell'anno in corso e delle progettualità o analisi di rischio sviluppate a livello centrale.

Sulla base di tali informazioni, il Comando generale definisce annualmente le linee d'azione programmatiche che, attraverso dedicati piani operativi, individuano le categorie di operatori sui quali i Reparti dovranno concentrare prioritariamente l'attività ispettiva e le risorse umane, tenendo conto altresì:

- dell'evoluzione, anche tecnologica, del sistema economico/finanziario;
- delle conclusioni del National risk assesment elaborato dal Comitato di sicurezza finanziaria;
- del coordinamento con l'Unità d'informazione finanziaria nell'ambito della "cabina di regia strategica", volto a evitare possibili sovrapposizioni e orientare le rispettive iniziative su settori e fenomeni considerati a maggiore rischio.

L'ultimo *step* è di competenza delle unità operative che hanno l'onere di selezionare i *target*, partendo dalle linee programmatiche e di indirizzo strategico stabilite dal Comando generale.

La selezione dei soggetti per finalità antiriciclaggio è un'attività orientata alla valorizzazione di ogni *input*, di fonte interna ed esterna, acquisito nell'ambito della missione istituzionale del Corpo.

In sintesi:

- tiene conto di ogni evidenza, a livello locale, connotata da elevati e concreti rischi di vulnerabilità del sistema finanziario;
- sviluppa i dati e le informazioni in possesso del Reparto, derivanti, a titolo esemplificativo, da pregresse attività di Polizia giudiziaria, dall'approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette, dal

contrastò delle frodi fiscali e, in materia di uscite, dalla consultazione di banche dati.

B. Risultati conseguiti e analisi operative di rischio


Nel 2024, a livello nazionale, sono stati conclusi 675 interventi ispettivi antiriciclaggio di cui 125 ispezioni e 550 controlli.

Sono stati altresì eseguiti 837 attività economico-finanziarie per finalità antiriciclaggio, ossia i controlli eseguiti con i poteri di cui al d.lgs. n. 68/2001, di cui:

- 253 nei confronti di *money transfer* comunitari;
- 273 nei riguardi di esercenti e distributori di servizi di gioco;
- 311 nei confronti di operatori compro-oro.

Complessivamente, le unità operative del Corpo hanno contestato n. 1261 sanzioni amministrative e n. 50 violazioni di carattere penale, denunciando n. 49 persone fisiche.

RISULTATI - ANNO 2024



Per ciò che attiene alle violazioni amministrative, preponderanti sono le verbalizzazioni attinenti al d.lgs. n. 231/2007 e specificatamente all'inosservanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione, a cui seguono le verbalizzazioni relative all'inosservanza degli obblighi di conservazione, nonché agli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. n. 97/2017, come si evince dalla tabella a seguito:

		NUMERO VIOLAZIONI
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	Inosservanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione.	559
	Inosservanza degli obblighi di conservazione.	273
	Inosservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.	131
	Inosservanza delle disposizioni in materia di circolazione del contante.	48
	Inosservanza delle disposizioni in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica.	33
	Inosservanza delle disposizioni in materia di distributori ed esercenti nel comparto del gioco.	30
	Inosservanza degli ulteriori obblighi.	7
	Inosservanza norme della legislazione compro oro.	149
	Altre violazioni amministrative non previste dal D. Lgs. n. 231/07 e dal 97/2017	31

Tra le sanzioni penali, si annoverano:

- 10 violazioni dell'art. 55, commi 1, 2, e 3, del d.lgs. n. 231/2007, avuto riguardo alle condotte fraudolente commesse in sede di adeguata verifica;
- 18 violazioni degli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 92/2017, in relazione all'esercizio abusivo dell'attività di compro oro;
- 5 violazioni degli artt. 131 *ter*, 132 e 140 *bis* del d.lgs. n. 385/1993 in materia di esercizio abusivo dell'attività di servizi di pagamento e agente in attività finanziaria;
- 8 condotte di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (648, 648 *bis* e 648 *ter-1*).

Il raggiungimento di tali risultati è stato agevolato anche dallo sviluppo da parte del Nucleo speciale polizia valutaria di specifiche analisi operative di rischio nei confronti di determinate categorie di soggetti obbligati.

Si fa riferimento a:

- l'analisi operativa di rischio elaborata nel settore dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (c.d. "exchangers") e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale (c.d. "wallet providers"), orientata all'individuazione di *target* potenzialmente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- l'analisi operativa di rischio predisposta nei confronti degli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare (c.d. "agenti immobiliari") i quali, nel comparto di riferimento, costituiscono un segmento a elevata vulnerabilità. Sono state così selezionate posizioni soggettive connotate da carenze AML di tipo strutturale (ossia, operatori verosimilmente inadempienti in ordine al rispetto degli obblighi antiriciclaggio) oppure collegate a operazioni immobiliari che, per le specifiche modalità esecutive, sono risultate ad elevato rischio di riciclaggio e reimpiego di proventi di origine criminale nel sistema finanziario ed economico.

Tenuto conto della necessità di garantire un'adeguata presenza ispettiva nei confronti degli operatori sottoposti alla vigilanza del Corpo, e previa intesa con le Autorità di vigilanza di settore, è stata sviluppata anche un'analisi di rischio nel comparto degli operatori del microcredito, con l'obiettivo di potenziare il monitoraggio di tali soggetti, accrescerne la sensibilità verso il rispetto degli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio, in sinergia con le suddette Autorità, alla più ampia e approfondita verifica delle disposizioni attuative in tema di organizzazione, procedure e controlli interni.

Inoltre, sono state replicate due analisi operative di rischio, già elaborate per l'anno 2023, volte a individuare posizioni soggettive:

- nel comparto degli operatori dell'oro, particolarmente sensibile per il possibile coinvolgimento in condotte di riciclaggio, in attività illecite di natura economico-finanziaria o in fattispecie delittuose di abusivismo, valorizzando anche gli elementi informativi acquisiti nell'ambito delle interlocuzioni con UIF e OAM;
- tra i professionisti che hanno apposto il visto di conformità in relazione a operazioni di cessione del credito o di sconto in fattura - connotate dalla presenza di plurimi indici di anomalia - alcuni dei quali potrebbero non aver correttamente adempiuto alla normativa antiriciclaggio, agevolando così la realizzazione di condotte illecite più ampie e strutturate.

VI.3 L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA GUARDIA DI FINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI IN ENTRATA O IN USCITA DALL'ITALIA

A. Risultati conseguiti


Nel 2024, sono state individuate 8.207 violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria⁶¹, con la verbalizzazione di 15.895 soggetti, la ricezione di oblazioni pari a 3.409.640,11 euro e il sequestro di valuta nazionale ed estera per un valore complessivo pari a 7.795.606 euro.

OMESSE DICHIARAZIONI DI TRASFERIMENTI DI VALUTA AL SEGUITO - ANNO 2024		
Violazioni	n.	8.207
Persone verbalizzate di cui:	n.	15.895
- per passaggi extracomunitari	n.	12.403
- per passaggi intracomunitari	n.	3.492
Sequestri di titoli e valuta nazionale ed estera	€	7.795.606
Ammontare delle oblazioni ricevute	€	3.409.640,61

⁶¹ Obbligo previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195/2008 e sanzionato dall'art. 9 dello stesso decreto.

B. Analisi dei fenomeni

La maggior parte delle infrazioni all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni valutarie sono state riscontrate in Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Liguria, come da mappa sottostante; ulteriori 311 violazioni sono state riscontrate nelle restanti regioni d'Italia.



Sotto un profilo qualitativo, dette infrazioni hanno consentito, nel 2024, di intercettare valuta per oltre 183 milioni di euro, con un incremento del 15% circa rispetto ai 159 milioni di euro intercattati nella precedente annualità. Il medesimo incremento è stato registrato per i sequestri operati, aumentati dai 6,8 milioni di euro del 2023 ai 7,7 milioni di euro del 2024.

Nel 2024, il Gruppo di Ponte Chiasso (che presidia ben 12 valichi terrestri al confine con la Confederazione elvetica) ha:

1. svolto, in materia di circolazione transfrontaliera di valuta, 1.131 interventi, contestando 544 violazioni (le oblazioni immediate sono state pari a 339.523 euro);
2. effettuato sequestri di denaro contante per 597.611 euro, nonché titoli nazionali ed esteri per 4.730.614 euro;
3. segnalato, per i successivi approfondimenti di carattere fiscale, 184 soggetti trovati in possesso di documentazione economico-finanziaria, comprovante disponibilità estere per più di 143 milioni di euro.

Si evidenzia che gran parte delle violazioni constatate sono da ricondurre a soggetti di nazionalità straniera (473 su un totale di 591 verbalizzati, con una incidenza sul totale pari al 78%), che transitano occasionalmente dai valichi di confine. Permane, tuttavia, l'operatività di organizzazioni strutturate (c.d. "spalloni") che si occupano di portare denaro contante oltreconfine o di riportarlo in Italia. Tale fenomeno criminale viene contrastato con mirate attività di analisi e di indagine condotte con i più incisivi strumenti di Polizia giudiziaria.

Dall'analisi dei Paesi d'origine dei soggetti verbalizzati dalla Guardia di finanza - come riportato nella tabella sottostante - emerge che:

- in entrata nel territorio nazionale, la maggior parte delle violazioni sono state accertate nei confronti di soggetti di nazionalità italiana (2.515), seguiti da soggetti di nazionalità russa (571), albanese (468), svizzera (400), ucraina (304) e cinese (214);
- in uscita, il maggior numero di esportazioni non dichiarate è riconducibile a soggetti di nazionalità italiana (1.497), cinese (1.382), egiziana (1.354), marocchina (722) e albanese (413).

PAESE D'ORIGINE DEI SOGGETTI VERBALIZZATI - ANNO 2024			
ENTRATA TERRITORIO NAZIONALE		USCITA TERRITORIO NAZIONALE	
Paese	n.	Paese	n.
ITALIA	2.515	ITALIA	1.497
RUSSIA	571	CINA	1.382
ALBANIA	468	EGITTO	1.354
SVIZZERA	400	MAROCCO	722
UCRAINA	304	ALBANIA	413
CINA	214	PAKISTAN	235
ROMANIA	199	ROMANIA	190
GERMANIA	170	SVIZZERA	187
TURCHIA	168	NIGERIA	148
ARGENTINA	154	UCRAINA	134
ALTRI	2.437	ALTRI	2.032

Con riferimento all'origine o alla destinazione dei flussi di valuta trasportati, si evidenzia che:

- nell'ambito dei flussi in uscita, pari a complessivi 88 milioni di euro, sono stati rilevati flussi principalmente verso l'Egitto, che con 16,2 milioni di euro è la prima destinazione, seguita dalla Cina, con 13,9 milioni di euro;
- il principale Paese da cui provengono i flussi intercettati in entrata è la Svizzera (32,9 milioni di euro a fronte di complessivi 94,8 milioni di euro).

IMPORTI DEI TRASFERIMENTI DI VALUTA AL SEGUITO NON DICHIARATI			
ENTRATA TERRITORIO NAZIONALE		USCITA TERRITORIO NAZIONALE	
Paese provenienza	Euro	Paese destinazione	Euro
SVIZZERA	32.943.162	EGITTO	16.201.960
TURCHIA	8.060.858	CINA	13.979.962
ALBANIA	4.995.380	MAROCCO	9.615.319
SLOVENIA	4.173.645	ALBANIA	6.945.308
UCRAINA	3.470.315	SVIZZERA	5.048.291
GERMANIA	3.083.098	TURCHIA	3.746.909
EMIRATI ARABI UNITI	3.036.445	ROMANIA	1.919.271
ARGENTINA	2.096.182	FRANCIA	1.710.529
RUSSIA	1.658.261	SPAGNA	1.647.603
ARMENIA	1.538.307	ETIOPIA	1.387.972
ALTRI	29.821.660	ALTRI	26.094.053
TOTALE	94.877.317	TOTALE	88.297.179

C. Sistemi di frode ed esperienze operative

In ragione della particolare delicatezza del settore, le Unità operative sono costantemente sensibilizzate sulla necessità di valorizzare tutti gli elementi informativi acquisiti nel corso dei controlli transfrontalieri, al fine di procedere, ove possibile, al sequestro preventivo delle somme che si tenta illecitamente di introdurre nel o esportare dal territorio nazionale.

L'adozione più sistematica dello strumento del sequestro preventivo mira ad anticipare l'applicazione della misura ablativa, che rappresenta il fine ultimo dell'attività del Corpo sotto il profilo del contrasto patrimoniale alla criminalità. In questo contesto, il sequestro assume inoltre il ruolo di punto di partenza per l'avvio di attività investigative ancora più incisive.

Tra i principali sistemi di frode è stato riscontrato che:

- in ambito aeroportuale, i valori non dichiarati vengono spesso occultati negli abiti, nella biancheria intima, legati alla vita o nascosti all'interno di accessori d'abbigliamento, come cinture o scarpe indossate. Altri metodi comuni includono l'utilizzo di doppi fondi nel bagaglio a mano, l'inserimento in pacchi di generi alimentari, contenitori per cosmetici o prodotti per l'igiene personale. Al fine di eludere i controlli, la valuta viene frequentemente collocata nel bagaglio da stiva, per ostacolare l'attività degli operatori addetti ai controlli, sfruttando le difficoltà di natura logistica e i vincoli temporali del contesto operativo.
- a bordo degli autoveicoli, i valori non dichiarati vengono spesso nascosti all'interno di cassetti, braccioli, vani portaoggetti, alloggi della ruota di scorta, vano motore e doppi fondi ricavati nel vano toilette degli autobus, nonché in doppifondi appositamente realizzati, senza particolari accorgimenti per evitarne la scoperta. È inoltre frequente il ricorso a sacchetti di plastica sottovuoto, utilizzati per ridurre il volume delle banconote e sfuggire così ai controlli dei *cash dogs* in servizio presso alcuni Reparti del Corpo. Una tecnica spesso impiegata è anche quella della c.d. "polverizzazione" dei trasferimenti: il denaro viene suddiviso in importi inferiori alla soglia di legge e distribuito tra più

passeggeri - spesso appartenenti allo stesso nucleo familiare - al fine di eludere, in fase di controllo - il limite di 10.000 euro.

D. Adeguamento della normativa nazionale

Il decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211, apportando modifiche al decreto legislativo n. 195/2008, ha adeguato la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione e in uscita dalla stessa e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni.

Si tratta di un provvedimento legislativo molto significativo che rafforza il dispositivo di prevenzione a "monte" con l'obiettivo di intercettare sempre più rapidamente *alert* ed anomalie in grado di orientare in maniera più efficace l'attività di contrasto ai traffici illeciti.

Per quanto di più specifico interesse, il decreto legislativo n. 195/2008, come novellato, ha, tra l'altro:

- introdotto il nuovo istituto del trattenimento temporaneo di denaro contante, affidando alla Guardia di finanza la competenza esclusiva allo svolgimento delle attività dirette a riscontrare i presupposti per l'avvio d'indagini di polizia giudiziaria;
- attribuito ai militari del Corpo, negli spazi doganali, la facoltà di esercitare anche in via autonoma, per finalità esclusivamente valutarie, i poteri di visita, ispezione e controllo di cui agli artt. 19 e 20 del TULD, rendendo più spedite ed efficaci, in ogni momento, le operazioni di controllo delle movimentazioni transfrontaliere di denaro contante.

VI.4 L'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

L'attività di controllo, realizzata nel 2024 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con il supporto e il coordinamento delle strutture antifrode centrali, ha confermato la capacità di contrasto degli illeciti valutari connessi alla movimentazione transfrontaliera di denaro contante al seguito di viaggiatori, come definito dall'art. 2 del reg. UE 2018/1672 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 195/2008.

Nel 2024, ADM ha rilevato un incremento nel numero di dichiarazioni che sono state 18.876 (+2,7% rispetto al 2023) per un controvalore pari a complessivi 21.160.649.298 euro, di cui 11.389 (pari a 16.096.327.773 euro) in entrata e 7.487 (pari a 5.064.321.525 euro) in uscita. Relativamente all'attività di controllo e contrasto agli illeciti valutari, sono state accertate 7.978 violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria (+12,1% rispetto al 2023), riscosse 7.729 oblazioni immediate per un importo totale di 3.321.785 euro, e disposti 249 sequestri di valuta nazionale ed estera per un valore complessivo di 6.521.358 euro. La valuta intercettata è passata da 145 milioni di euro del 2023 a circa 120 milioni di euro del 2024, con un decremento di circa il 20%.

Si veda la seguente Tavola riepilogativa.

Anno	Violazioni	Trasportato €	% Oblazioni	Oblazioni	Riscosso Oblazioni €	Sequestri	Controvalore Sequestri €
2022	7.356	131.851.735	7.099	97%	3.257.744	257	15.569.224
2023	7.114	145.033.812	6.842	96%	2.953.101	272	24.736.110
2024	7.978	120.143.018	7.729	97%	3.321.785	249	6.521.358

Riguardo alla geo-referenziazione delle movimentazioni transfrontaliere di denaro contante non dichiarate, si rileva che:

- la maggior parte delle infrazioni all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni valutarie è stata riscontrata presso i principali valichi ADM situati nelle Direzioni territoriali di Lombardia, Veneto e Lazio. In questo ambito, si conferma di particolare importanza l'attività svolta presso gli Uffici ADM di Malpensa, Como, Venezia, Roma 2-Aeroporto Fiumicino e Bergamo Orio al Serio.
- per quanto riguarda i flussi non dichiarati in ingresso, i principali Paesi di provenienza dei trasgressori sono Svizzera, Turchia ed Emirati Arabi Uniti - questi due ultimi due da intendersi anche quali Paesi hub;
- per quanto attiene i flussi non dichiarati in uscita, i principali Paesi di destinazione dei trasgressori sono Egitto, Cina e Marocco.

Nel 2022, ADM ha aggiornato le funzionalità relative all'acquisizione e alla registrazione delle dichiarazioni per il denaro contante, in conformità a quanto previsto dal reg. UE 1672/2018, introducendo il Circuito doganale valutario (CDV) per il controllo mirato delle dichiarazioni valutarie, la cui gestione è affidata all'Ufficio controlli dogane della Direzione dogane.

Nel 2024, così come già avvenuto nel 2023, la Direzione antifrode, per il tramite della Sezione rapporti DNA-DDA dell'Ufficio rapporti EPPO e DNA-DDA, ha richiesto profili selettivi per il controllo mirato delle dichiarazioni valutarie (CDV) relative a 63 persone fisiche, a seguito di attività di analisi che hanno evidenziato elementi di rischio connessi al riciclaggio internazionale e al finanziamento del terrorismo. Tale richiesta è finalizzata al rafforzamento del sistema di analisi del rischio nell'ambito dei controlli sul denaro contante trasportato dai viaggiatori da e verso l'estero.

Di seguito sono riportati alcuni rilevanti risultati operativi conseguiti nell'ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta non dichiarata:

- nel gennaio 2024, i funzionari della Sezione marittima dell'Ufficio delle dogane di Venezia, congiuntamente ai militari del II Gruppo della Guardia di finanza di Venezia, nell'ambito dei controlli sui passeggeri in partenza a bordo della motonave "Ariadne" diretta in Grecia, hanno sequestrato 25 mini-lingotti d'oro, per un valore nominale di 48.377,50 euro, e valuta contante (in franchi svizzeri ed euro) per 3.989,46 euro, trasportati da un passeggero di nazionalità e non dichiarati.
- Nell'agosto 2024, i funzionari doganali aeroportuali dell'Ufficio ADM di Bologna, congiuntamente ai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza, hanno sottoposto a sequestro 460 grammi di oro, suddivisi in 126 placchette di diversa grammatura. Il metallo prezioso, del valore stimato di circa 33.000 euro, è stato rinvenuto nel bagaglio di una passeggera di nazionalità rumena in partenza per Bucarest. L'omessa dichiarazione dell'operazione di esportazione ha reso

applicabile l'art. 1 comma 2 della L. n. 7/2000, che disciplina il trasferimento di oro da o verso l'estero.

- Nell'agosto 2024, presso al valico stradale di Ponte Chiasso, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari della Guardia di finanza hanno sottoposto a controllo un soggetto di nazionalità italiana, pensionato, mentre si accingeva a entrare nel territorio nazionale, proveniente dalla Svizzera, a bordo di una piccola monovolume. Alla domanda di rito se trasportasse denaro e/o strumenti negoziabili per un importo pari o superiore ai diecimila euro, come previsto dalla normativa valutaria, il soggetto ha risposto negativamente.

Tuttavia, i controlli svolti hanno permesso di rinvenire, nascosti in diversi punti - sotto il sedile della vettura, nel bagaglio al seguito e in una busta separata - 20 blocchetti da 50 assegni ciascuno, del tipo *traveller's cheque*, del valore nominale di 10.000 dollari americani, per un valore complessivo di 10 milioni di dollari americani.

Su indicazione dell'Autorità giudiziaria, è stato eseguito il sequestro probatorio dell'intero blocco di assegni, ai sensi dell'art. 354 del c.p.p., ipotizzandone il reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p., e proceduto alla denuncia a piede libero del trasgressore.

- Nel 2024, le attività di controllo condotte dalla Direzione ADM per il Lazio e l'Abruzzo, in collaborazione con il Comando regionale Lazio della Guardia di finanza, hanno portato, negli scali aeroportuali di Roma e presso il porto di Civitavecchia, all'accertamento di oltre 1400 violazioni in materia di movimentazione transfrontaliera di denaro contante, per un totale di oltre 17 milioni di euro rinvenuti, e all'irrogazione di sanzioni per oltre 400.000 euro, in linea con quanto registrato nell'intero 2023.

Le attività hanno inoltre evidenziato un incremento del 10% della valuta esportata verso Paesi UE ed extra UE, pari al oltre 14 milioni di euro.

Nello specifico:

- presso lo scalo aeroportuale internazionale di Fiumicino "Leonardo da Vinci", sono state riscontrate oltre 1000 violazioni valutarie, per un ammontare di valuta non dichiarata pari a 12,7 milioni di euro;
- presso lo scalo aeroportuale internazionale di Ciampino "G.B. Pastine", i controlli hanno consentito di accettare 326 violazioni valutarie, corrispondenti a 4 milioni di euro non dichiarati;
- presso il porto di Civitavecchia sono stati riscontrate 27 violazioni valutarie, relative a oltre 400 mila di euro non dichiarati.
- Nel 2024, i funzionari ADM della Sezione operativa territoriale di Caselle Torinese dell'Ufficio delle Dogane di Torino, congiuntamente ai militari della locale Compagnia della Guardia di finanza, hanno intercettato oltre 261 passeggeri che tentavano di trasferire valuta senza effettuare la prevista dichiarazione, per un importo complessivo superiore a 7 milioni di euro. Al riguardo, sono state applicate sanzioni per oltre 72 mila euro.
- Nel secondo semestre del 2024, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, operanti presso l'Aeroporto di Bologna, hanno intercettato oltre 180 passeggeri che tentavano di trasferire valuta senza effettuare la prevista dichiarazione, per un importo complessivo di 2,8 milioni di euro.
- I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Napoli 1 - Sezione operativa territoriale Aeroporto di

Capodichino, congiuntamente ai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli, hanno intercettato oltre 70 passeggeri che tentavano di occultare la movimentazione di valuta eccedente la soglia dei 10.000 euro, omettendone la prevista dichiarazione.

I controlli transfrontalieri hanno consentito di individuare contante non dichiarato per un ammontare complessivo superiore a 1 milione di euro, a cui sono corrisposte sanzioni per oltre 33.000 euro.

Sulla base dei modelli predittivi elaborati dalla Direzione antifrode dell'Agenzia, gli Uffici doganali territoriali hanno ricevuto indicazioni per l'esecuzione di controlli prioritari su flussi valutari generati da viaggiatori diretti verso Paesi dell'Asia e del Nord Africa, in relazione a fenomeni evasivi e correlate ipotesi di riciclaggio attuate mediante il trasferimento di rilevanti somme di denaro contante al di fuori dal territorio nazionale.

Inoltre, per il controllo mirato delle esportazioni dirette in Somalia e verso Paesi del Sub-Sahel africano, gli Uffici doganali territoriali dell'Agenzia, con il supporto della Direzione antifrode, hanno effettuato circa 110 ispezioni documentali e fisiche su spedizioni in uscita dallo Stato, di cui oltre 40 attuate con il coinvolgimento attivo degli uffici dell'Ambasciata di Somalia in Italia.

Gli Uffici territoriali ADM hanno altresì trasmesso 16 segnalazioni agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, per violazione della legge sul bollo (DPR 642/1972) e/o per possibili altre violazioni di natura tributaria. L'Agenzia delle Entrate ha trasmesso ad ADM 37 segnalazioni relative ai trasferimenti fuori dai confini nazionali di denaro contante di importo uguale o superiore a 10.000 euro per la compravendita di autoveicoli e motoveicoli, privi di dichiarazione valutaria; le stesse sono state prontamente prese in carico dagli Uffici territoriali per le eventuali regolarizzazioni ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

Collaborazione tra ADM e UIF

Nel 2024, l'unità della Direzione antifrode dedicata ai rapporti con la UIF ha intensificato le attività di collaborazione, trasmettendo 410 segnalazioni elaborate mediante l'incrocio di vari criteri di rischio connessi a ipotesi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I principali *cluster* di analisi, selezionati sulla base dei modelli predittivi delle informazioni provenienti da fonti qualificate, hanno riguardato prevalentemente:

- le rotte Italia-Cina, Italia-Nigeria e Italia-Svizzera per sospetti derivanti da casi di violazioni valutarie accertate a carico di viaggiatori per i quali è stato riscontrato un rapporto incongruente tra la disponibilità di somme di denaro e le dichiarazioni fiscali presentate;
- le distorsioni di flussi merceologici dichiarati in esportazione e ritenuti connessi a possibili tentativi di elusione delle sanzioni internazionali emanate a carico della Russia, con rilevazione di modalità di pagamento opache relative alle spedizioni esportate;
- le forme di pagamento anomale relative a esportazioni dichiarate dall'Italia verso Paesi africani fortemente destabilizzati dalle azioni di milizie legate a organizzazioni criminali o coinvolte in azioni terroristiche di matrice confessionale;
- la rilevazione di interessi economici della criminalità organizzata nel settore delle accise e in altri settori economici considerati a maggior rischio ai sensi dell'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012.

Per rafforzare le attività di prevenzione e analisi dei flussi transnazionali di valuta e di merci, la Sezione rapporti DNA-DDA dell’Ufficio rapporti EPPO e DNA-DDA ha realizzato, in fase sperimentale, una “cartella di calcolo” in formato Excel, per il progetto denominato L.E.A. (Logica, Esperienza e Analisi). Lo strumento concretizza una matrice di rischio che considera e mette in relazione:

- un insieme di informazioni desumibili dalle banche dati a disposizione di ADM riguardanti le dichiarazioni valutarie, i verbali di violazione valutaria, le importazioni e le esportazioni;
- l’acquisizione di notizie da fonti aperte, inerenti a studi economici, pubblicazioni statistiche e altro, per rilevare anomalie e incongruità sia a livello soggettivo, sia per categorie generali riguardanti il codice ATECO o il settore imprenditoriale-merceologico.

Il modello predittivo elabora il rapporto tra le movimentazioni transfrontaliere di denaro contante e i redditi dichiarati dal transitante/trasgressore e dall’eventuale società commerciale da lui legalmente rappresentata, o dalla quale percepisce reddito, attribuendo un grado di rischio e di pericolosità fiscale/valutaria sia alla singola transazione sia alla categoria generale di riferimento.

Le risultanze dell’elaborazione vengono utilizzate per selezionare operazioni doganali o movimentazioni transfrontaliere di denaro contante da segnalare agli Uffici doganali territoriali per ulteriori sviluppi operativi, nonché alla UIF, per prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio connessi a evasione fiscale e/o ad altri reati gravi di natura tributaria ed extra-tributaria, potenzialmente riconducibili alla movimentazione transfrontaliera di denaro contante.

Collaborazione tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

Nel 2024, la Direzione antifrode di ADM ha trasmesso 18 segnalazioni alla DNA, nell’ambito della prevenzione e del contrasto al riciclaggio connesso agli interessi economici della criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo islamista. I modelli di analisi sono stati elaborati per il monitoraggio e l’individuazione dei flussi valutari sospetti e dei flussi merceologici connessi a operazioni di import-export, ritenuti infiltrati da interessi economici della criminalità organizzata. Le informative hanno riguardato circa 100 posizioni soggettive (persone fisiche e giuridiche) individuando:

- flussi valutari/finanziari di origine sospetta, verosimilmente riconducibili a fenomeni di evasione fiscale realizzati attraverso la strumentalizzazione di piattaforme di crowdfunding e l’utilizzo di criptovalute;
- movimentazioni transfrontaliere illegali di denaro contante, sospettate di costruire il provento di vari reati quali associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, autoriciclaggio, trasferimento abusivo di valori, esercizio abusivo dell’attività assicurativa e intermediazione assicurativa, nonché uso di marchi e segni contraffatti, riconducibili a soggetti ritenuti contigui a organizzazioni camorristiche campane;
- elementi di rischio di infiltrazione della criminalità organizzata in alcuni settori merceologici dichiarati all’importazione presso vari porti nazionali, con provenienza da Paesi del Sud America;
- flussi valutari in uscita dal territorio nazionale riconducibili a persone fisiche e giuridiche a carico delle quali sussistono sospetti di contiguità con organizzazioni attive in Medio Oriente, sospettate di essere coinvolte in attività terroristiche.

Nell'aprile 2024, ADM e DNA hanno rinnovato il Protocollo tecnico con la Procura nazionale previsto dall'art.8 del d.lgs. 231/2007. Al riguardo, si rimanda al seguente comunicato stampa.



COMUNICATO STAMPA

ADM: PROTOCOLLO D'INTESA CON DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

Roma, 22 aprile 2024 – Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha incontrato nella sede di Piazza Mastai dell'Agenzia, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, e firmato un Protocollo d'intesa con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il Protocollo rinnova le modalità che disciplinano i rapporti tra la DNAA e il personale di polizia giudiziaria dell'ADM, coordinato dalla Direzione antifrode, diretta dal magistrato ordinario, Sergio Gallo, migliorando l'efficienza dei rispettivi strumenti di contrasto ai fenomeni criminali.

Partecipazione a progetti e azioni internazionali nell'ambito dei controlli relativi al denaro contante a seguito dei viaggiatori

In ambito internazionale, ADM preso parte alle Operazioni doganali congiunte (Joint Customs Operations - JCO) "Tentacle-Mediterranea IV" e "Neptune VI", svolte nell'ambito del "Progetto Tentacle" promosso dall'Organizzazione mondiale delle dogane (World Customs Organization - WCO), finalizzato al contrasto al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per tali operazioni sono stati coinvolti gli Uffici doganali di Bari, Bergamo, Brindisi, Civitavecchia, Genova 1, Livorno, Malpensa, Roma 2, Palermo e Venezia.

ADM ha inoltre partecipato all'"Operazione Belenos II", organizzata dall'Amministrazione doganale francese in collaborazione con l'OLAF, nel corso della quale le Amministrazioni doganali europee partecipanti hanno sequestrato oltre 2,7 milioni di euro in denaro contante, oro e gioielli.

Si evidenzia, infine, la piena sinergia con la Guardia di finanza nell'attuazione della fase operativa, in linea con quanto previsto dal Protocollo d'Intesa ADM-GdF sottoscritto nel 2023.

Rilevanti attività di prevenzione e di Polizia giudiziaria svolte dalla Direzione Antifrode per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

1. Sulla base del monitoraggio dei flussi dichiarati in esportazione verso Paesi dell'Africa centrale, caratterizzati da instabilità politico-militare, numerosi Uffici doganali nazionali sono stati interessati da attività ispettive mirate.

I controlli doganali effettuati sulle merci esportate e sui relativi flussi di pagamento hanno consentito di rilevare transazioni realizzate mediante l'interposizione di soggetti estranei alle attività commerciali dichiarate, nonché l'impiego di sistemi di pagamento opachi, sospettati di essere finalizzati a celare gli interessi economici di persone fisiche e società già coinvolte in indagini condotte da diverse Procure distrettuali, nell'ambito del contrasto all'immigrazione irregolare e all'esercizio abusivo di attività finanziarie connesse a flussi di pagamento internazionali.

Le attività di prevenzione e controllo doganale di sono avvalse della collaborazione dell'Ambasciata di Somalia, contribuendo alla riduzione del rischio di interposizione fittizia nelle dichiarazioni di esportazione dall'Italia e di importazione in Somalia, mediante l'impiego di documentazione commerciale, di trasporto e di licenze ufficiali somale false o irregolari.

2. Su delega della Procura della Repubblica di Roma - DDA, la Sezione rapporti DNA-DDA della Direzione antifrode ha partecipato alle attività di indagine e ai controlli avviati nel 2023, relativi a un'organizzazione criminale dedita alla falsificazione di banconote in euro di alto taglio.

In tale contesto, grazie ai profili di rischio predisposti nel Circuito doganale di controllo (CDC) in dotazione ad ADM, nonché alle sinergie informative e operative tra le articolazioni antifrode centrali e territoriali dell'Agenzia con il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria, sono state sottoposte a ispezione mirata centinaia di spedizioni.

Al riguardo, il 13 febbraio 2024, presso l'Ufficio ADM di Venezia - Aeroporto n. 1, è stato eseguito il sequestro di materiale e prodotti ritenuti di notevole di rilevanza probatoria dalla delegante Autorità giudiziaria.

L'attività investigativa si è conclusa con l'esecuzione, da parte dell'Arma carabinieri, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 12 soggetti di nazionalità pakistana.

Di seguito si riporta il comunicato stampa dell'Arma dei Carabinieri relativo all'operazione in argomento, denominata "Chai Fake".



COMUNICATI STAMPA

Antifalsificazione Monetaria: maxi operazione "Chai Fake" per il contrasto al traffico di valuta falsa

Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria Roma - Territorio Nazionale, 13/02/2024 13:01

Il 13 febbraio 2024, i militari della 1^a Sezione Operativa Roma del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, supportati dai Comandi Provinciali di Roma, Napoli, Brescia e Rieti, dall'8^o Reggimento Lazio e, per l'estensione internazionale da Europol, a conclusione di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale della capitale nei confronti di n. 12 soggetti di nazionalità pakistana, tutti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla falsificazione e distribuzione in Italia e all'estero di banconote false da € 100,00.

L'operazione è stata eseguita nell'ambito di una joint action day coordinata da Europol, pianificata in collaborazione con la Brigada de Investigacion del Banco de Espana (B.I.B.E), con i Mossos di Esquadra di Barcellona e la polizia greca, per l'arresto di tre soggetti pakistani colpiti da relativi mandati di arresto europei, localizzati a Barcellona e Atene. Nel medesimo contesto, a conclusione delle indagini parallelamente sviluppate nel corso della cooperazione internazionale di polizia attivata dai Carabinieri, la B.I.B.E. e i Mossos di Esquadra hanno proceduto anche all'arresto di n. 6 soggetti pakistani (due dei quali contestualmente colpiti anche dai predetti MAE), organici alla cellula di Barcellona, intranea alla medesima organizzazione criminale, dedita allo smercio locale delle banconote false prodotte dai connazionali operanti in Italia, per la quale è stata già promossa ad Eurojust una specifica attività di cooperazione giudiziaria verso le Autorità spagnole.

Le indagini, avviate nel mese di novembre 2022 a seguito di reiterati episodi di smercio presso centri commerciali della capitale, accertati dai comandi dell'Arma Territoriale, hanno consentito l'individuazione di un gruppo di soggetti pakistani autori di decine di acquisti di beni di modesto valore, pagati con banconote false da € 100,00, inserite direttamente nella casse automatiche, riuscendo a capitalizzare cospicue somme di denaro genuino ricevuto in resto. Gli accertamenti tecnici esperiti dalla Banca Centrale Europea, dal National Analysis Centre della Banca d'Italia e dalla Sezione di Grafica del Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Roma, avevano consentito di rilevare che la particolarissima contraffazione originava da un'innovativa tecnica di produzione "artigianale", perfezionata proprio per il superamento dei più avanzati dispositivi di controllo elettronico utilizzati dai c.d. gestori del contante. Le innovative caratterizzazioni tecniche avevano recentemente indotto la BCE a dichiarare che la specifica classe di contraffazione è attualmente ritenuta la più insidiosa insistente nella zona euro

Le investigazioni hanno consentito di delineare la complessa organizzazione criminale strutturata su tre "cellule" operative: la prima, dedita alla produzione, realizzata in una stamperia clandestina allestita all'interno di un appartamento localizzato nel centro di Napoli e recentemente traslata a Rieti; la seconda, dimorante a Roma e Rieti, costituita da distributori/smerciatori che operavano in Italia (Bologna, Brescia, Cremona, Cosenza, Firenze, Foggia, Lecce, Milano, Novara, Pistoia, Reggio Emilia, Verona, Vicenza,) e all'estero (Parigi, Nizza, Marsiglia, Atene e Madrid); la terza, attivata a Barcellona, a partire dallo scorso mese di settembre, da soggetti pakistani precedentemente operanti ad Atene, trasferitisi proprio allo scopo di permeare nuovi mercati europei.

Il coinvolgimento operativo dell'Ufficio Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha consentito il censimento e il successivo monitoraggio di spedizioni di materiali tecnici acquistati dall'organizzazione direttamente da ditte specializzate cinesi, funzionali al complesso ciclo produttivo che iniziava con la produzione della carta.

Nel corso delle indagini sono state ricostruite oltre n. 50 attività di smercio perfezionate in Italia e sono stati già sottoposti ad arresto in flagranza n. 4 corrieri, controllati presso l'aeroporto di Roma Fiumicino (in procinto di imbarcarsi su voli diretti ad Atene e Marsiglia) ovvero presso gli aeroporti di Atene e Barcellona (contestualmente all'arrivo di voli provenienti da Napoli Capodichino e Roma Fiumicino). In tale contesto sono state sequestrate complessivamente circa n. 500 banconote false, per un valore complessivo di € 50.000,00, tutte appartenenti all'insidiosissima classe di contraffazione. Attualmente risulta che l'organizzazione ha prodotto circa 10.000 banconote false per un valore nominale di circa un milione di euro, diffuse principalmente in Italia (n. 4.208), Grecia (n. 3068), Spagna (n. 545) e Francia (n. 200).

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Fonte: <https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/antifalsificazione-monetaria-maxi-operazione-chai-fake-per-il-contrastato-al-traffico-di-valuta-falsa>

3. Nell'ambito delle attività di contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio dei proventi derivanti da evasione fiscale nel settore delle accise, la Direzione antifrode ha promosso un programma straordinario di revisione delle istanze di rimborso delle accise gravanti sul gasolio utilizzato per l'autotrasporto, finalizzato alla riduzione dei fenomeni evasivi in materia di accise e IVA.

Nel biennio 2023-2024, le attività svolte hanno portato all'inoltro di 30 segnalazioni agli Uffici territoriali di ADM competenti per il rimborso delle accise (di cui 13 nel 2024), riguardanti circa 241 aziende di autotrasporto (di cui 108 nel 2024), selezionate mediante l'applicazione di criteri di rischio.

Tali criteri includono anche le informazioni provenienti da fonti aperte relative al coinvolgimento pregresso delle società e dei loro rappresentanti in indagini giudiziarie per reati gravi o sottoposti a misure interdittive antimafia nello stesso periodo di imposta.

Le ipotesi investigative formulate riguardano, oltre all'evasione fiscale e all'autoriciclaggio, anche la violazione del divieto di accesso a contributi pubblici previsto dall'art.67 del d.lgs.159/2011 (Codice antimafia).

Le azioni di revisione e controllo mirato, condotte dagli Uffici doganali territoriali, hanno riguardato, nel biennio 2023-2024, circa 45 milioni di euro di debiti erariali non corrisposti (relative a rimborsi di accise o a compensazioni IVA a debito), di cui oltre 20 milioni di euro riferiti al solo 2024. Sempre nel 2024, risultano avviate procedure conteniziose di recupero dei crediti erariali finora individuati per un importo complessivo pari a circa 1.200.000 euro.

Attività di controllo svolta da ADM sull'esportazione di beni a duplice uso

A seguito degli accertamenti condotti su oltre 1.600 dichiarazioni di esportazione selezionate tramite il Circuito doganale di controllo, le attività svolte hanno portato ADM, in alcuni casi, a richiedere all'Autorità nazionale UAMA - Duplice uso, l'applicazione della clausola *catch-all*, al fine di interdire l'esportazione di materiali potenzialmente utilizzabili per la proliferazione di armi di distruzione di massa.

In particolare, con riferimento al rischio di diversione di materiali *dual-use* verso l'Iran e il loro utilizzo in "programmi sensibili", sono state sottoposte a controlli mirati e approfonditi specifiche operazioni di esportazione, anche al fine di escludere ipotesi di triangolazioni con altri Paesi Terzi:

- 1 dichiarazione di esportazione di parti di macchinari con destinazione Emirati Arabi Uniti;
- 1 dichiarazione di esportazione di cambi di velocità con destinazione Emirati Arabi Uniti;
- 1 dichiarazione di esportazione di parti di macchine con destinazione Emirati Arabi Uniti;
- 2 dichiarazioni di esportazione di strumenti di misura con destinazione Turchia;
- 1 dichiarazione di esportazione di 88 generatori elettrici con destinazione Turchia.

Per quanto riguarda, invece, il rischio di diversione di materiali *dual-use* verso la Federazione russa, anche in violazione del reg. (UE) n. 833/2014, sono state sottoposte a ispezioni mirate, con particolare attenzione al potenziale rischio di triangolazione con altri Paesi Terzi:

- 1 dichiarazione di esportazione di strumenti di misura con destinazione Cina;
- 1 dichiarazione di esportazione di 2 torni con destinazione Kirghizistan;

- 2 dichiarazioni di esportazione di strumenti di misura con destinazione Turchia.

Infine, con riferimento al rischio connesso alla proliferazione di armi di distruzione di massa, in diversi momenti nel corso del 2024, sono stati sottoposti a ispezioni mirate:

- 1 dichiarazione di esportazione di 35 motori destinati in Iran;
- 1 dichiarazione di esportazione di 20 motori con indicazioni di consegna in Iran;
- 1 dichiarazione di esportazione di strumenti di analisi destinati in Pakistan.

In materia, sono stati operati i seguenti sequestri:

- 2 droni militari destinati in Libia, presso l'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro;
- acido fluoridrico, presso l'Ufficio delle dogane di Milano 2;
- prodotti chimici, presso l'Ufficio delle dogane di Milano 2;
- bifluoruro di Sodio, presso l'Ufficio delle dogane di Milano 2;
- accessori per tubi, presso l'Ufficio delle dogane di Parma.


Attività condotte nel settore giochi

Nel 2024, nel settore giochi, ADM ha sottoposto a controllo circa 19.000 esercizi. A seguito delle attività ispettive, sono state irrogate 3.100 sanzioni, con un'imposta accertata pari a 98 milioni di euro e sanzioni tributarie e amministrative per un importo complessivo di 95 milioni di euro.

DESCRIZIONE	Controlli effettuati da ADM nel settore giochi				
	1° Trimestre 2024	2° Trimestre 2024	3° Trimestre 2024	4° Trimestre 2024	TOTALE 2024
• <i>Riepilogo nazionale del numero di esercizi controllati nel settore giochi</i>	5.328	5.301	4.141	4.354	19.124
• <i>N. sanzioni irrogate</i>	835	795	631	903	3.164
• <i>Imposta accertata (Milioni di euro)</i>	15	21	12	28	98
• <i>Importo sanzioni tributarie e amministrative (Milioni di euro)</i>	21	19	12	43	95

Fonre: <https://www.adm.gov.it/portale/-/bollettino-statistico-2024>

Inoltre, ADM ha proseguito la propria attività di inibizione dei siti web irregolari operanti nel settore dei giochi. A tal proposito, si rinvia al grafico riportato di seguito che illustra i dati relativi ai siti web inibiti e ai tentativi di accesso registrati (fonte: Bollettino statistico ADM, IV Trimestre 2024, Figura II.2.4.3, pag. 35).



Attività di ADM relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione europea nei confronti della Federazione russa e della Bielorussia successivamente all'aggressione dell'Ucraina.

In relazione alla crisi russo-ucraina, l'attività di analisi svolta a livello centrale dalla Direzione antifrode si è concentrata su tre principali direttive:

- l'identificazione dei rischi;
- la valutazione dei diversi elementi potenzialmente in grado di influenzare il livello di tali rischi (quali i settori industriali particolarmente esposti, come quelli dell'alta tecnologia o dei beni di lusso);
- l'individuazione delle distorsioni finalizzate all'aggiramento delle misure restrittive introdotte dalla normativa unionale (tra cui *misclassification*, triangolazioni con Paesi terzi, pratica del *transhipment/entrepôt trade* con Paesi terzi, falsa attestazione di esenzioni ai divieti, costituzione di società ad hoc, nuove o fittizie in Paesi terzi, etc.).

In tale contesto, l'Ufficio *intelligence* ha svolto attività di raccolta, analisi dei dati e delle relative tendenze, con successiva elaborazione e/o aggiornamento dei profili di rischio integrati nel Circuito doganale di controllo (CDC) in uso ad ADM, al fine di prevenire o mitigare eventi dannosi.

L'azione è stata condotta tenendo conto dei costanti aggiornamenti normativi, incluso il 15° pacchetto sanzioni adottato dall'Unione europea il 16 dicembre 2024. Tra i profili di rischio elaborati, particolare rilievo è stato dato a quelli volti a mitigare le triangolazioni di merci strategiche (i c.d. "Common high priority items - CHP") verso Paesi terzi, con successivo reinidirizzamento verso la Russia. Tali profili sono stati affinati anche grazie allo scambio informativo con i servizi della Commissione europea, nell'ambito del gruppo di lavoro Sanctions contact group. Le analisi svolte hanno evidenziato casi in cui merci CHP esportate dall'Italia, dopo essere state formalmente importate in Paesi terzi, venivano successivamente reinidirizzate verso il territorio russo. Questi elementi sono stati condivisi con l'Autorità nazionale competente (MAECI), anche ai fini della dovuta diligenza che quest'ultima richiede agli operatori economici nazionali.

Grazie a tali attività, il MAECI ha avviato iniziative di sensibilizzazione verso gli operatori economici italiani, sui rischi legati alle esportazioni di prodotti sensibili verso Paesi terzi, affinché:

- tali beni non finiscano indirettamente in Russia;
- le controllate estere applichino standard equivalenti di dovuta diligenza nella gestione delle proprie esportazioni di prodotti CHP.

L'approccio condiviso a livello unionale è stato implementato mediante l'utilizzo di piattaforme di scambio informativo tra Stati membri e attraverso la partecipazione all'operazione “Joint sanctions enforcement operation - JSEO”, finalizzata al contrasto delle violazioni delle sanzioni imposte a Russia e Bielorussia, nonché delle attività criminali correlate.

L'operazione JSEO, coordinata dall'OLAF, è stata condotta con l'obiettivo di individuare e indagare le società che avrebbero tentato di esportare in Russia componenti elettronici e relative parti, rinvenuti anche come materiali d'armamento, contenuti, in particolare, in missili e droni, aggirando così le sanzioni dell'UE previste dal regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Nel corso della fase operativa (luglio 2023 - dicembre 2024), gli Uffici *intelligence* e investigazioni della Direzione antifrode hanno monitorato e analizzato i flussi informativi provenienti dall'”Ufficio europeo per la Lotta Antifrode - OLAF” e dalle Amministrazioni doganali partecipanti, procedendo, ove necessario, a:

- revisione dei profili di rischio esistenti;
- aggiornamento dei criteri selettivi applicati a livello doganale;
- rimodulazione delle analisi in funzione delle anomalie riscontrate.

Tutte le attività sono state costantemente presidiate con un elevato livello di attenzione operativa, e hanno compreso, tra l'altro:

- le attività di scambio informazioni e analisi inserite e condivise con l'OLAF e gli altri Stati membri tramite la piattaforma “Violazione amministrativa in materia di contanti all'Unione europea - VOCU” del sistema “Anti-fraud information system - AFIS”;
- il costante monitoraggio e l'eventuale rimodulazione dei profili di rischio, soggettivi o oggettivi, inseriti nel circuito doganale di controllo in dotazione ad ADM;
- il monitoraggio dei risultati difformi derivanti da controlli di iniziativa degli Uffici doganali e da circuito doganale di controllo in dotazione ad ADM;
- la gestione delle interlocutorie con il Coordinatore OLAF dell'operazione e tutti gli Stati membri partecipanti all'operazione;
- l'analisi dei flussi merceologici al fine di individuare eventuali distorsioni;
- la richiesta di eventuali revisioni di accertamento emerse a seguito di analisi investigative.
- l'analisi dei soggetti nazionali ed esteri, al fine di individuare eventuali distorsioni di traffici, e operazioni doganali a maggiore rischio;
- indirizzare gli Uffici delle Dogane territorialmente competenti nell'effettuare le revisioni di accertamento e, in caso di raggiramento delle misure restrittive, fornire supporto agli stessi al fine di procedere nelle notizie di reato presentate presso le Procure territorialmente competenti.

Nel 2024, i controlli condotti da ADM hanno portato all'accertamento di irregolarità in 56 spedizioni relative merci oggetto di divieto di esportazione verso la Russia. L'attività ha comportato:

- Sequestro della merce e segnalazione all'Autorità giudiziaria per false dichiarazioni riguardo:
 - il reale Paese di destinazione;
 - la qualità della merce (*misclassification*);
 - l'utilizzo ingiustificato di deroghe al divieto.
- Deferimento degli operatori economici per ipotesi di reato previste dal d.lgs. n. 221/2017 e dall'articolo 483 del Codice penale (falso ideologico).

I settori merceologici principalmente coinvolti sono stati: beni di lusso e abbigliamento (cardigan, pantaloni, giacconi, maglioni, calzature); tecnologia e beni CHP (parti di macchinari, motori elettrici, trasformatori, strumenti di misura); prodotti chimici e industriali (solventi, acidi fluoridrici, idrossido di sodio); materiali strategici (turbine, valvole, cuscinetti a sfera).

La merce, non di grande valore, era destinata principalmente alla Russia e, in diversi casi, transitava tramite triangolazioni con Kazakistan, Kirghizistan e Turchia.

Ulteriori attività di ADM nel corso del 2024

L'Ufficio Investigazioni di ADM ha gestito:

- 2 fascicoli relativi a richieste di assistenza, ai sensi della cosiddetta "Convenzione di Napoli II" (basata sull'art. K3 del Trattato sull'Unione europea), concernente la mutua assistenza e la cooperazione tra le Amministrazioni doganali;
- 5 segnalazioni "Information and follow-up alert message - INFAM" trasmesse dall'OLAF, riguardanti possibili aggrimenti delle sanzioni imposte alla Russia e alla Bielorussia.

A integrazione della matrice di rischio relativa alla violazione delle misure restrittive imposte alla Federazione russa, la Direzione antifrode, tramite l'Ufficio rapporti EPPO e DNA-DDA, ha rafforzato le attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio internazionale connesso all'elusione e alla violazione delle restrizioni al commercio internazionale.

L'azione si è basata sull'applicazione della metodologia "follow the money", attraverso l'incrocio tra i dati doganali delle esportazioni e i relativi flussi di pagamento.

A seguito di centinaia di controlli mirati, effettuati sia in fase di esportazione sia attraverso la revisione degli accertamenti doganali relativi a spedizioni effettuate nel 2023 e nel 2024, sono stati avviati - tra gli altri - 5 procedimenti penali presso le competenti Procure della Repubblica, caratterizzati dalla presenza di elementi probatori riferibili ad accordi illeciti strutturati per l'emissione di fatture di esportazione intestate ad aziende con sede in Kazakistan, sospettate di operare come soggetti interposti, con pagamento delle spedizioni effettuato mediante triangolazione con persone fisiche e giuridiche estranee alle transazioni dichiarate. Il programma di verifiche doganali mirate è stato condotto principalmente dagli Uffici delle Dogane del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, e ha comportato l'attivazione di decine di procedure di mutua assistenza doganale con le collaterali strutture del Kazakistan.

VII. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

VII.1 L'ATTIVITÀ DELLA VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

- L'implementazione delle sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia

Anche nel 2024, la Banca d'Italia ha continuato a contribuire attivamente all'attuazione delle misure restrittive adottate dall'Unione europea (UE) in risposta alle minacce alla pace e sicurezza internazionale derivanti dal conflitto russo-ucraino.

In continuità con quanto fatto negli anni precedenti, la Banca d'Italia partecipa innanzitutto, attraverso propri rappresentanti, ai lavori del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e della Rete degli esperti. Inoltre, in qualità di Autorità di vigilanza, assicura da un lato il rispetto, da parte degli intermediari vigilati, della normativa vigente e, dall'altro, monitora i rischi per il settore bancario e finanziario, connessi all'implementazione di nuove misure restrittive.

In particolare, nel corso del 2024, la Banca d'Italia, in stretto raccordo con la BCE, ha prestato crescente attenzione all'emergere di rischi di natura geopolitica, nonché alle *policy* connesse alle strategie di *derisking* adottate dalle banche in scenari avversi.

In linea con la crescente attenzione della UE all'effettiva attuazione delle sanzioni internazionali, nell'ambito dei lavori del CSF sono stati analizzati i dati trasmessi alla UIF dagli intermediari, ai sensi dell'art. 5-novodecies del reg. (UE) 833/2014, relativi a transazioni che coinvolgono soggetti russi, anche al fine di individuare l'eventuale coinvolgimento di intermediari vigilati in schemi elusivi posti in essere da operatori commerciali.

Per altro verso, la Banca d'Italia ha cooperato con altri organi nazionali e sovranazionali nell'ambito dei processi legislativi finalizzati alla definizione dei nuovi pacchetti sanzionatori della UE, con l'obiettivo di individuare gli eventuali impatti per la stabilità del sistema finanziario e dei singoli intermediari vigilati.

La Banca d'Italia, inoltre, in coordinamento con le banche centrali dei Paesi G7, continua a monitorare l'efficacia delle sanzioni che hanno comportato la disconnessione da SWIFT di alcune delle principali banche russe e bielorusse. Nel 2024, sotto la presidenza affidata alla Banca d'Italia, sono stati analizzati i *trend* dei pagamenti transfrontalieri che coinvolgono gli intermediari con sede in Russia. Il monitoraggio ha evidenziato un traffico sensibilmente ridotto a seguito l'applicazione delle sanzioni.

- L'attività internazionale

Nel 2024, l'attività internazionale svolta dalla Banca d'Italia in materia AML ha riguardato principalmente la partecipazione ai lavori del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e dell'Autorità bancaria europea (EBA).

a. Il gruppo di azione finanziaria internazionale

Come di consueto, nel corso dell'anno, rappresentanti della Banca d'Italia hanno partecipato alle riunioni plenarie del GAFI, nonché a quelle del “Policy development group (PDG)”, incaricato di definire e aggiornare gli standard globali per il contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di massa.

Con riferimento al PDG, i principali filoni di lavoro hanno riguardato la revisione di alcune Raccomandazioni, in particolare:

- Raccomandazione 1, sulla valutazione del rischio di riciclaggio (ML), finanziamento del terrorismo (TF) e della proliferazione (PF), nonché sull'applicazione di un *risk-based approach*, inclusa la revisione della relativa nota interpretativa (conclusa a febbraio 2025) e della *guidance* collegata.
- L'obiettivo è incoraggiare i Paesi ad adottare misure di adeguata verifica semplificata, basate su una corretta applicazione del *risk-based approach*, con l'obiettivo di garantire l'inclusione finanziaria, in particolare di soggetti vulnerabili (ad esempio richiedenti asilo e organizzazioni non profit).
- Raccomandazione 16, relativa alla trasparenza dei pagamenti, che individua le informazioni di base su ordinante e beneficiario richieste nei trasferimenti di fondi e di asset virtuali (c.d. “travel rule”). Tale disposizione mira ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, rendendo tali informazioni immediatamente disponibili agli intermediari coinvolti, alle Autorità di vigilanza e investigative, nonché alle FIU.
- La revisione si è resa necessaria per tenere conto degli sviluppi del mercato (fra cui i nuovi modelli di business nei servizi di pagamento) e per rafforzare l'armonizzazione delle regole alla luce dell'esperienza applicativa. Il progetto di revisione riguarda aspetti chiave della Raccomandazione, con particolare riferimento all'estensione dell'ambito applicativo a fattispecie finora escluse (ad esempio, estensione degli obblighi informativi ai prelievi transfrontalieri con carta).

La Banca d'Italia fornisce inoltre supporto e contributi al “Risk, trends and methods group”, che svolge attività di analisi sull'evoluzione dei rischi e delle tecniche di ML/TF, al fine di proporre adeguamenti nelle misure di mitigazione e prevenzione del rischio.

Infine, la Banca d'Italia ha partecipato, per i propri ambiti di competenza e sotto il coordinamento del MEF, all'esercizio di *mutual evaluation* avviato dal GAFI sull'Italia.

Per approfondimenti si rinvia al capitolo XI.

b. I lavori dell'European banking Authority (EBA)

Nel corso del 2024, l'EBA ha concluso i lavori volti a dare attuazione al nuovo regolamento UE sul Trasferimento fondi (TFR)⁶². In particolare:

⁶² Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la Direttiva (UE) 2015/849.

- ha esteso ai “Crypto-asset service provider (CASP)” anche le Linee guida relative ai fattori di rischio di ML/TF (c.d. “Risk factors guidelines”)⁶³;
- ha modificato le c.d. “Travel rule guidelines” (che disciplinano, tra l’altro, le misure da adottare in caso di trasferimenti di fondi non accompagnati dai dati richiesti)⁶⁴, per estenderne l’applicazione ai CASP e ai trasferimenti in cripto-attività.

In attuazione del TFR, l’EBA ha inoltre elaborato due *set* di nuove Linee guida⁶⁵ volti ad assicurare il rispetto delle misure restrittive⁶⁶ da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei CASP. Il primo definisce le modalità operative con cui tali prestatori e i CASP devono assicurare che fondi o cripto-attività non siano messi a disposizione dei soggetti destinatari di dette misure (c.d. “soggetti designati”); il secondo fornisce indicazioni a tutti i prestatori di servizi di pagamento, ai CASP, nonché alle Autorità di vigilanza sui presidi - in termini di *policy*, procedure e controlli interni - che ci si aspetta siano integrati nell’organizzazione degli intermediari.

b.1 Le bozze di “Regulatory technical standards (RTS)”, per rispondere alla *Call for advice* della Commissione

Nel 2024, i lavori dell’EBA si sono concentrati principalmente sull’elaborazione degli schemi di RTS richiesti dalla Commissione nella *Call for advice* di marzo 2024⁶⁷.

La Banca d’Italia ha partecipato attivamente ai gruppi di lavoro costituiti dall’EBA a tale scopo. Nell’ambito di questi lavori è stata redatta una prima bozza degli RTS⁶⁸ riguardanti:

- la metodologia per valutare e aggiornare il profilo di rischio dei soggetti obbligati con sede nell’Unione europea, con l’obiettivo di armonizzare le prassi delle Autorità nazionali.
- La bozza sottoposta a consultazione propone una metodologia che valuta il rischio intrinseco e le vulnerabilità dei controlli dell’intermediario su una scala a quattro livelli. Il rischio residuo viene determinato combinando i punteggi del rischio inherente e delle vulnerabilità.
- I criteri per individuare i gruppi finanziari e gli intermediari da sottoporre alla vigilanza dell’AMLA (cfr. *infra*).

Il processo di selezione - che sarà avviato nel luglio 2027 - è articolato in due fasi. Nella prima si identificano i gruppi/intermediari operanti in

⁶³ EBA, [Orientamenti recanti modifica degli orientamenti EBA/GL/2021/02](#) ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»), gennaio 2024.

⁶⁴ EBA, [Orientamenti sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento \(UE\) 2023/1113 \(«Orientamenti sulla cd. “travel rule”»\)](#), luglio 2024. Le nuove Linee guida sono state poste in consultazione da novembre 2023 a febbraio 2024 e sono state pubblicate a luglio 2024.

⁶⁵ EBA/GL/2025/14 e EBA/GL/2025/15, [Due set di Orientamenti in materia di politiche, procedure e controlli interni per assicurare l’attuazione delle misure restrittive nazionali e dell’Unione](#), novembre 2024.

⁶⁶ Le misure restrittive ricoprono le sanzioni finanziarie mirate, consistenti nel congelamento di fondi e risorse economiche posseduti o controllati da organizzazioni o individui designati, e le misure di tipo non finanziario come l’embargo sulle armi e le restrizioni all’importazione, all’esportazione e alla fornitura di determinati servizi. Le misure restrittive europee sono adottate con regolamento dal Consiglio; quelle nazionali dal Comitato di sicurezza finanziaria.

⁶⁷ Cfr. Relazione della Banca d’Italia al CSF per il 2023, par. 2.2 e 2.3.

⁶⁸ Gli schemi sono stati posti in consultazione dal 6 marzo al 6 giugno (cfr. [Consultation Paper on Response to Call for Advice new AMLA mandates](#)). Entro il prossimo ottobre, l’EBA trasmetterà i testi finali alla Commissione, per le successive valutazioni dell’AMLA cui spetterà l’approvazione definitiva.

almeno sei Stati membri (incluso quello d'origine), attraverso filiazioni, succursali o in regime di libera prestazione di servizi (c.d. “intermediari selezionabili”). Nella seconda fase, tra gli “intermediari selezionabili”, vengono individuati quelli che presentano un rischio residuo di ML/TF elevato (con un limite massimo di 40 gruppi/intermediari). In questo contesto, gli RTS mirano a definire:

- le soglie di operatività *cross-border*, il cui superamento consente di *ritenere* significativa l'operatività di un intermediario in libera prestazione di servizi in un altro Paese UE ai fini del processo di selezione;
- la metodologia di valutazione del rischio di ML/TF degli intermediari/gruppi cd. “selezionabili”.
- Una regolamentazione più dettagliata degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Le previsioni incluse negli RTS, sviluppate a partire dalle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'EBA sui fattori di rischio di ML/TF, sono volte a:
 - specificare il significato di alcune nozioni che potrebbero essere interpretate in modo diverso nei vari ordinamenti (ad esempio, cosa si intende per dati identificativi da raccogliere per l'adeguata verifica), nonché fornire criteri per assicurare un'applicazione omogenea di alcuni concetti con contenuto valutativo (è il caso, ad esempio, del concetto di “equivalenza” dei documenti utilizzabili in sostituzione del documento d'identità o della definizione di affidabilità e indipendenza delle fonti per la verifica dell'identità);
 - fornire indicazioni più dettagliate sulle modalità per adempiere ad alcuni obblighi per i quali le norme di primo livello lasciano alcuni margini di integrazione (ad esempio, l'obbligo di identificare il titolare effettivo o le persone politicamente esposte);
 - definire nel dettaglio alcune misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata già previste dal regolamento, nonché introdurre nuove misure semplificate applicabili solo ad alcuni settori, in conformità al mandato esplicito del legislatore.
- La disciplina secondaria in materia di sanzioni. Gli RTS disciplinano:
 - gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni;
 - i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle sanzioni pecuniarie o nell'applicare misure amministrative;
 - una metodologia per l'imposizione delle penalità di mora.

- **L'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA AML A LIVELLO NAZIONALE**

- **I lavori per l'attuazione della nuova normativa europea**

Nel 2024, si è concluso il negoziato europeo sul c.d. “AML package”, avviato a luglio 2021, che ridisegna il quadro normativo e istituzionale UE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I testi sono stati pubblicati il 19 giugno 2024. Il regolamento istitutivo dell'AMLA (regolamento UE1620/2024, AMLAR) si applicherà da metà 2025; il regolamento UE 1624/2024 (AMLR) e la Direttiva 1640/2024 (AMLD6) dovranno essere attuati entro luglio 2027.

L'avvio dell'operatività dell'AMLA. L'AMLA, istituita formalmente a fine giugno 2024, ha iniziato le proprie attività nei primi mesi del 2025, durante i quali, una *task force* istituita dalla Commissione europea ha curato il processo di *recruitment*, la realizzazione dell'infrastruttura informatica e le questioni logistiche.

A inizio 2025 si sono svolte le prime riunioni dell'organo di vertice dell'Autorità (il “General board”).

La Banca d'Italia partecipa al “General Board” nella composizione di vigilanza, con un proprio esponente che svolge il ruolo di rappresentante comune permanente per tutte le Autorità italiane con competenze AML (MEF, GdF, IVASS e Consob), assicurando così l'adeguato coordinamento fra le stesse ai fini della definizione delle posizioni da rappresentare presso l'AMLA.

Il recepimento della AMLD6. La Banca d'Italia ha collaborato alla definizione dei criteri di delega per recepire l'AMLD6. Tali criteri - inseriti nella legge di delegazione europea per il 2024 - prevedono, tra le altre cose, che l'individuazione delle Autorità di supervisione AML avvenga nel rispetto del vigente quadro istituzionale e delle attuali competenze. Il nuovo atto legislativo riguarderà principalmente i poteri e i compiti delle Autorità di supervisione sia del settore che non finanziario, nonché la cooperazione con l'AMLA, includendo, inoltre, l'eventuale esercizio delle discrezionalità nazionali previste dalle norme UE.

Al riguardo, i temi più rilevanti da risolvere per completare i lavori di recepimento (sui quali sono già in corso riflessioni sia all'interno della Banca d'Italia sia con le altre Autorità coinvolte) riguardano:

- la definizione del perimetro dei soggetti obbligati.
- L'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi AML è definito in modo uniforme a livello europeo dall'AMLR, che individua puntualmente le categorie di soggetti tenuti al rispetto della disciplina AML/CFT. L'AMLD6, al contempo, consente agli Stati membri di estendere l'applicazione degli obblighi previsti dall'AMLR anche ad altre categorie di operatori non espressamente contemplate, purché esposte, nel contesto interno, a un rischio significativo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale estensione è subordinata a una procedura di notifica alla Commissione europea. Sono quindi in corso riflessioni sull'adeguatezza del perimetro - sia soggettivo che oggettivo - degli obblighi antiriciclaggio delineato a livello europeo, rispetto alla configurazione dei rischi presenti nel sistema nazionale.
- L'allocazione delle funzioni di vigilanza AML sulle nuove categorie di soggetti, attualmente non sottoposti agli obblighi AML (ad esempio, gli operatori di *crowdfunding*).

- **Modifiche legislative**

Nel 2024, sono stati completati i lavori per recepire le modifiche introdotte dal TFR alla Direttiva UE 849/2015 (IV Direttiva AML), relative agli obblighi e alla vigilanza AML sui prestatori di servizi in criptovalute (CASP) autorizzati, ai sensi del regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (“Markets in crypto-assets regulation - MiCAR”). In particolare, con il decreto legislativo n. 204/2024, è stato modificato il decreto antiriciclaggio per includere i CASP tra gli intermediari finanziari, sottponendoli così alla vigilanza antiriciclaggio della Banca d’Italia.

- **Modifiche ai provvedimenti della Banca d’Italia e Orientamenti**

L’attribuzione alla Banca d’Italia dei poteri di vigilanza sui CASP ha reso necessario l’adeguamento del quadro normativo AML di sua competenza, al fine di renderlo applicabile anche a tali soggetti. Di conseguenza, sono stati avviati i lavori per estendere ai CASP l’applicazione delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela, nonché di organizzazione e controlli interni⁶⁹. È stato inoltre curato il recepimento degli orientamenti emanati dall’EBA e rivolti ai prestatori di servizi in criptovalute (cfr. par. 2.2 *supra*).

In particolare: (a) con l’Orientamento di vigilanza del 28 agosto 2024 sono state recepite le modifiche apportate dall’EBA agli Orientamenti in materia di fattori di rischio del 2021; (b) con l’Orientamento di vigilanza del 26 novembre 2024 sono stati recepiti i nuovi Orientamenti sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e a determinate cripto-attività (c.d. “Orientamenti in materia di *travel rule*”), che sostituiscono i precedenti Orientamenti congiunti adottati nel 2017 dalle Autorità europee di vigilanza.

Inoltre, mediante Orientamenti di vigilanza sono state recepite le Linee guida dell’EBA in materia di politiche, procedure e controlli interni, finalizzate ad assicurare l’attuazione delle misure restrittive nazionali e dell’Unione europea. In particolare:

- con l’Orientamento di vigilanza dell’8 aprile 2025, la Banca d’Italia ha comunicato ai Prestatori di servizi di pagamento e ai CASP che si attende un pieno adeguamento alle Linee guida relative alle politiche aziendali e ai controlli interni da adottare, nonché al ruolo da attribuire agli organi di governo societario e alla funzione di secondo livello, al fine di garantire l’efficace attuazione delle misure restrittive;
- con l’Orientamento di vigilanza n. 52 del 19 maggio 2025, la Banca d’Italia ha comunicato ai prestatori di servizi di pagamento e ai CASP che si attende che essi si conformino alle Linee guida relative alle modalità operative con cui tali soggetti devono garantire il rispetto delle misure restrittive⁷⁰.

Infine, con Provvedimento del 27 novembre 2024, sono state apportate alcune modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli

⁶⁹ Sono inoltre in corso riflessioni per stabilire come disciplinare le modalità di conservazione dei dati per adeguarle alla specifica operatività dei CASP.

⁷⁰ L’orientamento chiarisce tuttavia che gli intermediari possono, in specifici casi e al ricorrere di determinate condizioni, discostarsi dalle Linee guida dell’EBA con riguardo alle modalità di effettuazione del *sanction screening* (che, in base alle Linee guida, andrebbe condotto su ogni singola transazione, e sia sul proprio cliente, sia su quello dell’intermediario controparte). In particolare, in linea con l’approccio presente in altri Paesi dell’UE, nonché con le prassi adottate dall’industria, l’orientamento prevede che - limitatamente ai trasferimenti di fondi effettuati a livello nazionale e in presenza di una bassa esposizione al rischio di mancata attuazione o elusione delle misure restrittive - i prestatori di servizi di pagamento possono, sotto la propria esclusiva responsabilità e in base a prudente apprezzamento, decidere di effettuare lo *screening* secondo le medesime modalità previste a livello UE per i bonifici istantanei, ossia una sola volta al giorno e solamente con riguardo ai propri clienti.

interni per finalità antiriciclaggio, al fine di introdurre l'obbligo, per gli intermediari bancari e finanziari, di trasmettere alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche antiriciclaggio. La definizione di segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio, che alimentino in modo stabile e strutturato il nuovo modello di analisi, si inquadra nell'ambito dei lavori di irrobustimento delle metodologie di analisi dei rischi di ML/TF. Infatti, i nuovi obblighi segnaletici consentono ora di alimentare in modo stabile il modello di analisi (cfr. par. 2.2 *supra*) attraverso la raccolta strutturata delle informazioni che, negli anni precedenti, erano acquisite mediante il c.d. “questionario antiriciclaggio”, ovvero tramite richieste *ad hoc* annuali da parte della vigilanza. La prima segnalazione è prevista nel 2025⁷¹.

- **Le comunicazioni al sistema**

In linea con le Linee guida EBA sull'approccio alla vigilanza basato sul rischio, la Banca d'Italia fornisce al mercato, tramite comunicazioni pubblicate sul proprio sito internet, indicazioni sui comportamenti e le prassi che l'Autorità considera conformi alle norme.

In questo ambito, nel 2024, è stata pubblicata una comunicazione congiunta, a cura dell'Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio (Unità SNA) e della UIF, per sensibilizzare gli operatori sui rischi ML/TF associati all'utilizzo di IBAN c.d. “virtuali” (vIBAN)⁷² e sui relativi presidi di controllo. La comunicazione ha fatto seguito alla campagna di verifiche condotta nel 2023 dalla UIF, di concerto con l'Unità SNA, su un campione di 6 banche, dalla quale è emerso che i vIBAN sono ancora, nel mercato italiano, un fenomeno contenuto, anche se in crescita. Sono state individuate prassi operative non uniformi e una non piena consapevolezza dei rischi associati a questo business; anche gli approcci delle banche nell'applicazione dei presidi antiriciclaggio ai vIBAN sono risultati difformi. Parallelamente, a maggio 2023 l'EBA ha pubblicato un report che analizza vari modelli di business basati su vIBAN e i relativi rischi.

La comunicazione pubblicata nel 2024 evidenzia le buone prassi osservate presso gli intermediari ed è volta a innalzare l'attenzione degli operatori sui diversi rischi messi in evidenza dall'analisi condotta dall'EBA. I contenuti della comunicazione sono stati condivisi sui tavoli internazionali in cui è in discussione il tema (negoziato sulla revisione della Direttiva PSD2 - GAFl).

- **I PROGETTI STRATEGICI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO**

Negli scorsi anni, l'Unità SNA ha intrapreso un percorso di potenziamento degli strumenti e dei processi a supporto dell'attività di vigilanza che ha portato allo sviluppo del nuovo modello di analisi dei rischi. Il modello, applicabile a tutti gli intermediari soggetti alla vigilanza AML della Banca d'Italia (circa 1.130 nel 2024), consente oggi di effettuare una valutazione del grado di rischio di ML/TF sia a livello settoriale sia a livello individuale, avvalendosi di un ampio insieme di fonti

⁷¹ Contenuto e modalità delle segnalazioni sono individuate nel “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”, allegato alle Disposizioni.

⁷² La locuzione si riferisce ai servizi offerti dai prestatori di servizi di pagamento (PSP), che prevedono la possibilità di associare a un conto di pagamento dotato di IBAN tradizionale (c.d. “master account”) un numero variabile di IBAN ulteriori.

informative in linea con quanto previsto dagli Orientamenti EBA sulla vigilanza AML basata sul rischio.

Il potenziamento degli strumenti a supporto dell'attività di vigilanza è proseguito con lo sviluppo del primo modulo di un applicativo informatico che consentirà la gestione dell'algoritmo di calcolo sottostante alla valutazione dei soggetti vigilati, della reportistica e delle attività di analisi sugli intermediari. L'applicativo sarà disponibile a partire dal ciclo di analisi 2025 e consentirà una gestione più efficiente dei processi, minimizzando al contempo i rischi operativi.

Nel 2025, è stata inoltre adottata la Guida di vigilanza AML, un documento che disciplina tutti i processi di supervisione AML della Banca d'Italia, dalla pianificazione all'analisi dei rischi, all'utilizzo degli strumenti di vigilanza, alla cooperazione con le altre Autorità. L'adozione della Guida garantirà una maggiore coerenza e omogeneità dei processi di vigilanza, favorendo la piena attuazione di un approccio di supervisione basato sul rischio. In futuro, la Guida verrà aggiornata e integrata in ragione dell'evoluzione del sistema di supervisione AML.

I controlli di vigilanza

La Banca d'Italia verifica il rispetto degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari vigilati attraverso controlli, cartolari e ispettivi, graduati secondo un approccio basato sul rischio, in linea con gli standard internazionali.

La Banca d'Italia ha la responsabilità dei controlli su tutti gli intermediari bancari e finanziari con sede o stabiliti in Italia, incluse le succursali insediate sul territorio di banche, imprese di investimento, società di gestione di fondi, istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di pagamento (IP). Al 31 dicembre 2024, questo insieme di intermediari era composto da: a) 422 istituti bancari e assimilabili (Poste e CDP) e 52 gruppi bancari; b) 106 società di intermediazione mobiliare (SIM), di cui 46 succursali di imprese di investimento estere, e 8 gruppi di SIM; c) 271 società di gestione del risparmio (SGR), di cui 98 succursali di società di gestione estere, e 19 società di investimento a capitale fisso (SICAF); d) 184 finanziarie iscritte nel c.d. "albo unico" ex art. 106 del TUB, di cui 5 iscritte anche all'albo degli IP (c.d. "ibridi finanziari") e 4 gruppi di finanziarie; e) 32 società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 del TUB; f) 13 operatori di micro-credito; g) 21 IMEL, di cui 5 succursali di IMEL esteri e 5 punti di contatto⁷³; h) 63 IP⁷⁴, di cui 14 succursali di IP esteri, 10 punti di contatto e 3 IP iscritti alla sezione speciale dei prestatori dei servizi d'informazione sui conti.

- **L'analisi dei rischi di ML/TF**

In linea con un approccio alla supervisione basata sul rischio, a partire dal 2024 le attività di vigilanza AML della Banca d'Italia sono regolate da un documento di Pianificazione strategica con orizzonte quadriennale. La Pianificazione strategica prevede che gli intermediari siano sottoposti a un "percorso di analisi" con frequenza diversa - da annuale a quadriennale - proporzionale alla loro rilevanza e al grado di esposizione ai rischi.


⁷³ Per punto di contatto si intende il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli Istituti di moneta elettronica o dai Prestatori di servizi di pagamento con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite soggetti convenzionati e agenti.

⁷⁴ Sono esclusi 5 intermediari ibridi, già conteggiati tra le società finanziarie ex art.106.

Il percorso di analisi dei rischi di ML/TF ha natura prevalentemente qualitativa ed è volto a verificare, sulla base delle indicazioni provenienti dal modello (cfr. par. 3.2 *supra*) e di ogni ulteriore informazione disponibile, che il soggetto vigilato, a livello individuale o di gruppo: (i) sia in grado di identificare e valutare correttamente i rischi di ML/TF cui è esposto nello svolgimento della propria attività; (ii) abbia implementato un sistema di presidi organizzativi e di controllo coerente con i requisiti previsti dalla disciplina di settore, nonché con il livello di rischi di ML/TF identificati e connaturati alla propria operatività (controlli sull'impianto dei presidi); (iii) sia in grado di gestire e mitigare efficacemente i rischi di ML/TF cui è esposto, grazie ai presidi implementati (controlli sulla tenuta dei presidi). All'esito del percorso di analisi, viene assegnato ai soggetti vigilati un punteggio finale di rischio residuo, su una scala da 1 (rischio poco significativo) a 4 (rischio molto significativo).

Nel ciclo 2024, le analisi hanno riguardato 36 dei 42 gruppi bancari e circa un terzo degli intermediari soggetti a valutazione individuale (351 su 1.008). La copertura, espressa in termini di volumi di operatività (come risultante dalle segnalazioni aggregate antiriciclaggio - SARA), è stata pressoché totale per i gruppi e pari a circa il 90% per gli intermediari soggetti a vigilanza individuale.

Il Grafico 1 riporta la distribuzione dell'ultimo punteggio finale di rischio disponibile - in esito al ciclo di analisi 2024 e ai cicli precedenti - per settore di operatività dei soggetti vigilati.



⁷⁵ Fonte Banca d'Italia.

Le evidenze mostrano che, nel comparto banche e gruppi bancari⁷⁶, circa il 75% dei soggetti ottiene punteggi in area favorevole (1 e 2), mentre il restante 25% è quasi integralmente composto da valutazioni di criticità moderata (punteggi 3). Anche tra le finanziarie e fiduciarie, poco più di tre quarti dei soggetti si colloca in area favorevole. I comparti di SIM e SGR registrano la quota più elevata di punteggi in area favorevole (oltre l'80%); al contrario, il comparto degli IP e IMEL registra la quota più elevata di valutazioni sfavorevoli (oltre il 55%): a 6 soggetti è stato attribuito un punteggio di rischiosità molto significativa (4). In linea generale, gli elementi che più di frequente determinano giudizi sfavorevoli, in aggiunta ai fattori di rischio e alle criticità nei presidi individuate nel modello di analisi, sono le evidenze ispettive, specifiche carenze nei presidi emerse dalla relazione AML e/o da segnalazioni di terze Autorità, violazioni di obblighi per mancato invio della relazione stessa o del questionario AML.

Il punteggio di rischio risultante dal percorso di analisi costituisce la base per calibrare la successiva attività di vigilanza, sia ispettiva sia cartolare.

• L'azione di supervisione

Con riferimento all'attività di supervisione, nel corso del 2024 sono state redatte 348 lettere contenenti richieste di chiarimenti o di interventi), e si sono svolti 258 incontri con esponenti aziendali dei soggetti vigilati.

In relazione a due gruppi *significant*, sono proseguiti gli approfondimenti mirati volti a investigare specifici profili AML connessi all'efficacia dei controlli di *steering* che la capogruppo è in grado di esercitare su alcune controllate estere.

Sono state inoltre condotte analisi *off-site* orizzontali, rivolte a particolari categorie di intermediari, su profili particolarmente innovativi o significativi per le finalità AML (*thematic review*), con l'obiettivo di condurre analisi di *benchmarking* e individuare *best practices* utili a orientare il sistema.

In particolare:

- è proseguita la *thematic review* avviata nel 2023 su un campione di 8 banche *less significant* accentrate, finalizzata a identificare gli strumenti innovativi impiegati dagli intermediari per l'adempimento degli obblighi AML/CFT e valutare la complessiva adeguatezza dei presidi connessi all'utilizzo di tecnologie Fintech;
- si è conclusa la fase di analisi dell'indagine tematica avviata nel 2023 sull'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di ML/TF, volta a esaminare le politiche, i processi e le metodologie impiegate dagli intermediari vigilati nella conduzione dell'esercizio;
- è proseguita la *targeted review* condotta su un campione di società di gestione del risparmio (25) e di imprese di investimento (7), al fine di acquisire dati e informazioni sull'approccio basato sul rischio adottato da tali categorie di intermediari.


• L'attività ispettiva

Le risorse utilizzate per gli accertamenti antiriciclaggio sono rimaste sostanzialmente stabili nell'ultimo anno a fronte della riduzione del numero complessivo di verifiche svolte, in ragione della focalizzazione dell'attività di

⁷⁶ Il comparto è composto da 354 banche valutate individualmente e 42 gruppi bancari cui è stato attribuito un punteggio di rischio a livello di gruppo.

vigilanza ispettiva verso accessi che hanno richiesto maggiore impegno in termini di risorse e tempi⁷⁷. Le ispezioni AML/CFT hanno riguardato 39 intermediari. Il grafico 2 riporta la ripartizione degli accertamenti condotti nel 2024⁷⁸ in funzione della tipologia di soggetto vigilato: 22 accessi hanno riguardato banche e gruppi bancari, 6 SGR, 1 SIM, 2 IP e 8 società finanziarie (ex art.106 TUB). È inoltre in fase di conclusione una campagna ispettiva tematica in materia di *transaction monitoring* che nel corso del 2024 ha già interessato 5 intermediari bancari, di cui 3 *significant* e 2 *less significant*.

GRAFICO 7.2 - NUMERO DI ISPEZIONI CONDOTTE NEL 2024 PER TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO⁷⁹



In relazione alle risultanze dei rapporti ispettivi, nel Grafico 3 è rappresentata la numerosità dei rilievi⁸⁰ emersi nel 2024 ripartiti per tipologia:

- 33 rilievi hanno avuto a oggetto ritardi o carenze nell'adempimento degli obblighi relativi all'attività di adeguata verifica della clientela;
- in 35 casi sono emerse manchevolezze nel rispetto degli obblighi in materia di organizzazione e controlli antiriciclaggio;
- in 18 casi sono state riscontrate criticità nel processo di segnalazione delle operazioni sospette;
- 3 rilievi hanno riguardato il mancato rispetto degli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni.


⁷⁷ Sono diminuite, infatti, le verifiche AML nell'ambito degli accessi ispettivi relativi alla complessiva situazione aziendale (c.d. “a spettro esteso”), in favore di un aumento delle ispezioni dedicate all’analisi di tutto il comparto AML (*full-scope AML*) e mirate su uno specifico aspetto (ad esempio collaborazione attiva).

⁷⁸ Sono state prese in considerazione le ispezioni pianificate per il 2024 e concluse nell’anno.


⁷⁹ Fonte Banca d’Italia.

⁸⁰ Per rilievi si intendono gli aspetti di censura sui quali la Banca d’Italia richiama l’attenzione degli intermediari e per i quali viene richiesta l’adozione di azioni di rimedio.

GRAFICO 7.3 - NUMEROSITÀ DEI RILIEVI PER TIPOLOGIA - 2024




Si riportano, di seguito, il dettaglio relativo all'incidenza di ciascuna tipologia di rilievo suddiviso per categoria d'intermediario (Grafico 4⁸¹) e il numero di rilievi ispettivi, in valori assoluti, per categoria nell'arco temporale 2021-2024 (Grafico 5).

GRAFICO 7.4
INCIDENZA DI OGNI TIPOLOGIA DI RILIEVO PER CATEGORIA D'INTERMEDIARIO - 2024⁸²

⁸¹ Il grafico mostra una maggiore incidenza dei rilievi per le banche rispetto alle altre categorie di intermediari in quanto il piano ispettivo 2024 per le ispezioni in materia AML/CFT è stato focalizzato principalmente su questa categoria di intermediari (cfr. grafico n. 2).

⁸² Fonte Banca d'Italia.

GRAFICO 7.5 - NUMERO DI RILIEVI ISPETTIVI PER CATEGORIA (VALORI ASSOLUTI) - 2020-2024



• Le criticità rilevate

Dall'esame dell'andamento del peso percentuale delle diverse tipologie di criticità rilevate nel corso del 2024 rispetto al totale (cfr. grafico 5 per i valori assoluti) emerge:

- un leggero aumento (dal 35% al 39%), rispetto al 2023, del peso dei rilievi in materia di assetti organizzativi.
- È stata rilevata l'esigenza di migliorare il coordinamento tra le Funzioni di controllo di II e III livello, in particolare, per quanto riguarda i rapporti tra la Funzione AML e quella di *Internal audit*, relativamente alla pianificazione e all'esecuzione delle verifiche sulla rete e, per quanto riguarda i rapporti tra la Funzione AML e quella di *Risk management*, per rendere gli indicatori AML/CFT previsti nel *Risk appetite framework* maggiormente rappresentativi dell'effettivo profilo di rischio del Gruppo.
- Per i gruppi che hanno esternalizzato la Funzione AML alla capogruppo, è stata inoltre rilevata la necessità di rafforzare i presidi organizzativi e contrattuali, sia in termini di collocazione organizzativa, responsabilità e attribuzioni dei referenti interni delle società esternalizzanti, sia di monitoraggio da parte delle stesse nei confronti delle attività svolte dalla Funzione AML di capogruppo.
- Alcuni profili di debolezza sono stati anche riscontrati nella metodologia utilizzata per l'esercizio di autovalutazione dei rischi ML/TF. Tra gli intermediari di minore dimensione, in alcuni casi, ha inciso l'azione dell'*Internal audit*, risultata debole e poco incisiva, anche in relazione all'ampiezza delle indagini svolte.
- La crescita dei volumi in alcuni intermediari non è stata accompagnata dall'adozione di misure volte all'adeguamento dell'assetto regolamentare e organizzativo, né dal potenziamento quali-quantitativo delle risorse, spesso insufficienti.

- Inoltre, sono emersi profili di attenzione riguardo alla normativa aziendale, non adeguatamente aggiornata e precisa nell'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità, e talvolta priva degli adattamenti necessari per fronteggiare il maggiore rischio attribuito al mercato nazionale dallo stesso intermediario.
- Una riduzione (dal 47% al 37%), rispetto al 2023, del peso dei rilievi in materia di adeguata verifica della clientela.
- In molti casi, permangono incongruità tra l'assegnazione del profilo di rischio della clientela e gli eventi che incidono sulla classe di rischiosità, quali, ad esempio, l'assunzione della qualifica di persona politicamente esposta (PEP). Nella determinazione della classe di rischio è stata talvolta rilevata una mancata integrazione delle informazioni disponibili sul profilo soggettivo del cliente con le caratteristiche e le tipologie delle transazioni effettuate. L'errata profilatura della clientela ha talvolta influito sul rinnovo dell'adeguata verifica attraverso la previsione di periodi non coerenti con il rischio sostanziale connesso alla clientela.
- Residuano ancora criticità nella gestione delle informazioni in sede di adeguata verifica, sia in fase di raccolta che in quella di approfondimento, soprattutto per ciò che concerne l'origine dei fondi.
- Talvolta, inoltre, l'adozione di soluzioni di *on-boarding* a distanza non è stata accompagnata dalla predisposizione di strumenti di verifica dell'autenticità dei documenti.
- Nell'ambito del monitoraggio nel continuo della clientela, sono stati riscontrati ritardi nella predisposizione e nella gestione dei blocchi all'operatività.
- Un aumento dei rilievi in tema di collaborazione attiva (dall'11% al 20%).
- I tempi di analisi delle operazioni potenzialmente sospette non sono sempre in linea con i tempi dettati dalla regolamentazione interna; le motivazioni alla base delle valutazioni sono in alcuni casi poco esplicative o non adeguatamente supportate.
- Talvolta, il processo di collaborazione attiva risente dell'inefficienza delle procedure informatiche utilizzate a supporto del monitoraggio e dallo sfruttamento non adeguato di tutte le fonti informative a disposizione dell'intermediario.
- In alcuni casi il processo di monitoraggio risente di difetti che limitano gli automatismi e comportano la persistenza di ampi margini di discrezionalità nell'individuazione di elementi di anomalia; in altri casi sulla piena funzionalità del processo incidono controlli non sistematici delle funzioni di secondo livello, riconducibili anche a una non adeguata dotazione dell'organico dedicato.
- Carenze nelle procedure di adeguata verifica e profilatura hanno pure avuto impatti diretti sul corretto adempimento degli obblighi di collaborazione attiva da parte degli intermediari, influendo sulla capacità di individuare operazioni connotate da profili di anomalia;
- In diminuzione (dall'8% al 3%) il peso dei rilievi riferiti agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni.
- In particolare, sono emerse carenze nelle procedure per l'alimentazione e la conservazione dei dati negli archivi standardizzati con riferimento alla completezza delle informazioni oggetto di registrazione.

• LA COLLABORAZIONE CON LA VIGILANZA PRUDENZIALE

In linea con le raccomandazioni dell'EBA⁸³, che prevedono lo scambio di informazioni rilevanti tra le Autorità di vigilanza prudenziale e le Autorità di vigilanza in materia di AML per l'espletamento delle rispettive funzioni, la costante e intensa attività di collaborazione e scambio di informazioni con la BCE⁸⁴ è stata rafforzata attraverso la pianificazione di incontri annuali con i *Joint supervisory team* (JST)⁸⁵ al fine di condividere le attività di vigilanza, in corso e programmate, e le relative valutazioni sugli intermediari. Nel 2024, gli scambi informativi hanno riguardato complessivamente: i) 80 comunicazioni della Banca d'Italia verso la BCE; ii) 87 informative dalla BCE verso la Banca d'Italia; iii) 13 incontri con i JST. Per quanto riguarda gli scambi con le funzioni di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, sono state trasmesse complessivamente 134 informative sul comparto AML, di cui 71 nell'ambito di procedimenti amministrativi e 63 in relazione ad altri specifici approfondimenti.

La partecipazione ai Collegi di supervisione antiriciclaggio

In base agli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee (ESAs) sulla cooperazione e gli scambi informativi in materia di AML pubblicati nel dicembre 2019, le Autorità di vigilanza AML, al ricorrere di determinate condizioni⁸⁶, sono tenute a istituire *college* di supervisione dedicati all'antiriciclaggio⁸⁷ volti a rafforzare la collaborazione tra le Autorità di vigilanza nazionali in materia AML e ad ampliare la visione integrata dei rischi di ML/TF cui sono esposti i soggetti a marcata operatività transfrontaliera.

Nel 2024, la Banca d'Italia ha organizzato 4 riunioni relative ai college AML *home*⁸⁸ di cui è responsabile e ha partecipato a 71 riunioni di college AML relativi a intermediari esteri operanti anche in Italia, condividendo con le Autorità partecipanti, tra l'altro, gli esiti delle proprie valutazioni e delle relative azioni di vigilanza intraprese nel corso dell'anno e le tematiche AML/CFT di maggiore interesse per la supervisione sul gruppo da affrontare in prospettiva.

L'attività sanzionatoria

Nel 2024, i provvedimenti sanzionatori in materia di antiriciclaggio sono stati 10 (stesso numero rispetto all'anno precedente), di cui 8 nei confronti di intermediari

⁸³ EBA/GL/2021/15 - “Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units under Directive 2013/36/EU” del 16.12.2021.

⁸⁴ Ai sensi dell'accordo multilaterale di collaborazione tra Autorità antiriciclaggio e Autorità prudenziale sottoscritto dalla Banca d'Italia il 10 gennaio 2019 (c.d. “Multilateral Agreement”) per lo scambio informativo tra le Autorità nazionali di Vigilanza AML e la BCE, previsto dall'art 57-bis della AMLD5.

⁸⁵ Gruppo di lavoro a composizione mista, con personale della BCE e delle Banche centrali nazionali, che si occupa della supervisione prudenziale degli intermediari sottoposti a vigilanza accentuata della BCE.

⁸⁶ In particolare, è obbligatorio istituire un AML *supervisory college* nel caso di: i) soggetti vigilati comunitari che abbiano controllate o succursali o altre forme di stabilimento (ad es. punti di contatto) in almeno due Stati membri, oltre quello d'origine (l'obbligo di istituire il collegio fa capo all'Autorità di vigilanza della casa-madre, in qualità di *lead supervisor*); ii) soggetti extra-UE che abbiano controllate o succursali in almeno tre Stati UE (in questo caso, in mancanza di una casa-madre UE, le *Guidelines* forniscono indicazioni per identificare il *lead supervisor*).

⁸⁷ In conformità con gli orientamenti dell'EBA, la Banca d'Italia è tenuta ad organizzare i *college* di supervisione antiriciclaggio per i quali riveste il ruolo di *lead supervisor*, in qualità di Autorità competente sulla casa-madre e partecipa in qualità di Autorità *host* ai *college* AML di soggetti vigilati comunitari stabiliti in Italia.

⁸⁸ Per i gruppi: Mediolanum, Mediobanca, Intesa Sanpaolo e Unicredit.

bancari e finanziari e 2 nei confronti di più persone fisiche. L'importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate è stato pari a € 309.000. Le sanzioni AML hanno rappresentato il 18% del totale dell'ammontare delle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia nell'esercizio di funzioni di controllo.

I provvedimenti nei confronti di intermediari hanno riguardato 2 banche, 2 SGR, 3 intermediari finanziari e 1 istituto di pagamento. Analogamente a quanto rilevato nel 2023, in tutti i casi, le violazioni hanno riguardato i presidi organizzativi, con carenze riconducibili all'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni. Con riguardo ai profili operativi, le irregolarità sono risultate prevalentemente legate alla scarsa efficacia dei presidi in materia di adeguata verifica della clientela e alle criticità nei meccanismi di collaborazione attiva.

Con riferimento alle persone fisiche, sono stati sanzionati, per violazione dei doveri propri, 3 membri del Collegio sindacale e il responsabile della funzione antiriciclaggio di un unico intermediario vigilato, a sua volta destinatario di autonomo provvedimento sanzionatorio. Nei confronti dei componenti del Collegio sindacale è stata riscontrata la mancata verifica del funzionamento dei presidi aziendali e l'omessa azione di controllo sulle procedure interne. Al responsabile antiriciclaggio è stata contestata l'inadeguata analisi di conformità dell'attività aziendale alle norme antiriciclaggio e l'assenza di un adeguato *reporting* agli organi aziendali, nonché la mancata implementazione di misure necessarie per mitigare efficacemente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I controlli sugli operatori non finanziari gestori del contante

Nella sua qualità di Autorità di vigilanza di settore a fini antiriciclaggio⁸⁹, la Banca d'Italia esercita poteri regolamentari⁹⁰, di controllo e sanzionatori⁹¹ nei confronti degli operatori non finanziari gestori del contante (“operatori”), iscritti nell’elenco tenuto dall’Istituto, limitatamente al trattamento delle banconote in euro⁹² che tali soggetti svolgono per conto degli intermediari finanziari e della clientela commerciale⁹³.

L’iscrizione è subordinata, oltre al possesso della licenza prefettizia prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e di determinati requisiti da parte degli esponenti aziendali⁹⁴, anche all’adozione di assetti organizzativi adeguati a presidiare il rischio ML/FT.

⁸⁹ Cfr. art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/07 modificato dal d.lgs. del 25 maggio 2017, n. 90 (di recepimento della IV Direttiva UE 2015/849).

⁹⁰ La Banca d’Italia ha adottato due Provvedimenti su organizzazione, procedure e controlli, nonché adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni da parte degli operatori; tali Provvedimenti sono stati di recente modificati (cfr. *infra*).

⁹¹ La Banca d’Italia può applicare, nei confronti degli operatori, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 56, 57, 58, 59 e 62, co. 7 bis, del d.lgs. n. 231/07.

⁹² Per “trattamento del contante” si intendono le attività volte a preservare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote in euro da parte degli operatori, come disciplinate dalle disposizioni di riferimento (Regolamento CE n. 1338/2001; Decisione BCE 2010/14 e successive modifiche e integrazioni.; decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modifiche e integrazioni.; Provvedimento della Banca d’Italia del 5 giugno 2019). L’ambito della supervisione dell’Istituto non riguarda, invece, le eventuali e ulteriori linee di *business* degli operatori (quali il trasporto, la custodia delle monete metalliche; la locazione di cassette di sicurezza), sulle quali insistono i poteri del MEF e della Guardia di finanza.

⁹³ Nei confronti di tali soggetti, gli operatori svolgono operazioni di ritiro e sovvenzione del contante, nonché di contazione e custodia presso i locali di sicurezza presenti sul territorio (cc.dd. “sale conta”).

⁹⁴ In particolare, sono previsti requisiti di onorabilità per i componenti degli Organi di gestione e dell’Organo di controllo delle società, nonché per alcune figure aziendali (ad es., responsabile della funzione antiriciclaggio).

Al 31 dicembre 2024, risultavano iscritti nell'elenco 15 operatori (3 in meno rispetto al 2023)⁹⁵.

Si conferma, pertanto, la progressiva concentrazione del mercato già osservata negli anni precedenti, dovuta principalmente a operazioni di riorganizzazione societaria.

Con riferimento all'azione di vigilanza svolta, il rispetto degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo è verificato attraverso controlli, a distanza e ispettivi, che tengono conto dell'esposizione al rischio degli operatori, anche in relazione alla natura, alle dimensioni e alla complessità operativa (c.d. "approccio basato sul rischio").

In tale ambito, nel 2024 si è chiuso il primo ciclo ispettivo, avviato nel 2021, che ha riguardato - oltre i profili connessi con il trattamento del contante - anche il corretto presidio del rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo⁹⁶.

Le verifiche hanno fatto emergere alcune disfunzioni nell'assetto organizzativo, nelle procedure e nei controlli interni, essenzialmente riconducibili al recente ingresso di tali gestori tra i soggetti vigilati, nonché alla necessità di consolidare i presidi adottati. È stato, peraltro, constatato il comportamento collaborativo degli organi aziendali e l'adozione, da parte degli operatori, di misure correttive già in corso di ispezione per il superamento delle anomalie riscontrate.

Nell'anno di riferimento, in due casi è stata richiesta l'adozione di un piano di rimedio per superare alcune carenze nel sistema dei controlli interni e nei processi seguiti per l'adeguata verifica e per la collaborazione attiva.

Sempre nel 2024, è stato avviato il nuovo ciclo ispettivo finalizzato ad accertare l'effettiva rimozione delle debolezze rilevate nei precedenti accertamenti e l'efficacia delle misure di rimedio adottate in riscontro alle richieste della Banca d'Italia. Si tratta, in particolare, di quattro ispezioni a spettro esteso, di cui due concluse al 31 dicembre 2024. In un caso sono stati registrati progressi rispetto al precedente accertamento ispettivo mentre, in un altro, tenuto conto del permanere di talune debolezze, la società è stata invitata ad adottare un nuovo piano di rimedio. Non sono state avviate procedure sanzionatorie per i profili antiriciclaggio.

Nell'esercizio dei suoi poteri regolamentari, la Banca d'Italia valorizza il principio di proporzionalità per calibrare gli adempimenti richiesti alle caratteristiche operative e dimensionali degli operatori, assicurando al contempo la necessaria uniformità dell'azione dell'Istituto.

In tale contesto, nel giugno 2025 - conclusa la consultazione pubblica - la Banca d'Italia ha adottato i Provvedimenti in materia di assetti organizzativi e di adeguata verifica, modificati per recepire le novità introdotte alla normativa primaria e per semplificare alcuni adempimenti, nel pieno rispetto del citato principio di proporzionalità e tenendo conto dell'esperienza maturata nei primi anni di applicazione della normativa AML da parte degli operatori.

Inoltre, nell'ambito del protocollo sottoscritto nel 2021, è proseguita la collaborazione con la Guardia di finanza finalizzata al coordinamento delle rispettive attività ispettive presso gli operatori non finanziari gestori del contante. L'attività di controllo cartolare si fonda su un modello annuale di valutazione del rischio di ciascun operatore, che rappresenta lo strumento principale per la

⁹⁵ Nei primi mesi del 2025, è stata cancellata dall'elenco una società di piccole dimensioni che ha ceduto il ramo di azienda ad altro operatore iscritto.

⁹⁶ In particolare, si sono conclusi due accertamenti ispettivi già avviati l'anno precedente ed è stata svolta una ulteriore ispezione rientrante nella pianificazione prevista per il 2023.

pianificazione delle attività di vigilanza, sia *on site* che *off site*, e si basa sulla documentazione trasmessa dagli operatori, con specifico riferimento ai profili AML. In tale ambito, sono stati monitorati i piani di rimedio adottati per superare le disfunzioni rilevate in sede ispettiva. È stato inoltre costantemente verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità da parte degli esponenti aziendali, ed esaminata la documentazione antiriciclaggio trasmessa annualmente dagli operatori (autovalutazioni del rischio e relazioni annuali dei responsabili antiriciclaggio).

Per lo svolgimento dei controlli *on site*, a integrazione di quanto già disciplinato nella Guida per l'attività di controllo dei gestori del contante⁹⁷, è stato predisposto un Manuale relativo al percorso di analisi da seguire presso gli operatori in materia AML, con l'obiettivo di rafforzare l'omogeneità e la completezza dell'azione ispettiva.

I piani di rimedio trasmessi dagli operatori sono stati valutati nel complesso adeguati dalla Banca d'Italia. In pochi casi sono state richieste ulteriori misure, che gli operatori hanno prontamente adottato⁹⁸.

L'esame della documentazione trasmessa dagli operatori in merito al possesso dei requisiti di onorabilità da parte degli esponenti aziendali e dei responsabili di funzione ha, in generale, confermato la sussistenza dei necessari requisiti⁹⁹. In alcuni casi, tuttavia, sono stati riscontrati errori formali nel processo di verifica adottato, per i quali le società sono state richiamate a un più attento rispetto delle disposizioni.

L'autovalutazione e le relazioni annuali hanno evidenziato una maggiore consapevolezza, da parte degli operatori, sull'importanza dei presidi ai fini AML. Permangono, tuttavia, aree di miglioramento con riferimento alle valutazioni condotte a sostegno del giudizio di rischio inerente e di rischio residuo.

• LA COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITÀ

La collaborazione con l'Autorità giudiziaria e gli Organi investigativi

Nel 2024, è proseguita la consueta collaborazione tra la Vigilanza, l'Autorità giudiziaria, gli Organi inquirenti e, più in generale, gli Organi investigativi competenti in materia antiriciclaggio¹⁰⁰.

In particolare, la Vigilanza ha inoltrato all'Autorità giudiziaria 11 segnalazioni riferite a violazioni di disposizioni del d.lgs. 231 del 2007, di cui 1 relativa a vicende emerse nel corso del 2023.

Anche lo scambio di informazioni con gli Organi investigativi è stato intenso; in tale contesto, la Guardia di finanza ha inviato alla Vigilanza informative relative ad accertamenti ispettivi nei confronti di intermediari vigilati.

⁹⁷ Circolare n. 279 del 14.02.2012 e successive modifiche e integrazioni.

⁹⁸ Le richieste di integrazione hanno principalmente riguardato il processo di profilatura della clientela, nonché la definizione dei criteri da seguire per l'individuazione delle possibili operazioni sospette.

⁹⁹ Tale circostanza è un presupposto per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

¹⁰⁰ I rapporti tra la Banca d'Italia e la Guardia di finanza sono disciplinati da un Protocollo d'intesa stipulato il 3 dicembre 2021 - che ha sostituito quello previgente, stipulato il 25 luglio 2007 - con cui sono stati rivisti e aggiornati criteri e modalità di cooperazione al fine di agevolare il proficuo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, anche in considerazione del mutato contesto normativo di riferimento. In particolare, il Protocollo, estende l'ambito della collaborazione istituzionale, oltre che alla vigilanza bancaria e finanziaria per i profili prudenziali, anche alle materie della trasparenza, dell'antiriciclaggio e del trattamento delle banconote in euro.

La collaborazione con la UIF e la Consob

Nel 2024, nell'ambito della collaborazione istituzionale tra Banca d'Italia e UIF¹⁰¹, la Vigilanza ha inoltrato a quest'ultima 14 segnalazioni di fatti potenzialmente rilevanti per le attribuzioni della stessa, riscontrati durante l'attività di vigilanza amministrativa sugli intermediari. Inoltre, la Banca d'Italia ha contribuito alla definizione delle linee di azione emerse dagli approfondimenti sugli intermediari svolti dalla UIF.

Nel corso dell'anno di riferimento, sulla base del Protocollo d'Intesa stipulato nel 2011¹⁰², la Consob ha trasmesso alla Banca d'Italia 1 segnalazione in materia antiriciclaggio il cui contenuto, all'inizio del 2025, è stato oggetto di un'informativa alla Guardia di finanza.

• LA SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI

I servizi di pagamento, in particolare quelli elettronici, sono fortemente incisi dall'evoluzione tecnologica che può, in taluni casi, generare nuove tipologie di rischi. In questo contesto obiettivo della funzione di Sorveglianza è quello di svolgere un ruolo attivo di supporto e orientamento allo sviluppo di strumenti e servizi innovativi, senza limitarne le potenzialità applicative, assicurando, al contempo, la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario attraverso la mitigazione dei relativi rischi, inclusi quelli di ML/TF. La rapidità dell'innovazione, che caratterizza in modo particolare il mercato dei pagamenti, accentua l'importanza del dialogo tra Autorità e operatori, a cui la Sorveglianza dedica particolare attenzione.

Gli strumenti e i servizi di pagamento elettronici

L'innovazione nel comparto dei servizi di pagamento spinge i *player* del settore verso modelli di *business* e soluzioni operative caratterizzati da maggiore efficienza, velocità e sicurezza. In materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ciò comporta la necessità di calibrare gli obblighi AML/CFT in funzione della specifica rischiosità dei nuovi servizi e delle modalità di prestazione degli stessi.

La funzione di sorveglianza presta particolare attenzione alla prevenzione dei rischi di frode, con l'obiettivo di garantire la fiducia e assicurare l'integrità degli strumenti e dei sistemi di pagamento al dettaglio.

¹⁰¹ L'attività di collaborazione con l'Unità di informazione finanziaria è espressamente prevista dall'art. 6 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della UIF emanato dalla Banca d'Italia il 21 dicembre 2007 ed è disciplinata dal Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2009 dalle due Autorità. L'accordo definisce, in particolare, le modalità di coordinamento tra la Vigilanza e l'Unità, al fine di assicurare un coerente ed efficace perseguitamento delle rispettive competenze istituzionali. Le modalità operative delle rispettive attività di controllo, soprattutto di natura ispettiva, sono state disciplinate nel 2010 con una integrazione del predetto Protocollo.

¹⁰² Il protocollo prevede che, al fine di evitare duplicazioni nell'azione di vigilanza, la Banca d'Italia possa chiedere alla Consob lo svolgimento di approfondimenti antiriciclaggio presso SIM, SGR e SICAV oggetto di accertamenti da parte della Commissione.

Le nuove misure di sicurezza introdotte dalla seconda Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), in particolare, l'utilizzo della autenticazione forte del cliente, hanno contribuito alla riduzione delle operazioni fraudolente, sia fisiche che online, soprattutto nel comparto delle carte di pagamento. In chiave evolutiva, particolare attenzione viene attualmente rivolta a prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti connessi alla c.d. "manipolazione del pagatore".

In tale contesto, la Banca d'Italia fornisce un supporto tecnico al MEF nell'ambito dei lavori di negoziato per la revisione della Direttiva sui servizi di pagamento (PSD3/PSR package)¹⁰³. In relazione ai profili AML/CFT, le questioni maggiormente dibattute riguardano in particolare: (i) le misure di contrasto alle frodi e il regime di responsabilità dei vari attori coinvolti nella catena del pagamento¹⁰⁴; (ii) la possibilità per le banche di rifiutare l'apertura di conti di pagamento, o di revocarla a IP, ai loro agenti e distributori; (iii) con riferimento agli ATM indipendenti (IAD), l'importanza di prevedere una procedura di ingresso sul mercato sufficientemente robusta, essenziale per impiantare un sistema di controlli ai quali tali soggetti verrebbero sottoposti, inclusa la vigilanza a fini AML/CFT, che già si applica ai servizi di prelievo offerti dagli altri intermediari.

In materia di prelievo di contante, nel contesto nazionale, è stata di recente introdotta una modifica puntuale al comma 6 dell'articolo 17 del d.lgs. 231/2007 in base alla quale i PSP, limitatamente alle operazioni di prelievo effettuate per il tramite di soggetti convenzionati e agenti e su richiesta di soggetti che non siano già loro clienti, adempiono agli obblighi di adeguata verifica solo in relazione alle operazioni che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno¹⁰⁵.

La funzione di Sorveglianza presta inoltre attenzione affinché lo sviluppo di nuove modalità operative - tra cui quelle di tipo *instant*, in particolare lo schema di bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) - sia accompagnato da presidi adeguati, considerate le maggiori sfide che tali strumenti pongono in tema di controlli, inclusi quelli AML/CFT, dato il loro carattere *real time*.

¹⁰³ Il 28 giugno 2023, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di revisione della PSD2 che si compone di due atti: (i) una proposta di Direttiva (c.d. "Payment services Directive - PSD3") recante le disposizioni in tema di autorizzazioni e vigilanza; (ii) una proposta di regolamento (c.d. "Payment services Regulation - PSR") con le disposizioni in materia di prestazione dei servizi di pagamento, tra cui la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento, nonché i diritti e gli obblighi in relazione alla prestazione di detti servizi. Il pacchetto propone anche l'abrogazione della Direttiva 2009/110/CE sulla moneta elettronica (EMD2), le cui previsioni confluiscano nelle disposizioni della proposta di revisione della PSD2.

¹⁰⁴ Il legislatore europeo ha ritenuto importante rafforzare i profili di affidabilità ed efficienza dei pagamenti innovativi intervenendo su alcuni aspetti legati all'emergere di nuove forme di frode (ad es. l'ingegneria sociale), per le quali la sola autenticazione forte del cliente (*Strong customer authentication* - SCA) prevista dalla PSD2 potrebbe non essere sufficiente come presidio di sicurezza, anche in considerazione del fatto che i proventi delle frodi informatiche possono essere utilizzati per commettere reati di riciclaggio (cfr. par. 7.3 *infra*). Nel dettaglio, la proposta della Commissione europea prevede: (i) l'introduzione di meccanismi di *information sharing* per consentire ai prestatori di servizi di pagamento (PSP), nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, di condividere tra loro informazioni relative alle frodi (tramite piattaforme IT dedicate); (ii) il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio delle transazioni; (iii) un obbligo per i PSP di informare i clienti e formare il personale per aumentare la consapevolezza sulle frodi nei pagamenti; (iv) l'estensione della verifica dell'IBAN a tutti i bonifici; (v) l'inversione condizionata di responsabilità per le frodi che inducono a effettuare pagamenti erroneamente ritenuti come dovuti (*authorised push payments*); (vi) la promozione della cooperazione tra i PSP e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica; (vii) altre misure di prevenzione quali la previsione di limiti di spesa e il blocco degli strumenti di pagamento.

¹⁰⁵ La normativa antiriciclaggio italiana prevede requisiti particolarmente stringenti per lo svolgimento di operazioni occasionali effettuate tramite reti distributive terze, imponendo l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica a prescindere dall'importo dell'operazione. Con specifico riferimento al servizio di prelievo di contanti, prima della modifica in oggetto, ciò si traduceva nella necessità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche per prelievi di importo contenuto, quando effettuati presso reti di soggetti convenzionati; il medesimo prelievo non richiedeva invece adempimenti se svolto tramite ATM.

Il 19 marzo 2024, è stato pubblicato il regolamento (UE) 2024/886¹⁰⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 2012/260 (c.d. "regolamento SEPA"), contenente disposizioni generali per tutti i bonifici e gli addebiti diretti in euro, integrandolo con disposizioni specifiche per i pagamenti istantanei in euro¹⁰⁷.

Le nuove norme prevedono disposizioni specifiche in materia di controlli (c.d. "sanction screening"¹⁰⁸) che i PSP devono eseguire per verificare che le operazioni di pagamento non coinvolgano soggetti sottoposti a misure restrittive o sanzioni ai sensi dell'art. 215 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea-TFUE (c.d. "persone designate"). I PSP dovranno effettuare tale verifica preventiva almeno una volta al giorno sui propri clienti, oltre che immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali nuove misure restrittive finanziarie mirate. Non è invece richiesto che effettuino controlli sulla controparte al momento dell'esecuzione della transazione¹⁰⁹. Le disposizioni in tema di *sanction screening* sono divenute operative dal 9 gennaio 2025; le restanti norme diverranno applicabili a partire dal 9 ottobre 2025.

I nuovi strumenti e servizi digitali

La Sorveglianza contribuisce all'analisi dei rischi AML/CFT collegati al fenomeno dei *crypto-assets* (o *virtual assets*), anche partecipando ai gruppi di lavoro in ambito europeo e alle attività del GAFI (cfr. par. 2.1 e 2.2 *supra*, in particolare i lavori per la revisione della Raccomandazione 16) e del Financial stability board (FSB). In questo contesto, l'attività è volta a presidiare i rischi insiti in un settore in espansione, che sempre più spesso presenta interconnessioni con i servizi offerti dagli intermediari finanziari, sollevando esigenze di tutela dei consumatori e degli investitori e dell'integrità del mercato.

In ambito europeo, il 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il regolamento UE sul trasferimento fondi¹¹⁰ che, come già detto, introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, che devono accompagnare i trasferimenti di fondi, nonché i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Con riferimento al comparto delle cripto-attività, inoltre, particolarmente rilevante è l'impegno della Sorveglianza, anche in collaborazione con le funzioni di vigilanza sugli intermediari, nell'ambito dei lavori relativi all'applicazione del

¹⁰⁶ Il testo del regolamento è consultabile al seguente indirizzo web: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400886.

¹⁰⁷ Il regolamento apporta inoltre modifiche al regolamento (UE) 2021/1230 e alle Direttive 1998/26/CE e (UE) 2015/2366.

¹⁰⁸ Cfr. art. 5 *quinquies* ("Screening degli USP da parte dei PSP che offrono bonifici istantanei inteso a verificare se un USP sia una persona o un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate").

¹⁰⁹ Attualmente i PSP sono tenuti a includere nei messaggi che accompagnano i trasferimenti di fondi (ad esempio bonifici o rimesse non bancarie), informazioni complete sull'ordinante e sul beneficiario, per consentire l'eventuale applicazione di misure restrittive connesse a sanzioni finanziarie internazionali. Per adempiere agli obblighi legati alle misure restrittive, essi si avvalgono di applicativi informatici che in via automatica controllano - in relazione a ciascuna transazione - l'eventuale presenza dei nominativi dell'ordinante e del beneficiario sulle liste UE dei soggetti sottoposti a sanzioni finanziarie internazionali. Questi applicativi, tuttavia, sono configurati in maniera tale da bloccare le transazioni che presentano un livello di corrispondenza inferiore al 100 % tra il nome dell'ordinante o del beneficiario e il nome della persona che figura sulla lista delle sanzioni. In caso di c.d. "falso positivo", tali transazioni sono sbloccate sulla base di controlli successivi. Per i pagamenti istantanei, tali meccanismi si traducono in un rifiuto definitivo dell'operazione in quanto i tempi di esecuzione (10 secondi) non consentono di effettuare i controlli necessari allo sblocco di un eventuale falso positivo.

¹¹⁰ Il testo apporta inoltre modifiche al regolamento (UE) 2021/1230 e alle Direttive 1998/26/CE e (UE) 2015/2366.

regolamento MiCAR¹¹¹, pienamente operativo dal 30 dicembre 2024¹¹². Particolare attenzione è rivolta ai profili di presidio in tema AML/CFT, a cui la normativa comunitaria riconosce un rilievo specifico sia in fase autorizzativa che nell'ordinaria attività di vigilanza.

Al fine di favorire un'applicazione del regolamento MiCAR che contribuisca a preservare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e finanziario, la Banca d'Italia, a luglio 2024, ha pubblicato una Comunicazione volta a richiamare l'attenzione di tutti i soggetti operanti in questi mercati su aspetti rilevanti per le funzioni esercitate dall'Istituto.

La Comunicazione evidenzia, in particolare, le differenze esistenti tra le diverse categorie di cripto-attività, sia in relazione alle loro caratteristiche sia ai diversi profili di rischio ad esse associati, con particolare riguardo all'idoneità o meno a svolgere funzioni di pagamento. La Comunicazione ha inoltre ribadito che i soggetti interessati allo svolgimento di attività relative alle cripto-attività dovranno garantire la piena conformità alle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche assicurando l'adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e di controllo.

Il decreto legislativo che detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento MiCAR designa la Banca d'Italia e la Consob quali Autorità competenti, prevedendo inoltre norme di coordinamento con il regime finora applicato ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale (c.d. "Virtual assets service provider-VASP")¹¹³.

La Banca d'Italia partecipa inoltre alle iniziative del FSB legate alla *Roadmap* del G20 sui *Cross-border payments*, che include anche un filone di attività condotto dal GAFI con l'obiettivo di garantire, nell'ottica di un approccio basato sul rischio, un'efficace attuazione dei presidi AML/CFT.

In questo contesto, a dicembre 2024, è stata pubblicata la versione finale del rapporto *Recommendations to promote alignment and interoperability across data frameworks related to cross-border payments*, redatto dal "Cross-border payments data and identifiers working group (CPDI)", che propone dodici raccomandazioni indirizzate ad Autorità nazionali, Organizzazioni internazionali e Organismi di definizione degli standard, al fine di promuovere l'allineamento e l'interoperabilità tra i diversi *frameworks* in materia di dati applicabili ai pagamenti *cross-border* (ad esempio promuovere l'utilizzo degli standard FATF per gli obblighi AML/CFT in modo da facilitare la *compliance* con i requisiti informativi previsti per i dati connessi ai pagamenti transfrontalieri). Viene anche proposta la costituzione di un Forum con il compito di coordinare i lavori e riferire in merito all'attuazione delle raccomandazioni. Più in generale, il Forum risponderebbe all'esigenza, segnalata dalle Autorità e dal settore privato, di avere una piattaforma per il dialogo tra i

¹¹¹ Il testo del regolamento è consultabile al seguente indirizzo web: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1114>.

¹¹² A eccezione delle norme di cui ai Titoli III e IV del regolamento in tema di emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di EMT (*e-money token*) e ART (*asset-referenced token*), in applicazione dal 30 giugno 2024.

¹¹³ Tali soggetti sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti nel d.lgs. 231/2007 e, in vigore del precedente regime, obbligati alla registrazione nella sezione speciale del registro dei cambiavalue tenuto dall'Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM), secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022. Il decreto specifica inoltre che restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti di cui all'art. 146 del TUB, e alle relative disposizioni attuative.

vari *stakeholder*, anche al fine di affrontare possibili conflitti tra obblighi normativi di diversa provenienza senza comprometterne le finalità ultime¹¹⁴.

Sempre in ambito FSB, a dicembre 2024, è stata pubblicata la versione finale del rapporto *Recommendations for regulating and supervising bank and non-bank payment service providers offering cross-border payment services*, redatto dal “Bank and non-bank supervision group (BNBS)”,¹¹⁵ Il documento propone alle Autorità nazionali competenti raccomandazioni principalmente volte ad affrontare le difficoltà individuate nella *Roadmap*, derivanti dalle complessità che gli operatori di mercato riscontrano nel rispettare i requisiti di *compliance*, inclusi quelli relativi ad AML/CFT.

Nel corso del 2024 sono proseguiti le attività di sorveglianza dell'Eurosistema sugli strumenti e gli schemi di pagamento, collegate all'entrate in vigore, avvenuta a novembre 2022, dell'Eurosystem oversight framework for electronic payment instruments, schemes and arrangements (c.d. “PISA Framework”). La metodologia di sorveglianza, finalizzata a garantire la sicurezza e l'integrità degli strumenti e degli schemi di pagamento attraverso la mitigazione dei relativi rischi, prevede un approccio modulare che evita la duplicazione di controlli, ad esempio, sui soggetti vigilati. Essa mira inoltre ad assicurare coerenza con i cambiamenti intervenuti nel mercato, includendo nel perimetro di controllo nuove soluzioni di pagamento (ad esempio i *tokens* di pagamento digitali, tra cui gli *stablecoin*) e tutte le funzionalità (*arrangements*) che consentono agli utenti finali di utilizzare gli strumenti di pagamento elettronici (ad esempio *wallet*).

Il dialogo con il mercato

L'innovazione tecnologica, grazie anche alla sempre maggiore adozione delle *Distributed ledger technology (DLT)/blockchain* e dell'Intelligenza Artificiale (IA), continua a trasformare non solo il comparto dei pagamenti ma incide - più in generale - su tutto il settore finanziario. I servizi emergenti possono comportare nuovi rischi, anche in materia di antiriciclaggio, che le Autorità di vigilanza sono chiamate a monitorare, nonché strumenti innovativi utili agli operatori per adempiere agli obblighi normativi.

L'approccio della Banca d'Italia per intercettare e orientare lo sviluppo di fenomeni innovativi si fonda sul dialogo con il mercato attraverso i tre facilitatori di innovazione (c.d. “innovation facilitators”), Canale Fintech, Milano Hub e la *sandbox* regolamentare, grazie ai quali si realizza un confronto costante con gli operatori finanziari e tecnologici coinvolti nella filiera di offerta dei servizi di pagamento e finanziari digitali. Le attività di questi tre facilitatori si affiancano alle attività svolte nell'ambito del Comitato pagamenti Italia (CPI) a sostegno dell'evoluzione digitale nel comparto dei pagamenti.

Nel 2024, per i progetti presentati al Canale Fintech¹¹⁶, il settore prevalente è quello delle attività a supporto dei servizi finanziari, che comprende tutte le attività ausiliarie all'erogazione dei servizi finanziari, tra cui rientrano anche le soluzioni *RegTech*. Spesso quest'ultime prevedono l'adozione di sistemi di

¹¹⁴ Il Forum sarebbe infatti promosso da FSB, OECD, FATF e Global privacy assembly (il forum globale delle Autorità di protezione dei dati) e sarebbe aperto agli altri *stakeholder* pubblici nel settore dei pagamenti transfrontalieri, dell'antiriciclaggio, delle sanzioni e della tutela della *privacy* (comprese le Autorità nazionali).

¹¹⁵ Gruppo di lavoro incaricato a febbraio 2023 di sviluppare raccomandazioni per rafforzare la coerenza dei quadri regolamentari e di supervisione delle banche e dei soggetti non bancari che forniscono servizi di pagamento transfrontalieri.

¹¹⁶ Il punto di contatto con il quale gli operatori possono dialogare in modo rapido e informale con la Banca d'Italia presentando progetti innovativi nel campo dei servizi finanziari e di pagamento.

intelligenza artificiale volti a coadiuvare gli operatori nelle attività di adeguata verifica della clientela, ad esempio tramite l'implementazione di assistenti virtuali in grado di automatizzare il processo ampliando al contempo le fonti informative impiegate.

Nel corso del 2024, Milano Hub¹¹⁷ ha lanciato la Terza *Call for proposals* dedicata ai pagamenti istantanei e digitali come abilitatori di innovazione per i servizi e i prodotti bancari, finanziari e assicurativi. Sono pervenute 26 domande di partecipazione, connotate in particolare da una rilevante presenza di proposte provenienti da soggetti vigilati che, nel complesso, rappresentano una quota rilevante del mercato italiano dei pagamenti¹¹⁸.

A valle del processo di selezione, sono state ammesse all'Hub 11 iniziative, 8 delle quali riguardano tematiche nell'ambito dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo che saranno approfondite insieme ai *team* composti dalle risorse della Banca d'Italia durante il semestre di affiancamento. Nello specifico, 4 iniziative affrontano profili di particolare innovatività: due iniziative richiedono analisi relative agli obblighi in materia di antiriciclaggio nel contesto di emissione e circolazione di *e-money token* (EMT); una riguarda l'applicazione dei presidi previsti dal regolamento UE sul trasferimento fondi e dal regolamento UE sui bonifici istantanei; infine, un progetto prevede l'approfondimento dei presidi AML nel caso di operazioni nei pagamenti *account-to-account* (A2A).

Per quanto attiene alla *sandbox* regolamentare¹¹⁹, nel corso del 2024 è terminata la sperimentazione dei progetti ammessi alla prima finestra temporale e sono state trasmesse al Comitato FinTech presso il MEF le relazioni finali sugli esiti delle sperimentazioni. Inoltre, la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito internet, nella sezione dedicata, l'informativa sulla conclusione delle sperimentazioni, evidenziando i risultati raggiunti. In due casi, le soluzioni testate miravano a introdurre l'impiego di forme di identità digitale per l'identificazione della clientela, con particolare riferimento all'attività di adeguata verifica. Inoltre, per quanto attiene alla seconda finestra, è stato avviato il monitoraggio dell'iniziativa ammessa¹²⁰.

A livello europeo, la Banca d'Italia ha partecipato ai lavori della prima e della seconda finestra *dell'European blockchain sandbox*, iniziativa promossa dalla Commissione europea al fine di facilitare il dialogo transfrontaliero tra le Autorità europee e le aziende che propongono progetti innovativi basati sulla tecnologia *blockchain*. La partecipazione a questa iniziativa ha permesso di approfondire la conoscenza del mercato europeo da parte degli operatori che impiegano la tecnologia DLT, individuare in anticipo nuovi casi d'uso e confrontarsi con altre Autorità sulle sfide regolamentari. Alcuni progetti prevedevano l'impiego congiunto di soluzioni DLT e di forme di identità digitali a supporto dei soggetti obbligati per le attività *Know your customer* (KYC), rendendo necessari approfondimenti sulla normativa *Electronic identification, authentication and trust Services* (eIDAS) in relazione alla disciplina AML.

Il dialogo aperto e costruttivo con gli *stakeholders* su temi chiave del mercato dei pagamenti è favorito anche dall'attività svolta dal Comitato pagamenti Italia (CPI),

¹¹⁷ Il centro di innovazione realizzato dalla Banca d'Italia per supportare lo sviluppo di progetti innovativi e attività di ricerca al fine di promuovere l'evoluzione digitale del mercato finanziario.

¹¹⁸ Più precisamente, i prestatori di servizi di pagamento che hanno presentato domanda di partecipazione alla *Call* gestiscono oltre il 34% delle disposizioni di pagamento istantaneo e oltre il 64% dell'*acquiring* dei pagamenti effettuati direttamente al punto vendita in Italia.

¹¹⁹ Un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare soluzioni tecnologicamente innovative nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

¹²⁰ Nell'ambito del Comitato FinTech del MEF sono in corso lavori volti a semplificare le modalità di funzionamento del *sandbox*.

gestito dalla Banca d'Italia, nel cui ambito possono essere discusse e condivise, anche sfruttando esperienze e informazioni rivenienti dagli altri *innovation facilitators*, iniziative di sistema che agevolino l'utilizzo della leva tecnologica anche tenendo in considerazione la dimensione dell'AML/CFT¹²¹.

• IL PROGETTO DELL'EURO DIGITALE

La Banca d'Italia collabora alle attività del progetto dell'Eurosistema per l'emissione dell'euro digitale. In quanto moneta digitale al dettaglio emessa dalla banca centrale, l'euro digitale avrebbe corso legale e si affiancherebbe al contante, senza sostituirlo.

Al fine di promuovere e coordinare il proprio coinvolgimento nel progetto dell'euro digitale, a luglio del 2024, la Banca d'Italia ha istituito l'Unità euro digitale, alle dirette dipendenze del Direttorio. Tra i compiti svolti, l'Unità fornisce supporto tecnico al MEF nei lavori del negoziato interno al Consiglio dell'Unione europea per la definizione del quadro giuridico per l'euro digitale. Tali norme definiscono aspetti chiave come le modalità di accesso e distribuzione, i presidi per la protezione dei dati degli utenti e quelli necessari per evitare usi illeciti della nuova forma di moneta.

Con l'euro digitale, l'Eurosistema offrirebbe ai cittadini e ai soggetti residenti nell'area dell'euro uno strumento accettato in tutta l'area e che sarebbe utilizzabile per i pagamenti tra privati, presso i punti vendita, nell'e-commerce e nelle operazioni con la Pubblica amministrazione, a parità di condizioni. L'euro digitale sarebbe utilizzabile in due modalità, online e offline, cioè anche in assenza di connessione. La distribuzione dell'euro digitale verrebbe affidata agli intermediari finanziari vigilati.

L'euro digitale è un'iniziativa comune europea e non soltanto un progetto dell'Eurosistema. La nuova forma di moneta potrà essere emessa, infatti, solo se il necessario impianto normativo verrà approvato da parte dei co-legislatori europei. La proposta di regolamento per l'introduzione dell'euro digitale è stata pubblicata dalla Commissione europea il 28 giugno 2023¹²². Il testo è attualmente in discussione presso il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, secondo la procedura legislativa ordinaria. All'interno del Parlamento europeo, la proposta legislativa è sul tavolo della Commissione per gli affari economici e monetari (ECON), nell'ambito del *Digital finance package*.

Se approvato, l'euro digitale sarà disciplinato da regolamenti della UE volti a bilanciare libertà, privacy e sicurezza. Questo approccio offrirà solide tutele contro le attività illecite, salvaguardando allo stesso tempo la privacy dei cittadini.

Il quadro normativo sarà completato dallo schema di pagamento disciplinato dal *rulebook*, l'insieme delle funzionalità, procedure e standard tecnici che gli intermediari vigilati dovranno rispettare per offrire servizi in euro digitale. Per quanto riguarda i criteri di accesso degli intermediari vigilati che potranno partecipare allo schema dell'euro digitale, è stato stabilito che essi dovranno

¹²¹ Per accrescere la tempestività nel rispondere ai mutamenti in atto e alle esigenze del mercato italiano e assicurarne una adeguata rappresentazione in ambito europeo, si è ritenuto opportuno fare maggior ricorso a modalità di lavoro agili, anche attraverso l'avvio di tavoli di lavoro, con focus su tematiche specifiche, che vedono il coinvolgimento degli *stakeholders* più rilevanti nelle rispettive aree di interesse; in tale contesto, a marzo 2023 sono stati avviati tre tavoli in materia di: i) revisione della Direttiva sui servizi di pagamento; ii) *open banking*; iii) incassi e pagamenti pubblici. Nel corso del 2024 è stato inoltre avviato un nuovo tavolo dedicato al progetto dell'euro digitale nel cui ambito anche i temi AML/CFT potranno trovare adeguata discussione con gli operatori di mercato.

¹²² https://finance.ec.europa.eu/publications/digital-euro-package_en

rispettare la normativa vigente - attualmente rappresentata dalla PSD2 - oltre ad altre normative pertinenti, come l'AMLD, la *Payment account Directive* e la *Settlement finality Directive*. Gli intermediari partecipanti allo schema avrebbero la possibilità di vedere i dati delle transazioni online dei rispettivi utenti, nella misura richiesta per il rispetto delle norme AML/CFT.

A garanzia del sistema, inoltre, sono previsti due ulteriori presidi: l'apertura di un conto in euro digitale (c.d. "onboarding") è attualmente subordinata alle regole previste per l'instaurazione di un rapporto continuativo con un intermediario (questionario per l'adeguata verifica della clientela, o procedura KYC); sarà inoltre previsto un limite di detenzione di euro digitali nel proprio *wallet* (*holding limit*) il cui ammontare è in corso di valutazione, anche per preservare la stabilità del sistema finanziario. Per disincentivare l'uso dell'euro digitale come investimento, infine, oltre al limite di detenzione, è stato previsto che non generi interessi.

L'Eurosistema non potrebbe risalire all'identità degli utenti: utilizzando tecniche come la pseudonimizzazione, l'*hashing* e la crittografia dei dati, non sarebbe infatti possibile poter collegare direttamente le transazioni in euro digitali a utenti specifici.

L'utilizzo dell'euro digitale sarebbe gratuito e disponibile anche in assenza di connessione internet. La modalità *offline*, riservata agli scambi in prossimità (P2P e POS), garantirebbe elevati livelli di privacy per le transazioni tra utilizzatori finali: i dati delle operazioni *offline* sarebbero conosciuti esclusivamente dall'ordinante e dal beneficiario.

L'euro digitale sarebbe inoltre progettato per essere inclusivo e accessibile a tutti, rispondendo anche alle esigenze delle persone con disabilità o competenze digitali limitate, come gli anziani.

Basandosi su un'infrastruttura proprietaria, l'euro digitale rafforzerebbe l'autonomia strategica dell'area dell'euro e la resilienza del sistema europeo dei pagamenti al dettaglio. Inoltre, offrirebbe agli intermediari vigilati una piattaforma per sviluppare servizi innovativi destinati ai propri clienti, estendibili a tutta l'area dell'euro. Ciò contribuirebbe ad aumentare l'efficienza del mercato, ridurre i costi e promuovere concorrenza e innovazione.

In ambito Eurosistema, il progetto dell'euro digitale viene seguito sin dal gennaio 2020 da una "High level task force for digital euro (HLTF)"¹²³.

Dopo circa due anni di fase di investigazione iniziati a settembre 2021, a novembre 2023 l'Eurosistema ha avviato la fase di preparazione (c.d. "Preparation Phase") del progetto euro digitale. Nel corso del 2024, nell'ambito della fase di preparazione del progetto che dovrebbe concludersi nell'autunno del 2025, sono stati compiuti progressi nella stesura del *rulebook*, definendo più nel dettaglio il modello funzionale e operativo di un euro digitale (flussi *end-to-end*, requisiti fondamentali per gli intermediari vigilati, standard minimi di esperienza utente, ecc.), il modello di adesione allo schema (criteri di ammissibilità, obblighi dei partecipanti), e sono stati svolti ulteriori approfondimenti relativi agli elementi che ne definiranno le caratteristiche dell'infrastruttura, gli standard tecnici, la gestione del rischio e la governance complessiva dello schema.

Durante la fase di preparazione la BCE ha inoltre avviato una procedura per la selezione dei potenziali fornitori della piattaforma tecnologica che consenta l'emissione dell'euro digitale e che ne supporti la gestione. La piattaforma

¹²³ Alla HLTF partecipano la BCE e le banche centrali nazionali (BCN), inclusa la Banca d'Italia. La Commissione europea partecipa con il ruolo di osservatore. Cfr. lista dei partecipanti alla High-Level Task Force on Digital Euro:

https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/timeline/profuse/shared/pdf/ecb.deprep240405_Digital_Euro_HLTF_participants.en.pdf

verrebbe infatti in parte sviluppata internamente all'Eurosistema e in parte esternalizzata al mercato, anche a garanzia della segregazione delle informazioni ai fini della privacy. I criteri di ammissibilità per accedere alle gare rivolte al mercato restringono alle imprese che operano in Europa, e che sono controllate da un'impresa europea, la possibilità di partecipare alle gare¹²⁴.

Le componenti relative ai servizi essenziali, quali l'emissione e il regolamento di pagamenti in euro digitale, verrebbero forniti dalle banche centrali nazionali dell'Eurosistema. La Banca d'Italia, insieme ad altre banche centrali coinvolte nella fornitura di infrastrutture di mercato dell'Eurosistema, partecipa al processo di selezione, che si dovrebbe concludere entro la fine del 2025.

- **IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ CIBERNETICA NEL SETTORE FINANZIARIO**

La minaccia cibernetica

La minaccia cibernetica ha rappresentato, anche nel 2024, uno dei maggiori rischi per il settore finanziario e una delle priorità per le attività di supervisione e sorveglianza.

Il settore finanziario continua a essere esposto alle minacce cibernetiche, a causa del maggiore ricorso alla digitalizzazione e a fornitori ICT (*Information and communication technology*) all'interno della catena del valore delle entità finanziarie. Tali fattori comportano un'espansione della superficie d'attacco del sistema sfruttabile da più tipologie di attori, che espone le istituzioni finanziarie ad attacchi diretti e indiretti, con potenziali effetti sistemici.

La natura globale, decentralizzata e in continua evoluzione delle minacce informatiche ne rende difficile il contrasto e ostacola l'identificazione dei responsabili e l'efficacia delle azioni preventive e repressive.

In questo contesto, le banche centrali e le Autorità di supervisione hanno intensificato il monitoraggio della criminalità cibernetica e dei relativi rischi per il settore finanziario.

Dalle evidenze derivanti dal *framework* segnaletico di Vigilanza in vigore durante il 2024¹²⁵ sugli incidenti operativi o di sicurezza occorsi nel mercato italiano (cfr. Grafico 6 *infra*), risulta che in tale anno gli intermediari vigilati hanno segnalato 40 incidenti cibernetici, in aumento rispetto agli anni precedenti (circa l'8% in più rispetto al 2023), con una significativa crescita del numero di soggetti segnalanti (cfr. Grafico seguente). Inoltre, si evidenzia un aumento del totale di incidenti - operativi e cibernetici - connessi con fornitori di servizi e più in generale con la catena di approvvigionamento: nel 65% degli incidenti segnalati è coinvolto un

¹²⁴ https://www.ecb.europa.eu/press/intro/news/html/ecb.mipnews240103_1.en.html

¹²⁵ L'obbligo di segnalazione dei "gravi" incidenti operativi o di sicurezza informatica è stato istituito nel 2015 per i gruppi bancari e le banche individuali non appartenenti a gruppi, in occasione dell'aggiornamento della Circolare n.285 e, a partire dal 2016, per gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica, con la pubblicazione delle Disposizioni di vigilanza per gli Istituti di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica. Il *framework* nazionale comprendeva anche i *framework* istituiti a livello europeo (ad esempio quello SSM, relativo alle banche *significant* e per i soli incidenti *cyber* e quello EBA concernente gli incidenti che interessano i servizi di pagamento di banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica). Dal 17 gennaio 2025 il *framework* di segnalazione degli incidenti è stato aggiornato per essere allineato al regolamento UE 2022/2554 (Digital operational resilience act - DORA) che, tra le novità, prevede l'estensione dell'obbligo di segnalazione a intermediari precedentemente esclusi (ad esempio SIM, SGR) e una nuova segnalazione da parte degli operatori, su base volontaria, delle minacce informatiche significative. Per maggiori informazioni, si rimanda al seguente link: [Banca d'Italia - Comunicazione di gravi incidenti ICT e delle minacce informatiche significative](#)

fornitore di servizi, in misura maggiore per gli incidenti operativi rispetto a quelli cibernetici; il dato risulta in aumento rispetto al 2023.

GRAFICO 7.6: NUMERO DI INTERMEDIARI CHE HANNO SEGNALATO ALMENO UN INCIDENTE




GRAFICO 7.7: INCIDENTI CIBERNETICI E OPERATIVI - DATI 2020-2024





GRAFICO 7.8: INCIDENTI CYBER PER TIPOLOGIA - DATI 2024



Se nel 2023 gli incidenti derivanti da attacchi di tipo *Distributed denial of service* (DDoS)¹²⁶ rappresentavano la casistica più frequente tra gli eventi cyber riportati nell'ambito del *framework* di segnalazione, questa tipologia è diminuita sensibilmente nel 2024; nell'ultimo anno si rileva un forte aumento di quelli di tipo *malware*¹²⁷, che diventa quindi la casistica più frequente.

La prevalenza del ricorso al *malware* tra le tecniche tattiche e procedure impiegate negli incidenti cibernetici è evidenziata anche nella Relazione del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza nazionale relativa ai dati del 2024¹²⁸.

Le azioni per il contrasto del rischio cibernetico nel settore finanziario

Il contrasto al rischio cibernetico è una priorità per l'Europa, che agisce a vari livelli: regolamentare, di policy, dei controlli di supervisione e sorveglianza. In particolare, l'attività di vigilanza viene svolta seguendo un processo circolare in cui diversi elementi (norme, metodologie di analisi, attività di monitoraggio e controllo, identificazione e supervisione dei rischi) interagiscono tra loro al fine di

¹²⁶ Un DDoS è un attacco che viene eseguito utilizzando simultaneamente numerose sorgenti di traffico (ad es. una rete di dispositivi sotto il controllo dell'attaccante, c.d. "botnet") allo scopo di impedire l'accesso agli utenti legittimi alle informazioni e ai sistemi informatici ovvero ritardarne le funzionalità, con conseguente perdita di disponibilità.

¹²⁷ Un attacco *malware* è finalizzato a inibire l'accesso a un dispositivo o ai dati in esso contenuti, anche mediante tecniche di crittografia. Tipicamente, in questo tipo di attacco, sono impiegati software in grado di propagarsi velocemente sulla rete telematica della vittima, rendendo indisponibili in poco tempo un elevato numero di sistemi.

¹²⁸ La [Relazione](#) tratta, fra i vari argomenti, della minaccia cibernetica in Italia, con particolare riferimento alle attività cibernetiche ostili osservate a danno degli assetti informatici rilevanti per la sicurezza nazionale, riguardanti sia soggetti privati che pubblici.

sviluppare la necessaria analisi tecnica sui diversi profili di rischio, tra cui quello informatico¹²⁹.

Nel quadro istituzionale europeo, la Banca d'Italia è parte attiva nella definizione delle regole e collabora per assicurarne l'applicazione. Infatti, la resilienza operativa degli intermediari vigilati e il contrasto al rischio cyber rappresentano una priorità dell'azione della Banca d'Italia, così come più in generale la capacità di affrontare le sfide derivanti dalla trasformazione digitale. Innovazione e presidio dei rischi sono due facce della stessa medaglia: occorre infatti innovare per rendere sostenibili i modelli operativi, presidiando tuttavia adeguatamente i rischi, in particolare quelli informatici e di terza parte¹³⁰.

Lo strumentario di vigilanza a disposizione delle Autorità si è nel tempo arricchito su questo fronte: analisi a distanza, ispettive, *benchmarking* orizzontale, incidenti, *cyber stress test* rappresentano strumenti in grado di restituire prospettive diverse, da integrare nella valutazione complessiva del profilo di rischio specifico dei soggetti vigilati.

Da un punto di vista regolamentare, quest'anno è inoltre divenuto pienamente applicabile il regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza digitale per il settore finanziario (*Digital operational resilience act*, DORA), che ha rafforzato il ruolo delle autorità in tema di controlli nei confronti delle entità finanziarie e ha introdotto nuove responsabilità verso i loro fornitori di servizi informatici (ICT), con poteri di vigilanza informativa, ispettiva e sanzionatoria. La Banca d'Italia ha contribuito ai lavori, coordinati dalle *European supervisory authorities* (ESAs), per la definizione della disciplina DORA, attraverso *Regulatory technical standards* e *implementing technical standards*. In ambito nazionale, l'Istituto ha inoltre supportato il MEF per la definizione della disciplina attuativa del DORA (relativamente alle discrezionalità nazionali e alle attribuzioni delle autorità del settore finanziario), nonché per il recepimento della *Network and information security Directive 2* (NIS2) e *Critical entities resilience Directive* (CER), che recano disposizioni rispettivamente sulla resilienza cibernetica e operativa dei principali settori economici.

Il regolamento DORA aumenta la tipologia di strumenti a disposizione della supervisione. In primo luogo, vengono rafforzati i controlli sui profili di *governance* del rischio ICT, prevedendo, ad esempio, che i membri dell'organo di gestione mantengano conoscenze e competenze adeguate a comprendere i rischi informatici e valutare il loro impatto sulle attività aziendali. Vengono inoltre rafforzate le basi informative esistenti, quali ad esempio quella degli incidenti informatici¹³¹, e viene introdotto il Registro delle informazioni (Rol), un'importante nuova fonte informativa per valutare il rischio di concentrazione e di interconnessione e che aiuterà a formare un quadro più completo delle interrelazioni tra soggetti vigilati e non.

La Banca d'Italia ha avviato la raccolta dei registri delle informazioni da parte degli intermediari vigilati su tutti gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi ICT prestati da fornitori terzi. Al fine di migliorare la resilienza cibernetica degli operatori finanziari a fronte degli attacchi *cyber*, la DORA disciplina il *framework*

¹²⁹ Le norme stabiliscono i vincoli operativi per gli intermediari, mentre le metodologie orientano le attività di monitoraggio e controllo. Contemporaneamente, l'esperienza acquisita nell'ambito della supervisione svolta a distanza o in sede ispettiva agevola l'identificazione di nuovi rischi e la conoscenza delle dinamiche di mercato, favorendo a loro volta l'aggiornamento delle metodologie e influenzando il processo normativo europeo e nazionale.

¹³⁰ Le nostre evidenze segnalano un maggiore ricorso a tecnologie innovative (gli investimenti sono aumentati di circa quattro volte tra il 2017 e il 2024), seppur con una eterogeneità delle strategie adottate da parte degli intermediari. [Banca d'Italia - Indagine Fintech - 2023](#)

¹³¹ Grazie all'ampliamento dei soggetti segnalanti e della tipologia di evento oggetto delle segnalazioni.

per la gestione e il controllo da parte degli intermediari vigilati del rischio informatico, degli incidenti informatici e del rischio di terza parte. Riguardo a quest'ultimo sono previsti diversi requisiti volti ad assicurare un adeguato rapporto tra soggetti vigilati e fornitori di servizi, attraverso l'istituzione dell'*Oversight framework* (un meccanismo di sorveglianza diretta sui principali fornitori di servizi critici a livello europeo) e varie attività di *testing*, con requisiti diretti sia a tutti i soggetti vigilati sia ad alcuni determinati intermediari che saranno chiamati a svolgere i test di penetrazione avanzati (c.d. "Threat led penetration test - TLPT"), secondo specifici standard tecnici¹³².

Conseguentemente, la Banca d'Italia, insieme all'IVASS e alla Consob, ha aggiornato la metodologia *Threat intelligence-based ethical red teaming* (TIBER-IT); sono stati inoltre previsti accordi di collaborazione tra le Autorità finanziarie per lo svolgimento dei suddetti test TLPT. L'Istituto ha finora supervisionato l'esecuzione di dodici test avanzati di questo tipo, svolti su base volontaria da operatori italiani del settore bancario e assicurativo e da fornitori di infrastrutture tecnologiche.

Più in generale, la regolamentazione europea ribadisce alcuni principi chiave dell'attività di supervisione: la responsabilità dell'organo di gestione nel definire e approvare la strategia, le politiche, i protocolli e i meccanismi di gestione del rischio ICT, nonché un assetto dei controlli basato sulle tradizionali tre linee di difesa; con riferimento al rischio di terza parte, anche in caso di ricorso a fornitori terzi rimane in capo agli intermediari la piena responsabilità degli obblighi regolamentari. In particolare, l'organo di gestione deve esaminare periodicamente i rischi connessi con gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti, anche in caso di catene di fornitura potenzialmente lunghe e complesse.

Con riguardo all'introduzione della normativa DORA, a dicembre 2024, la Banca d'Italia ha inviato una comunicazione al mercato in materia di sicurezza informatica, richiamando l'attenzione degli intermediari direttamente vigilati sui profili della resilienza operativa digitale e del rischio ICT. Gli intermediari sono stati invitati a valutare il proprio posizionamento rispetto al regolamento suddetto e i propri strumenti e sistemi di gestione del rischio ICT e a trasmettere tali autovalutazioni alla Banca d'Italia.

Con riguardo alla sorveglianza sulle infrastrutture di mercato e di pagamento (*financial market infrastructures* - FMIs), in ambito Eurosistema è stata aggiornata la strategia per la resilienza cibernetica delle infrastrutture dei mercati finanziari, dei sistemi e dei servizi di pagamento. Nel corso del 2025 è altresì previsto l'aggiornamento delle c.d. "Cyber resilience oversight expectations (CROE)", lo sviluppo di una metodologia di *Cyber stress test* e l'avvio di un nuovo ciclo di valutazione della preparazione degli operatori finanziari attraverso il ricorso a strumenti mirati (c.d. "Cyber resilience survey")¹³³.

Sotto il profilo del coordinamento tra le Autorità per la risposta agli incidenti informatici su larga scala e la gestione delle crisi cyber del sistema finanziario europeo, è stato completato lo sviluppo del *Systemic cyber incident coordination*

¹³² I «test di penetrazione guidati da minacce (TLPT)» sono test che imitano le tattiche, le tecniche e le procedure di attori reali percepiti come minacce informatiche autentiche e consentono di eseguire una verifica dei sistemi di produzione attivi e critici dell'entità finanziaria in maniera controllata, mirata e basata sull'analisi della minaccia.

¹³³ Si tratta di uno strumento di analisi e valutazione della maturità dei presidi e dei processi di gestione a fronte del rischio cibernetico. L'analisi ha coinvolto 81 soggetti europei, tra gestori di sistemi di pagamento e infrastrutture di post-trading.

framework (EU-SCICF). La Banca d'Italia costituisce il punto di contatto unico per la giurisdizione italiana in caso di gravi incidenti e crisi.

La Banca d'Italia ha inoltre continuato le attività svolte nell'ambito delle sedi di cooperazione pubblico-privata, volte prioritariamente a favorire lo scambio informativo sui rischi e sugli incidenti; ha promosso il miglioramento della conoscenza e l'analisi dei fenomeni cibernetici, nonché la tutela, la consapevolezza e l'educazione finanziaria degli utenti.

In ambito internazionale, la Banca partecipa a più organismi e tavoli di lavoro per migliorare la prevenzione e la capacità di risposta ai rischi operativi e cibernetici: i) il G7-Cyber expert group (CEG) ha sviluppato approfondimenti sui profili di rischio delle tecnologie emergenti, quali il *quantum computing* e l'intelligenza artificiale; ii) in ambito FSB è stato recentemente pubblicato un formato comune per lo scambio informativo sugli incidenti operativi e cibernetici (cd. "FIRE"), con l'obiettivo di promuovere la convergenza tra gli schemi segnaletici e a favorire lo scambio informativo tra Autorità¹³⁴; iii) è attivo un gruppo di lavoro congiunto, *Committee on payments and market infrastructures - International organization of securities commissions* (CPMI-IOSCO) in materia di resilienza operativa delle *Financial market infrastructures*-FMI; iv) il Comitato europeo per il rischio sistematico (*European systemic risk board*-ESRB) sta definendo gli strumenti individuati dalla strategia macroprudenziale per il rischio cyber sistematico; v) continua l'attività di cooperazione pubblico-privata nello *Euro cyber resilience board* dell'Eurosistema, anche attraverso i relativi meccanismi di *infosharing* (*Cyber information and intelligence sharing Initiative* - CIISI-EU).

Riguardo alla cooperazione istituzionale e al dialogo con il mercato, la Banca d'Italia sostiene le attività del *Computer emergency response team* del settore finanziario italiano (CERTFin) e collabora con l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN) e le altre istituzioni sulla base di specifici protocolli di intesa¹³⁵.

La criminalità cibernetica e i fenomeni di frode

L'utilizzo sempre più diffuso di servizi finanziari e strumenti di pagamento digitali da parte di utenti e cittadini comporta rischi crescenti di frode, spesso perpetrati tramite l'acquisizione illecita di informazioni fornite dagli stessi utenti. Le tecniche più comuni includono l'ingegneria sociale, come il *phishing* tramite e-mail, lo *smishing* tramite SMS, il *vishing* tramite WhatsApp o telefonate, nonché la manipolazione del cliente.

Inoltre, il riciclaggio dei proventi dei crimini informatici e, in particolar modo, del *ransomware*, sfrutta le caratteristiche dell'ecosistema della finanza decentralizzata per rendere meno tracciabili le operazioni.

Il CERTFin ha ulteriormente migliorato i servizi di cybersicurezza offerti ai propri aderenti, potenziando le attività di rilevazione, condivisione e analisi delle minacce cibernetiche grazie anche al rafforzamento della cooperazione con l'ACN e la Polizia postale¹³⁶.

Nel 2024, sono state inviate ai membri del CERTFin 3.028 segnalazioni di eventi cyber (con un incremento del 12,31% rispetto al 2023) e sono stati segnalati 1.577 *alert* su indicatori di frode. In particolare, nel corso del 2024, sono stati segnalati

¹³⁴ [FSB, Format for Incident Reporting Exchange \(FIRE\), aprile 2025.](#)

¹³⁵ Cfr. Relazione della Banca d'Italia al CSF per il 2023.

¹³⁶ Banca d'Italia, [Cybersicurezza del settore finanziario italiano: accordo tra l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il CERTFin](#), gennaio 2023; Polizia Postale e delle Comunicazioni, [Ministero dell'Interno-Certfin](#), firmato protocollo d'intesa per la sicurezza informatica nel settore finanziario, luglio 2024.

circa 7.700 IBAN fraudolenti, con un aumento del 230% rispetto al 2023, e sono stati condivisi oltre 400 avvisi relativi a liste di esercenti coinvolti, direttamente o indirettamente, in attività fraudolente.

Dal rapporto annuale del CERTFin “Sicurezza e frodi informatiche in banca 2025” emerge che il numero delle transazioni anomale risulta più contenuto rispetto all’anno precedente¹³⁷, anche se aumentano gli importi ad esse associati. Inoltre, il 90% dei casi di frode riguarda transazioni finalizzate dall’utente con la *Strong customer authentication* (SCA). Le tecniche di frode sono dunque sempre più sofisticate, con un frequente ricorso a forme evolute di manipolazione del pagatore¹³⁸.

Per contrastare la criminalità cibernetica e le sue possibili amplificazioni - anche attraverso attività illecite di riciclaggio - è fondamentale anche aumentare la consapevolezza degli utenti e delle imprese sui rischi cyber. Il CERTFin, nel 2024, ha rilanciato la campagna di sensibilizzazione “I Navigati - informati e sicuri”¹³⁹, già lanciata a partire dal 2021, arricchendola di contenuti e consigli utili per rafforzare la propria sicurezza cibernetica. Un ulteriore rilancio della campagna è previsto anche per l’anno in corso, con particolare attenzione al target delle fasce di popolazione meno digitalizzate.

VII.2 L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA CONSOB

Nel 2024, la Consob ha proseguito l’attività di vigilanza a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti delle società di revisione e dei revisori legali con incarichi su enti di interesse pubblico o a regime intermedio.

Nel corso dell’anno sono state avviate tre verifiche ispettive in materia di antiriciclaggio nei confronti di altrettante società di revisione.

L’attività di vigilanza cartolare, basata sull’analisi delle informazioni sui rischi e sui presidi organizzativi, procedurali e di controllo ricevute annualmente dalle società di revisione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento Consob n. 20570/2018, è stata intensificata e ha condotto all’adozione di numerose iniziative, volte ad individuare eventuali rischi di non conformità e/o a orientare le società di revisione al pieno rispetto degli obblighi della normativa di settore.

¹³⁷ Il Rapporto è basato sui dati raccolti presso un campione di 29 istituti finanziari aderenti. In generale, rispetto al 2023 resta quasi stabile il controvalore in euro delle frodi effettive rispetto a quelle tentate (aumenta lievemente per il comparto Retail e diminuisce - sempre di poco - con riferimento al segmento di clientela Corporate); relativamente al numero degli attacchi andati a buon fine, si osserva invece un aumento dell’efficacia dei tentativi di frode (21% del totale per entrambi i compatti). Dal Rapporto si evince che da parte dei frodatori aumenta l’impiego del bonifico istantaneo come strumento per effettuare le frodi (oltre un tentativo su due). Oltre alla numerosità dei tentativi in percentuale, cresce anche l’efficacia dell’attacco per tale strumento, con il 27% dei tentativi che vanno a buon fine.

¹³⁸ Con riferimento al segmento della clientela *Retail*, nel 2024 il 76% delle frodi effettive sono associate a casi di manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento; il restante 24% è associato invece ad operazioni disposte direttamente dal frodatore. Nel segmento Corporate il 59% dei casi di frode effettive sono associati a casi di manipolazione del pagatore, il 38% a casi di emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore e il restante 3% a casi di “modifica di ordine di pagamento da parte del frodatore”.

¹³⁹ <https://inavigati.certfin.it>.

In particolare, sono state formulate 21 richieste di dati e notizie, 7 azioni di raccomandazione e/o richiamo d'attenzione e 3 richieste di adozione di specifici interventi correttivi.

È stata inoltre condotta, su un numero significativo di società di revisione sottoposte a vigilanza, una *desk review* relativa alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata. Contestualmente, è stato rivolto ai revisori e alle società di revisione vigilate un richiamo d'attenzione sull'attuazione dei divieti previsti dalle misure restrittive UE connesse alla crisi geo-politica russo-ucraina.

Infine, in linea con le Raccomandazioni aggiornate dall'organizzazione intergovernativa FATF/GAFl, è stato approfondito per la prima volta, mediante specifiche richieste e indicazioni di orientamento alle società di revisione e ai revisori vigilati, il tema dell'analisi e della valutazione del rischio di finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

L'analisi e la valutazione di tale rischio integreranno dal 2025 i documenti di analisi e valutazione annuale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, redatti dai revisori e dalle società di revisione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CONSOB 20570/2018.

In esito a talune delle iniziative intraprese, sono stati organizzati incontri con le società di revisione o i revisori coinvolti, al fine di approfondire gli elementi informativi acquisiti o di richiamare l'attenzione su specifici adempimenti.

È proseguita anche l'interazione con l'associazione di categoria, che ha portato - in collaborazione con l'Unità di informazione finanziaria - alla condivisione di una selezione di indicatori di anomalia rilevanti nello svolgimento dell'attività di revisione contabile, utili a supportare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nei confronti di una società di revisione è stato avviato un procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

I rapporti di collaborazione con la Banca d'Italia e con l'Unità di informazione finanziaria, regolati da appositi protocolli di intesa, sono stati intensi e hanno favorito lo scambio di informazioni e di evidenze utili agli approfondimenti di rispettiva competenza, in relazione a fattispecie potenzialmente rilevanti ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Infine, l'Istituto ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato di sicurezza finanziaria, finalizzati al coordinamento dell'apparato nazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché alle attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (ad esempio, per l'attuazione delle misure restrittive economico-finanziarie adottate dall'UE a seguito della crisi geo-politica russo-ucraina).

Nell'ambito di tale collaborazione la Consob ha inoltre contribuito ai lavori di redazione dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché alle attività funzionali alla valutazione del sistema italiano di prevenzione e contrasto di tali fenomeni (*Mutual evaluation*), attualmente in corso da parte del FATF/GAFl.

VII.3 L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'IVASS

L'IVASS ha svolto la propria attività in modo pienamente aderente al principio dell'approccio fondato sul rischio, in linea con le raccomandazioni del GAFI, le disposizioni della normativa nazionale adottate per il recepimento delle Direttive dell'Unione europea in materia antiriciclaggio, nonché con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea.

Anche nel 2024, alle compagnie nazionali e alle sedi secondarie operanti in Italia nei rami vita è stato richiesto di svolgere l'attività di analisi e valutazione del rischio a cui sono esposte, sulla base dei criteri e della metodologia contenuti nel regolamento IVASS n. 44/2019 (cfr. Capo II, Sezione VI - *Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* - introdotta dal Provvedimento IVASS n. 111/2021). Alle compagnie operanti in regime di libera prestazione di servizi è stato invece richiesto un set informativo ridotto. I risultati dell'attività di analisi e valutazione del rischio consentono di individuare le priorità degli interventi di vigilanza, soprattutto ispettiva, in base al rischio intrinseco cui è esposto ogni soggetto vigilato.

Sulla base dei dati relativi all'esercizio 2024, le 66 imprese valutate (compagnie nazionali e sedi secondarie) sono state così distribuite nelle quattro classi di rischio utilizzate dall'IVASS (tra parentesi il numero delle 69 imprese incluse in ciascuna classe sulla base dei dati relativi all'esercizio precedente): 2 (3) alto; 8 (8) medio; 9 (8) basso; 47 (50) non significativo.

L'Istituto ha partecipato ai Collegi di vigilanza in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, istituiti in attuazione delle linee guida (JC 2019-81 del 16 dicembre 2019) - emanate dalle tre Autorità europee di vigilanza (ESA)¹⁴⁰ - volte a realizzare un'effettiva supervisione sui Gruppi con operatività transfrontaliera.

Il 4 giugno 2024, l'IVASS ha emanato il Provvedimento n. 144, che modifica il regolamento IVASS n. 44/2019, in attuazione degli Orientamenti EBA sul governo societario riguardanti la prevenzione del riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (EBA/GL/2022/05).

L'attività di vigilanza *on-site* ha riguardato un'impresa assicurativa di medie dimensioni - che utilizza sia il canale distributivo bancario che quello agenziale - e dieci intermediari assicurativi, selezionati sulla base del volume dei premi intermediati e della complessità della struttura organizzativa.

Le verifiche presso la compagnia hanno evidenziato carenze negli assetti organizzativi: In particolare: la funzione AML è stata collocata nell'ambito di una struttura non idonea a garantire la separazione tra funzioni operative e di controllo; l'organo amministrativo non ha mostrato valutazioni idonee sull'adeguatezza delle risorse assegnate alla funzione AML; sono emerse lacune nelle procedure interne, riguardo all'individuazione dei fattori di rischio che richiedono l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nonché nel contenuto delle misure rafforzate da adottare.

Le risultanze delle verifiche presso gli intermediari assicurativi hanno complessivamente evidenziato un sostanziale rispetto degli obblighi previsti dalla normativa a presidio del rischio AML, pur facendo emergere alcuni profili di

¹⁴⁰ Nell'anno 2024 il Settore Antiriciclaggio del Servizio Ispettorato ha partecipato ai collegi seguenti:

- Intesa SanPaolo (istituito dalla Banca d'Italia);
- BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, AXA, AG2R La Mondiale, Chubb Life EuropeSE, Groupama, La Banque Postale - CNP Assurances, (istituiti dalla francese *Autorité de contrôle prudentiel et de résolution* - ACPR).

miglioramento nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in particolare riguardo a:

- insufficienza delle informazioni raccolte ai fini della valutazione della congruità degli importi sottoscritti/versati rispetto alla capacità reddituale/patrimoniale del cliente o per documentare l'origine dei fondi;
- mancata individuazione di tutti i titolari effettivi, laddove ve ne fosse più di uno;
- mancata acquisizione della dichiarazione della società fiduciaria circa l'intestatario del mandato fiduciario.

Per la compagnia sopra citata e per uno degli intermediari assicurativi ispezionati sono state avviate le procedure sanzionatorie.

Nel corso del 2024, sono state emanate ordinanze/ingiunzioni che hanno disposto l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di due compagnie assicurative (520.182,50 euro complessivi) e dei componenti del collegio sindacale di una di esse (15.000 euro complessivi).

L'Istituto ha espresso l'intesa preventiva, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 231/07) in relazione a 5 verifiche nei confronti di intermediari assicurativi programmate dalla Guardia di finanza, alla quale sono state fornite le informazioni disponibili sui soggetti da ispezionare.

Come da prassi, per migliorare il coordinamento fra le due Istituzioni, IVASS e Guardia di finanza hanno tenuto, prima dell'espressione dell'intesa, video-riunioni con il Nucleo speciale di polizia valutaria e con i competenti reparti territoriali, di volta in volta delegati a svolgere i controlli. L'obiettivo era favorire un ampio e completo scambio di informazioni e condividere la metodologia per la formazione del campione dei rapporti da esaminare. Ai reparti coinvolti, l'Istituto ha inoltre assicurato la collaborazione - ove richiesta, anche durante le verifiche - in relazione alle specificità operative dei soggetti da ispezionare.

Infine, l'IVASS ha proseguito la già consolidata cooperazione con l'Unità di informazione finanziaria in materia di attività ispettiva sulle imprese di assicurazione.

VIII. I PRESIDI E I PROCEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

VIII.1 LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, IL CONTENZIOSO E LA GIURISPRUDENZA

Nel 2024, è proseguita l'attività procedimentale sanzionatoria di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, volta all'accertamento delle infrazioni commesse dai soggetti obbligati all'applicazione della normativa antiriciclaggio, sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dei criteri applicativi individuati dalla Circolare del MEF del 17 luglio 2022.

Si evidenzia che negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017, si è registrato un aumento delle contestazioni elevate dalle autorità ispettive a carico dei soggetti obbligati. Nel 2024, sono stati notificati al MEF circa 550 processi verbali, sostanzialmente in linea con il 2023, anno in cui ne erano stati notificati circa 570. Le contestazioni elevate riguardano le principali violazioni previste dal d.lgs. 231 del 2007 a carico dei soggetti obbligati: violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, violazione degli obblighi di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni acquisiti e raccolti in sede di adeguata verifica e omessa segnalazione di operazioni sospette.

Le decisioni conclusive dei procedimenti sanzionatori, come previsto dall'art. 65, comma 2, del d.lgs. 231/2007, sono adottate previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, espresso dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, di cui all'art. 1 del DPR 14/05/2007, n. 114.

Nel 2024, sono stati adottati complessivamente 416 decreti sanzionatori per le violazioni della normativa antiriciclaggio, per un importo complessivo delle sanzioni irrogate pari a 6.524.119,34 euro.

Nella tabella seguente è riportata la distribuzione dei decreti emanati e delle sanzioni irrogate per categorie di soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio.

	BANCHE/ISTITUTI DI CREDITO, FIDUCIARIE	PROFESSIONISTI	ALTRI	TOTALE
Decreti sanzionatori	29	217	170	416
Archiviazioni	1	5	7	13
Sanzioni irrogate	€ 1.603.028,00	€ 3.201.621,34	€ 1.719.470,00	€ 6.524.119,34

Per quanto riguarda, in particolar modo, l'omessa segnalazione di operazioni sospette, si evidenzia che la novella contenuta nel d.lgs. n. 90 del 2017 ha introdotto un regime più articolato che consente di adeguare la sanzione alla gravità della violazione riscontrata. Conseguentemente, con specifico riguardo alle

omissioni di segnalazioni di operazioni sospette, si è delineato un sistema meno afflittivo, in virtù della diminuzione del limite edittale massimo previsto per tale tipologia di violazione, che ha comportato un generale decremento dell'importo medio delle sanzioni irrogate, in ossequio al principio di proporzionalità.

In proposito, si segnala che la contestazione della violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, nonché degli obblighi di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni acquisiti e raccolti in sede di adeguata verificata, è essenziale in ottica preventiva, dal momento che il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione di dati e documenti risulta prodromico rispetto all'osservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: l'emersione di elementi di sospetto, cui si riferisce l'art. 35, comma 1, del d.lgs. 231 del 2007, è infatti strettamente correlata al profilo di rischio attribuito al cliente dal soggetto obbligato. Coerentemente, l'art. 58, comma 5, del vigente d.lgs. 231 del 2007 esclude l'autonoma sanzionabilità dell'omissione degli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione di dati e documenti, quando essa si configuri quale diretto presupposto rispetto alla violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni compiute dal cliente non "adeguatamente verificato".

Nel corso del 2024, con riferimento alle contestazioni aventi ad oggetto la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, sono stati istruiti 151 procedimenti, che si sono conclusi con l'emanazione di 150 provvedimenti sanzionatori, con irrogazione di sanzioni per complessivi 5.195.264,00 euro, su un totale di sanzioni irrogate per la violazione della normativa antiriciclaggio pari a 6.524.119,34 euro.

VIII.2 L'ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA VALUTARIA

Il Ministero dell'economia e delle finanze è anche competente sui procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle infrazioni della normativa valutaria, a eccezione di quelle definite mediante pagamento in misura ridotta (c.d. "oblazione").

La normativa di riferimento prevede che i provvedimenti di definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori siano adottati, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione degli atti di contestazione.

Anche le decisioni relative alle violazioni della normativa valutaria vengono adottate, previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, istituita ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.

Nel corso del 2024, sono stati definiti 315 procedimenti amministrativi sanzionatori, per un importo complessivo di sanzioni irrogate pari a 34.300.478,21 euro.

Una componente fondamentale di tale attività è rappresentata dalla gestione ordinata e tempestiva dei valori sequestrati, costituiti da banconote nazionali ed estere, titoli di credito, strumenti negoziabili e documenti rappresentativi di rapporti obbligazionari delle più svariate tipologie.

La normativa di riferimento prevede, infatti, che i valori non dichiarati, rinvenuti in possesso dei trasgressori, siano sottoposti a sequestro amministrativo, a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate. In tal modo si assicura l'effettiva acquisizione delle somme, a titolo di sanzione, alle casse dell'Erario.

IX. LE SANZIONI FINANZIARIE NELL'ATTUALE CONTESTO INTERNAZIONALE

IX.1 LE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE USSIA E BIELORUSSIA SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGRESSIONE DELL'UCRAINA

Dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio 2022, l'Unione europea ha adottato misure restrittive massicce e senza precedenti nei confronti della Federazione russa. Queste sanzioni si aggiungono alle misure già adottate a partire dal 2014 in seguito all'annessione della Crimea e alla mancata attuazione degli accordi di Minsk.

Nel 2024 sono stati adottati tre ulteriori pacchetti sanzionatori, rispettivamente il 23 febbraio (XIII pacchetto), il 24 giugno (XIV pacchetto) e il 16 dicembre (XV pacchetto).

Al 31 dicembre 2024, il regime sanzionatorio UE nei confronti della Federazione russa si compone di:

- I. **Misure economico-finanziarie** (c.d. "settoriali"), adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina, tramite Decisione (PESC) 512/2014 e regolamento (UE) 833/2014 (e successive modifiche e integrazioni). Tali misure sono state fortemente ampliate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina, e, allo stato attuale, sono in vigore restrizioni di vario genere, tra cui: embargo sugli armamenti e i materiali correlati; restrizioni all'esportazione di beni *dual-use e a tecnologia avanzata (Common high priority items - CHP)*; restrizioni finanziarie e di accesso al mercato dei capitali per le entità designate; divieti relativi alla fornitura di materiali e alta tecnologia nel settore petrolifero; divieto di effettuare nuovi investimenti nel settore minerario russo; divieto di transazioni su nuovi titoli e strumenti finanziari con la Federazione russa, il suo governo, la Banca centrale russa e le entità controllate; divieto di transazioni relative alla gestione delle riserve e degli *asset* della Banca centrale russa; divieto di atterraggio, decollo e sorvolo sul territorio UE per gli aerei gestiti da operatori russi o di proprietà di soggetti russi; misure di contrasto alla disinformazione; divieto di fornire alla Federazione russa servizi pubblicitari, di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione della UE; esclusione di numerose banche russe dal sistema SWIFT; blocco alle esportazioni di beni e tecnologie per la navigazione marittima; restrizioni di vario genere nei settori finanziario, commerciale, dell'energia e dell'industria aerospaziale, tra cui nuovo il divieto di esportazione di motori per droni; divieto di esportazione e annessa prestazione di servizi su beni e tecnologie listati nell'Allegato II; divieto di esportazione di prodotti di lusso; divieto di acquisto, importazione o trasferimento di diamanti e prodotti, compresi minuterie e oggetti di gioielleria che li contengono, originari della Russia o dalla Russia esportati nell'Unione o in qualsiasi Paese

- terzo; divieto di aggiudicazione e prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico e di concessione con cittadini russi o entità stabilite in Russia; divieto di riconoscimento o di esecuzione nella UE delle sentenze emesse da tribunali russi a norma dell'articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa; divieto di accesso, ai porti UE, alle navi registrate sotto bandiera russa o certificate dal registro navale russo; divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci all'interno dell'Unione, anche in transito; divieto, a carico degli operatori UE, di riesportazione di determinati beni per un uso in Russia (c.d. “*no Russia clause*”); divieto di vendita, trasferimento, fornitura ed esportazione di determinati beni e tecnologie a duplice uso verso Paesi terzi la cui giurisdizione si è dimostrata essere a elevato rischio di sfruttamento ai fini di elusione (c.d. “*tool antielusione*”); divieto per i partiti politici, le fondazioni politiche e le ONG della UE di accettare finanziamenti provenienti dalla Federazione russa e dai suoi agenti; divieto di accesso ai porti UE e annesso divieto di prestazione di servizi per alcune navi designate, tra cui le petroliere appartenenti alla c.d. “*flotta fantasma (shadow fleet)*”, utilizzate al fine di eludere il tetto sui prezzi del petrolio.
- II. **Misure individuali** (*travel ban, asset freeze* e divieto di messa a disposizione di fondi/risorse economiche) in risposta alla perdurante minaccia all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina, adottate tramite Decisione (PESC) 145/2014 e regolamento (UE) 269/2014 (e successive modifiche e integrazioni.). Si tratta di misure di durata semestrale, da ultimo rinnovate fino al 15 marzo 2025, con Decisione (PESC) 2456/2024 del 12 settembre 2024. Allo stato attuale, il totale dei soggetti sanzionati nell'ambito di tale regime ammonta a quasi 2400, tra individui ed entità, con l'eccezione di alcuni *delisting* relativi a individui deceduti o a entità nel frattempo dissolte.
- III. **Misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche responsabili di appropriazione indebita o di malversazione di fondi pubblici dell'Ucraina**, adottate tramite Decisione (PESC) 119/2014 e regolamento (UE) 208/2014 (e successive modifiche e integrazioni), e rinnovate da ultimo fino al 6 marzo 2025 tramite Decisione (PESC) 828/2024 e regolamento di esecuzione (UE) 827/2024. A seguito di molteplici *delisting* intervenuti in occasione dei vari rinnovi annuali, le misure in parola al 31 dicembre 2025 sono applicate nei confronti di 3 individui.
- IV. **Misure restrittive adottate in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli**, adottate tramite Decisione (PESC) 386/2014 e regolamento (UE) 692/2014 (e successive modifiche e integrazioni.). Dalla durata annuale, esse sono state costantemente rinnovate, da ultimo fino al 23 giugno 2025 con Decisione (PESC) 1709/2024 del 17 giugno 2024, senza modifiche sostanziali del regime sanzionatorio. Sono quindi rimasti inalterati: il divieto di importare nel territorio UE merci provenienti dalla Crimea e da Sebastopoli, nonché di fornire assistenza finanziaria in connessione con tali attività; il divieto di esportare in Crimea e a Sebastopoli attrezzature e tecnologie e di prestare servizi nei settori infrastrutturali dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, nonché per lo sfruttamento di petrolio, gas e minerali; il divieto di nuovi investimenti nel settore immobiliare a favore di persone giuridiche con sede in Crimea o a Sebastopoli; il divieto di fornire servizi o assistenza direttamente correlati ad attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli; il divieto per le navi che

forniscono servizi di crociera di accedere o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea.

- V. **Misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal Governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk**, adottate tramite Decisione (PESC) 266/2022 (modificata da ultimo il 19 febbraio 2024 tramite la Decisione (PESC) 633/2024) e il regolamento (UE) 263/2022 (da ultimo modificato il 6 ottobre 2022 tramite regolamento (UE) 1903/2022), entrambi del 23 febbraio 2022. Le misure in parola, prorogate fino al 24 febbraio 2025 ed inoltre molto simili a quelle previste per la Crimea, riguardano: il divieto di importazione nell'UE di beni originari delle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk, con alcune eccezioni per le derrate alimentari; restrizioni al commercio di beni e tecnologie in alcuni settori; divieto di servizi nei settori trasporti, telecomunicazioni, energia, *oil & gas*, e turismo.
- VI. **Misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di violazioni dei diritti umani**, adottate tramite Decisione (PESC) 1484/2024 e regolamento (UE) 1485/2024 (e successive modifiche e integrazioni), entrambi adottati il 27 maggio 2024, i quali introducono, oltre a designazioni individuali, restrizioni commerciali all'esportazione di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna nella Federazione russa nonché al materiale, tecnologie o software destinati principalmente a essere usati per la sicurezza delle informazioni e per il controllo o l'intercettazione delle telecomunicazioni. Le misure individuali si applicano attualmente nei confronti di 19 individui e 1 entità, tra cui, in particolare, giudici, procuratori, membri della magistratura e il Servizio penitenziario federale della Federazione russa.
- VII. **Misure restrittive nei confronti di persone ed entità coinvolte in attività di destabilizzazione praticate dalla Federazione russa**, adottate tramite Decisione (PESC) 2643/2024 e regolamento (UE) 2642/2024, entrambi dell'8 ottobre 2024, le quali hanno previsto il congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche nonché un divieto di viaggio/transito nel territorio dell'UE ai soggetti designati. Tali misure si applicano attualmente nei confronti di 16 individui e 3 entità.
- VIII. **Misure nel settore dei visti**, adottate in risposta all'attacco all'Ucraina, il 9 settembre 2022, quando il Consiglio UE ha deliberato, con Decisione (PESC) 1500/2022, la sospensione totale dell'applicazione dell'accordo concluso tra l'UE e la Federazione russa sulle facilitazioni al rilascio dei visti per soggiorni di breve durata, facendo seguito alla sospensione parziale deliberata con Decisione (PESC) 333/2022 del 22 febbraio 2022. In particolare, è cessata l'applicazione del regime più favorevole relativo al pagamento dei diritti per la trattazione delle domande di visto e ai tempi di rilascio.

IX.2 IL RESIDUALE REGIME SANZIONATORIO DELLE NAZIONI UNITE E DELL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN E L'IMPATTO DELLA NORMATIVA STATUNITENSE

A livello ONU, il quadro delle misure sanzionatorie disposte nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, delineato dalla Risoluzione 1929 (2010) nell'ambito della strategia internazionale di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è profondamente mutato in conseguenza dell'entrata in vigore del *Joint comprehensive plan of action* - JCPOA, il Piano d'azione congiunto globale concluso a Vienna il 14 luglio 2015 da Iran, Stati Uniti (ritiratisi nel maggio 2018, v. *infra*), Cina, Federazione russa, Francia, Germania, Regno Unito e Unione europea, con lo scopo di porre sotto controllo il programma nucleare iraniano. Il JCPOA è stato altresì incluso nella Risoluzione del Consiglio di sicurezza 2231 (2015), adottata all'unanimità il 20 luglio 2015.

In attuazione del JCPOA, con la Decisione (PESC) 37/2016 del Consiglio, del 16 gennaio 2016, sono divenute effettive le misure che abrogano gran parte dei provvedimenti restrittivi settoriali (inclusi quelli finanziari, bancari e assicurativi e quelli nei settori petrolifero, petrolchimico e del gas naturale) e individuali (delistando, tra gli altri, la Banca centrale iraniana e la *National Iranian oil company*) correlati al quadro sanzionatorio relativo alla proliferazione nucleare.

La normativa sanzionatoria UE è stata, dunque, modificata in seguito all'entrata in vigore del JCPOA. Di conseguenza, le residuali misure in vigore al 31 dicembre 2024, si compongono di:

- 1. Sanzioni in ambito non-proliferazione (WMD).** Si tratta di sanzioni di fonte onusiana, che vengono aggiornate in linea con le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sono state attuate nell'Unione europea tramite il regolamento (UE) 267/2012 e la Decisione (PESC) 413/2010 (e successive modifiche e integrazioni.), in gran parte ridimensionate a seguito dell'entrata in vigore del JCPOA, e prevedono: restrizioni al trasferimento di determinate tecnologie, programmi informatici e beni *“dual-use”*; embargo su armi e missili balistici; misure individuali (*asset freeze, travel ban* e divieto di messa a disposizione di fondi/risorse economiche) nei confronti delle persone fisiche e giuridiche designate.
- 2. Sanzioni per gravi violazioni dei diritti umani.** Si tratta di misure adottate in via autonoma dall'Unione europea nel 2011 con Decisione (PESC) 235/2011 e regolamento (UE) 359/2011, che non hanno formato oggetto del negoziato JCPOA. Il regime sanzionatorio prevede il divieto di esportazione di materiali utilizzabili per la repressione interna e per l'intercettazione delle comunicazioni, nonché misure individuali di congelamento dei beni, divieto di messa a disposizione di fondi/risorse economiche e divieto di rilascio visti nei confronti dei soggetti designati. Tale regime sanzionatorio, attualmente valido fino al 13 aprile 2025, viene rinnovato annualmente; da ultimo, il 4 aprile 2024, tramite il regolamento di esecuzione (UE) 1033/2024 e la Decisione (PESC) 1019/2024. A partire dal 17 ottobre 2022, il Consiglio ha ampliato l'elenco dei soggetti listati, includendo persone fisiche e giuridiche a causa del loro coinvolgimento nella morte di Mahsa Amini e nella repressione violenta delle proteste che ne sono seguite. Ad oggi, le misure si applicano a 237 individui e 43 entità, tra cui personalità nei settori della polizia, *intelligence* e giustizia.
- 3. Sanzioni in materia di lotta al terrorismo.** Si tratta di misure adottate dall'Unione europea tramite la Posizione Comune 931 del 2001 (cfr. Decisione

(PESC) 2001/931) in attuazione della Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373(2001). Riesaminata su base periodica, la lista è attualmente in corso di aggiornamento e, a seguito dell'ultimo riesame dello scorso 26 luglio 2024 (cfr. Decisione (PESC) 2024/2056), essa include 15 individui, di cui 6 nati in Iran o aventi passaporto iraniano, e 22 gruppi/entità, di cui una iraniana.

4. **Sanzioni in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla Siria e alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.** Istituito a partire dal 20 luglio 2023, con il regolamento (UE) 1529/2023 e la Decisione (PESC) 1532/2023, tale innovativo quadro di misure restrittive vieta l'esportazione di componenti utilizzati nella costruzione e nella produzione di veicoli aerei senza pilota (UAV) dall'UE all'Iran e prevede restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei fondi/risorse economiche nei confronti di soggetti responsabili, che sostengono o che sono coinvolti nel programma UAV dell'Iran.

Nell'ambito di questo regime sanzionatorio, al 31 dicembre 2024, risultano inseriti in elenco 20 individui e 20 entità coinvolti nello sviluppo e nella produzione da parte dell'Iran di velivoli senza pilota (UAV) utilizzati nella guerra di aggressione illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina.

IX.3 LE MISURE RESTRITTIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI COREA

Il quadro delle misure sanzionatorie disposte nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) è stato profondamente inasprito a partire dal 2017. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel tentativo di contrastare il programma nucleare e missilistico della RPDC, ha infatti adottato cinque Risoluzioni nel corso dell'anno (2345, 2356, 2371, 2375, 2397), ampliando notevolmente il novero dei settori soggetti a restrizioni.

Le restrizioni disposte contemplano pressoché ogni ambito economico e finanziario, inclusi i settori degli armamenti, petrolifero, chimico, minerario, agroalimentare, ittico, del lusso, tessile, degli investimenti, manifatturiero, informatico, marittimo, nonché la cooperazione scientifica e tecnologica, cui si aggiungono le numerose misure di natura individuale (*asset freeze*, *travel ban* e divieto di messa a disposizione di fondi).

In particolare, le misure in vigore includono:

- embargo sulla vendita di armi e materiali connessi;
- divieto di esportare e importare beni e tecnologie che possano contribuire allo sviluppo del programma nucleare, missilistico e di altre armi di distruzione di massa, nonché di fornitura, vendita, trasferimento di ogni altro prodotto, materiale e attrezzatura connessi a beni e tecnologie a duplice uso che possano contribuire allo sviluppo di tali programmi;
- misure restrittive specifiche nei confronti di diplomatici e rappresentanti di Governo ed entità governative della Corea del Nord;
- misure restrittive sui trasporti e obbligo di ispezione sui carichi da e per la Corea del Nord;

- restrizioni a esportazioni e importazioni nel settore minerario di titanio, vanadio e terre rare, carbone, ferro, rame, nichel, zinco;
- restrizioni a esportazioni e importazioni nel settore manifatturiero, nell'industria chimica, estrattiva e di raffinazione, dei macchinari;
- restrizioni a esportazioni e importazioni nei settori dei servizi informatici e servizi collegati;
- congelamento fondi e risorse economiche dei soggetti designati (*asset freeze*), unitamente a restrizioni all'ammissione e transito nel territorio degli Stati membri dei soggetti listati (*travel ban*);
- misure restrittive nel settore finanziario;
- misure per prevenire *training* e formazione specializzata che possa contribuire allo sviluppo del programma nucleare;
- misure restrittive nel settore della cooperazione scientifica e tecnologica;
- embargo su carbone e minerali, sull'export di gas naturale, misure restrittive riguardo i prodotti petroliferi raffinati, restrizioni alla fornitura di petrolio, embargo sul carburante;
- embargo su ulteriori prodotti e materiali (prodotti ittici, tessili, statue, elicotteri, imbarcazioni, pietre, legno);
- embargo su beni di lusso, metalli e minerali preziosi;
- rafforzamento di misure in ambito marittimo, quali ispezioni e confische di imbarcazioni, per contrastare i tentativi nordcoreani di esportare illegalmente carbone e altri beni interdetti;
- restrizioni sui lavoratori nordcoreani all'estero, nonché obbligo di rimpatrio definitivo dei lavoratori nordcoreani impiegati all'estero entro il 22 dicembre 2019, fatte salve le norme internazionali a tutela dei rifugiati;
- restrizioni sulle joint-venture.

Negli ultimi anni, a fronte di margini sempre più ridotti per l'adozione di nuove restrizioni in ambito ONU, gli sforzi della comunità internazionale si sono concentrati sulla verifica dell'attuazione del regime vigente tramite uno stringente monitoraggio, in particolar modo in materia di sicurezza e commerci marittimi.

Oltre al recepimento dell'impianto sanzionatorio di fonte ONU, con il regolamento (UE) 1509/2017 e la Decisione (PESC) 849/2016, il Consiglio dell'UE ha adottato ulteriori misure restrittive autonome contro la RPDC sia di carattere settoriale che di carattere individuale, a integrazione delle sanzioni ONU, in considerazione delle azioni della RPDC che costituiscono una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale nella regione e oltre. Al 31 dicembre 2024, risultano inseriti in elenco 80 individui e 75 entità soggetti, nei cui confronti sono in vigore misure di congelamento dei fondi/risorse economiche e divieto di viaggio verso l'Unione europea.

ECCEZIONI UMANITARIE → sono state introdotte esenzioni per varie categorie di organizzazioni:

- organismi pubblici o persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri;
- organizzazioni e agenzie (tra le altre, Croce Rossa Internazionale, Agenzie ONU, Banca Mondiale) che l'Unione sottopone a “valutazione per pilastro” e che, sulla base di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario firmato con l'Unione stessa, agiscono come suoi partner umanitari.
- organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro;
- agenzie specializzate degli Stati membri, purché il bene, la tecnologia, il servizio e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone delle due regioni non controllate dal Governo.

Per altri tipi di organizzazioni verranno previste delle deroghe su autorizzazione delle Autorità nazionali competenti.

IX.4 LE MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE IN VENEZUELA. I REGIMI SANZIONATORI DI PAESI TERZI

In considerazione del continuo deterioramento della democrazia, dello stato di diritto e della situazione dei diritti umani nel Paese, l'Unione europea ha adottato misure sanzionatorie nei confronti del Venezuela il 13 novembre 2017, tramite la Decisione (PESC) 2074/2017 e il regolamento (UE) 2063/2017 (successive modifiche e integrazioni.). Tali misure, da ultimo rinnovate il 13 maggio 2024 e fino al 10 gennaio 2025, prevedono:

- embargo su tutti gli armamenti, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Venezuela o per uso in Venezuela, compreso il divieto di fornire assistenza tecnica o finanziaria per attività militari nonché alla fornitura di armamenti;
- divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamento, inclusa assistenza tecnica e finanziaria, che può essere utilizzato per la repressione interna da parte del Governo venezuelano;
- divieto di vendita, trasferimento o esportazione di equipaggiamento, tecnologia o *software* destinati principalmente al monitoraggio o all'intercettazione, da parte del regime venezuelano, o per suo conto, delle comunicazioni via Internet o telefoniche in Venezuela, inclusa la relativa assistenza tecnica e finanziaria;
- misure restrittive individuali: divieto di ingresso o transito nel territorio degli Stati membri (*travel ban*), nonché congelamento di fondi e risorse

economiche possedute, detenute o controllate, (*asset freeze*) applicabile a:

- individui responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela;
- individui la cui condotta, azioni o politiche minano lo stato di diritto e la democrazia in Venezuela;
- persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associate ai soggetti di cui sopra.

Al 31 dicembre 2024, 55 individui risultano destinatari di misure restrittive del presente regime.

ECCEZIONI UMANITARIE → sono state introdotte esenzioni per varie categorie di organizzazioni:

- organismi pubblici o persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione europea o dagli Stati membri;
- organizzazioni e agenzie (tra le altre, Croce Rossa Internazionale, Agenzie ONU, Banca Mondiale) che l'Unione sottopone a “valutazione per pilastro” e che, sulla base di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario firmato con l'Unione stessa, agiscono come suoi partner umanitari.
- organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro;
- agenzie specializzate degli Stati membri, purché il bene, la tecnologia, il servizio e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone delle due regioni non controllate dal Governo.

Per altri tipi di organizzazioni verranno previste delle deroghe su autorizzazione delle Autorità nazionali competenti.

IX.5 ALTRE MISURE RESTRITTIVE

I. BIELORUSSIA

L'Unione europea ha introdotto per la prima volta misure restrittive nei confronti di alcuni funzionari del regime bielorusso, il 24 settembre 2004, con la Decisione (PESC) 661/2004 (sostituita dalla Decisione PESC 276/2006 del Consiglio), in risposta alla scomparsa di due oppositori politici, un giornalista e un imprenditore bielorussi. Nel 2006 sono state adottate la Posizione (PESC) 362/2006 e il regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio, in risposta alla repressione violenta condotta dal presidente Lukashenko e dal suo Governo contro la società civile e l'opposizione. Dal 2020, tali misure sono state progressivamente inasprite, in

conseguenza dei violenti atti di repressione e intimidazione perpetrati nei confronti di manifestanti pacifici, membri dell'opposizione e giornalisti, in seguito alle elezioni presidenziali dello stesso anno in Bielorussia. In tale contesto, con Decisione di esecuzione (PESC) 1388/2020 e regolamento di esecuzione (UE) 1387/2020 del 2 ottobre 2020, il Consiglio dell'UE ha imposto misure restrittive (*asset freeze*, divieto di messa a disposizione di fondi e *travel ban*) nei confronti di 40 persone individuate quali responsabili di repressione ed intimidazioni, nonché di irregolarità commesse nel processo elettorale. A partire dal 2022, in ragione del coinvolgimento bielorusso nell'aggressione russa ai danni dell'Ucraina, le già menzionate misure sono state sottoposte a un processo di allineamento con quelle in essere nei confronti della Federazione Russa. Questo processo ha visto un'accelerazione nel corso del 2024, con l'adozione di nuove misure restrittive sia settoriali sia individuali nei confronti della Bielorussia, in particolare il 29 giugno, il 5 agosto e il 16 dicembre 2024.

Tra le misure settoriali previste nel presente regime, figurano: divieto di esportazione di strumenti destinati al monitoraggio e all'intercettazione delle comunicazioni; divieto di esportazione in Bielorussia di armi da fuoco, beni "dual use" e beni di lusso; restrizioni nei settori del petrolio e del petrolchimico; divieto di importazione di oro, diamanti, elio, carbone ed altri prodotti minerali (incluso il potassio); restrizioni al settore finanziario, incluse limitazioni alla prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria (SWIFT) a quattro banche bielorusse; divieto di effettuare operazioni con la Banca Centrale bielorussa; divieto di fornitura di banconote denominate in euro in Bielorussia; obbligo per gli esportatori UE di inserire nei propri contratti la cosiddetta "clausola di esclusione della Bielorussia"; divieto di sorvolo dello spazio aereo dell'UE e di accesso agli aeroporti dell'UE da parte di vettori bielorussi, a seguito dell'atterraggio forzato illegale di un volo Ryanair a Minsk il 23 maggio 2021.

Al 31 dicembre 2024, le misure restrittive individuali dell'UE nei confronti della Bielorussia si applicano complessivamente nei confronti di 287 persone e 40 entità. Nell'elenco delle persone e delle entità sottoposte a sanzioni figurano, tra gli altri: il Presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko; alti funzionari governativi, membri dell'apparato di giustizia e della polizia; propagandisti di regime; soggetti economici, imprenditori e società che traggono vantaggio dal regime bielorusso e/o lo sostengono. Tali misure, rinnovate da ultimo il 26 febbraio 2024, con regolamento di esecuzione (UE) 768/2024, sono attualmente in vigore fino al 28 febbraio 2025.

II. LIBIA

Il quadro sanzionatorio ONU, in vigore dal 2011 nei confronti della Libia, prevede le seguenti misure restrittive: embargo sulla vendita di armi e sulla fornitura dell'assistenza tecnica e finanziaria attinente a tali materiali da parte degli Stati membri verso la Libia e viceversa (*two-way arms embargo*); restrizioni all'ammissione e transito nel territorio degli Stati membri dei soggetti listati (*travel ban*); congelamento di fondi e risorse economiche dei soggetti listati (*asset freeze*); obblighi di vigilanza nei rapporti commerciali con entità libiche, restrizioni nelle transazioni commerciali e nel settore dei trasporti, ispezioni per prevenire l'esportazione illecita di petrolio.

Il 19 ottobre 2023, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 2701 (2023) che estende il mandato del Panel di Esperti che assiste il Comitato Sanzioni per la Libia fino al 15 febbraio 2025.

Il quadro sanzionatorio UE verso la Libia, disciplinato dalla Decisione (PESC) 1333/2015 e dal regolamento (UE) 44/2016, e successive modifiche e integrazioni, rafforza le misure istituite in ambito ONU ed include le seguenti misure restrittive:

- embargo su armamenti, equipaggiamenti militari e ogni materiale paramilitare e non, che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna;
- divieto di fornitura di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari o l'uso di armamenti;
- congelamento di fondi e risorse economiche, divieto di messa a disposizione di fondi e restrizioni all'ammissione nel territorio dell'Unione europea per soggetti listati;
- obbligo degli Stati membri di imporre ai propri cittadini vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia;
- misure nel settore dei trasporti;
- restrizioni all'esportazione di natanti e gommoni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti;
- restrizioni relative al trasporto navale di petrolio greggio proveniente dalla Libia.

Le misure sanzionatorie UE sono riesaminate, modificate o abrogate in conformità con le pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Al 31 dicembre 2024, il divieto di viaggio si applica complessivamente a 49 individui, mentre il congelamento dei beni si applica a 36 individui e 15 entità.

Con Decisione (PESC) 653/2023 è stato inoltre rinnovato, fino al 31 marzo 2025, il mandato dell'Operazione IRINI, il cui principale obiettivo è garantire l'attuazione in Libia dell'embargo sulle armi introdotto con la Risoluzione 1970 (2011) dell'ONU. Allineando il regime UE con quanto previsto dalla Risoluzione 2571(2021) del Consiglio di sicurezza ONU, l'Unione europea ha annunciato - tramite regolamento (UE) 1005/2021 e Decisione (PESC) 1014/2021- l'inclusione, tra i criteri previsti per la designazione di individui e entità nell'ambito del regime Libia, di coloro che "ostacolano o pregiudicano le elezioni previste nella *roadmap* adottata dal forum di dialogo politico libico".

Con Decisione (PESC) 1439/2023 del Consiglio e regolamento (UE) 1433/2023 del Consiglio, è stata data attuazione all'autorizzazione concessa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite agli Stati e alle organizzazioni regionali, a svolgere ispezioni sulle imbarcazioni in alto mare al largo delle coste libiche, laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, in violazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi imposto nei confronti della Libia, stabilendo che, in caso di scoperta nel corso di tali ispezioni

di prodotti vietati dall'embargo, gli Stati membri debbano sequestrare e smaltire tali prodotti.

ECCEZIONI UMANITARIE → sono state introdotte esenzioni per varie categorie di organizzazioni:

- organismi pubblici o persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri;
- organizzazioni e agenzie (tra le altre, Croce Rossa Internazionale, Agenzie ONU, Banca Mondiale) che l'Unione sottopone a "valutazione per pilastro" e che, sulla base di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario firmato con l'Unione stessa, agiscono come suoi partner umanitari.
- organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro;
- agenzie specializzate degli Stati membri, purché il bene, la tecnologia, il servizio e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone delle due regioni non controllate dal Governo.

Per altri tipi di organizzazioni verranno previste delle deroghe su autorizzazione delle Autorità nazionali competenti.

III. SIRIA

Non sussiste un regime sanzionatorio ONU nei confronti della Siria.

Il vigente quadro sanzionatorio dell'Unione europea nei confronti della Siria, introdotto con regolamento (UE) 36/2012 e Decisione (PESC) 255/2013, comprende diverse misure restrittive, tra cui:

- embargo sugli armamenti e sulle apparecchiature per il controllo delle comunicazioni;
- restrizioni al commercio di petrolio e prodotti petroliferi, tecnologie per il settore *oil & gas*, beni *dual-use*, metalli preziosi;
- restrizioni alla fornitura di supporto finanziario per operazioni commerciali in Siria;
- divieto di concedere prestiti, garanzie o altre forme di assistenza finanziaria al Governo di Damasco; restrizioni al diritto di stabilimento, o ad altre forme di collaborazione, con istituti di credito siriani;
- limitazioni all'accesso negli aeroporti UE di aeromobili siriani e obbligo di ispezione, a certe condizioni, per cargo siriani;
- congelamento di beni e risorse economiche di soggetti listati e restrizioni all'ammissione nel territorio dell'Unione europea di persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché delle persone a esse associate.

Le sanzioni UE sono state progressivamente inasprite sia in senso oggettivo (ampliamento dei settori colpiti da restrizioni) che in senso soggettivo (ampliamento delle liste di soggetti sottoposti ad *asset freeze*, *travel ban* e divieto

di messa a disposizione di fondi). Contestualmente, alle misure restrittive sono state affiancate deroghe umanitarie a sostegno della popolazione civile.

Vista la gravità della crisi umanitaria in Siria, aggravata dal terremoto del 6 febbraio, e al fine di agevolare la rapida consegna degli aiuti, tramite la Decisione (PESC) 408/2023 e il regolamento (UE) 407/2023 del 23 febbraio 2023, è stata introdotta, per un periodo iniziale di sei mesi, una deroga al congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e alle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche, deroga di cui fruiscono le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie (in seguito prorogata fino al 1 giugno 2025).

Il 22 gennaio 2024, con Decisione del Consiglio 380/2024 e regolamento del Consiglio 362/2024, sei persone e cinque entità sono state aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi sottoposti alle misure restrittive individuali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 36/2012.

Al 31 dicembre 2024, 361 individui e 95 entità, di cui all'Allegato II, e un'entità di cui all'Allegato II bis, risultano destinatari di misure restrittive individuali.

ECCEZIONI UMANITARIE → sono state introdotte esenzioni per varie categorie di organizzazioni:

- organismi pubblici o persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri;
- organizzazioni e agenzie (tra le altre, Croce Rossa Internazionale, Agenzie ONU, Banca Mondiale) che l'Unione sottopone a “valutazione per pilastro” e che, sulla base di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario firmato con l'Unione stessa, agiscono come suoi partner umanitari.
- organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro;
- agenzie specializzate degli Stati membri, purché il bene, la tecnologia, il servizio e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone delle due regioni non controllate dal Governo.

Per altri tipi di organizzazioni verranno previste delle deroghe su autorizzazione delle Autorità nazionali competenti.

IV. MYANMAR

Non sussiste un regime sanzionatorio ONU nei confronti del Myanmar.

L'introduzione del primo regime sanzionatorio UE nei confronti del Myanmar (misure settoriali e individuali) risale al 1996. Tuttavia, con l'avvio del processo di transizione democratica, il Consiglio UE, con Decisione (PESC) 184/2013 e regolamento (UE) 401/2013, tuttora vigenti, aveva sospeso le sanzioni in vigore, in considerazione degli sviluppi positivi registrati nel Paese, mantenendo solo l'embargo sulle armi e sul materiale utilizzabile a fini di repressione interna.

In ragione dei diffusi, sistematici e gravi abusi dei diritti umani commessi dall'esercito e dalle forze di sicurezza, a partire dal 2018 l'Unione europea ha adottato un quadro giuridico volto a reintrodurre misure restrittive individuali (*travel ban*, *asset freeze* e divieto di messa a disposizione di fondi), rafforzando

l'embargo sulle armi, vietando programmi di cooperazione militare e introducendo divieti all'*export* di prodotti *dual-use*.

Il Consiglio UE, a partire dal mese di marzo 2021, è poi nuovamente intervenuto a modificare il quadro sanzionatorio vigente in conseguenza del colpo di Stato militare occorso in Myanmar il 1° febbraio 2021, designando, tra gli altri, alti ufficiali dell'esercito e ministri, nonché grandi gruppi industriali ed entità di proprietà/sotto il controllo della giunta militare ovvero fonti di finanziamento della stessa.

Nel 2023 il Consiglio ha adottato tre pacchetti sanzionatori nei confronti del Myanmar in considerazione del perdurare della grave situazione e dell'intensificarsi delle violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania inserendo in elenco 19 persone e 10 entità, inclusi membri del Governo e aziende che generano reddito per il regime militare. Nel 2024, il Consiglio ha inserito tre persone e un'entità nell'elenco di cui sopra. Le presenti misure sono state rinnovate fino al 30 aprile 2025.

Le misure individuali in vigore si applicano, al 31 dicembre 2024, nei confronti di 106 individui (civili e militari) e 22 entità e conglomerati economici (nei settori minerario, delle pietre preziose, del legname e dell'*oil & gas*) che contribuiscono a finanziare la Giunta militare e le sue attività repressive.

ECCEZIONI UMANITARIE → sono state introdotte esenzioni per varie categorie di organizzazioni:

- organismi pubblici o persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri;
- organizzazioni e agenzie (tra le altre, Croce Rossa Internazionale, Agenzie ONU, Banca Mondiale) che l'Unione sottopone a "valutazione per pilastro" e che, sulla base di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario firmato con l'Unione stessa, agiscono come suoi partner umanitari.
- organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro;
- agenzie specializzate degli Stati membri, purché il bene, la tecnologia, il servizio e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone delle due regioni non controllate dal Governo.

Per altri tipi di organizzazioni verranno previste delle deroghe su autorizzazione delle Autorità nazionali competenti.

IX.6 LE MISURE RESTRITTIVE CONTRO GLI ATTACCHI INFORMATICI

Non sussiste un regime sanzionatorio ONU in materia.

L'Unione europea ha introdotto il regime sanzionatorio il 17 maggio 2019, tramite regolamento (UE) 796/2019 e Decisione (PESC) 797/2019. Obiettivo dello strumento è consentire alla UE di imporre misure restrittive volte a scoraggiare e contrastare gli attacchi informatici che costituiscono una minaccia esterna per la UE stessa o

per gli Stati membri, compresi gli attacchi nei confronti di Stati terzi o organizzazioni internazionali qualora le misure restrittive siano ritenute necessarie per conseguire gli obiettivi di politica estera e sicurezza comune dell'Unione. Il regime sanzionatorio della UE definisce gli attacchi informatici come azioni che comportano accesso a sistemi di informazione, interferenza in banche dati o sistemi di informazione, o intercettazione di dati, qualora tali azioni non siano debitamente autorizzate dal proprietario o da un altro titolare di diritti sul sistema, o non siano consentite a norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro interessato.

Il regime prevede l'applicazione di misure restrittive individuali (*travel ban* e *asset freeze*) nei confronti delle persone o entità designate in quanto responsabili di attacchi informatici - realizzati o tentati - o che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per tali attacchi.

Nel corso del 2024, con regolamento (UE) 1778/2024 del 24 giugno, sei individui sono stati aggiunti nell'elenco delle persone fisiche destinatarie di dette misure restrittive individuali. Con Decisione (PESC) 1391/2024 del 17 maggio 2024, l'Unione europea ha prorogato la validità del regime sanzionatorio fino al 18 maggio 2025.

Al 31 dicembre 2024, le misure restrittive in oggetto si applicano, complessivamente, nei confronti di 14 individui e 4 entità.

ECCEZIONI UMANITARIE → sono state introdotte esenzioni per varie categorie di organizzazioni:

- organismi pubblici o persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri;
- organizzazioni e agenzie (tra le altre, Croce Rossa Internazionale, Agenzie ONU, Banca Mondiale) che l'Unione sottopone a "valutazione per pilastro" e che, sulla base di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario firmato con l'Unione stessa, agiscono come suoi partner umanitari.
- organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro;
- agenzie specializzate degli Stati membri, purché il bene, la tecnologia, il servizio e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone delle due regioni non controllate dal Governo.

Per altri tipi di organizzazioni verranno previste delle deroghe su autorizzazione delle Autorità nazionali competenti.

IX.7 LE MISURE RESTRITTIVE CONTRO GRAVI VIOLAZIONI E ABUSI DEI DIRITTI UMANI

Non sussiste un regime sanzionatorio ONU in materia.

A partire dal 2018, la UE - che già disponeva di diversi meccanismi per l'adozione di misure restrittive nei confronti di individui responsabili di violazioni di diritti

umani in specifici Paesi - ha iniziato a valutare la possibilità di approvare un apposito regime sanzionatorio orizzontale per la violazione dei diritti umani. Il cammino per l'approvazione di tale regime, che ha preso avvio il 16 gennaio 2019 con la presentazione di una proposta formale in sede di Comitato politico e di sicurezza (COPS), ha avuto un primo punto di svolta nelle Conclusioni del Consiglio affari esteri della UE (CAE) del 9 dicembre 2019, quando l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza / Vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell Fontelles, ha annunciato il raggiungimento di un accordo sull'avvio dei lavori preparatori per la predisposizione di un regime sanzionatorio UE contro le gravi violazioni e gli abusi dei diritti umani, una sorta di equivalente del *Magnitsky Act* statunitense.

Il 7 dicembre 2020, con Decisione (PESC) 1999/2020 e regolamento (UE) 1998/2020, tale processo si è concluso mediante l'introduzione, da parte del Consiglio, di un autonomo regime sanzionatorio orizzontale sui diritti umani. In tal modo, la UE si è dotata dello strumento normativo necessario per sanzionare persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di/coinvolti in/collegati a gravi violazioni dei diritti umani e/o abusi, a prescindere dal luogo in cui questi sono stati perpetrati.

Le misure restrittive (individuali) consistono in *travel ban*, *asset freeze* e divieto di messa a disposizione di fondi.

Il quadro normativo introdotto consente l'imposizione di misure individuali in conseguenza di atti come genocidio, crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni e abusi (ad esempio tortura, schiavitù, uccisioni extragiudiziali, detenzioni e arresti arbitrari). Inoltre, possono essere sanzionate ulteriori violazioni e abusi dei diritti umani non previste nell'elenco *“nella misura in cui tali violazioni o abusi sono diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all'articolo 21 TUE”*.

Le prime designazioni sono avvenute il 2 marzo 2021, quando il Consiglio ha deciso di introdurre misure restrittive nei confronti di 4 individui russi considerati responsabili di gravi violazioni dei diritti umani oltre che di limitazione diffusa e sistematica della libertà di manifestazione e associazione, di pensiero ed espressione in Russia. Tali designazioni sono state periodicamente aggiornate, mediante successive aggiunte nell'Allegato I del regolamento del Consiglio 1998/2020. In particolare, nel corso del 2024, a seguito di sei successive tornate sanzionatorie, sono state incluse in elenco ulteriori 50 persone e 13 entità, tra cui alcuni coloni estremisti responsabili di torture e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché della violazione del diritto di proprietà e del diritto alla vita privata e familiare, commessi ai danni dei palestinesi di Cisgiordania e Gerusalemme Est.

Al 31 dicembre 2024, le misure restrittive individuali in oggetto si applicano, complessivamente, nei confronti di 118 individui e 33 entità. Da ultimo, il 2 dicembre 2024, il Consiglio ha prorogato la validità di tali misure fino all'8 dicembre 2025.

IX.8 LE MISURE RESTRITTIVE CONTRO ISIL (DAESH) E AL-QAIDA

A partire dal 20 settembre 2016, l'Unione europea si è dotata di un regime autonomo per attuare misure restrittive a persone ed entità associate a ISIL/Da'esh e Al-Qaeda (cfr. Decisione (PESC) 2016/1693). Il regime prevede l'applicazione di misure restrittive quali il divieto di ingresso o transito nel territorio degli Stati membri (c.d. "travel ban") e il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche (c.d. "asset freeze"). Le misure restrittive sono riesaminate periodicamente con cadenza di almeno dodici mesi (attualmente prorogate fino al 31 ottobre 2025) e dall'ultimo aggiornamento del 2024 risultano sanzionati 15 individui e 6 gruppi/entità (cfr. Decisione (PESC) 2024/2654).

IX.9 LE MISURE RESTRITTIVE CONTRO LA JIHAD ISLAMICA PALESTINESE E HAMAS

Il regime sanzionatorio "Hamas e la Jihad islamica palestinese" è stato istituito con il regolamento 2024/386, del 19 gennaio 2024, in esecuzione della Decisione PESC 2024/385, al fine di colpire le persone che assistono materialmente o finanziariamente Hamas o la Jihad islamica palestinese, che commettono violazioni di diritti umani o del diritto internazionale umanitario in nome di queste o che, ancora, partecipano alla preparazione di loro attacchi. Queste misure restrittive consistono nel divieto di ingresso e transito nella UE per le persone designate e nel congelamento dei beni degli individui e delle entità designate. Alle persone fisiche e alle entità della UE è altresì vietato mettere a disposizione dei soggetti elencati, direttamente o indirettamente, fondi e risorse economiche. Le misure sono riesaminate periodicamente con cadenza di almeno dodici mesi. Attualmente, nel suddetto regime, in vigore fino al 20 gennaio 2026, risultano designati 12 individui e 3 entità.

IX.10 L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA UIF PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONGELAMENTO

Nel 2024 e nel 2025, la UE ha adottato ulteriori misure sanzionatorie nei confronti della Russia e della Bielorussia. Oltre alla previsione di ulteriori restrizioni, le misure di congelamento di fondi e risorse economiche sono state estese nei

confronti di nominativi per lo più contigui al settore della difesa russa¹⁴¹. Nei confronti della Russia è stato altresì introdotto un nuovo regime sanzionatorio con il regolamento UE/2024/2642¹⁴² contenente ulteriori misure restrittive volte a contrastare le attività di destabilizzazione attuate dalla stessa.

Per assicurare una più efficace applicazione delle sanzioni finanziarie mirate, il 3 luglio 2024, il Consiglio ha pubblicato l'ultimo aggiornamento delle migliori pratiche relative alla corretta implementazione delle misure restrittive adottate dalla UE che integrano, in particolare, le nozioni di proprietà e controllo da parte dei soggetti designati, rilevanti ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento¹⁴³.

La UIF ha pubblicato appositi avvisi per richiamare l'attenzione del settore privato sulla designazione di nuovi soggetti da sottoporre a misure di congelamento e ha verificato l'esistenza di fondi a essi riconducibili presso gli intermediari finanziari italiani. Gli esiti di tali verifiche sono stati condivisi con il CSF per l'adozione dei provvedimenti di competenza, volti all'individuazione delle risorse da congelare. Inoltre, l'Unità, attraverso la partecipazione alla Rete di esperti di cui si avvale il CSF, ha supportato quest'ultimo nella predisposizione dei provvedimenti autorizzativi o di diniego delle richieste di movimentazione di fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti listati e nella predisposizione delle risposte ai quesiti ricevuti in materia di applicazione degli obblighi derivanti dai Regolamenti europei.

A seguito del provvedimento del CSF del 9 maggio 2024, la UIF ha avviato la raccolta¹⁴⁴ delle nuove comunicazioni provenienti dagli intermediari creditizi e finanziari, riguardanti tutti i trasferimenti, diretti o indiretti, di fondi extra-UE d'importo cumulativo superiore a 100.000 euro disposti da persone giuridiche, entità e organismi stabiliti nella UE, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 40% da soggetti russi¹⁴⁵. Con il Comunicato UIF del 6 giugno 2024, l'Unità ha definito contenuti, formati e modalità di invio delle già menzionate comunicazioni. Inoltre, è stato istituito un tavolo tecnico presso il CSF, deputato a effettuare le attività di analisi dei flussi informativi in questione a supporto delle valutazioni per individuare operazioni, entità e settori di attività che presentano un grave rischio di violazione o elusione delle misure restrittive o un grave rischio di uso di fondi per fini incompatibili con tali misure. Il tavolo, cui partecipano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la Guardia di finanza e la UIF, è incaricato di svolgere la pre-analisi delle comunicazioni pervenute al MEF e alla UIF, al fine di individuare possibili violazioni e fattispecie elusive, oltre a fenomeni e schemi rilevanti relativi a operazioni, entità, aree geografiche o settori a rischio di elusione delle sanzioni UE. I risultati conseguiti sono esaminati dalla Rete degli esperti per le successive decisioni del CSF e la trasmissione delle conclusioni alla Commissione per le valutazioni di competenza.

A seguito dell'ampliamento del novero dei soggetti designati nell'ambito del regime sanzionatorio nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, la UIF ha pubblicato un apposito avviso per richiamare l'attenzione sulle nuove designazioni e ha effettuato le consuete verifiche volte ad accertare l'esistenza di

¹⁴¹ Per le misure previste dal 13° pacchetto di sanzioni cfr. regolamenti UE/2024/753 e UE/2024/745; per il 14° pacchetto cfr. i regolamenti UE/2024/1746, UE/2024/1739, UE/2024/1745 e UE/2024/1776; per il 15° pacchetto cfr. i regolamenti UE/2024/3183, UE/2024/3189, UE/2024/3192, UE/2024/3177; per il 16° pacchetto cfr. i regolamenti UE/2025/389, UE/2025/390, UE/2025/392, UE/2025/395.

¹⁴² Le prime designazioni - 16 persone fisiche e 3 persone giuridiche - sono state introdotte con regolamento UE/2024/3188 del 16 dicembre 2024.

¹⁴³ UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio - Rassegna normativa, 2° semestre 2024, pp. 11-13.

¹⁴⁴ La raccolta è stata introdotta a dicembre 2023 con regolamento UE/2023/2878.

¹⁴⁵ Art. 5-novadecies, regolamento UE/2014/833 e UIF, Rapporto annuale 2023, pp. 53-54.

fondi riconducibili alle nuove entità listate. In relazione a tale regime sanzionatorio, non sono emersi nel corso del 2024 ulteriori fondi e risorse economiche da sottoporre a nuove misure di congelamento. L'ammontare complessivo dei fondi congelati ha registrato un incremento ascrivibile, in particolare, ai regimi sanzionatori relativi a Libia e Russia. Rispetto al primo, a seguito di un aggiornamento delle posizioni oggetto di congelamento, sono emersi ulteriori rapporti riconducibili a soggetti designati. Per quanto riguarda la Russia, l'incremento è imputabile alle nuove designazioni avvenute nel corso dell'anno, alle ulteriori operazioni oggetto di misure di congelamento e all'aggiornamento delle posizioni già congelate. Ad eccezione del regime sanzionatorio relativo alla Bielorussia, rispetto al quale è emersa un'ulteriore operazione da sottoporre a misure di congelamento, le variazioni riguardanti gli altri regimi sanzionatori sono attribuibili all'aggiornamento relativo ai rapporti già congelati.

TABELLA 9.1

Misure di congelamento al 31/12/2024

PAESI E SOGGETTI	Rapporti e operazioni sottoposti a congelamento	Soggetti sottoposti a congelamento	Importi congelati		
			EUR	USD	CHF
ISIL e Al-Qaeda	3	3	5.252	-	-
Bielorussia	5	3	6.882	-	-
Iran	3	1	44.322	158.453	
Libia	9	2	15.319.073	-	-
Siria	22	5	12.819.518	244.592	144.251
Ucraina/Russia	197	89	279.155.530	-	-
RDP della Corea	3	4	7.897	-	-
Totale	242	107	307.358.474	403.045	144.251

Rappresentanti della UIF hanno preso parte a diversi incontri tenuti nell'ambito di un progetto organizzato dal Consiglio d'Europa (*Effective implementation of the sanctions regime and enhanced cross-border cooperation in EU member States*), finalizzato a rafforzare le capacità delle Autorità nazionali competenti nell'individuazione delle entità sanzionate e a favorire la condivisione delle informazioni pertinenti sia a livello domestico che transnazionale.

IX.11 L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONGELAMENTO

Da febbraio 2022, a seguito dell'aggravamento della crisi russo-ucraina, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato plurimi pacchetti di misure che hanno emendato, tra l'altro, il regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio del 17 marzo

2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Più nel dettaglio, con i Regolamenti di esecuzione è stato previsto anche l'ampliamento delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati, elencati nell'allegato I, destinatari, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) 269/2014, delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati.

A fronte delle dette misure, la Guardia di finanza, quale organo di polizia specializzato nello sviluppo di investigazioni finanziarie, economiche e patrimoniali, ha sin da subito preso parte attivamente - in collaborazione con le altre Istituzioni dello Stato - ai lavori del Comitato di sicurezza finanziaria, Autorità responsabile in Italia per l'attuazione delle misure di congelamento istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Come noto, in attuazione dei principi fissati a livello internazionale e unionale con le Risoluzioni delle Nazioni Unite e le deliberazioni dell'Unione europea, è stato introdotto nell'ordinamento italiano il d.lgs. n. 109/2007.

Più nel dettaglio, il citato decreto legislativo attribuisce un ruolo centrale al Nucleo speciale polizia valutaria che, operando anche mediante le specifiche attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, effettua approfondimenti finalizzati all'individuazione delle risorse economiche riconducibili a soggetti listati.

In tale contesto il Nucleo speciale, anche nel corso del 2024, ha continuato a ricoprire un ruolo centrale nell'implementazione delle sanzioni imposte dall'Unione europea. Più nel dettaglio, in relazione alle misure restrittive introdotte si è provveduto a:

- trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria gli esiti delle attività istruttorie eseguite ex art. 11 del d.lgs. n. 109/2007 su 4 contesti operativi concernenti risorse economiche complessivamente pari a circa 1,4 milioni di euro;
- dare esecuzione a 4 provvedimenti del Comitato di sicurezza finanziaria nei confronti di 4 soggetti, persone fisiche, concernenti risorse economiche (quali immobili e prodotti industriali) per un valore stimato di circa 1,4 milioni di euro.

X. IL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: CONTESTO GENERALE E RISCHIO ATTUALE IN ITALIA

X.1 IL QUADRO ISTITUZIONALE INTERNAZIONALE ED EUROPEO

a) Eversione, terrorismo ed estremismo di destra

In ambito internazionale, da un lato, figurano i tradizionali movimenti di estrema destra, impegnati nella promozione di manifestazioni di piazza, diffusione di propaganda ideologica incentrata su tematiche a carattere sociale e di commemorazioni di eventi legati al periodo che vide in Europa governi legati all'ideologia nazional-socialista e fascista; dall'altro, si assiste ad una diffusione sul web della propaganda estremista a carattere marcatamente xenofobo, antisemita, neo-nazista e accelerazionista/suprematista, ove i soggetti giovani sono i più esposti al rischio di radicalizzazione in chiave violenta (*"lone actors"*).

Rilevano le posizioni assunte nel quadro dei conflitti russo-ucraino e israelopalestinese. Nel primo caso, alcuni movimenti sono schierati a favore della Russia, contro NATO e UE, altri per l'Ucraina in chiave sovranista. Nel secondo caso, le iniziative sono limitate e hanno carattere più che altro solidaristico, sebbene permanga il rilancio di propaganda in chiave antisemita e antisionista.

b) Eversione, terrorismo ed estremismo di sinistra

L'area anarco-insurrezionalista è attiva nella diffusione, attraverso siti web d'area, di propaganda istigatoria in chiave antisistema incentrata sulle campagne di lotta anti-repressiva e antiautoritaria, anticapitalista, anti-militarista e anti-imperialista (legata in particolare alle proteste Pro-Palestina) e anti-tecnologica (contro l'asserito "dominio tecno-industriale" da parte dello Stato e delle aziende multinazionali).

L'area marxista-leninista è impegnata nella propaganda a favore della causa palestinese, nelle tradizionali tematiche del lavoro, dell'anticapitalismo e della tutela delle classi sociali asseritamente sfruttate.

L'area antagonista (ideologicamente affiliata o contigua ai due predetti fenomeni) ha mostrato particolare attivismo nella diffusione della propaganda incentrata sulle tematiche dell'ambientalismo e dell'antimilitarismo, anche in conseguenza degli sviluppi dei conflitti nelle aree di crisi.

c) Eversione, terrorismo ed estremismo di matrice islamista

In un contesto globale, anche nel 2024, l'Europa è apparsa vulnerabile alla minaccia del terrorismo di matrice confessionale a causa di vari fattori dovuti soprattutto agli effetti:

- della guerra russo-ucraina, da cui deriva una potenziale minaccia, rappresentata da alcuni soggetti centrasiatici appartenenti al gruppo terroristico dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, provincia di Khorasan (ISKP), attivo in Asia meridionale e Asia centrale e affiliato allo Stato islamico; in particolare, si tratta di individui che, sfruttando l'ondata di profughi dall'Ucraina, si sono stabiliti in Europa, ai quali si sono aggiunti quelli provenienti dalle ex repubbliche sovietiche del Caucaso;
- degli sviluppi della crisi mediorientale, il cui perdurare ha confermato la particolare “esposizione” degli interessi e dei target ebraici/israeliani ad attacchi e pianificazioni, anche da parte di sostenitori di *Hamas* presenti nel continente europeo.

X.2 MINACCIA TERRORISTICA DERIVANTE DA ISIL, AL QAEDA E GRUPPI AFFILIATI

Il rischio principale, tuttavia, continua a provenire:

- dai sostenitori delle organizzazioni terroristiche di Al-Qaeda e dello Stato Islamico che, pur se ridimensionate nelle rispettive strutture centrali a seguito di pregressi interventi delle coalizioni internazionali, cercano, mediante la diffusione di propaganda dedicata, di spingere i propri seguaci a entrare in azione per compiere atti ostili in territorio europeo; quanto affermato, trova riscontro negli attacchi compiuti nel 2024 da operativi di ISKP in Turchia, a gennaio, e a Mosca, a marzo; ciò potrebbe determinare una crescente esposizione dell'Europa a pianificazioni aggressive maggiormente strutturate e letali, con mezzi offensivi più sofisticati, con il possibile ricorso a transazioni in *criptovalute*;
- da una recrudescenza dell'attivismo di elementi di giovane età (anche minori), in maggior parte appartenenti a gruppi *online* dediti alla diffusione di contenuti *jihadisti* e manuali operativi, caratterizzati da forte attrazione per la violenza, che spesso aspirano a raggiungere teatri di jihad o a compiere attacchi sul suolo europeo; tra questi vi sono i c.d. “attori solitari” (“lone actors” o “lone wolves”), riconducibili al fenomeno del cosiddetto “terroismo homegrown”, che non possiedono alcun collegamento con le organizzazioni terroristiche globali.

Per concludere, le organizzazioni terroristiche, oltre a modificare nel tempo la loro operatività per rendere più difficoltose le attività di contrasto, hanno globalizzato l'attività di proselitismo sul *web* facendo ricorso a una vastissima gamma di *social media*, ambienti virtuali, dove diffondono la propria narrativa estremista finalizzata alla radicalizzazione di nuovi soggetti.

X.3 COUNTER ISIS FINANCE GROUP

Nel quadro della Coalizione internazionale anti-Daesh, a febbraio 2015, l'Italia ha assunto - insieme a Stati Uniti e Arabia Saudita - la co-presidenza del *Counter ISIS finance group* (CIFG), il cui obiettivo è elaborare misure per drenare le fonti di reddito di Daesh, ostacolarne l'accesso al sistema finanziario internazionale e minarne la sostenibilità economica.

Il CIFG è composto da 58 Paesi e Organizzazioni internazionali, alcuni dei quali partecipano in qualità di osservatori.

In coerenza con le linee guida adottate dalla Coalizione nel febbraio 2018 e aggiornate nel gennaio 2022, le priorità del CIFG sono orientate all'identificazione e all'eliminazione delle residue risorse finanziarie di Daesh e delle sue ramificazioni regionali, con l'obiettivo di impedirne la rinascita come organizzazione terroristica transnazionale.

Nel corso del 2024, si sono tenute due riunioni del CIFG, rispettivamente a gennaio e luglio.

Il gruppo di lavoro ha convenuto sulla necessità di potenziare le contromisure nei confronti delle reti finanziarie dell'ISIS, focalizzando le energie sullo scambio tempestivo di dettagliate informazioni sulle attività di prevenzione e di contrasto messe in opera.

L'ISIS continua a rappresentare una minaccia sia a livello regionale sia a livello globale.

Sebbene l'organizzazione si affidi principalmente a corrieri e società di servizi monetari informali per trasferire denaro contante attraverso diverse Giurisdizioni, è stato rilevato un utilizzo crescente di asset virtuali da parte dei suoi affiliati, come il ricorso alla *stablecoin "Tether"* nell'area dell'Africa occidentale.

Lo spostamento dei meccanismi di finanziamento dai metodi tradizionali a quelli più complessi, sfruttando le nuove tecnologie, è determinato da molteplici fattori:

- l'oscuramento della tracciabilità delle transazioni;
- l'anonimato degli asset virtuali;
- i minori costi delle commissioni per i servizi associati;
- la velocità delle operazioni;
- l'assenza del rischio di trasportare fisicamente ingenti somme di denaro contante;
- la facilità di conversione in altre criptovalute.

Sempre più frequentemente, la richiesta di donazioni e le raccolte di *crowdfunding* in risorse virtuali sono pubblicizzate su applicazioni di messaggistica crittografate e piattaforme di social media, con un incremento nell'uso della lingua inglese, presumibilmente per raggiungere un pubblico più ampio.

In risposta a tali dinamiche, oltre una dozzina di Paesi della Coalizione ha adottato misure per regolamentare e vigilare i fornitori di servizi di asset virtuali. In aggiunta, sono state intraprese azioni di contrasto volte a dissuadere l'ISIS e altri gruppi terroristici dall'abusare delle tecnologie finanziarie emergenti, quali l'emanazione di sanzioni finanziarie mirate ai facilitatori ISIS.

In Medio Oriente, la sconfitta dell'ISIS in Siria e Iraq continua a rappresentare la massima priorità della Coalizione Globale. Infatti, in tali Paesi, nonostante la perdita di figure nella propria *leadership*, l'ISIS mantiene una struttura organizzativa coesa e dispone ancora di risorse finanziarie significative, stimate tra i 10 e i 20 milioni di dollari, principalmente in contanti e altre forme di attività liquide.

La maggior parte delle spese sostenute dall'ISIS è destinata al pagamento degli

stipendi dei combattenti, all'addestramento e al reclutamento, all'acquisto di armi ed equipaggiamenti, ai trasporti e alla logistica, al materiale di propaganda, alle forniture mediche, ai fondi per il mantenimento delle famiglie dei miliziani deceduti o imprigionati, o al rilascio di questi ultimi, in particolare presenti nei campi del nord-est della Siria.

Riguardo alle fonti di finanziamento, Daesh continua a fare affidamento sulla raccolta di fondi attraverso il saccheggio dei territori, lo sfruttamento illegale delle risorse naturali, l'estorsione ai danni delle comunità locali, il contrabbando, i rapimenti a scopo di riscatto, anche nel tentativo di esercitare la propria influenza su alcune aree di territorio.

In Africa, la *leadership* globale dell'ISIS ha costantemente privilegiato la creazione di flussi di entrate indipendenti. Pertanto, a partire dal 2019, l'ISIS ha fatto un crescente affidamento sulle proprie filiali africane per l'incremento di risorse economiche, ritenendo che la pressione esercitata dalle attività antiterrorismo nel continente africano sia relativamente inferiore rispetto a quella presente in Iraq e Siria.

In particolare, la filiale dell'ISIS in Somalia (ISIS-Somalia) ha generato introiti per diversi milioni di dollari attraverso attività estorsive e imposizioni fiscali, soprattutto ai danni delle imprese locali. Dal 2022, tale filiale rappresenta, con ogni probabilità, la principale fonte di finanziamento dell'organizzazione globale con entrate stimate intorno ai 6 milioni di dollari, e i proventi raccolti risultano sufficienti a coprire integralmente le proprie spese operative. Tali risorse vengono riciclate attraverso il sistema finanziario somalo, sfruttando imprese locali, circuiti hawala, istituti bancari e piattaforme di trasferimento di denaro tramite dispositivi mobili.

L'ISIS ha inoltre utilizzato sedi bancarie in Sud Africa per trasferire fondi in altri Paesi dell'Africa centrale tramite un'efficiente rete di intermediari, mentre le strutture affiliate attive nell'Africa orientale e meridionale ricorrono principalmente ai circuiti hawala.

Altre filiali e reti dell'ISIS presenti in Africa continuano a raccogliere fondi principalmente attraverso pratiche estorsive ai danni delle popolazioni civili nelle aree sotto il loro controllo. La rete finanziaria dell'ISIS è fortemente radicata anche in altri Paesi dell'Africa quali Mozambico, Nigeria, Ghana e Repubblica Democratica del Congo, dove agiscono gruppi terroristici spesso indipendenti tra loro ma accomunati dal patrocinio di ISIS.

In particolare, la filiale dell'ISIS nella Repubblica Democratica del Congo integra i fondi ricevuti dall'organizzazione centrale imponendo tasse su miniere d'oro illegali e su reti di contrabbando, oltre a gestire direttamente attività di estrazione mineraria.

La branca dell'ISIS in Africa occidentale ha istituito una sorta di amministrazione para-statale, basata sulla riscossione forzata di tributi di natura religiosa, al fine di garantire un afflusso regolare di risorse finanziarie.

Diversamente, l'ISIS nel Sahel non dispone attualmente di flussi di entrate costanti. Le risorse in quest'area, che potrebbero generare potenzialmente fino a 6 milioni di dollari annui, derivano in larga parte dal saccheggio o dal c.d. "bottino di guerra".

In Asia centrale, meridionale e sud-orientale, la Coalizione Globale esprime crescente preoccupazione per l'attività dell'affiliata ISIS nella regione del Khorasan (ISIS-Khorasan), e per i suoi sforzi volti a consolidare l'Afghanistan come base operativa per la creazione di reti finanziarie e logistiche esterne, potenzialmente funzionali alla pianificazione e realizzazione di attacchi terroristici su scala globale.

Accanto a queste attività, il gruppo continua a finanziare le proprie strutture attraverso il ricorso a estorsioni e sequestri di persona a scopo di riscatto, che costituiscono una significativa fonte di denaro.

Le Autorità antiterrorismo e gli Organismi di regolamentazione finanziaria dei Paesi della Coalizione stanno lavorando anche per contrastare i trasferimenti di fondi in asset virtuali da parte dell'ISIS in tutta l'area asiatica, avendo constatato che la leadership di ISIS-Khorasan è risultata coinvolta nel finanziamento e nella facilitazione di piani terroristici.

Nel Sud-Est asiatico, le cellule terroristiche stanno consolidando la loro capacità di autofinanziamento abusando delle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro, della raccolta illegale di donazioni per beneficenza e di frodi informatiche, facendo uso crescente del cripto valute.

X.4 AGGIORNAMENTO DELLA MINACCIA E RISCHIO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN ITALIA

a) Estremismo di sinistra

L'attacco terroristico perpetrato il 7 ottobre 2023 da parte di Hamas in danno di Israele ha determinato la decisa reazione del governo israeliano, che ha avviato un'intensa campagna aerea contro il territorio della Striscia di Gaza, cui ha fatto seguito l'intervento militare di terra delle *Israel defense forces* (IDF), tuttora in atto.

Le conseguenti ripercussioni sulla popolazione palestinese hanno alimentato un diffuso sentimento di ostilità nei confronti dello Stato di Israele, fortemente contestato da parte dell'opinione pubblica a livello internazionale, anche in Paesi storicamente attestati a sostegno del governo israeliano, quali gli USA, dove si sono verificate accese proteste da parte dei movimenti studenteschi universitari (schierati in senso pro-palestinese), sfociate in episodi di violenza ed espressioni antisemite.

In ambito nazionale, la polarizzazione del dibattito sulle ragioni delle parti in conflitto ha alimentato le istanze antisioniste, trasversalmente condivise in seno ai circuiti della sinistra antagonista, specie di matrice marxista-leninista e in chiave anti-imperialista e anarco-insurrezionalista, con rilancio della campagna anti-militarista, promuovendo iniziative riconducibili al circuito "Sabotiamo la guerra".

La propaganda d'area, nel sollecitare richiami alla mobilitazione internazionale, ha individuato, quali target, sia istituzioni pubbliche che aziende private, accusate di essere "filo-sioniste" e divenute oggetto di azioni di danneggiamento riconducibili alla campagna di boicottaggio e contestazione degli interessi israeliani.

I circuiti della *sinistra antagonista*, in continuità con una narrativa già consolidata durante la Guerra fredda, interpretano il conflitto israelo-palestinese come espressione dell'imperialismo e del colonialismo occidentale, di cui lo stato di Israele è considerato "avamposto" in Medioriente, sotto tutela degli USA.

Il tema dell'antimilitarismo, già particolarmente vivo in relazione al conflitto russo-ucraino, si è arricchito di toni anti-sionisti a seguito del conflitto in Israele, rinvigorendo l'interesse e l'attivismo dei circuiti d'area. Particolarmente reattivo alle istanze pro-Palestina si è dimostrato il mondo universitario, che ha promosso - sospinto anche da una mirata campagna di mobilitazione online - una serie di iniziative di protesta in una linea di continuità ideale con le analoghe proteste delle università statunitensi ed europee.

- Area marxista - leninista. Allo stato, l'esame delle più recenti dinamiche dell'area marxista-leninista rivela una situazione di sostanziale stasi operativa e l'assenza di segnali che accreditino la ripresa di una fase di riorganizzazione, seppur minima, delle residuali "forze rivoluzionarie" di quell'orientamento ideologico.
- Area antagonista anti-fascista e ambientalista. I molteplici scenari di crisi internazionale hanno monopolizzato l'attenzione del variegato movimento antagonista, sebbene si sia registrato nel semestre un netto calo della mobilitazione di piazza.

b) Eversione di destra

L'analisi del panorama riconducibile all'alveo ideologico dell'estrema destra, per l'anno 2024, conferma la perdurante frammentazione dei movimenti estremisti nazionali, sia sul piano ideologico che nella modalità di attivismo politico. Ciò è dovuto a due tendenze, in atto da diverso tempo: da un lato, si annoverano i tradizionali e più strutturati movimenti neofascisti nazionali, come Forza Nuova, CasaPound e il Movimento Nazionale - La Rete dei Patrioti, i quali sono spinti da esigenze di riorganizzazione interna, in ragione dei contrasti in seno alle rispettive leadership, contraddistinte da instabilità e disorganicità di indirizzo, anche a causa di interessi personali spesso prevalenti rispetto alle finalità politico-ideologiche del movimento; dall'altro, prosegue la presenza nel *web* di contesti virtuali a connotazione marcatamente neonazista e suprematista. Tali ambienti, sebbene anch'essi fortemente diversi, continuano ad attrarre l'interesse di una moltitudine di soggetti, capaci di servirsi dei canali di comunicazione telematica, dei *social network* e dei canali di comunicazione alternativa, ove viene diffusa l'ideologia radicale, in grado di far acquisire visibilità, catalizzare l'attenzione delle masse e condizionarne gli orientamenti a proprio favore.

Anche nell'ambito del conflitto russo-ucraino, l'area estremista di destra non è omogenea: alcuni movimenti, come CasaPound, confermano l'appoggio all'Ucraina, mentre altri, in particolare Forza Nuova, mantengono una posizione a favore di Mosca.

Per quanto riguarda il conflitto tra Israele e Hamas, l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 e le conseguenze dell'intervento armato israeliano nella Striscia di Gaza hanno generato, invece, nell'estrema destra nazionale, una comune posizione antisionista, in solidarietà alla popolazione palestinese.

c) Matrice confessionale

In un contesto globale caratterizzato dall'emergere di ostilità nelle aree esposte alla violenza *jihadista*, l'Italia appare vulnerabile alla minaccia del terrorismo di matrice confessionale a causa di vari fattori, alcuni dei quali sono intrinseci, attribuibili alla storia del Paese, altri legati alle dinamiche che caratterizzano la sua posizione nell'arena internazionale.

Il principale vettore della minaccia jihadista in Italia è costituito dal legame del nostro Paese con il cristianesimo: la centralità nel mondo cristiano, data

dalla Sede pontificia a Roma, rende l'Italia un potenziale bersaglio di ostilità da parte di elementi e/o network jihadisti. Inoltre, la presenza di luoghi simbolo della storia occidentale, a partire dal Colosseo, rende il Paese, in particolare la capitale, un obiettivo privilegiato di conquista nel cuore dell'Europa.

A ciò si aggiunge l'impegno militare, politico e giudiziario dell'Italia nel contrastare il terrorismo *jihadista*, che lo rende esposto all'attenzione dei media e dei sostenitori dell'organizzazione terroristica *Stato Islamico*.

La manovra di contrasto alla minaccia terroristica sul suolo nazionale si articola principalmente su tre linee guida:

1. monitoraggio costante dei contenuti multimediali diffusi sul web, che consente di riconoscere il *modus operandi* delle principali organizzazioni terroristiche e delineare le nuove tendenze operative in materia di *counter-terrorism*;
2. continua osservazione degli ambienti carcerari, luoghi particolarmente sensibili sotto il profilo della radicalizzazione;
3. attenta analisi dei soggetti coinvolti nei flussi migratori irregolari verso il nostro territorio.

Il dominio cyber

Una delle tendenze emerse sul *web* riguarda l'auto-radicalizzazione di giovani utenti di Internet, anche minori di 15 anni, spesso appartenenti alle nuove generazioni di giovani nati o cresciuti in Italia ma con origini familiari straniere. Si tratta, in molti casi, di soggetti afflitti da disagio identitario, senso di disadattamento e istinto di ribellione, che li spingono a ricercare le proprie radici in un ambiente etnico comune.

Tali giovani, infatti, sono sempre più coinvolti in chat/gruppi transnazionali in cui si intersecano diverse tematiche sociali che possono facilmente attrarre utenti inclini a rifiutare valori, regole e costumi della società occidentale, ritenuti incompatibili con una visione più ortodossa dell'Islam.

Un'ulteriore insidia legata al panorama *cyber* è rappresentata dall'influenza esercitata dai predicatori ultra-radicali sulla formazione dei nuovi adepti che disseminano materiale ideologico-religioso su cui le nuove leve basano la propria condotta e mobilitazione.

In questo contesto, il rischio potenziale per il nostro Paese è la realizzazione di un attacco a basso costo, effettuato tramite l'uso di mezzi offensivi semplici e facilmente reperibili, eseguiti da attori solitari ispirati dai messaggi di propaganda delle organizzazioni terroristiche internazionali, destinati a colpire obiettivi non presidiati (c.d. "soft target").

Il ruolo della propaganda mediatica

Gli ambienti virtuali svolgono un ruolo centrale nel panorama *jihadista*, soprattutto nel campo della radicalizzazione e del reclutamento. Il *web* è lo strumento principale attraverso cui viene diffuso il materiale propagandistico. Le organizzazioni *jihadiste* utilizzano differenti piattaforme per condividere i propri contenuti, come:

- piattaforme di social media (principalmente TikTok, Instagram);
- applicazioni di messaggistica istantanea (quella più utilizzata rimane Telegram, in quanto considerata in grado di garantire l'anonimato dell'utente e la crittografia delle comunicazioni);
- forum online e piattaforme di videogiochi.

Consapevoli della portata globale della tecnologia, le organizzazioni terroristiche hanno iniziato a internazionalizzare il proprio proselitismo attraverso la redazione di contenuti *jihadisti* in diverse lingue, manifestando così l'intento di raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Uno sviluppo degno di nota in questo contesto è la propaganda diffusa dalla provincia del Khorasan dello Stato Islamico - ISKP, attualmente la più attiva tra le province dell'organizzazione. Essa riesce a motivare i simpatizzanti attraverso la produzione di contenuti in numerose lingue (ad esempio il tagiko), con l'obiettivo di coinvolgere sostenitori che non hanno un legame diretto con la regione storica del Khorasan (che oggi comprende territori di Iran, Afghanistan, Pakistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan).

Il dominio carcerario

Il carcere rappresenta un ambiente sensibile all'incubazione e alla diffusione dell'ideologia *jihadista* radicale. L'attento monitoraggio delle carceri effettuato sul suolo nazionale consente di differenziare due categorie di soggetti:

- i soggetti ristretti per reati comuni, che hanno avviato un percorso di conversione/involuzione verso l'Islam radicale in termini di autolegittimazione;
- i detenuti per reati legati al terrorismo, che capitalizzano l'esperienza carceraria.

Quest'ultima, infatti, è considerata dall'islamismo radicale come una prova di Dio per rafforzare le proprie convinzioni e per fare proselitismo, laddove possibile, sia all'interno delle mura carcerarie sia una volta scontata la pena.

Tali circostanze attestano il rischio che alcuni elementi, una volta liberati, possano compiere azioni in linea con la propria adesione alla visione *jihadista*.

Il fenomeno migratorio

Un importante fattore di vulnerabilità nel nostro Paese è rappresentato dalla possibilità che soggetti coinvolti in ambienti/attività ostili tentino di sfruttare i massicci flussi migratori irregolari per approdare illegalmente sul territorio nazionale. Tunisia e Libia, caratterizzate negli ultimi anni da uno scenario di instabilità, rappresentano aree nodali di transito verso l'Europa per flussi migratori irregolari provenienti da aree di crisi esposte all'attivismo di gruppi jihadisti nel continente africano e nel continente asiatico. In tale quadro, tra gli immigrati clandestini che sbarcano sulle nostre coste potrebbero nascondersi:

- individui a rischio, sia per *background* estremista, sia per pregresse vicende giudiziarie;
- *foreign terrorist fighter* che, sfruttando le rotte migratorie irregolari, raggiungono il suolo nazionale con prospettive di impegno operativo.

OPERAZIONI EFFETTUATE DALL'ARMA DEI CARABINIERI

Indagine incardinata nel procedimento penale n. 2153/2024, iscritto nel Registro generale delle notizie di reato (RGNR) della Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Firenze

Il 1° febbraio 2024, alle ore 03.45, personale dell'Arma territoriale di Firenze è intervenuto presso il Consolato generale degli Stati Uniti, dove poco prima era stata lanciata una bomba molotov.

L'attentato è stato rivendicato da sedicenti esponenti dell'organizzazione terroristica Hamas tramite l'invio di un'e-mail a 3 testate giornalistiche, contenente un *link* che rimandava al servizio di messaggistica Telegram, in

particolare, a un video della durata di circa 2 minuti recante il logo “THE WHOLE WORLD IS HAMAS”.

Nel filmato compariva un soggetto travisato di sesso maschile che, parlando in lingua araba con sottotitoli in italiano, dichiarava di aver registrato il video il 30 gennaio scorso, preannunciando l'attentato al Consolato e avvertendo che quello sarebbe stato l'inizio di una serie di azioni in Europa volte a indurre l'Occidente a rivedere il proprio sostegno alla causa israeliana. Il video terminava con una citazione del Corano.

I preliminari accertamenti hanno consentito, attraverso l'analisi dei video delle telecamere di sorveglianza installate nell'area, di ricostruire la dinamica dell'evento e individuare l'autore.

Nello specifico, è stato individuato un giovane uomo, cittadino italiano di origini giordane i cui spostamenti risultavano compatibili con l'atto dimostrativo.

Tracciando il percorso compiuto nei momenti antecedenti e successivi all'evento, si è riusciti a documentarne l'effettiva presenza, nelle vicinanze del citato Consolato al momento dell'azione.

Per tale motivo il soggetto è stato sottoposto a “fermo di indiziato di delitto” per la violazione di cui agli artt. 280-bis, commi 1 e 4, e 61, n. 5, c.p. (reato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).

Indagine c.d. “LAPIS” incardinata nel procedimento penale n. 672/2024 RGNR della DDA de L’Aquila

L'attività investigativa ha avuto origine dal fatto che un cittadino tunisino residente in Italia è risultato in contatto (amicizia virtuale) tramite il proprio profilo Facebook con il tunisino Lassoued Abdessalam, autore dell'attentato terroristico di Bruxelles (Belgio) del 16 ottobre 2023, rivendicato da Stato Islamico, nel corso del quale persero la vita due cittadini svedesi.

L'attento monitoraggio del soggetto, nell'ambito del procedimento penale in argomento, ha preliminarmente consentito di appurare che lo stesso aveva da tempo maturato un profilo estremista.

L'attività investigativa ha inoltre permesso di accertare che l'indagato ha pubblicato post e interagito privatamente con altri utenti virtuali, inviando messaggi attraverso i quali:

- esprimeva una visione radicale dell'Islam, abbracciando un concetto di jihad globale e violenta, inneggiando al martirio;
- esaltava le azioni delle Brigate Izz Al-Din Al-Qassam e delle Brigate Al Qods;
- manifestava un odio verso la cultura occidentale e un'ideologia marcatamente antisemita.

Nel pomeriggio del 29 maggio 2024, l'indagato è stato sottoposto a “fermo di indiziato di delitto”, per la violazione degli artt. 270-bis (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) e 414, comma 4 (istigazione a delinquere - nella fattispecie a commettere reati di terrorismo - attraverso l'utilizzo di apparati informatici) del c.p.

Indagine incardinata nel procedimento penale n. 12188/23 RGNR, mod. 21, della DDA di Bologna

Il procedimento ha avuto origine da un'attività investigativa incentrata sul particolare dinamismo manifestato sul web da parte di un circuito radicale, caratterizzato dal sostegno ai principi *jihadisti*. In una prima fase delle indagini sono state esaminate le condotte istigatorie messe in atto da due cittadine

straniere residenti in Italia le quali, celate dietro i *nickname* di diversi profili social, pubblicavano contenuti:

- riconducibili alla propaganda del jihad armato;
- sul ruolo delle donne nella partecipazione al jihad;
- sulla necessità, per tutti i veri musulmani, di unirsi alla lotta contro gli “infedeli”.

Il prosieguo delle indagini ha permesso di documentare l’operatività di un gruppo composto da 5 soggetti, attivo nella diffusione online di contenuti di propaganda jihadista, riconducibili a organizzazioni terroristiche quali Al Qaeda e lo Stato Islamico.

Riconosciuta l’iniziale ipotesi di reato, il 23 dicembre 2024, il GIP presso il Tribunale di Bologna ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 12188/2023 RGNR e 9969/2023 RGGIP. Il giorno successivo, 24 dicembre, sono stati tratti in arresto quattro cittadini stranieri (due donne e due uomini), residenti in Italia - mentre un altro cittadino straniero si rendeva irreperibile - in quanto ritenuti responsabili delle violazioni previste dagli artt. 270-bis, commi 1 e 2 (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo) e 414, commi 3 e 4 (istigazione a delinquere - nella fattispecie a commettere reati di terrorismo - attraverso l’utilizzo di apparati informatici) del codice penale.

Espulsione dall’Italia per la sicurezza nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 1 del d.lgs. 286/98 e dell’art. 3 del d.l. 144/2005

Il 24 settembre 2024, personale dell’Ufficio immigrazione della Questura e dell’Arma territoriale di Vercelli, coadiuvato da militari del Raggruppamento operativo speciale carabinieri (ROS), hanno dato esecuzione a un decreto di espulsione dal territorio nazionale, firmato dal Ministro dell’interno, per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo, nei confronti di un cittadino tunisino, immigrato illegalmente in Italia nel 2022, rimpatriato in Tunisia.

Il giovane era da tempo oggetto delle attenzioni investigative dei Carabinieri del ROS che, sotto la direzione della Procura della Repubblica de L’Aquila, lo avevano individuato in quanto “amico” su Facebook del terrorista dello Stato Islamico e suo connazionale LASSOUED Abdessalam, autore dell’attentato avvenuto a Bruxelles (Belgio), il 16 ottobre 2023, nel quale persero la vita due cittadini svedesi.

Grazie a una rapida ed efficiente cooperazione internazionale di polizia, il ROS ha documentato un repentino e intenso processo di “autoradicalizzazione” islamista, del soggetto, monitorando le sue attività su internet e sui social network. Proprio sulle piattaforme, il tunisino pubblicava diversi filmati di propaganda delle Brigate Al Qassam, ala militare dell’organizzazione jihadista Hamas, riconosciuta come “terroristica” dall’Unione europea, contribuendo a diffondere pubblicamente contenuti che esaltavano le azioni violente contro civili e lo Stato d’Israele, colpito proprio da Hamas il 7 ottobre 2023 con l’operazione terroristica “Diluvio di Al Aqsa”.

Dall’analisi dei video pubblicati, gli investigatori hanno documentato l’attività istigatoria del cittadino tunisino.

XI. L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE

XI.1 L'ATTIVITÀ DELLA FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF/GAFI)

Il Dipartimento del Tesoro, quale capo delegazione, svolge un ruolo di coordinamento nella partecipazione della delegazione italiana ai lavori del *Financial Action Task Force*/Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF/GAFI), l'organismo internazionale incaricato della definizione degli standard in materia di prevenzione del riciclaggio (*Anti-money laundering* - AML) e del finanziamento del terrorismo (*Countering the Financing of Terrorism* - CFT).

In parallelo, il Dipartimento assicura la costante partecipazione alle riunioni dell'*Expert group on money laundering and terrorist financing* (EGMLTF), che si svolgono in preparazione delle sessioni plenarie del FATF/GAFI e rappresentano il principale foro di coordinamento europeo sui temi in discussione.

Alla delegazione nazionale partecipano altre Autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tra cui la Banca d'Italia, la Guardia di finanza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, - e l'Unità di informazione finanziaria.

Nel 2024, la delegazione italiana ha assicurato un contributo significativo e continuativo ai lavori del FATF/GAFI, contribuendo in modo rilevante alle attività dei relativi gruppi tecnici.

In particolare, la delegazione ha: partecipato, con propri esperti, ai gruppi incaricati della revisione degli standard internazionali e delle valutazioni dei Paesi, inclusi quelli identificati con carenze strategiche; predisposto contributi tecnici e commenti scritti a supporto delle discussioni su specifici dossier; preso parte, in presenza, alle riunioni plenarie e ai lavori dei gruppi operativi (*working groups*); aderito ai programmi di formazione per valutatori (*assessor training*), contribuendo al rafforzamento della presenza italiana nei processi di valutazione tra pari (*peer review*).

Inoltre, in ambito nazionale, è stato profuso uno impegno particolarmente rilevante nella preparazione della valutazione dell'Italia nell'ambito del ciclo di Quinto Round, un processo attualmente in corso che si concluderà nel 2026 con la discussione e l'approvazione del relativo rapporto finale (anche noto come *Mutual evaluation report*/MER).

La terza riunione plenaria annuale del FATF/GAFI, che si è tenuta a Parigi dal 22 al 25 ottobre 2024, è stata la prima presieduta dalla nuova Presidente, la Sig.ra Elisa de Anda Madrazo (Messico).

Dopo le presidenze di Germania e Singapore, quella del Messico rappresenta la terza presidenza biennale del FATF/GAFI (per il periodo 2024-2026), in attuazione del mandato ministeriale a tempo indeterminato conferito al Gruppo nel 2019.

Nel Comunicato di Stresa del maggio 2024, i Ministri delle finanze e i Governatori delle Banche centrali del G7, sotto la presidenza italiana, hanno riaffermato il ruolo essenziale svolto a livello globale dal FATF/GAFI nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tale contesto, hanno espresso il proprio

impegno a sostenere il nuovo ciclo di valutazioni reciproche e l'attuazione degli standard aggiornati, con un'attenzione particolare alla trasparenza finanziaria e alla regolamentazione delle valute virtuali.

In occasione della riunione del 26 luglio 2024, tenutasi a Rio de Janeiro sotto la Presidenza brasiliana del G20, i Ministri delle finanze e i Governatori delle Banche centrali dei Paesi membri hanno riaffermato con forza l'importanza di intensificare gli sforzi globali per l'attuazione degli standard del FATF/GAFI, in particolare in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il Comunicato finale del G20 sottolinea la rilevanza di un dialogo rafforzato con i gruppi regionali e l'importanza della *financial inclusion* come strumento per ridurre le disuguaglianze economiche su scala globale.¹⁴⁶ Il G20 riconosce l'importanza delle innovazioni digitali, impegnandosi a sfruttarne i benefici e al contempo a monitorare e mitigare i rischi legati ai *crypto assets*. Si sostiene inoltre il lavoro del FATF/GAFI per accelerare la implementazione degli standard sugli asset virtuali e sui loro fornitori di servizi.

XI.2 LE PRIORITÀ STRATEGICHE DELLA NUOVA PRESIDENZA DEL MESSICO (BIENNIO 2024-2026)

La Presidenza messicana ha definito un'agenda strategica per il biennio 2024-2026 che punta a consolidare e rafforzare l'efficacia globale del sistema antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Le priorità sono state elaborate in continuità con i principi espressi nella Dichiarazione ministeriale di aprile 2024, mantenendo un equilibrio tra innovazione e continuità¹⁴⁷.

Un aspetto centrale è l'avvio del nuovo ciclo di valutazioni mutue (V Round), volto a rendere le revisioni più tempestive, maggiormente orientate all'efficacia e basate sull'approccio fondato sul rischio.

A tal fine, il FATF-GAFI ha aggiornato la metodologia di valutazione per garantire una maggiore qualità e coerenza dei processi. Parallelamente, ha promosso attività di formazione mirate, volte a preparare adeguatamente i Paesi coinvolti e a migliorarne la consapevolezza rispetto agli standard applicabili.

Per quanto riguarda gli standard stessi, la Presidenza intende potenziare l'attuazione efficace di quelli relativi al recupero dei beni illeciti (*asset recovery*), alla trasparenza della titolarità effettiva (*beneficial ownership*) e alla regolamentazione delle attività virtuali e dei fornitori di servizi correlati. Inoltre, sarà rafforzato il contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione, aggiornando l'analisi dei rischi e assicurando che le misure antiterrorismo siano correttamente valutate, anche rispetto alle più recenti modalità di elusione delle sanzioni.

Un tratto caratteristico delle priorità della Presidenza messicana è rappresentato dalla promozione dell'inclusione finanziaria. Questa costituisce un elemento

¹⁴⁶ https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/2-3rd-FMCBG-Communiqu%C3%A9.pdf

¹⁴⁷ <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/FATF/Mexico-Presidency-Priorities.pdf>

trasversale delle politiche AML/CFT, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi finanziari formali per tutti i cittadini, contribuendo a ridurre l'utilizzo di canali non regolamentati che aumentano i rischi di criminalità finanziaria. Ciò sarà possibile attraverso l'adozione di misure semplificate e proporzionate, basate sul rischio.

Nel quadro della Presidenza messicana, è stata altresì riaffermata la priorità strategica di rafforzare la coesione e l'efficacia del *Global network*, promuovendo una maggiore partecipazione dei nove gruppi regionali *FATF-Style* (FSRBs) ai lavori del GAFI e accrescendone la capacità di contribuire in modo coordinato e coerente alla valutazione e all'attuazione degli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

In tale contesto, i membri del GAFI hanno convenuto sull'esigenza di rafforzare il sostegno tecnico e istituzionale ai gruppi regionali *FATF-Style*, con particolare riferimento all'obiettivo di garantire la qualità, la coerenza e l'armonizzazione delle valutazioni AML/CFT in tutte le giurisdizioni del *Global network*.

La Presidenza ha lanciato una nuova iniziativa volta a promuovere una più ampia rappresentatività geografica nei lavori del GAFI, attraverso il coinvolgimento diretto - su base annuale e rotativa - di Giurisdizioni non appartenenti al gruppo dei membri.

In questo ambito, il Senegal e le Isole Cayman sono stati invitati a partecipare attivamente ai lavori del GAFI in qualità di Giurisdizioni ospiti, al fine di favorire una maggiore inclusività e di raccogliere prospettive da aree geografiche tradizionalmente meno rappresentate nel GAFI, ma attive nei rispettivi FSRBs.

Un altro elemento qualificante dell'agenda riguarda il rafforzamento del dialogo con il settore privato, la società civile e gli altri *stakeholder*, al fine di accrescere la trasparenza, la responsabilità e l'efficacia complessiva delle azioni del FATF, valorizzando al contempo il contributo di tutti gli attori coinvolti.

Infine, con l'iniziativa "Women in FATF and the Global network", è stata avviata una riflessione sul tema della diversità di genere nei processi decisionali del FATF. In tale ambito, è stato lanciato un programma di *mentoring* finalizzato a promuovere una maggiore inclusività e rappresentanza, sia all'interno del FATF che nel *Global network*, in continuità con le azioni già intraprese sotto la Presidenza di Singapore.

XI.3 LE ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI LAVORO DEL FATF-GAFI¹⁴⁸

La delegazione italiana ha partecipato con continuità alle riunioni della Plenaria e dei gruppi di lavoro, contribuendo attivamente ai relativi progetti e dossier in esame.

Di seguito è riportata una breve descrizione delle attività svolte dai gruppi ECG, PDG, VACG, RTMG, nonché dai Gruppi regionali *FATF-Style*.

- EVALUATION AND COMPLIANCE GROUP (ECG)

¹⁴⁸ Il FATF-GAFI (Financial action task force) è un organismo intergovernativo istituito dal G7, nel 1989, a Parigi, che attualmente conta 40 membri. La delegazione italiana è coordinata dal Dipartimento del Tesoro.

È il gruppo di lavoro tecnico che ha il compito di valutare e monitorare correntemente l'efficacia dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione.

Le *peer reviews* costituiscono l'attività centrale del FATF-GAFI, in quanto rappresentano lo strumento essenziale per verificare lo stato di attuazione degli standard da parte dei Paesi membri.

La procedura di valutazione, denominata *mutual evaluation*, ha completato il IV ciclo. In questo contesto, la Metodologia adottata dal FATF-GAFI valuta non solo il livello di conformità tecnica del quadro normativo alle 40 Raccomandazioni (*technical compliance*), ma anche il grado di efficacia effettivamente raggiunto, misurato attraverso 11 *Immediate outcome*, che riflettono i risultati concreti delle misure di contrasto.

Nel corso del 2024, nell'ambito del IV Round di valutazioni, sono stati esaminati e approvati in sede ECG, e successivamente adottati dall'Assemblea plenaria del GAFI, i Rapporti di valutazione mutua di India, Kuwait, Oman e Argentina.

L'India è stata riconosciuta per un sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) generalmente efficace. In particolare, sono state apprezzate le capacità di gestione del rischio, il coordinamento interistituzionale, l'uso mirato dell'*intelligence* finanziaria e la cooperazione internazionale. Permangono tuttavia delle criticità legate alla prevenzione degli abusi nel settore non profit, considerato un possibile canale di finanziamento del terrorismo.

Il Kuwait, al contrario, presenta carenze significative. La valutazione ha evidenziato una consapevolezza limitata dei rischi AML/CFT, un'applicazione inefficace delle sanzioni finanziarie mirate e controlli inadeguati sul settore non profit. Ulteriori criticità riguardano l'attività di *due diligence* bancaria, l'identificazione della titolarità effettiva e la gestione non strutturata delle misure di confisca. Alla luce di tali carenze, il Kuwait è stato inserito nel processo di monitoraggio cooperativo post-valutazione.

L'Oman presenta un sistema efficace contro il finanziamento del terrorismo, con buone capacità di scambio informativo, ma deve migliorare nella prevenzione del riciclaggio e nel controllo transfrontaliero.

L'Argentina ha ottenuto una valutazione complessivamente adeguata. Il GAFI ha riconosciuto i progressi compiuti sul fronte della cooperazione internazionale, pur rilevando la necessità di un rafforzamento nella comprensione e nella gestione dei rischi AML/CFT. Sono stati inoltre raccomandati interventi normativi per il miglioramento della regolamentazione dei servizi finanziari e del coordinamento tra le Autorità competenti.

Il nuovo ciclo (V Round) di *peer reviews* si concentra maggiormente sull'efficacia concreta nell'applicazione degli standard AML, CFT e CPF, privilegiando un approccio basato sul rischio e sulla proporzionalità rispetto a regole rigide. La nuova Metodologia include aggiornamenti su trasparenza del titolare effettivo, recupero dei proventi illeciti e cooperazione internazionale.

Attività di carattere nazionale: la valutazione dell'Italia da parte del FATF-GAFI.

L'Italia rientra tra i primi sette Paesi che saranno valutati dal GAFI nell'ambito dell'esercizio di Mutua valutazione di V round. La Direzione V - Ufficio IX (Dipartimento del Tesoro) ha costituito una *task force* interistituzionale ad hoc, di riferimento per il coordinamento nazionale dei lavori che presiedono alla valutazione dell'Italia.

Nel corso dell'anno, la Direzione ha proseguito il coordinamento nazionale delle attività preparatorie nell'ambito del V Round di valutazione del FATF-GAFI sul

sistema italiano di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Si rinvia al capitolo X.5 per ulteriori approfondimenti.

• **POLICY DEVELOPMENT GROUP (PDG)**

È il gruppo di lavoro tecnico a cui è demandata la revisione degli standard AML/CFT, nonché la predisposizione di orientamenti e indicazioni attuative.

La Plenaria di giugno 2024 ha approvato il nuovo testo della Metodologia, sulla base della quale i Paesi saranno valutati in relazione alle modifiche apportate alle Raccomandazioni 4 (Confisca e misure cautelari) e 38 (Assistenza giudiziaria e congelamento di beni), nonché ad altre Raccomandazioni collegate. In questo contesto, il PDG ha lavorato alla redazione di una *Guidance* per l'attuazione dei nuovi standard del GAFI in materia di *asset recovery*. Il progetto è guidato congiuntamente da Stati Uniti e Italia.

Il PDG ha continuato a lavorare sulla trasparenza della titolarità effettiva (*beneficial ownership transparency*) di persone giuridiche, *legal arrangement* e *trusts*. Successivamente alla revisione dei relativi standard (contenuti nelle Raccomandazioni 24 e 25), a febbraio 2024, il gruppo di lavoro ha completato la predisposizione di una *Guidance* (Orientamenti) allo scopo di orientare e agevolare le Giurisdizioni nella uniforme e corretta implementazione della Raccomandazione 25 in materia di trasparenza e titolarità effettiva dei *trust* e degli istituti giuridici affini. La relativa *risk-based Guidance* complementa la *Guidance* sull'attuazione della Raccomandazione 24 in materia di trasparenza delle persone giuridiche. Entrambe le *Guidance* sono disponibili sul sito del FATF-GAFI e sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro.¹⁴⁹

In questo ambito, durante la Plenaria del FATF-GAFI tenutasi a Singapore a giugno 2024, su iniziativa della Commissione europea si è tenuto un forum per la condivisione delle *best practices* per la realizzazione di un efficace sistema che assicuri la trasparenza del titolare effettivo.

Il dibattito ha evidenziato esperienze pratiche, sfide e “lessons learnt”, e ha supportato l'implementazione delle riforme necessarie, trattandosi di una priorità ricompresa nel piano 2024-2026.

Il PDG ha avviato tre importanti iniziative di consultazione pubblica finalizzate a rafforzare l'efficacia del quadro globale di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione:

1. Raccomandazione 1 - Approccio basato sul rischio e inclusione finanziaria

È in corso la predisposizione di una nuova guida interpretativa volta a sostenere l'attuazione delle recenti modifiche alla Raccomandazione 1. L'obiettivo è fornire esempi pratici per favorire un'applicazione coerente dell'approccio basato sul rischio, promuovendo al contempo l'inclusione finanziaria. Il GAFI ha lanciato una consultazione pubblica nel febbraio 2025 per aggiornare la *Guidance on AML/CFT measures and financial inclusion*, riflettendo le modifiche alla Raccomandazione 1 e focalizzandosi su un approccio proporzionato e concreto per favorire l'inclusione finanziaria.

2. Raccomandazione 16 - Trasparenza dei pagamenti

¹⁴⁹<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/R24-statement-march-2022.html>
https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/area_internazionale/

È stata avviata una consultazione sulle possibili revisioni della Raccomandazione 16, con l'obiettivo di migliorare la standardizzazione e la qualità delle informazioni relative all'ordinante e al beneficiario nei messaggi di pagamento. Le modifiche proposte mirano a rafforzare la trasparenza, la sicurezza e l'efficienza dei processi di *compliance*, riducendo al contempo duplicazioni e puntando a pagamenti internazionali più veloci, economici, sicuri e trasparenti.

3. Finanziamento della proliferazione - Schemi complessi e aggiramento delle sanzioni

Il FATF intende raccogliere contributi su prassi, ostacoli e strumenti utili a identificare, valutare e mitigare i rischi connessi al finanziamento della proliferazione (CPF) e ai meccanismi di elusione delle sanzioni. L'iniziativa mira anche a individuare modalità concrete di supporto al settore privato per l'adempimento dei relativi obblighi. Il GAFI ha avviato nel febbraio 2025 una consultazione sul progetto *Complex proliferation financing and sanctions evasion schemes*, finalizzato a raccogliere contributi da settore pubblico e privato su pratiche, rischi e strumenti legati al finanziamento della proliferazione e all'evasione delle sanzioni.

- **VIRTUAL ASSET CONTACT GROUP (VACG)¹⁵⁰**

Il Virtual asset contact group (VACG) è composto da rappresentanti di 19 Paesi e organizzazioni internazionali e da 80 rappresentanti dell'industria dei *virtual assets service providers* (VASP).

Obiettivo del gruppo è quello di verificare le modalità e i tempi di attuazione della Raccomandazione 15, che è stata aggiornata nel 2019 estendendo gli obblighi AML/CFT al comparto delle valute virtuali e dei soggetti fornitori di servizi relativi alle valute virtuali (rispettivamente *virtual assets* e *virtual asset service providers*).

L'esigenza di costituire questo gruppo è nata a seguito di alcune preoccupazioni emerse in seno al G20 in merito alla lentezza del processo di attuazione della Raccomandazione, anche in considerazione dei rischi connessi all'utilizzo di *virtual assets* (VA). Tali criticità trovano conferma nel V *targeted update* pubblicato a giugno 2024¹⁵¹, che evidenzia come, nonostante i progressi registrati nell'ultimo anno, il 75% delle Giurisdizioni valutate dopo il 2019 (97 su 130) ha riportato dei *rating* non sufficienti.

A conclusione di un processo di valutazione durato 12 mesi, il GAFI ha pubblicato, a marzo 2024, una tabella riepilogativa sullo stato di implementazione della Raccomandazione 15 da parte dei Paesi membri e delle Giurisdizioni con il maggior volume di attività in cripto-attività a livello globale.

Il lavoro si è basato sul contributo del gruppo di contatto del GAFI sui *virtual asset*, sul coinvolgimento della rete globale del GAFI (compresi gli organismi regionali) e su un ampio confronto con rappresentanti del settore privato.

La citata tabella riporta lo stato di avanzamento da parte dei Paesi con elevata operatività in cripto-attività rispetto ai seguenti obblighi: i) valutazione nazionale del rischio connesso all'attività dei *virtual asset service providers* (VASP) e, in generale, alle cripto-attività; ii) la regolamentazione nazionale e il regime di licenza/registrazione dei VASP effettivamente registrati; iii) la supervisione dei

¹⁵⁰ <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html>

¹⁵¹ <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2024.html>

VASP e applicazione di misure di enforcement; IV) l'applicazione della *travel rule*. Sono stati fatti significativi progressi, a livello legislativo, nell'applicazione della *travel rule*; tuttavia, permangono alcune aree di miglioramento, riconducibili principalmente ai costi connessi alla sua attuazione e, più in generale, alla supervisione sui VASP.¹⁵²

- **RISK, TRENDS AND METHODS GROUP (RTMG).**

È il gruppo di lavoro tecnico incaricato della ricognizione e dell'approfondimento delle tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che cura anche l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi di rilievo internazionale per elaborare metodologie uniformi per il *risk assessment* nazionale.¹⁵³

Nel corso del 2024, il Risk, trends and methods group (RTMG) del GAFI/FATF ha proseguito la propria attività di analisi dei rischi emergenti e di studio delle metodologie e delle tendenze nel campo del riciclaggio di denaro (ML), del finanziamento del terrorismo (TF) e del finanziamento della proliferazione (PF). L'Italia ha contribuito in modo sostanziale ai progetti tematici in corso:

- progetto sullo sfruttamento sessuale online dei minori, co-guidato da Regno Unito e Australia, i cui lavori sono proseguiti con particolare attenzione alla definizione condivisa dei concetti di *online child sexual exploitation* e della sua componente coercitiva, *forced exploitation*, considerata l'assenza di riferimenti uniformi a livello internazionale.
Al riguardo, è stata sottolineata l'utilità di coinvolgere esperti anche della dimensione non finanziaria del fenomeno, al fine di acquisire casi concreti e schemi operativi utili a individuare le connesse vulnerabilità di tipo finanziario, in un'ottica di prevenzione e contrasto più efficace¹⁵⁴.
- Comprehensive update on terrorist financing risks, progetto a cui l'Italia partecipa tramite la UIF, con l'obiettivo di migliorare la comprensione dei rischi attuali legati al finanziamento del terrorismo, concentrandosi sugli schemi operativi anziché sulle singole organizzazioni.
La metodologia di lavoro prevede consultazioni mirate con esperti del settore privato e del mondo accademico. I risultati sono stati discussi durante il *Joint Experts Meeting* (JEM) svoltosi a Vienna nel gennaio 2025.
- Cooperazione internazionale nell'individuazione, indagine e repressione del riciclaggio. L'analisi ha evidenziato l'importanza dello scambio informale tra FIU per il successo delle indagini. Al riguardo, si raccomanda l'adozione di *template* condivisi per standardizzare e velocizzare la cooperazione. La Commissione europea e l'Italia hanno evidenziato criticità ancora esistenti in tema di tempistiche e accesso alle informazioni.
- Revisione della Guidance sul National risk assessment (NRA). L'Italia ha contribuito attivamente alla revisione delle linee guida per la valutazione del rischio di riciclaggio. Il progetto mira principalmente ad aggiornare e migliorare le linee guida per il *Global network* FATF su come effettuare

¹⁵² <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Virtualassets/VACG-Snapshot-Jurisdictions.html>

¹⁵³ <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/methods-and-trends.html>

¹⁵⁴ Nel febbraio 2025, il GAFI ha approvato un nuovo rapporto strategico dedicato al contrasto dello sfruttamento sessuale online dei minori. Il documento evidenzia come tali fenomeni, in rapida crescita a livello globale, siano sempre più connessi a flussi finanziari tracciabili attraverso canali bancari, rimesse internazionali, piattaforme di pagamento digitale e cripto-attività. Il rapporto individua specifici indicatori finanziari per agevolare l'individuazione precoce di transazioni sospette e promuove un approccio investigativo integrato tra Autorità competenti, Unità di informazione finanziaria e soggetti obbligati, incentrato sulla tutela della vittima e sul recupero dei proventi illeciti.

valutazioni del rischio di riciclaggio di denaro, basandosi sulle *best practices* e sulle lezioni apprese dalle Giurisdizioni nella valutazione dei propri rischi. L'obiettivo è fornire alle Giurisdizioni indicazioni pratiche su come condurre efficacemente una valutazione del rischio riciclaggio.

Il documento, promosso da Messico e Hong Kong, è stato sottoposto a consultazioni pubbliche.

Nel 2024, il GAFI ha pubblicato una versione aggiornata della *Guidance*, inizialmente emanata nel 2013.

- **GRUPPI REGIONALI FATF-STYLE ASSOCIAZI AL GAFI**

I membri del GAFI hanno riaffermato l'importanza strategica del rafforzamento dei legami con i gruppi regionali FATF-Style, che compongono il *Global network* del GAFI. Tale rafforzamento rappresenta una priorità dell'attuale Presidenza, supportata congiuntamente dai Paesi del G7, impegnati a fornire assistenza tecnica alle aree geografiche con capacità operative più limitate.

In questo contesto, è stata avviata una nuova iniziativa - *la Regional bodies' guest initiative* - con l'obiettivo di migliorare la rappresentatività geografica all'interno del GAFI, attraverso il coinvolgimento diretto, su base rotativa, di Giurisdizioni non appartenenti al GAFI.

A tal fine, due Paesi - il Senegal (membro del GIABA) e le Isole Cayman (membro del CFATF) - sono stati invitati a partecipare attivamente ai lavori del GAFI per un periodo di un anno, contribuendo a rafforzare il dialogo multilaterale e a favorire la diffusione di buone pratiche regionali.

L'Italia sostiene questo approccio inclusivo e multilaterale. Oltre a partecipare attivamente ai lavori del GAFI e dei suoi gruppi tecnici, l'Italia svolge un ruolo di osservatore presso due organismi regionali (*FATF-style regional bodies* - FSRBs): il GAFLAT, gruppo di azione finanziaria per i Paesi del Sud America, e il MONEYVAL, organismo antiriciclaggio del Consiglio d'Europa.

L'Italia sostiene con fermezza questo approccio inclusivo e multilaterale. Infatti, oltre a partecipare attivamente ai lavori del GAFI e dei suoi gruppi tecnici, l'Italia svolge un ruolo di osservatore in due organismi regionali (*FATF-style Regional bodies* - FSRBs): il gruppo di azione finanziaria per i Paesi del Sud America (*Grupo de acción financiera de Latinoamerica*) - GAFLAT - composto da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana e Uruguay - e il MONEYVAL, organismo antiriciclaggio del Consiglio d'Europa.

Attività svolte dal GAFLAT

Nel 2024, il gruppo ha condotto valutazioni reciproche di diversi Paesi membri, tra cui Bolivia, El Salvador, Brasile e Argentina; queste ultime due in collaborazione con il GAFI. Le delegazioni hanno riconosciuto il lavoro svolto dai Paesi valutati e dai team di valutazione per aver portato a termine con successo tale processo.

Per quanto riguarda la conformità tecnica agli standard del GAFI, tutti i Paesi valutati hanno lavorato intensamente per adeguare i rispettivi sistemi normativi in materia di AML/CFT, adottando riforme legislative significative in tema di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e assistenza giudiziaria reciproca.

Numerosi sono stati i report di follow-up sui progressi compiuti da Cile, Colombia, Honduras, Nicaragua, Perù e Uruguay.

Nel corso delle Plenarie, sono state presentate e approvate le procedure relative al V Ciclo di valutazioni reciproche. Tali procedure, che disciplinano le fasi del

processo di valutazione e le relative tempistiche, sono state aggiornate per allinearle ai principi di *governance* e alle procedure interne stabilite dal GAFI. Contestualmente, è stata presentata la *roadmap* della Valutazione mutua, che definisce le attività preparatorie per il V Ciclo di valutazioni. La durata complessiva del ciclo sarà ridotta da 10 a 7 anni, mentre il periodo dedicato alla valutazione reciproca (*Mutual evaluation/ME*) sarà esteso a 15/16 mesi, rispetto agli attuali 12/14 mesi.

Conformemente alla nuova Metodologia del GAFI, è stato introdotto un nuovo approccio alla valutazione della conformità tecnica: non verranno analizzate tutte le 40 Raccomandazioni, ma solo quelle che sono state modificate o che hanno subito cambiamenti normativi nel Paese valutato. Tale approccio mira a ridurre il carico di lavoro tecnico, permettendo di concentrare maggiormente l'attenzione sull'analisi dell'efficacia dei sistemi AML/CFT.

Sono state presentate e approvate le attività e gli sviluppi dei cinque gruppi di lavoro: il Gruppo di lavoro sull'analisi del rischio (GTAR), il Gruppo di lavoro su formazione e sviluppo (GTCD), il Gruppo di lavoro sulle valutazioni reciproche (GTEM), il Gruppo di lavoro sul finanziamento del terrorismo (GTFT) e il Gruppo di lavoro di supporto operativo (GTAO).

Sono stati presentati e approvati i seguenti rapporti e documenti rilevanti:

- Buone pratiche sulla confisca dei beni e sulla confisca non basata su condanne. Lo studio è stato realizzato con l'obiettivo di redigere un documento contenente buone pratiche, corredata da un'analisi specifica e comparativa sull'applicazione della confisca dei beni e della confisca non basata su condanne. Tale lavoro mira a individuare opportunità di miglioramento e a fornire ai Paesi una guida utile per integrare queste pratiche nei propri sistemi e applicarle efficacemente.
- Quarto aggiornamento sulle minacce regionali di riciclaggio di denaro nella regione del GAFILAT. Sono trascorsi due anni dall'ultima analisi condotta e tale aggiornamento si è rivelato fondamentale per comprendere le attuali minacce, permettendo ai Paesi di adottare le relative azioni preventive necessarie per implementare politiche, meccanismi e strumenti volti a contrastare questo crimine in modo tempestivo ed efficace. L'analisi ha inoltre affrontato le problematiche relative al finanziamento del terrorismo basandosi sulle informazioni fornite dai Paesi membri.
- Studio sulle buone pratiche e raccomandazioni per la progettazione e l'attuazione di un quadro sanzionatorio proporzionale e dissuasivo. L'analisi mira a orientare i Paesi membri del GAFILAT sugli aspetti da considerare nella progettazione e nell'attuazione di un quadro sanzionatorio proporzionale e dissuasivo, in conformità con la Raccomandazione 35 del GAFI.
- Studio sull'impatto della corruzione nei Paesi membri del GAFILAT. Il documento mira ad analizzare il rapporto tra corruzione e riciclaggio, con l'obiettivo di offrire una visione completa di entrambi i fenomeni e della loro interrelazione, considerando la corruzione sia come minaccia sia come fattore di vulnerabilità nella valutazione dei rischi di riciclaggio.

Infine, si sono svolti *workshop* a Buenos Aires sullo *status* della titolarità effettiva in Argentina, con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, e un corso in Cile, in collaborazione con la Spagna, dedicato alla prevenzione, all'identificazione e alla lotta al finanziamento del terrorismo.

Considerevole è stato l'apporto fornito dall'Italia, in qualità di Paese osservatore, attraverso i percorsi formativi in lingua spagnola offerti dal MEF, tramite la Scuola

di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. I corsi, destinati ai funzionari dei Paesi membri, hanno riguardato la prevenzione e il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e sono stati erogati in modalità da remoto, ormai consolidata e ampiamente apprezzata.

Di particolare rilievo anche il *workshop* organizzato dal GAFILET nell'ottobre 2024, presso la sede della Scuola di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza a Ostia, sul tema del controllo dei flussi finanziari illeciti. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con il Centro interamericano delle amministrazioni tributarie (CIAT) e la Banca Mondiale, al quale hanno partecipato esperti di livello internazionale.

Durante il corso sono stati presentati e discussi diversi aspetti, tra cui: i poteri della Guardia di finanza in qualità di forza di polizia economica e finanziaria; la cooperazione nazionale e internazionale nel contrasto ai flussi finanziari illeciti; le tecniche investigative per l'identificazione e il sequestro dei beni di provenienza illecita; casi concreti di indagini finanziarie; i meccanismi per contrastare la pianificazione fiscale internazionale aggressiva; le tecniche di *intelligence* e analisi e le tecniche investigative antiriciclaggio.

È stata inoltre effettuata una visita ai Reparti aeronavalni per conoscere l'infrastruttura della Guardia di finanza impiegata nello svolgimento dei controlli marittimi.

Questa attività costituirà un punto di partenza per l'avvio di iniziative di cooperazione in America Latina e nei Caraibi, volte ad approfondire ulteriormente i temi affrontati.

Attività svolte dal MONEYVAL

Il MONEYVAL (*Council of Europe committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism*) è l'organismo antiriciclaggio del Consiglio d'Europa. Si riunisce due volte l'anno a Strasburgo e valuta i regimi di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo delle Giurisdizioni appartenenti all'Europa orientale.

Nel Comitato, l'Italia, insieme ad altri Paesi GAFI quali Spagna, Portogallo, Francia, Stati Uniti, ricopre la posizione di Paese osservatore, senza diritto di voto. Nel biennio 2023-2024, Regno Unito e Germania hanno invece svolto le funzioni di membri GAFI con diritto di voto.

Dal 2024, le riunioni del Comitato sono presiedute da Nicola Muccioli, rappresentante di San Marino, che ha assunto la presidenza con un mandato biennale.

Il MONEYVAL svolge attività di monitoraggio e valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi AML/CFT degli Stati membri attraverso un processo di *peer review*.

Nel 2024, esperti della delegazione italiana hanno partecipato alle riunioni plenarie, fornendo propri contributi per la discussione dei rapporti di mutua valutazione relativi a Jersey (maggio 2024), Bosnia ed Erzegovina e Dipendenza della Corona britannica di Guernsey (dicembre 2024).

In linea con la Strategia 2023-2027 e la Dichiarazione ministeriale di Varsavia, il Comitato ha avviato un nuovo ciclo di valutazioni che coinvolgerà 33 Paesi in tempi più ristretti, richiedendo un impegno rafforzato in termini di risorse e formazione di nuovi esperti.

Per far fronte a tali esigenze, è stata sollecitata una maggiore partecipazione da parte dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa¹⁵⁵.

XI.4 AGGIORNAMENTO RELATIVO AI PAESI CON CARENZE STRATEGICHE

Il FATF-GAFI ha proseguito le attività di monitoraggio delle Giurisdizioni considerate a più alto rischio per la stabilità del sistema finanziario internazionale, con l’obiettivo di supportarle nell’attuazione delle Raccomandazioni finalizzate a colmare le lacune normative.¹⁵⁶

L’*International cooperation review group* (ICRG) riferisce, nelle sedute plenarie del FATF-GAFI, sullo stato di avanzamento dei sistemi AML/CFT, con particolare attenzione a specifiche lacune strategiche individuate, anche attraverso i *Mutual evaluation report* (MER). Tali carenze sono affrontate mediante un Action Plan concordato con i Governi dei Paesi sottoposti a monitoraggio¹⁵⁷.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’ICRG continua ad avvalersi di quattro sottogruppi regionali incaricati di seguire l’attuazione dei diversi Action Plan, riferendo periodicamente all’ICRG stesso.

L’Italia co-presiede, insieme a Mauritius, l’*Africa/Middle East Joint Group*, incaricato di sovrintendere alle attività del FATF-GAFI relative alle Giurisdizioni dell’area inserite nella lista grigia.

L’attività di monitoraggio ha come esito la pubblicazione di due documenti aggiornati puntualmente a seguito delle riunioni plenarie del FATF-GAFI, pubblicati anche sul sito del Dipartimento del Tesoro, affinché possano essere utilizzati dal settore privato italiano nell’ambito delle rispettive valutazioni dei rischi.¹⁵⁸

Le Giurisdizioni a rischio presentano significative lacune strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa.

Per quanto riguarda i Paesi classificati come ad “alto rischio” (*High-risk Jurisdictions subject to a call for action*), il FATF-GAFI invita e sollecita i propri membri ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata e, nei casi più gravi, a introdurre contromisure, al fine di tutelare l’integrità del sistema finanziario internazionale dai rischi provenienti da tali Paesi.

¹⁵⁵ Nel giugno 2025, nell’ambito della Plenaria congiunta GAFI-MONEYVAL, la Lettonia ha discusso il primo Rapporto di valutazione di V Round, aprendo formalmente il nuovo ciclo di valutazioni dell’Organismo regionale. L’analisi ha restituito un quadro complessivamente positivo, evidenziando progressi significativi rispetto al ciclo precedente. Il Paese ha dimostrato una solida capacità di identificare e comprendere i rischi legati al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo, anche grazie a una profonda riforma della propria Unità di informazione finanziaria. In particolare, si è registrato un rafforzamento rilevante delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche, nonché degli strumenti operativi dedicati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali. È stata inoltre positivamente valutata la cooperazione internazionale, caratterizzata da un’interlocuzione attiva ed efficace con le Autorità degli altri Paesi.

¹⁵⁶ <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html>

¹⁵⁷ A partire dal 2025, la co-presidenza dell’ICRG, precedentemente esercitata dall’Italia, è passata alla Spagna, in conformità al principio di rotazione previsto dalle regole di funzionamento del GAFI.

¹⁵⁸ https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/area_internazionale/

Attualmente, fanno parte della c.d. “*black list*” la Repubblica Democratica Popolare di Corea, la Repubblica Islamica dell’Iran e il Myanmar.

Per quanto riguarda le Giurisdizioni inserite nella *grey list* (*Jurisdictions under increased monitoring*), il FATF-GAFI prevede l’applicazione di un processo di monitoraggio rafforzato, finalizzato a colmare - entro un arco temporale prestabilito e attraverso l’attuazione di uno specifico piano d’azione - le lacune strategiche individuate, rafforzando così la capacità di contrasto ai crimini finanziari.

La *nomination* nella *grey list* si basa sull’esito del rapporto di valutazione tecnica (*Mutual evaluation report* - MER), qualora questo evidensi carenze strategiche nella normativa nazionale in tema di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, non colmate nel corso del periodo di osservazione successivo all’adozione del MER (c.d. “*post-observation period*”).

Il GAFI ha ribadito che i propri standard non prevedono l’applicazione automatica di misure di adeguata verifica rafforzata (*Enhanced due diligence* - EDD) nei confronti delle giurisdizioni segnalate, né incoraggiano pratiche di *de-risking*, ossia la cessazione indiscriminata dei rapporti con intere categorie di clienti o con determinati Paesi.

Al contrario, gli standard del GAFI richiedono che ogni misura sia proporzionata al livello di rischio effettivamente identificato, secondo un approccio basato sul rischio (*Risk-based approach* - RBA). In questo contesto, il GAFI incoraggia tutti gli Stati e i soggetti obbligati a valutare attentamente le informazioni contenute nei documenti ufficiali, evitando risposte automatiche e non calibrate.

Particolare attenzione deve essere riservata affinché i flussi finanziari legittimi - come quelli legati agli aiuti umanitari, alle attività delle Organizzazioni non profit (NPO) o alle rimesse - non vengano ostacolati né scoraggiati. Le decisioni di natura prudenziale devono essere sempre giustificate da un’analisi concreta dei rischi, e non basate unicamente sull’appartenenza geografica o categoriale dei soggetti coinvolti.

Questi chiarimenti si inseriscono nel quadro delle azioni promosse dal GAFI per contrastare gli effetti indesiderati derivanti dall’attuazione degli standard AML/CFT, rafforzando al contempo la proporzionalità e l’equilibrio del sistema. In tale ottica, per riflettere meglio il concetto di rischio, nel rispetto del principio di proporzionalità, il GAFI ha aggiornato il proprio processo di inserimento nella *grey listing*.

Nel prossimo ciclo di valutazioni, il GAFI: darà priorità ai Paesi ad alto reddito e con grandi settori finanziari; concederà più tempo ai Paesi a capacità limitata per correggere le carenze; non inserirà più automaticamente nella lista i Paesi con settori finanziari poco sviluppati.

Queste riforme si inseriscono in un più ampio cambiamento culturale del GAFI, volto a evitare che i propri processi possano penalizzare proprio i soggetti che si vogliono tutelare. Contestualmente, si rafforza l’impegno per favorire l’inclusione finanziaria.

Attualmente, risultano inseriti in *grey-list* i seguenti Paesi: Algeria, Angola, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Kenya, Lao PDR, Libano, Principato di Monaco, Mozambico, Namibia, Nepal, Nigeria, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Venezuela, Vietnam, Isole Vergini britanniche, Yemen.

Nel corso dell’ultimo anno, sono stati rimossi dalla *grey-list* i seguenti Paesi: Barbados, Croazia, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Mali, Panama, Senegal, Tanzania, Turchia, Uganda, Emirati Arabi Uniti.

Il GAFI aggiorna periodicamente le liste dei Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato, consultabili al seguente link:

<https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html>

Federazione Russa: procedura di *nomination*.

Nel corso di ciascuna Plenaria del 2024-2025, l'*International cooperation review group* (ICRG) del GAFI ha esaminato la proposta presentata dall'Ucraina per l'inserimento della Federazione Russa nella *grey-list*.

A supporto di tale proposta, l'Ucraina ha fornito nuovi elementi, denunciando gravi violazioni da parte della Russia degli standard del GAFI, tra cui:

- a) l'elusione dell'obbligo di attuare sanzioni finanziarie mirate in conformità alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in materia di prevenzione e contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e del loro finanziamento;
- b) la mancata applicazione di contromisure nei confronti di Corea del Nord e Iran, entrambi inserite nella *black-list* del GAFI;
- c) l'incremento esponenziale dei crimini informatici connessi al riciclaggio di denaro;
- d) l'intensificarsi dell'interscambio tra la Federazione Russa e la Corea del Nord in merito alle forniture militari.

Tuttavia, la proposta di inserimento della Federazione Russa nel processo di valutazione rafforzata non ha ottenuto il consenso necessario, a causa dell'opposizione di alcune delegazioni. Ciò ha comportato il rinvio della decisione definitiva.

Si rammenta, infine, che la Russia resta sospesa dalla *membership* del GAFI.

Aggiornamento della lista europea dei Paesi terzi ad alto rischio

Il *listing* europeo dei Paesi terzi ad alto rischio (*High risk Third Countries* - HRTC) si basa su un processo autonomo condotto dalla Commissione europea, che prevede non solo un'interazione e un allineamento più stretti con la valutazione di *peer review* svolta dal FATF-GAFI, ma anche una fase di analisi accurata e dettagliata delle carenze strategiche del Paese. Prima dell'inserimento nella lista, al Paese viene concesso un periodo per presentare osservazioni, contestare le lacune evidenziate e/o fornire un impegno politico per attuare misure correttive.

Tale procedura è disciplinata dall'articolo 9 della IV Direttiva antiriciclaggio (849/2015), come modificata dalla V Direttiva antiriciclaggio (843/2018), e definisce i criteri su cui si basa la valutazione della Commissione europea, la quale ha adottato una propria metodologia nel luglio 2018, aggiornata a maggio 2020.¹⁵⁹ Tale metodologia richiede un maggior allineamento con le liste del GAFI, una più intensa interazione con i Paesi terzi, e una consultazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo.

Di conseguenza, la lista europea viene periodicamente aggiornata, tenendo conto delle modifiche alla lista GAFI e in consultazione scritta con gli Stati membri rappresentati nel Gruppo esperti su riciclaggio e finanziamento del Terrorismo (*Expert group on money laundering and terrorist financing*/EGMLTF).

Recentemente, la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato UE 2024/163 del 12 dicembre 2023, che modifica il regolamento delegato UE 2016/1675, per depennare Giordania e Isole Cayman dall'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio.

¹⁵⁹https://finance.ec.europa.eu/system/files/2020-05/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan-methodology_en.pdf.

Inoltre, a seguito della decisione della Plenaria del FATF-GAFI di febbraio 2024, che ha inserito Kenya e Namibia nella *grey-list* e rimosso, Barbados, Gibilterra, Panama, Uganda ed Emirati Arabi Uniti, la Commissione europea, il 14 marzo 2024, ha emanato un nuovo regolamento delegato che modifica il regolamento delegato UE 2016/1675. Tuttavia, con la Risoluzione del 23 aprile 2024, il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni alla proposta di *de-listing* contenuta nell'atto delegato in parola, impedendone di fatto l'entrata in vigore¹⁶⁰.

XI.5 VALUTAZIONE DELL'ITALIA DA PARTE DEL FATF-GAFI

Nel corso del 2024, la Direzione V - Ufficio IX del Dipartimento del Tesoro ha proseguito il coordinamento nazionale delle attività preparatorie relative al V Round di valutazione del FATF-GAFI sul sistema italiano di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La valutazione tiene conto non solo della verifica del livello di conformità tecnica del sistema normativo nazionale alle 40 Raccomandazioni, c.d. “*technical compliance*”, ma anche del livello di efficacia raggiunto per fronteggiare tali rischi, c.d. “*effectiveness*”.

Nel corso dell'anno, si sono svolte alcune delle attività chiave del processo di valutazione che si concluderà nel 2026:

- Evento formativo *Country Training*, organizzato dal Segretariato del FATF-GAFI. Si è svolto dall'11 al 13 giugno 2024 presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. L'iniziativa ha coinvolto partecipanti delle istituzioni e del settore privato, con l'obiettivo di prepararli alla valutazione nazionale. Nel corso dell'evento si sono svolte simulazioni di interviste e sessioni informative, con la partecipazione attiva di Banca d'Italia, Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi (OAM), Guardia di Finanza, Unità di Informazione Finanziaria, e rappresentanti dei settori bancario, dei prestatori di servizi di attività virtuali (VASPs), professionale e non profit.
- Con il supporto tecnico delle Autorità nazionali competenti, sono stati elaborati e inviati i primi contributi tecnici, tra cui quelli relativi all'*Immediate outcome* 1 e al Capitolo primo della Metodologia FATF. I lavori sono proseguiti con il completamento della valutazione della *Technical compliance* rispetto alle 40 Raccomandazioni FATF-GAFI e dell'efficacia valutata secondo undici *Immediate outcomes* previsti dalla Metodologia del GAFI.

¹⁶⁰ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2024-0222_IT.html.

- Il 9 dicembre si è svolto un primo incontro virtuale con il team di valutatori durante il quale le Autorità italiane hanno presentato gli esiti dell'Analisi dei rischi¹⁶¹.

L'intero processo culminerà con l'approvazione del rapporto finale (*Mutual Evaluation Report - MER Italia 2026*) nella plenaria FATF di febbraio 2026, che rappresenterà una fonte pubblica essenziale per la valutazione e il rafforzamento del sistema italiano AML/CFT.

XI.6 CYBER SECURITY

Nel corso dell'anno sono proseguiti le attività, in ambito nazionale e internazionale, volte a proteggere il sistema finanziario dagli attacchi cibernetici e contenere i rischi *cyber*. Tali attività mirano a rafforzare la capacità di resilienza cibernetica delle istituzioni e del sistema finanziario nel suo complesso.

Il crescente utilizzo di servizi e prodotti finanziari digitali, che si basano sull'impiego di strumenti della Tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) ha comportato un significativo incremento dei rischi operativi e *cyber*.

Le Autorità e le istituzioni del sistema finanziario hanno ribadito il proprio impegno nel contrastare le minacce cibernetiche, spesso correlate ad attività criminali, i cui proventi possono essere utilizzati illecitamente a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In ambito internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze ha garantito la sua partecipazione, unitamente a Banca d'Italia e CONSOB, ai lavori del G7 *Cyber expert group* (G7 CEG), presieduto da Stati Uniti e Regno Unito, istituito nel 2015 dalle Autorità finanziarie del G7 per rafforzare, in maniera condivisa, la sicurezza cibernetica del settore finanziario e facilitare il coordinamento tra Giurisdizioni, sviluppando al contempo una visione comune sulle migliori pratiche in materia. A tal fine, nel tempo, sono stati elaborati e condivisi *set* di elementi fondamentali, non legalmente vincolanti (G7 *Fundamental elements*).

Nel 2024, il G7 CEG ha condotto la seconda esercitazione “*Cross border coordination exercise (CBCE)*”, che segue alla prima del 2019, ed è finalizzata a testare le capacità di risposta e di coordinamento, anche a livello comunicativo, tra le Autorità finanziarie G7 in caso di incidente *cyber* significativo con effetti

¹⁶¹ Nel corso del 2025, il Comitato di sicurezza finanziaria ha presentato pubblicamente la nuova Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché la prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. L'evento di presentazione, tenutosi il 27 maggio 2025 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ha visto la partecipazione di rappresentanti di alto livello delle Autorità coinvolte nel sistema antiriciclaggio e del settore privato, offrendo un approfondimento tecnico sui principali rischi e vulnerabilità emersi. Gli esiti confermano un rischio di riciclaggio “molto significativo”, un rischio di finanziamento del terrorismo “abbastanza significativo” e un rischio di finanziamento della proliferazione a “livello medio-basso”. I documenti rappresentano strumenti fondamentali per indirizzare le strategie nazionali e per l'adeguamento dei presidi pubblici e privati.

https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2025/riciclaggio_27052025.html.

transfrontalieri. L'esercitazione è stata oggetto di discussione anche da parte dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche Centrali G7 durante il *meeting* di Stresa organizzato dalla Presidenza G7 italiana.

In ambito europeo, nel corso dell'anno, il MEF, quale Autorità di settore in riferimento al settore bancario e a quello delle infrastrutture dei mercati finanziari in collaborazione con Banca d'Italia e CONSOB, ha proseguito le proprie attività previste nel quadro della Direttiva (UE) 2016/1148 *Network and information security* (c.d. "direttiva NIS"), cui l'Italia ha dato attuazione con il d.lgs. n. 65/2018.

Si evidenzia che la Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. "Direttiva NIS 2"), relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, ha abrogato la Direttiva (UE) 2016/1148.

Nel corso del 2024, pertanto, a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 di recepimento della sopra citata direttiva NIS 2, il MEF ha partecipato al Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, presieduto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), compiendo altresì le attività spettanti quale Autorità di settore per il settore bancario e quello delle infrastrutture dei mercati finanziari, sentite Banca d'Italia e CONSOB.

A livello nazionale, inoltre, sono proseguiti i lavori necessari all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 *Digital operational resilience act* (c.d. "regolamento DORA") e all'attuazione della correlata direttiva (UE) 2022/2556, attraverso la predisposizione dello schema di decreto legislativo, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022-2023). Lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare a fine dicembre 2024, è stato poi definitivamente approvato a inizio 2025 (decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23).

Il regolamento DORA realizza un quadro normativo rafforzato e armonizzato da applicare a pressoché tutto il settore finanziario, nonché ai terzi fornitori di servizi critici relativi alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ambito dei servizi finanziari, al fine di armonizzare all'interno dell'Unione europea le disposizioni normative su tali sistemi e sulla sicurezza informatica nell'ambito dei servizi finanziari.

Il regolamento si applica a decorrere dal 17 gennaio 2025 e costituisce *lex specialis* rispetto alla direttiva NIS2, mentre Autorità competenti, ai sensi del regolamento, sono le Autorità di vigilanza già competenti a livello europeo e nazionale (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP).

Rapporto Annuale 2024

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Roma, maggio 2025



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Rapporto Annuale 2024

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Roma, maggio 2025

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è l'unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d'Italia dal D.lgs. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale.

La UIF acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; ne effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e ne valuta la rilevanza ai fini dell'invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

La normativa prevede scambi di informazioni tra la UIF e le Autorità di vigilanza, le amministrazioni e gli ordini professionali. L'Unità e gli Organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di flussi finanziari anomali. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per gli scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

© Banca d'Italia, 2025

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Direttore responsabile
Enzo Serata

Indirizzo
Largo Bastia, 35 – 00181 Roma – Italia

Telefono
+39 0647921

Sito internet
<https://uif.bancaditalia.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2284-3205 (stampa)
ISSN 2284-3213 (online)

*Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia
Stampato nel mese di giugno 2025*

INDICE

PREMESSA	5
1. LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE	11
1.1. I flussi segnaletici	11
1.2. La qualità della collaborazione attiva	14
1.3. L'analisi finanziaria.....	16
1.4. I provvedimenti di sospensione.....	19
1.5. I riscontri investigativi.....	19
2. AREE DI RISCHIO E TIPOLOGIE	21
2.1. I fattori di contesto	21
2.2. Evasione fiscale	21
2.3. Abuso di fondi pubblici e corruzione	23
2.4. Criminalità organizzata.....	24
2.5. Ulteriori casistiche.....	25
3. IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	29
3.1. I flussi informativi.....	29
3.2. Le analisi e le tipologie di operazioni	30
3.3. Le attività internazionali.....	31
4. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO E L'ANALISI STRATEGICA.....	33
4.1. Le comunicazioni oggettive.....	33
4.2. Le segnalazioni SARA	35
4.3. Le dichiarazioni ORO	39
4.4. L'analisi strategica	41
5. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	45
5.1. L'attività ispettiva e di controllo cartolare.....	45
5.2. Le procedure sanzionatorie	48
6. LA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE AUTORITÀ.....	49
6.1. La collaborazione con l'Autorità giudiziaria.....	49
6.2. La collaborazione con le autorità di vigilanza e le altre istituzioni.....	50
6.3. Le sanzioni finanziarie internazionali.....	51
7. L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE	55
7.1. La collaborazione con le FIU estere	55
7.2. La Piattaforma delle FIU europee e la rete FIU.net	57
7.3. Rapporti con controparti estere e assistenza tecnica	57
7.4. La partecipazione al GAFI e ad altri organismi.....	58
7.5. La partecipazione al Gruppo Egmont	59
8. IL QUADRO NORMATIVO	61
8.1. Il contesto internazionale ed europeo.....	61
8.1.1. L' <i>AML package</i> e l'istituzione dell'AMLA	61
8.1.2. Ulteriori iniziative europee e internazionali.....	61
8.2. La normativa nazionale	62
8.2.1. Gli interventi legislativi.....	62

8.2.2. La disciplina secondaria e gli altri provvedimenti.....	64
9. LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE.....	65
9.1. L'organizzazione e le risorse.....	65
9.2. I progetti informatici	65
9.3. La sicurezza e la riservatezza delle informazioni.....	66
9.4. La comunicazione esterna.....	67
GLOSSARIO	69
SIGLARIO	75

Indice dei riquadri

Le nuove schede di feedback	14
Schemi di riciclaggio internazionale e <i>joint analyses</i>	21
Le <i>stablecoins</i> negli schemi di riciclaggio	26
Le modalità di infiltrazione delle organizzazioni criminali nell'economia legale	41
Il rischio di infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni comunali in Italia	42
I rischi nel settore oro – le iniziative dell'Unità	46
Protocollo d'intesa UIF-GDF	49
Informative <i>cross-border</i> - fenomeni	56
Revisione degli standard GAFI in materia di trasparenza nei trasferimenti	58
La nuova procedura di <i>support and compliance</i>	60
Istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette	64
Sperimentazione di algoritmi di <i>machine learning</i> in ambiente con elevati presidi di sicurezza dei dati	66
L'accordo tecnico UIF-DNA-DIA-GDF	67

PREMESSA

Nel 2024 si è confermata la riduzione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) registrata nell'anno precedente. La diminuzione dei flussi di banche e Poste, i maggiori segnalanti, è stata in parte compensata dall'incremento di quelli dei professionisti, nonché dalla sensibile variazione in aumento delle SOS provenienti da alcuni istituti di pagamento (IP) e istituti di moneta elettronica (IMEL) registrata nell'ultimo trimestre. Fra i soggetti obbligati non finanziari si rilevano aumenti significativi delle SOS inviate dagli operatori in valuta virtuale e dai soggetti operanti nel commercio di oro o nella fabbricazione e commercio di oggetti preziosi. Restano consistenti, sebbene in diminuzione, le segnalazioni dei prestatori di servizi di gioco, mentre quelle dei soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori si sono quasi dimezzate. Anche il flusso segnaletico delle Pubbliche amministrazioni (PA) si conferma in crescita, pur rimanendo ancora marginale e circoscritto a pochi enti. Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo hanno registrato un incremento.

Sul contenimento del flusso segnaletico hanno inciso anche le numerose iniziative intraprese dalla UIF ai fini del miglioramento della qualità della collaborazione attiva; questa correlazione è evidenziata dal significativo calo delle SOS analizzate nel 2024 e classificabili a basso rischio di riciclaggio, che sono passate dal 25% dell'anno precedente al 20%. Oltre al perfezionamento del sistema di monitoraggio della qualità della collaborazione attiva, nel 2024 è proseguito l'affinamento delle nuove schede di feedback che sono state oggetto di consultazione con i principali segnalanti. Le nuove schede saranno basate su numerosi indicatori incentrati su aspetti qualitativi innovativi e saranno il principale strumento di condivisione con i segnalanti nell'ambito di un dialogo costruttivo sugli esiti del monitoraggio di qualità. La contrazione numerica delle segnalazioni è più che compensata dall'aumento della complessità delle fattispecie rappresentate e dal numero di dati e informazioni presenti nelle SOS. Ciò si riflette nelle tecniche di analisi, con la crescente diffusione di metodi che consentono il pieno sfruttamento del patrimonio informativo della UIF e su approcci di analisi aggregata e di rete.

Gli schemi di riciclaggio emersi dall'analisi delle segnalazioni sono sempre più articolati e spesso contraddistinti da intensa operatività transnazionale, anche realizzata tramite canali e strumenti finanziari innovativi e talvolta con il coinvolgimento di intermediari e operatori costituiti e attivi in giurisdizioni che consentono arbitraggi normativi. Tali schemi, finalizzati a ostacolare l'individuazione degli illeciti, del relativo perimetro soggettivo e della destinazione dei proventi, sono particolarmente ricorrenti nelle fattispecie di tipo fiscale e nelle altre tradizionali aree di rischio dell'abuso di fondi pubblici, della corruzione e della criminalità organizzata, che continuano a essere rilevanti nei flussi segnaletici. L'ampia diffusione della tecnologia influisce sulla tipologia di casistiche rilevate dalle segnalazioni, con il peso crescente delle frodi informatiche e la continua evoluzione delle modalità di utilizzo delle criptoattività a scopi di riciclaggio.

Le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contante hanno evidenziato un lieve calo nel numero di transazioni rispetto al 2023, a fronte di una stabilità degli importi medi. I dati SARA evidenziano che anche nel 2024 gli utilizzi anomali di contante sono maggiormente concentrati nelle province del Centro-Nord. I bonifici con i paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi sono diminuiti in maniera significativa sia in entrata sia in uscita, soprattutto a causa della diversa composizione dell'insieme dei paesi classificati a rischio rispetto all'anno precedente. Il valore delle dichiarazioni preventive di trasferimento di oro al seguito verso l'estero ha registrato un significativo aumento, al pari di quello delle dichiarazioni a consuntivo, soprattutto connesso all'andamento delle quotazioni dell'oro.

Nel quadro dell’analisi strategica è proseguito l’approfondimento delle modalità di infiltrazione criminale nell’economia legale e nella PA è stato portato a termine uno studio che propone un quadro concettuale per spiegare e classificare le motivazioni sottostanti all’infiltazione della criminalità organizzata nel tessuto economico ed è stato sviluppato un algoritmo per stimare il rischio di infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni comunali. È in corso di sperimentazione un algoritmo di *machine learning* per individuare SOS potenzialmente riconducibili a casi di pedopornografia. Sono stati effettuati interventi significativi sugli strumenti informatici e di analisi per ridurre le attività manuali, assicurare la riservatezza delle informazioni e rendere le applicazioni meglio rispondenti all’evoluzione metodologica, normativa e tecnologica. Lo scambio di informazioni con gli Organi investigativi (OO.II.) e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) è stato reso ancora più sicuro.

Nell’attività ispettiva della UIF gli approfondimenti condotti fra gli operatori non finanziari hanno riscontrato criticità nel comparto del gioco, in particolare quello online. Anche gli accertamenti sui segnalanti del settore dell’oro hanno evidenziato carenze nei presidi antiriciclaggio e nella consapevolezza degli obblighi antiriciclaggio; l’Unità ha realizzato apposite iniziative di sensibilizzazione degli operatori del comparto.

Le richieste di informazioni dell’Autorità giudiziaria e degli OO.II. si sono lievemente ridotte, ma hanno interessato un numero di SOS lievemente superiore a quello del 2023. A luglio 2024 la Guardia di Finanza e la UIF hanno firmato un nuovo Protocollo finalizzato a rafforzare la collaborazione, in particolare attraverso il coordinamento delle attività di controllo, per orientare efficacemente l’attività su settori e fenomeni a maggior rischio.

Gli scambi informativi con le Financial Intelligence Unit (FIU) estere si attestano su livelli significativi, in aumento rispetto al 2023. La qualità delle richieste e informative spontanee ricevute da altre FIU si è accresciuta, arricchendo il patrimonio informativo della UIF e dimostrando un continuo affinamento delle capacità di analisi delle FIU estere. Nella collaborazione prestata dalla UIF incidono residue criticità nell’acquisizione dei dati investigativi, a causa di vincoli normativi. In ambito europeo la collaborazione internazionale beneficia anche degli scambi di tipo *cross-border*; nel 2024 la UIF ha ricevuto oltre 65 mila segnalazioni della specie e ne ha inviate oltre 10 mila. L’Unità continua a esercitare le funzioni e i compiti delegati dal CSF sulle misure sanzionatorie internazionali, in particolare nei confronti della Federazione russa. Nel 2024 si sono conclusi i lavori per l’aggiornamento dell’Analisi nazionale del rischio, a cui la UIF ha contribuito nell’ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF). L’Analisi conferma che il rischio di riciclaggio nel nostro Paese è molto significativo e individua, fra le minacce più rilevanti per il sistema nazionale, corruzione, estorsione, evasione e reati tributari, reati fallimentari e societari.

Nella seconda metà del 2024 ha preso avvio la *Mutual Evaluation* del sistema antiriciclaggio italiano da parte del GAFI. L’esercizio, a cui partecipa anche la UIF, verifica sia la conformità formale dell’assetto normativo rispetto agli standard sovranazionali sia l’efficacia delle misure adottate e delle attività svolte. L’avvio dell’Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) e la nuova regolamentazione europea danno vita a un nuovo assetto istituzionale che potrà rafforzare l’integrazione fra gli Stati membri nell’attività antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Di fronte ai rischi derivanti dal contesto geopolitico mondiale e dall’evoluzione della criminalità economica e finanziaria, l’Unità conferma il proprio impegno a svolgere un ruolo costruttivo e propositivo nel sistema antiriciclaggio nazionale e internazionale, per continuare ad assicurare un’efficace azione di prevenzione e contrasto dell’illegalità con il supporto delle altre autorità, dei segnalanti e con il prezioso contributo del proprio personale.

Il Direttore

Enzo Serata

L'ATTIVITÀ IN SINTESI

Analisi finanziaria



Intelligence, disseminazione e controlli



143.850 Segnalazioni di operazioni sospette trattate

46.053 SOS di carte, giochi, criptoattività e money transfer valutate con l'analisi aggregata


188 Operazioni sospette valutate ai fini di sospensione


28 Provvedimenti di sospensione di operazioni sospette

24 Accertamenti ispettivi o cartolari

20 Procedimenti sanzionatori

Collaborazione con organi delle indagini e autorità nazionali





Normativa secondaria e comunicazioni della UIF

2024

giugno

Comunicato IVASS
Modifiche e integrazioni al regolamento n. 44/19

novembre

Provvedimento Banca d'Italia
In materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

dicembre

Comunicazione UIF e Banca d'Italia
Sugli obblighi antiriciclaggio in materia di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali

2025

gennaio

Comunicato UIF
Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro

febbraio

Comunicato UIF
Chiarimenti in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro

Infrastruttura IT

Ambiente di analisi	Strumenti di analisi	Innovazione	Automazione e Supporto	Sicurezza
Nuovi indicatori (ranking finanziario, link rating, soggetti neutri)	Graph DB	Sperimentazione di machine learning	Gestione automatizzata	Trattamento soggetti
Supporto alla definizione del contesto operativo delle SOS	Risoluzione Identità	in ambiente con elevati presidi di sicurezza dei dati	sospensioni	politicamente esposti (PEP)
			Scambio dati	Implementazione
			UIF - Ministero dell'Interno	protocollo di intesa
			Rilevazione	UIF-DNA-DIA-GDF
			Trasferimenti Russi	

1. LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

1.1. I flussi segnaletici

Nel 2024 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla UIF sono diminuite del 3,3%, confermando la riduzione registrata nel 2023 (*Tavola 1.1*); alla contrazione del flusso complessivo si è associata una minore percentuale di SOS a basso rischio di riciclaggio (cfr. il paragrafo: *La qualità della collaborazione attiva*).

Tavola 1.1

	Segnalazioni ricevute				
	2020	2021	2022	2023	2024
Valori assoluti	113.187	139.524	155.426	150.418	145.401
<i>Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente</i>	7,0	23,3	11,4	-3,2	-3,3

La categoria di banche e Poste ha registrato una riduzione del 9,4% rispetto al 2023, pur confermandosi il settore da cui proviene il maggior numero di segnalazioni. Di contro si è osservato un rilevante incremento delle segnalazioni trasmesse dai professionisti (+27,9%), principalmente dai notai. Sebbene anche per gli intermediari finanziari diversi dalle banche si rilevi nell'anno una complessiva riduzione, l'ultimo trimestre del 2024 ha fatto registrare una significativa variazione nell'andamento delle segnalazioni provenienti dagli IMEL e IP e i relativi punti di contatto comunitari, con un aumento notevole rispetto ai mesi precedenti. Il settore degli operatori non finanziari evidenzia un importante aumento del numero di segnalazioni trasmesse, quasi raddoppiate rispetto al 2023, ascrivibile in via prevalente alla categoria degli operatori in valuta virtuale (+168,0%) anche per effetto del rilevante contributo dei nuovi segnalanti attivi del comparto, e dei soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi (+76,6%). Prosegue la riduzione del flusso proveniente dai soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori (-46,2%) e diminuiscono le SOS dei prestatori di servizi di gioco (-20,6%). Le Pubbliche amministrazioni hanno trasmesso 1.264 comunicazioni, confermando la crescita del flusso, che resta tuttavia marginale e proveniente da pochi enti (*Tavola 1.2*).

Nei primi quattro mesi del 2025 il numero di SOS ricevute si è attestato a 53.446 unità, con un aumento del 16,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le SOS analizzate sono aumentate del 17,1%.

Le SOS ricevute per il finanziamento del terrorismo sono state 340, con un aumento di 43 unità rispetto al 2023 (cfr. il capitolo 3: *Il contrasto al finanziamento del terrorismo*). Restano esigue (25 nel 2024) le segnalazioni riconducibili alla categoria dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa¹.

Nella distribuzione territoriale delle segnalazioni si conferma il primato della Lombardia per valore assoluto, con un'incidenza del 19,1% sul totale, seguita dal Lazio e dalla Campania (*Tavola 1.3*)². Le variazioni negative più rilevanti hanno interessato le regioni della Basilicata (-26,5%) e Calabria (-17,7%); anche le operazioni online sono diminuite del 16,2% rispetto

¹ A partire da febbraio 2022, la categoria comprende anche le segnalazioni aventi a oggetto le operazioni connesse con l'attività delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni e submunizioni a grappolo (cfr. il *Comunicato UIF* del 3 febbraio 2022).

² La localizzazione territoriale delle segnalazioni si riferisce, per convenzione, a quella della prima operazione segnalata nella SOS.

al 2023 e, in linea con l'anno precedente, le relative SOS sono inviate principalmente da operatori di gioco (4.509 SOS) e IMEL (4.297 SOS). In aumento le segnalazioni relative a operazioni localizzate all'estero (31,1%), con particolare concentrazione in Lituania (239 SOS), Germania (210 SOS) e Regno Unito (186 SOS). Nel 2024 le prime due province di localizzazione delle segnalazioni in rapporto alla popolazione si confermano rispettivamente Milano e Prato, con flussi compresi tra 494 unità e 382 per 100.000 abitanti, seguite da Napoli e Reggio Emilia (*Figura 1.1*).

Tavola 1.2

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	2023		2024		<i>(var. % rispetto al 2023)</i>
	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	
Intermediari e operatori bancari e finanziari	126.125	83,8	117.982	81,1	-6,5
Banche e Poste	82.374	54,8	74.644	51,3	-9,4
Intermediari e operatori finanziari	43.746	29,1	43.326	29,8	-1,0
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	21.025	14,0	20.513	14,1	-2,4
IP e punti di contatto di IP comunitari	16.220	10,8	17.148	11,8	5,7
Imprese di assicurazione	3.604	2,4	3.219	2,2	-10,7
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	1.361	0,9	1.299	0,9	-4,6
SGR, SICAV e SICAF	443	0,3	431	0,3	-2,7
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	216	0,1	149	0,1	-31,0
SIM	64	0,0	61	0,0	-4,7
Interm. e altri operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	813	0,5	506	0,3	-37,8
Società di gestione dei mercati e str. finanziari	5	0,0	12	0,0	140,0
Soggetti obbligati non finanziari	23.879	15,9	26.155	18,0	9,5
Professionalisti	8.090	5,4	10.345	7,1	27,9
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	7.721	5,1	9.960	6,9	29,0
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	207	0,1	266	0,2	28,5
Società di revisione, revisori legali	73	0,0	48	0,0	-34,2
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	42	0,0	33	0,0	-21,4
Avvocati	24	0,0	11	0,0	-54,2
Altri soggetti esercenti attività professionale	23	0,0	27	0,0	17,4
Operatori non finanziari	3.766	2,5	6.263	4,3	66,3
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	1.034	0,7	556	0,4	-46,2
Soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	1.327	0,9	2.344	1,6	76,6
Operatori in valuta virtuale	1.181	0,8	3.165	2,2	168,0
Altri operatori non finanziari	224	0,1	198	0,1	-11,6
Prestatori di servizi di gioco	12.023	8,0	9.547	6,6	-20,6
Pubblica amministrazione	414	0,3	1.264	0,9	205,3
Totale	150.418	100,0	145.401	100,0	-3,3

(1) Le tipologie di segnalanti sono definite in dettaglio negli artt. 3 e 10 del D.lgs. 231/2007.

Nel 2024 l'importo complessivo delle operazioni sospette eseguite portate a conoscenza della UIF è stato quasi 94,0 miliardi di euro (95,5 nell'anno precedente). Considerando anche il dato delle operazioni non eseguite (6,5 miliardi, in diminuzione rispetto ai 7,9 del 2023), il valore complessivo delle operazioni segnalate ammonta a 100,5 miliardi di euro. Resta sostanzialmente invariata la distribuzione delle segnalazioni per classe di importo che, per la

la maggior parte, riguardano operazioni di ammontare compreso tra 50.001 e 500.000 euro (Figura 1.2), seguite dalla classe fino a 50.000 euro.

Tavola 1.3

Segnalazioni ricevute per regione in cui è avvenuta l'operatività segnalata

REGIONI	2023		2024		<i>(var. % rispetto al 2023)</i>
	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	
Lombardia	27.462	18,3	27.832	19,1	1,3
Lazio	15.872	10,6	14.615	10,1	-7,9
Campania	15.903	10,6	15.981	11,0	0,5
Veneto	10.673	7,1	10.758	7,4	0,8
Emilia-Romagna	9.834	6,5	9.781	6,7	-0,5
Piemonte	8.731	5,8	8.041	5,5	-7,9
Toscana	8.647	5,7	7.659	5,3	-11,4
Sicilia	8.672	5,8	8.940	6,1	3,1
Puglia	6.356	4,2	6.594	4,5	3,7
Calabria	3.934	2,6	3.236	2,2	-17,7
Liguria	3.614	2,4	3.043	2,1	-15,8
Marche	3.069	2,0	2.983	2,1	-2,8
Trentino-Alto Adige	2.330	1,5	2.213	1,5	-5,0
Friuli Venezia Giulia	2.240	1,5	2.262	1,6	1,0
Abruzzo	1.883	1,3	1.824	1,3	-3,1
Sardegna	2.098	1,4	2.452	1,7	16,9
Umbria	1.335	0,9	1.366	0,9	2,3
Basilicata	993	0,7	730	0,5	-26,5
Molise	410	0,3	438	0,3	6,8
Valle D'Aosta	274	0,2	232	0,2	-15,3
Estero	1.972	1,3	2.586	1,8	31,1
Online	14.116	9,4	11.835	8,1	-16,2
Totali	150.418	100,0	145.401	100,0	-3,3

Figura 1.1

**Distribuzione in quartili delle segnalazioni ricevute per 100.000 abitanti
in base alla provincia in cui è avvenuta l'operatività segnalata**





Figura 1.2

**Distribuzione del numero di segnalazioni ricevute per classi di importo
(valori in euro)**



1.2. La qualità della collaborazione attiva

Nel 2024 è proseguito l'impegno della UIF per il miglioramento della qualità della collaborazione attiva attraverso il perfezionamento del sistema di monitoraggio QUASAR³, l'affinamento delle nuove schede di feedback e la realizzazione di iniziative mirate finalizzate al confronto con i segnalanti su criticità o elementi di attenzione emersi dal predetto monitoraggio.

Le nuove schede di feedback

Le nuove schede di feedback sono state predisposte integrando la struttura originale della precedente versione delle schede, risalente a quasi dieci anni fa, attraverso un'accurata selezione degli indicatori del sistema QUASAR. La platea di destinatari sarà estesa, oltre che alle categorie “banche e Poste” e “money transfer”, a tutti i segnalanti che abbiano superato una determinata soglia di SOS trasmesse nell'ultimo anno, così da favorire ancor più il dialogo con la UIF. L'invio periodico delle schede avverrà con cadenza almeno annuale e si aggiungerà alle comunicazioni trimestrali relative alle SOS a basso rischio di riciclaggio (classi A e B), rappresentando uno strumento aggiuntivo per l'autoesame della collaborazione attiva da parte del segnalante. Le nuove schede di feedback, che al pari delle precedenti non hanno carattere valutativo, mirano al miglioramento della qualità della collaborazione attiva. Gli indicatori che le compongono sono più numerosi e focalizzati su profili qualitativi ulteriori rispetto a quelli in precedenza considerati e sono articolati secondo le quattro macroaree previste dal progetto QUASAR:

A – Grado di partecipazione al sistema: fornisce una misura quantitativa che mette in luce il contributo segnaletico di ciascun soggetto in relazione a parametri operativi e dimensionali.

B – Qualità sostanziale: valuta il profilo di rischio emergente dal contesto segnalato, le eventuali fattispecie di classificazione (fenomeni), nonché la sussistenza dei presupposti per l'invio delle SOS, anche in casi particolari all'attenzione dell'Unità.

³ Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2023*, p. 15.

C – Qualità compilativa: verifica la correttezza formale delle SOS sotto il profilo del rispetto delle istruzioni di compilazione, il corretto utilizzo del modello segnaletico, la completezza e la coerenza delle informazioni e la chiarezza espositiva.

D – Tempestività: evidenzia la prontezza del segnalante sia nell’invio delle SOS sia nei tempi di risposta nelle interlocuzioni con l’Unità.

Per ciascun indicatore, la scheda riporta il dato dell’anno precedente e quello dello specifico gruppo di riferimento del segnalante oltre alle relative variazioni. Le nuove schede sono in fase di consolidamento: una prima versione è stata condivisa con gli 11 maggiori segnalanti al fine di ricevere spunti, commenti e proposte. La consultazione ha visto una partecipazione molto interessata, confermando l’utilità delle schede; sono stati identificati alcuni temi da approfondire in merito ai gruppi di riferimento, alla conformazione degli indicatori e alle tempistiche nella diffusione delle schede stesse. È in corso l’attuazione dei progetti informatici per l’introduzione delle schede nel sistema di comunicazione strutturata con i segnalanti.

Nel 2024 le nuove iscrizioni al portale Infostat-UIF sono state 384 (602 nel 2023), ascrivibili principalmente alla categoria dei professionisti. Il 21% dei nuovi iscritti ha inviato segnalazioni; la maggior parte (786 su 851 totali) sono state trasmesse da soggetti obbligati non finanziari, soprattutto da operatori in valuta virtuale. I segnalanti che hanno trasmesso SOS nel 2024 sono stati 1.096, di cui 174 di nuova iscrizione o inattivi nei quattro anni precedenti; 114 hanno inviato almeno 100 SOS (10%); a loro è riferibile il 91% delle SOS.

La quota di SOS acquisite nel 2024 che, in base ai dati disponibili a febbraio 2025, sono classificabili a basso rischio di riciclaggio secondo le due classi A e B⁴, pone in evidenza una possibile correlazione tra la diminuzione del flusso segnaletico e una maggiore qualità della collaborazione attiva: le predette segnalazioni sono il 20,4% del totale rispetto al 25,2% del 2023 con una prevalenza delle SOS di tipo B (15,4%). È in linea con il dato generale la percentuale di SOS a basso rischio di banche e Poste (21,3% in calo del 5,4%), mentre restano più elevate le percentuali di alcune categorie, tra cui i professionisti (27,7%) e i prestatori di servizi di gioco (25,2%), per le quali si registra, comunque, un decremento (a fronte del 29,3% e 34,5% nel 2023); in ulteriore aumento la quota dei soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi (da 59,1% a 71,1%).

Alcune specifiche casistiche appaiono caratterizzate dalla presenza di fattori di innesco potenzialmente sintomatici di approcci segnaletici cautelativi o fondati su possibili automatismi. Ad esempio, i flussi pervenuti da banche e Poste nel 2024 connessi in via prevalente all’utilizzo del contante sono oltre un quinto delle SOS del comparto, sia pure con un calo rispetto all’anno precedente (24,6%); per la stessa categoria si registra un lieve aumento delle segnalazioni riferibili a soggetti indagati (15,3% rispetto al 14,3% del 2023).

Le segnalazioni ricevute nel 2024 con almeno un rilievo che, pur non bloccando la **Qualità formale** trasmmissione della SOS, evidenzia un’anomalia nella correttezza formale sono state circa 14.000, il 9,7% del totale (10,6% nel 2023).


Il 51% delle SOS è pervenuto entro un mese dall’esecuzione delle operazioni, il 68% e **Tempestività** il 78% entro due e tre mesi, in linea con il 2023 (*Figura 1.3*).

**Nuovi
segnalanti
e partecipazione**

**Qualità
sostanziale**

⁴ Le SOS di tipo A sono prive di sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio o di terrorismo, mentre le SOS di tipo B sono connotate da deboli elementi, anche investigativi, a supporto del sospetto. Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, p. 20 e il *Comunicato UIF* del 27 marzo 2023.

Figura 1.3



La percentuale di SOS inviate entro 30 giorni è più alta per professionisti (80%) e banche e Poste (56%) rispetto agli altri intermediari e operatori finanziari (47%), agli operatori non finanziari (46%) e ai prestatori di servizi di gioco (13%). Tale percentuale è migliorata per banche e Poste (52% nel 2023), mentre è diminuita per gli operatori non finanziari e i prestatori di servizi di gioco (rispettivamente 53% e 17% nel 2023). I tempi di inoltro delle comunicazioni delle PA si confermano lunghi, con il 90% delle SOS inviate oltre i 90 giorni.

Le richieste di informazioni inoltrate dalla UIF ai segnalanti per le attività di analisi finanziaria (c.d. indagini) sono state 6.019, destinate per il 77,4% a banche e Poste. Il 91,6% delle risposte è pervenuto entro sette giorni dalla relativa richiesta, il 3,5% è pervenuto oltre 15 giorni, superando nell'1,3% dei casi i 30 giorni. Si rilevano differenze significative nei tempi di risposta delle diverse categorie di segnalanti: il tasso di risposta entro sette giorni di banche e Poste è pari al 96%, mentre è significativamente più contenuto per i professionisti (49,5%), i prestatori di servizi di gioco (48%) e gli operatori non finanziari (69,8%).

Assistenza ai segnalanti

Nel 2024 sono state evase circa 2.400 richieste di assistenza ai segnalanti, in calo dell'11% rispetto al 2023, per effetto essenzialmente della semplificazione delle funzioni di registrazione dei nuovi iscritti al portale Infostat-UIF. L'introduzione di controlli automatici nel nuovo processo di registrazione ha infatti consentito ai segnalanti di evitare gli errori formali, riducendo significativamente gli scarti delle richieste di adesione (dal 51% al 10%). Un'ulteriore semplificazione ha riguardato gli adempimenti connessi alla comunicazione degli aggiornamenti anagrafici da parte dei segnalanti già registrati, le cui funzionalità sono state rilasciate a febbraio 2025⁵.

1.3. L'analisi finanziaria

Le segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse agli Organi investigativi sono state 143.850, in diminuzione rispetto al 2023, con un andamento che riflette la contrazione dei flussi in entrata fino al terzo trimestre dell'anno (Tabella 1.4). Il sostenuto incremento delle SOS ricevute nel mese di dicembre (15.661 SOS a fronte di una media mensile di circa 11.800 SOS dall'inizio dell'anno), ascrivibile principalmente ad alcuni IP e IMEL, ha comportato l'aumento di circa 1.500 unità delle giacenze rispetto a quelle presenti alla fine del 2023.

⁵ Cfr. [Comunicato UIF](#) dell'11 febbraio 2025.

Tavola 1.4


	Segnalazioni analizzate				
	2020	2021	2022	2023	2024
Valori assoluti	113.643	138.482	153.412	151.578	143.850
Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente	6,9	21,9	10,8	-1,2	-5,1

I tempi medi di lavorazione si sono ridotti a 13 giorni (15 nel 2023) e le SOS **Tempi di lavorazione** caratterizzate da profilo di rischio alto o medio-alto sono state analizzate e trasmesse agli Organi investigativi per il 51,3% entro sette giorni e per il 92,4% entro 30 giorni dalla ricezione. Il 93,7% del flusso segnaletico, a prescindere dal profilo di rischio attribuito in sede di analisi, è stato esaminato e inviato nei primi 30 giorni.

Sono proseguiti le attività mirate a una completa ridefinizione del modello concettuale sottostante alla valutazione di rischio delle SOS intervenendo sulle sue componenti più rilevanti, relative alle caratteristiche dei soggetti coinvolti e alla tipologia di operatività. In questo ambito sono stati già definiti e integrati in RADAR tre primi indicatori utili all'apprezzamento del rischio e all'orientamento dell'analisi finanziaria: il *ranking finanziario* che definisce la rilevanza finanziaria di un soggetto all'interno di una SOS, il *link rating* che valuta il raccordo tra due SOS in base al peso finanziario dei soggetti che le accomunano e la *neutralità soggettiva* che identifica i soggetti segnalati che non rilevano ai fini del sospetto (es. banche presso le quali sono eseguite le operazioni).

La distribuzione dei rating finali mostra una riduzione delle segnalazioni classificate a rischio basso e medio-basso (il 21,2% contro il 26,4% nel 2023) confermando la tendenza osservata nell'anno precedente. Al 45,9% delle SOS è stato assegnato un rischio medio-alto e alto (41,3% nel 2023; *Figura 1.4*).

Figura 1.4



L'aumento delle segnalazioni classificate a rischio medio-alto e alto è connesso sia a una **Complessità** maggior capacità di sfruttamento delle informazioni presenti negli archivi dell'Unità, ottenuta con il perfezionamento dei progetti CLAUT e LASER⁶, sia da una crescente complessità delle fattispecie segnalate, riconducibile anche all'introduzione di tecnologie e servizi innovativi per l'individuazione delle transazioni sospette da parte dei segnalanti. Crescono anche i dati strutturati nelle SOS, con un costante aumento dei soggetti, delle operazioni e

⁶ Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, p. 24.

dei rapporti censiti: nel 2024 le segnalazioni con più di dieci soggetti e operazioni sono state oltre un quinto del totale e, in media, il numero dei dati presenti nelle SOS è cresciuto rispetto agli anni precedenti per la maggior parte delle categorie di segnalanti. Dall'incremento della complessità dei flussi segnaletici e dei contesti rappresentati consegue una maggiore ampiezza dei relativi approfondimenti, con un aumento del numero di segnalazioni (22,8% nel 2024) per la cui analisi l'Unità ha inviato più di 2 richieste di documenti e informazioni ai soggetti obbligati; inoltre, in quasi il 12% dei casi dagli approfondimenti è scaturita l'attivazione della collaborazione internazionale con una o più FIU estere.

Metodologie

Nel corso del 2024 sono state eseguite analisi c.d. di terzo livello, incluse le analisi di rete, con l'aggregazione di numerose segnalazioni connotate da analoghe modalità operative, elementi soggettivi o geografici comuni o riferibili a specifici contesti investigativi; gli approfondimenti hanno riguardato, in particolare, operatività realizzate mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e/o servizi nonché quelle relative all'abuso di finanziamenti pubblici.

Tale approccio ha consentito di individuare fenomeni emergenti, articolati schemi di riciclaggio e specifici indicatori di rischio non altrimenti riscontrabili dall'esame delle singole fattispecie. Per questa tipologia di analisi è fondamentale lo sfruttamento dell'intero patrimonio informativo dell'Unità, la sua valorizzazione mediante l'incrocio con informazioni rinvenibili da basi dati esterne e l'acquisizione di ulteriori elementi dai soggetti obbligati, attraverso richieste di estrazioni anche massive di dati riguardanti operatività aventi specifiche caratteristiche (ad esempio flussi finanziari a favore di determinati rapporti esteri).

Nei contesti riferibili a illeciti fiscali, ai fini della ricostruzione del perimetro dei soggetti coinvolti, sono stati utilizzati, congiuntamente ai dati finanziari, anche i dati contabili rivenienti dal sistema di fatturazione elettronica, che hanno portato a individuare reti di imprese che non sarebbe stato possibile identificare nella loro estensione sulla base della sola analisi dei flussi. L'integrazione delle informazioni tratte dalla fatturazione elettronica con la movimentazione finanziaria consente, oltre a una ricostruzione più completa del contesto, anche una valutazione complessiva della coerenza delle operatività esaminate e presenta notevoli potenzialità applicative anche in ambiti diversi da quello fiscale.

È stato condotto un approfondimento su un'impresa che, dalla documentazione contabile fornita al segnalante, risultava avere un'intensa operatività, incongruente rispetto alla movimentazione finanziaria. L'analisi delle fatture elettroniche emesse e ricevute ha consentito di ricostruire un rilevante contesto di società, perlopiù neocostituite (molte delle quali censite negli archivi dell'Unità) con operatività assimilabile a quella finalizzata al compimento degli illeciti fiscali con il successivo trasferimento dei relativi proventi verso paesi del Sud Est asiatico per oltre 300 milioni di euro.

Anche le segnalazioni provenienti dagli operatori in valuta virtuale sono caratterizzate dalla presenza di interconnessioni rilevanti che non sempre emergono chiaramente dalle singole SOS, anche in ragione delle caratteristiche peculiari di tali strumenti. Pertanto, nel corso del 2024, è stata sviluppata una metodologia di analisi di terzo livello per individuare i soggetti e gli indirizzi virtuali più rilevanti, i contesti caratterizzati da schemi di operatività relativi a più nominativi, nonché per rivalutare le SOS del comparto già analizzate alla luce delle eventuali informazioni successivamente acquisite. Sono state analizzate le SOS trasmesse da operatori in valuta virtuale nel 2023 relative a più di 2 mila soggetti (persone fisiche e non) e a più di 10 mila indirizzi virtuali, anche avvalendosi degli strumenti nella disponibilità dell'Unità, quali gli applicativi di analisi delle reti sociali e di *blockchain forensics* e quelli sviluppati internamente per individuare le connessioni tra i contesti segnalati e il peso finanziario dei soggetti.

È stata individuata un'estesa rete di soggetti stranieri che, in linea con precedenti approfondimenti condotti dall'Unità, avrebbe realizzato un sistema informale di trasferimento di valori che regolerebbe i flussi tra i propri membri ricorrendo anche alle criptoattività.

L'analisi delle segnalazioni afferenti alle criptoattività mostra, inoltre, l'utilizzo di nuove tecnologie finalizzate a rendere la ricostruzione dei flussi finanziari più complessa e non sempre tracciabile con gli strumenti di analisi forense. In particolare, sono stati individuati casi di trasferimenti di criptoattività non registrati all'interno della *blockchain* in quanto disposti mediante tecnologie del tipo *layer-2* che hanno lo scopo di aumentare la capacità di validazione e, quindi, la velocità di perfezionamento delle transazioni, nonché l'impiego di applicazioni *privacy-oriented* o che consentono di spostare le criptoattività tra reti decentralizzate diverse.

1.4. I provvedimenti di sospensione

Nel 2024 sono stati avviati 188 procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione di operazioni sospette, in aumento rispetto al 2023, per un valore che complessivamente si attesta a 63 milioni di euro. In 101 casi le informative sono state inoltrate alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), in considerazione della presenza di un collegamento dei soggetti coinvolti nel procedimento con la criminalità organizzata. Le istruttorie avviate dalla UIF sulla base del monitoraggio delle operazioni non eseguite segnalate, in assenza di un'apposita informativa dei segnalanti, sono state 78. In linea con il 2023 i procedimenti di sospensione si sono conclusi mediamente entro cinque giorni lavorativi dal loro avvio. I provvedimenti adottati sono 28, per un valore delle operazioni sospese di 4,7 milioni di euro (Tavola 1.5); di questi, quasi un terzo scaturiscono da istruttorie di iniziativa della UIF (nove provvedimenti per un valore delle operazioni sospese di 9,8 milioni di euro).

Tavola 1.5

Sospensioni				
	2020	2021	2022	2024
Numero di provvedimenti	37	30	32	25
Valore totale delle operazioni sospese (milioni di euro)	13,0	18,0	108,7	8,7
				4,7

Come di consueto, la maggior parte delle istruttorie (87%) è stata avviata su impulso di imprese assicurative, mentre quelle scaturite da informative inoltrate da banche sono il 9%, in aumento rispetto al dato del 2023 (5%). Coerentemente con l'origine dei procedimenti, le operazioni più ricorrenti esaminate ai fini sospensivi hanno riguardato polizze assicurative, in prevalenza operazioni di riscatto anticipato, riconducibili a soggetti coinvolti in indagini di natura penale o collegati ad ambienti della criminalità organizzata.

1.5. I riscontri investigativi

La trasmissione delle SOS da parte della UIF agli OO.II. è seguita da flussi informativi di ritorno che forniscono un riscontro sull'interesse delle segnalazioni inviate e che sono essenziali al fine di orientare l'attività della UIF nella selezione e nel trattamento dei flussi segnaletici aventi a oggetto fattispecie analoghe o collegate. Al contempo questi flussi sono impiegati dall'Unità per fornire ai soggetti obbligati una valutazione qualitativa sull'efficacia e la fondatezza delle rispettive segnalazioni. È in corso un confronto tra UIF e GDF al fine di rendere più efficaci i feedback ricevuti e più in generale di individuare l'effettiva utilità delle SOS non direttamente impiegate in contesti di indagine.

Per le segnalazioni trasmesse agli OO.II. nel biennio 2023-24, ad aprile 2025 la GDF aveva inviato quasi 48.000 feedback positivi, in linea con la percentuale del 2023 rispetto al totale delle segnalazioni trasmesse nel biennio 2022-23: i feedback positivi hanno riguardato per l'84,5% segnalazioni valutate a rischio alto e medio-alto. Nello stesso periodo, i feedback positivi della DIA erano riferiti per l'89,8% dei casi a segnalazioni a rischio alto e medio-alto. Gli scambi di informazioni intercorsi con la DNA sono costituiti sia dai feedback di interesse sui dati delle segnalazioni sia dai riscontri nominativi sui soggetti segnalati alla UIF. Per quanto riguarda i primi, per le segnalazioni inviate nel biennio 2023-24 i feedback positivi sono stati oltre 9.600, riferiti per l'87,1% a SOS valutate a rischio medio-alto e alto, mentre i riscontri nominativi riguardanti le segnalazioni ricevute dalla UIF nel 2024 hanno evidenziato circa 15.000 soggetti, censiti in altrettante SOS, che risultavano presenti negli archivi della DNA.

La rilevanza a fini investigativi delle segnalazioni è, inoltre, evidenziata dal concreto e ampio sfruttamento del loro patrimonio informativo nelle attività poste in essere dalla DIA nell'ambito di indagini giudiziarie o di accertamenti di natura patrimoniale finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione. Sulla base delle informazioni fornite dalla DIA, nel 2024 più della metà delle proposte di adozione di misure di prevenzione sono state formulate con il contributo di dati e informazioni contenuti nelle SOS: in particolare, i provvedimenti di sequestro e di confisca che ne hanno beneficiato hanno avuto a oggetto beni con un valore complessivo pari, rispettivamente, a 72 e 120 milioni di euro, corrispondenti a circa l'80% e il 76% del valore totale dei beni sequestrati e confiscati nell'anno. Anche nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria è elevato l'utilizzo delle SOS, i cui dati hanno contribuito all'adozione di sequestri e confische riguardanti beni con un valore di circa il 60% e il 55% di quelli complessivamente oggetto di provvedimenti.

2. AREE DI RISCHIO E TIPOLOGIE

2.1. I fattori di contesto

Nel 2024 la collaborazione attiva ha messo in evidenza la crescente complessità di schemi di riciclaggio posti in essere con la finalità di dissimulare le attività illecite, i soggetti coinvolti e la destinazione dei relativi proventi. Tali schemi hanno spesso una dimensione internazionale e sono realizzati con il frequente utilizzo di canali e di strumenti finanziari innovativi per il tramite di intermediari e operatori di varia natura; in molti casi questi ultimi offrono i propri servizi in paesi diversi da quelli in cui sono costituiti, sfruttando gli spazi di manovra offerti dall'arbitraggio regolamentare. Sono così realizzati trasferimenti di fondi di ingente ammontare su rapporti esteri in favore di beneficiari di difficile identificazione, che spesso rivestono il ruolo di collettore di proventi derivanti da illeciti principalmente di natura fiscale ma anche connessi a risorse pubbliche ottenute o utilizzate indebitamente ovvero riferibili a interessi della criminalità organizzata. Queste tipologie di illeciti, riconducibili alle tradizionali aree di rischio dell'evasione fiscale, dell'abuso di fondi pubblici e corruzione e della criminalità organizzata, continuano, infatti, a rivestire una primaria rilevanza nei flussi segnaletici ma la strutturazione finanziaria delle fattispecie risulta sempre più articolata allo scopo di ostacolarne l'individuazione e la tracciabilità.

Si confermano ampi la diffusione e l'impatto degli strumenti tecnologici sulle casistiche oggetto di segnalazione, con il consolidamento della crescita delle frodi informatiche e degli schemi di riciclaggio, in continua evoluzione, fondati sull'utilizzo di criptoattività.

2.2. Evasione fiscale

Le segnalazioni di operazioni sospette relative a illeciti fiscali rappresentano oltre il 20% del flusso segnaletico complessivo, confermando la rilevanza del fenomeno. Anche nel 2024 la componente più significativa è costituita dalle fattispecie di presunte frodi nelle fatturazioni, che ricorrono in quasi il 40% delle SOS riconducibili all'ambito fiscale, seguite dai giri di fondi fra persone fisiche e giuridiche collegate, presenti nel 37% delle SOS della medesima tipologia.

L'approfondimento di casistiche di frode ed evasione fiscale ha confermato un esteso sfruttamento dei servizi di IBAN virtuale (*v-IBAN*) e di *correspondent banking*, utilizzati come efficienti strumenti dissimulatori in una pluralità di contesti illeciti. L'impiego di tali servizi per finalità di riciclaggio si inserisce nella più recente evoluzione delle tecniche adottate dai circuiti criminali per ostacolare l'identificazione dei destinatari ultimi dei flussi finanziari, a beneficio di centri di interesse occulti. Ai sistemi informali paralleli a quello bancario (c.d. *underground banking*) tradizionalmente impiegati per il trasferimento di denaro all'estero si stanno progressivamente affiancando modalità operative più complesse che consentono una rapida stratificazione delle transazioni attraverso più giurisdizioni.

Schemi di riciclaggio internazionale e *joint analyses*

Nell'ambito di complessi schemi di riciclaggio transnazionali, individuati e ricostruiti sulla base dell'analisi di numerose segnalazioni e di un esercizio di *joint analysis* con le FIU europee coinvolte, sono stati rilevati canali di intermediazione finanziaria ricorrenti che agiscono secondo la logica del *money-laundering as a service*, sfruttando le aree grigie della normativa dell'Unione e le diverse applicazioni a livello nazionale, in assenza di un approccio europeo unitario e integrato di supervisione antiriciclaggio.

Dagli approfondimenti è emerso il frequente coinvolgimento nelle attività di riciclaggio di IP e IMEL autorizzati in ambito europeo, che operano in libera prestazione di servizi anche attraverso la propria rete di agenti, nonché di IP e IMEL extra-UE, non abilitati all'interno dell'area economica europea, titolari di *master accounts* presso banche di uno Stato membro a cui sono collegati *v-IBAN* accessi per conto dei propri clienti stranieri e utilizzati per l'incasso di pagamenti da controparti italiane.

L'analisi finanziaria ha posto in luce anomalie concentrazioni di flussi illeciti per importi rilevanti provenienti dall'Italia e veicolati in Cina tramite l'intermediazione di un agente di pagamento estero con passaporto europeo, accreditato dalla stampa internazionale e da taluni segnalanti come banca o IP, sebbene in assenza di valide licenze a livello comunitario. La clientela italiana e di altri Stati membri, unitamente all'offerta e alla distribuzione dei servizi in più paesi, hanno ingenerato significative incertezze in termini di localizzazione delle attività e di individuazione della normativa applicabile, anche tenuto conto del quadro unionale non del tutto armonizzato. Dietro tale apparente legittimazione si celava un canale di pagamento per il riciclaggio di fondi provenienti in gran parte da estese reti di imprese italiane indagate in contesti di frodi nelle fatturazioni e di abuso di fondi pubblici, tra cui bonus fiscali e risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tramite uno schema di triangolazione, fondi di origine illecita per oltre 100 milioni di euro, provenienti dall'Italia, sono stati canalizzati su un conto dell'agente presso un IP di un altro Stato membro e poi destinati in Cina mediante un conto di corrispondenza aperto presso la banca di un ulteriore paese UE.

Considerata la portata transnazionale e la rilevanza sistematica del fenomeno, l'esercizio di *joint analysis* ha rappresentato un efficace strumento per esaminare sia i profili AML sia gli aspetti prudenziali, in quanto ha ampliato il raggio della collaborazione tra FIU. Gli scambi multilaterali e contestuali hanno favorito un'estesa valorizzazione del rispettivo patrimonio informativo e il confronto con le autorità di vigilanza dei paesi coinvolti in merito a possibili casi di inadeguata compliance emersi dall'analisi.

Circolazione di crediti di imposta

Le segnalazioni relative alle cessioni di crediti di imposta ex DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) hanno registrato un ulteriore calo rispetto al 2023, passando da 743 a 619 del 2024. In questo ambito, alcuni approfondimenti hanno fatto emergere nuovi tentativi di smobilizzo dei crediti, alternativi alle cessioni, ostacolate dai sopravvenuti limiti legali alla trasferibilità dei medesimi. In particolare, sono emerse numerose operazioni di cartolarizzazione proposte per lo più a imprese edili che hanno maturato crediti d'imposta per importi complessivi rilevanti. Ai fini dell'avvio delle operazioni, tali imprese hanno corrisposto ingenti corrispettivi a titolo di consulenze o di copertura delle spese connesse alle cartolarizzazioni a diverse società veicolo, molte delle quali riconducibili ai medesimi nominativi. Le somme sono state utilizzate dalle società veicolo per effettuare bonifici verso rapporti esteri, alcuni dei quali intestati a soggetti italiani che non sembravano svolgere alcun ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione e che, pertanto, risultavano meri collettori dei fondi provenienti dai titolari dei crediti d'imposta. Gli approfondimenti hanno, quindi, messo in evidenza una possibile truffa in danno di questi ultimi, considerato che in alcuni casi, a distanza di mesi, le operazioni di cartolarizzazione non si erano concretizzate e che le società veicolo coinvolte erano state cancellate dagli appositi elenchi tenuti dalla Banca d'Italia per finalità statistiche subito dopo le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale degli avvisi relativi a tali operazioni.

Imprese "cartiere"

In continuità con il 2023 sono proseguiti gli approfondimenti relativi alle caratteristiche delle imprese "cartiere" che hanno un ruolo centrale nell'ambito degli illeciti fiscali in quanto funzionali ad assicurare il conseguimento di vantaggi indebiti tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Gli studi condotti nel 2024 hanno riguardato il fatturato delle cartiere al fine di fornire ai soggetti obbligati ulteriori elementi utili per identificare tempestivamente questo tipo di entità e segnalarle alla UIF.

L'analisi ha avuto a oggetto un campione di 32 imprese di cui è stata accertata la natura di cartiere in sede giudiziale con sentenze della Terza Sezione Penale della Cassazione pronunciate nel periodo 2018-20 e che hanno depositato i bilanci per due o più anni. Gli esiti dello studio hanno evidenziato che le cartiere mostrano una convergenza nei livelli di massimo fatturato. Il tasso di crescita è in media del 131% (101% senza valori anomali); il tempo che intercorre dal primo fatturato al fatturato massimo è in media di quasi 3 anni (2 anni e 4 mesi senza valori anomali); gli anni di operatività delle cartiere sono in media 4 anni e 3 mesi (3 anni e 7 mesi senza valori anomali)⁷.

2.3. Abuso di fondi pubblici e corruzione

Le segnalazioni riguardanti misure pubbliche di agevolazione confermano la ricorrenza di fattispecie relative a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica concessi a beneficiari con profilo caratterizzato da diverse criticità, spesso riscontrabili già in sede di istruttoria. Tali criticità attengono ai criteri di ammissibilità a tali finanziamenti e alla documentazione prodotta a supporto della richiesta e del merito creditizio, che non sempre risultano adeguatamente ponderate dagli intermediari eroganti, anche comunitari e operanti in regime di libera prestazione di servizi. In alcuni casi l'utilizzo della garanzia pubblica quale strumento di mitigazione del rischio ha interessato la quasi totalità delle posizioni in portafoglio del finanziatore, diventando parte integrante del modello di business con l'adozione di politiche tese a trasferire il rischio di credito allo Stato in assenza di adeguati presidi. Sono state, inoltre, riscontrate alcune fattispecie in potenziale conflitto di interessi degli intermediari, connesso all'incorporazione della componente commissionale nel capitale finanziato o all'utilizzo dei fondi erogati per l'estinzione di posizioni debitorie già in essere presso lo stesso finanziatore, in contrasto sia con le finalità proprie dell'intervento pubblico che con quelle dichiarate in fase di accesso alla misura.

Nel 2024 è aumentato il numero di segnalazioni riguardanti contesti connessi all'attuazione del PNRR (805 SOS a fronte delle 309 del 2023); il flusso segnaletico proviene per oltre il 90% da Pubbliche amministrazioni, sebbene concentrato su pochi enti segnalanti⁸. Le anomalie più ricorrenti riguardano l'accesso a fondi pubblici da parte di soggetti privi dei requisiti necessari o con un profilo economico incoerente e l'utilizzo degli stessi in maniera difforme rispetto alle finalità, spesso con la destinazione a scopi privati.

**PNRR
e contributi
pubblici**

Analoghe fattispecie di possibile abuso di risorse pubbliche continuano a emergere, più in generale, nell'ambito delle agevolazioni e dei contributi pubblici non rientranti nel PNRR; alcune segnalazioni hanno messo in luce l'anomala operatività di imprese attive nel settore dello sviluppo, produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive, beneficiarie di un credito d'imposta (c.d. *Tax Credit Cinema*) commisurato all'importo delle spese sostenute per la realizzazione delle predette opere. In particolare, è emerso che tali imprese hanno ricevuto fondi, a titolo di apporti o finanziamenti, da altre imprese operanti in settori diversi da quello cinematografico; i fondi sono stati utilizzati per la disposizione di bonifici per il pagamento di spese agevolabili, con un conseguente impatto sull'ammontare del credito d'imposta spettante, in favore di soggetti che hanno successivamente restituito gli importi accreditati alle medesime imprese da cui originariamente erano pervenuti. Tale operatività, pertanto, risultava finalizzata alla massimizzazione del contributo fiscale e alla creazione di crediti di imposta di importo più elevato sulla base di spese non effettivamente sostenute.

Ulteriori approfondimenti hanno riguardato un ente non profit finanziato principalmente da contributi pubblici che, nel periodo intercorrente tra la ricezione degli stessi e la

⁷ Cfr. A. Pellegrini, *A research on the Italian fiscal shell companies turnover*, "Journal of Money Laundering Control", 27(6), 2024, pp. 1092-1103.

⁸ Cfr. UIF, *Le informative di operazioni sospette connesse all'attuazione del PNRR*, Newsletter, 2, 2025.

realizzazione dei progetti ai quali sono destinati, sono stati utilizzati per investimenti tramite una società finanziaria riconducibile a un soggetto con legami personali con il responsabile finanziario dell'ente. Inoltre, sono state riscontrate anomalie nell'utilizzo dei contributi pubblici per un finanziamento concesso a una società di nuova costituzione, nella quale un'altra società riconducibile al nucleo familiare del responsabile finanziario dell'ente aveva acquisito una partecipazione indiretta per un prezzo esiguo rispetto al valore della stessa. Alcuni mesi dopo la società finanziata ha proceduto a una distribuzione di utili a favore dei soci della quale ha beneficiato anche la società collegata al responsabile finanziario dell'ente non profit, che ha ricevuto utilità notevolmente superiori all'investimento iniziale dell'acquisto della partecipazione.

Garanzie in favore della PA

Nel settore delle garanzie prestate in favore di Pubbliche amministrazioni sono emersi nuovi casi di fideiussioni contraffatte, rilasciate a diverse imprese spesso localizzate nella stessa area geografica, al fine di garantire il corretto adempimento di obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali con vari enti pubblici. In particolare, le suddette imprese hanno sottoscritto fideiussioni in favore di PA rilasciate da un intermediario estero autorizzato a operare in Italia, per conto del quale i relativi contratti sono stati stipulati da un soggetto falsamente qualificato come procuratore speciale che non aveva alcun rapporto formale con l'apparente fideiussore. I contratti di garanzia sono stati conclusi con la mediazione di un professionista, attivo nella stessa area delle imprese coinvolte, che ha operato come agente di deposito incassando il prezzo delle fideiussioni per conto del garante, e di broker assicurativi, alcuni dei quali già coinvolti in analoghe fattispecie di garanzie fraudolente in favore di PA.

Corruzione

L'analisi di segnalazioni relative a possibili contesti di corruzione conferma la ricorrenza, in tali fattispecie, di articolati schemi operativi finalizzati a schermare la corresponsione di indebite utilità a esponenti politici o con incarichi apicali in Pubbliche amministrazioni, mediante l'interposizione di enti spesso esteri, con assetti proprietari non trasparenti e di difficile ricostruzione, o attraverso la realizzazione di operazioni immobiliari ravvicinate e complesse.

In tale ambito è stata approfondita l'operatività di un dipendente di una società a partecipazione pubblica italiana, beneficiario di bonifici di ingente ammontare provenienti da un trust estero riconducibile al suo nucleo familiare. Il trust aveva ricevuto la relativa provvista da un'impresa estera con rapporti commerciali con la suddetta società a partecipazione pubblica, dalla quale aveva recentemente acquistato una fornitura di importo rilevante, e da altri soggetti collegati alla medesima impresa estera. Un ulteriore caso ha riguardato l'acquisto di un immobile di prestigio da parte di un familiare di una persona politicamente esposta (PEP) in comproprietà con un imprenditore con interessi nella stessa area di operatività della PEP; a distanza di pochi mesi, il familiare della PEP ha acquistato un altro immobile e lo ha contestualmente ceduto al predetto imprenditore per un valore più alto del prezzo pagato, mediante una permuta con la quale ha acquisito la quota di proprietà di quest'ultimo del suddetto immobile di prestigio.

2.4. Criminalità organizzata

Nella trattazione delle segnalazioni con connessioni con gli interessi della criminalità organizzata è continuato l'utilizzo degli indicatori introdotti nel 2023 e finalizzati a considerare anche le informazioni di contesto, ricavate dalle segnalazioni collegate a quelle in analisi (c.d. raccordate), al fine di una migliore individuazione delle reti relazionali sottese alle SOS della specie. Nel 2024, le segnalazioni strettamente riferibili a tali interessi sono state circa il 15% del totale (a fronte del 18% dell'anno precedente). A queste si aggiunge un ulteriore 18% di segnalazioni con potenziali collegamenti di contesto con la criminalità organizzata rilevati dalle SOS raccordate (16% nel 2023).

Le segnalazioni connesse, anche indirettamente, alla criminalità organizzata hanno ricevuto feedback di interesse da parte degli Organi investigativi e della DNA nel 35% dei

casi, in aumento rispetto all'anno precedente (24,5%), ascrivibile in massima parte al maggior numero di riscontri positivi ricevuti dalla DNA. Il 6% delle segnalazioni della specie sono state sottoposte ad analisi di secondo livello (5,4% nel 2023). Il 50,8% dei procedimenti di sospensione è risultato connesso a contesti di criminalità organizzata. Relativamente alla distribuzione territoriale, il 19,7% delle segnalazioni riguardano la Lombardia, seguita da Campania (16,1%), Lazio (10,1%) e Sicilia (7,0%) mentre l'operatività online è lievemente diminuita rispetto all'anno precedente (7,9% rispetto al 9,3% del 2023). Nel 2024 le prime tre province per numero di segnalazioni ricevute con connessioni con gli interessi della criminalità organizzata sono state Milano (11,5%), Napoli (10,6%) e Roma (8,5%) nelle quali si concentrano il 30,6% del totale delle segnalazioni della specie (29,8% circa nel 2023).

Le fattispecie rappresentate riguardano, in un terzo circa dei casi, operatività in contanti e contesti di frodi nelle fatturazioni con l'invio di provvista all'estero, verso *v-IBAN* o rapporti incardinati presso Stati del Sud Est asiatico, realizzate da reti di società e di soggetti i cui nominativi spesso sono presenti negli archivi della DNA. Inoltre, analogamente al 2023 circa il 14% delle segnalazioni collegabili a contesti di criminalità organizzata hanno riguardato contesti di truffe, frodi informatiche e operatività in criptoattività.

Sono emerse numerose richieste di cambio banconote danneggiate, per importi considerevoli, effettuate per conto di aziende, perlopiù operanti nel settore della distribuzione di carburanti, appartenenti al medesimo gruppo economico, i cui titolari effettivi sono risultati positivi al riscontro DNA nonché condannati in passato per reati associativi. Si conferma l'interesse della criminalità organizzata per la gestione e l'acquisto di attività nel settore della ristorazione e dell'ospitalità turistica impiegando per l'acquisizione anche fondi provenienti da contributi pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR. È stato osservato l'acquisto, a un valore superiore rispetto al prezzo di mercato stimato da una specifica perizia sul bene, di una struttura ricettiva da parte di una società, i cui esponenti sono stati oggetto di indagini per contiguità ad ambienti di criminalità organizzata, beneficiaria di misure agevolative rientranti nel PNRR e destinataria di fondi derivanti dal pagamento di fatture da parte di imprese aggiudicatarie di numerosi appalti pubblici.

Nel 2024 sono proseguiti i flussi segnaletici che evidenziano interessi nel settore del fotovoltaico e delle energie rinnovabili di società direttamente o indirettamente collegate ad ambienti della criminalità organizzata. L'analisi delle SOS ha consentito l'individuazione di una fenomenologia ricorrente, caratterizzata dalla costituzione multipla di società attive nel settore energetico, in molti casi con sede presso un medesimo professionista, aventi una compagine sociale complessa, spesso con la presenza di società controllanti estere con titolarità effettiva di difficile individuazione e con evidenti connessioni con consorterie criminali.

2.5. Ulteriori casistiche

La crescente digitalizzazione e il continuo progresso tecnologico sono alla base del costante aumento delle fattispecie connesse a frodi informatiche o agevolate dall'utilizzo di strumenti e canali innovativi.

In questo ambito, l'analisi di numerose segnalazioni ha consentito di ricostruire una truffa posta in essere da un'estesa rete di soggetti di sesso maschile e di giovane età, residenti in Italia nella stessa area geografica, tramite l'invio di messaggi su *smartphone* con l'utilizzo di SMS o di altre applicazioni quali WhatsApp. Gli approfondimenti hanno messo in evidenza che tali soggetti erano intestatari di carte prepagate dotate di IBAN che risultavano ricaricate da più di 900 nominativi diversi, in prevalenza donne, mediante operazioni di importo inferiore a 1.000 euro in alcuni casi eseguite a seguito di esplicita richiesta mediante messaggi telefonici nei quali i truffatori si fingevano in situazioni di pericolo. Gli importi ricaricati erano sistematicamente trasferiti a una società estera, riconducibile a un titolare effettivo cinese, mediante bonifici finalizzati all'acquisto di oggetti virtuali su una piattaforma che gestisce un'applicazione di giochi diffusa tra bambini e ragazzi. [Truffe tramite SMS e WhatsApp](#)

Anche nel 2024 le fattispecie connesse all'utilizzo di criptoattività sono state molteplici e di particolare interesse, essendo caratterizzate da una ricorrente diversificazione delle metodologie di riciclaggio realizzate in questo ambito. I flussi segnaletici continuano a rilevare il frequente acquisto di criptoattività con l'impiego di fondi derivanti da illeciti di varia natura e, in particolare, di truffe anche realizzate con schemi innovativi, confermando la più recente tendenza a raccogliere i fondi direttamente tramite trasferimenti di criptoattività, senza il previo transito su rapporti tradizionali, in modo da rendere più difficile l'individuazione degli illeciti, della loro estensione e dei soggetti coinvolti.

Un caso di interesse ha riguardato una rete di soggetti residenti nella stessa città italiana, originari dello stesso paese del Sud Est asiatico, che hanno effettuato consistenti versamenti di contante in un arco temporale ristretto su rapporti di recente apertura, non coerenti con il profilo economico e reddituale dei medesimi. La provvista così costituita è stata impiegata - previo transito su IBAN virtuali esteri - per l'acquisto di criptoattività, successivamente trasferite a ulteriori connazionali ricorrenti, uno dei quali risultava indagato nel proprio paese per truffa. Tale circostanza ha evidenziato la possibilità che lo schema operativo rilevato, apparentemente qualificabile come un sistema atipico di invio di rimesse all'estero, fosse in realtà finalizzato al riciclaggio di fondi di origine fraudolenta e, in particolare, di truffe realizzate in concorso con i soggetti che avevano effettuato i versamenti o in danno degli stessi.

Dagli approfondimenti sono, inoltre, emersi elementi indicativi della carenza presso alcuni operatori in valuta virtuale (*Virtual Asset Service Providers*, VASP) di adeguati presidi AML/CFT a cui è conseguita l'assenza o l'incompletezza delle verifiche condotte sul profilo dei clienti e sulla provenienza dei fondi. Le carenze riscontrate, in alcuni casi, erano ascrivibili a una compromissione degli stessi VASP che, come confermato da indagini a carico dei medesimi, sono risultati coinvolti in attività fraudolente o schemi di riciclaggio, talvolta anche sfruttando l'iscrizione in pubblici registri nazionali per ingenerare una garanzia di affidabilità.

Le *stablecoins* negli schemi di riciclaggio

L'analisi, anche aggregata, delle segnalazioni trasmesse dagli operatori in valuta virtuale evidenzia il crescente ricorso alle *stablecoins*, caratterizzate da un valore ancorato a un riferimento esterno stabile (in genere una valuta fiat), in quanto le medesime consentono di perfezionare trasferimenti di valore, al pari dei bonifici transnazionali, beneficiando di tempi di validazione generalmente più rapidi e di livelli di anonimato più elevati.

Alcuni approfondimenti hanno riguardato gruppi di soggetti stranieri, clienti dello stesso VASP, accomunati dal medesimo schema operativo, caratterizzato dal deposito sui propri wallets di ingenti somme in euro convertite in stablecoins mediante operazioni di trading. Queste ultime sono state poi riconvertite mediante canali peer-to-peer (P2P) nella valuta fiat del paese di origine dei segnalati, operando con centinaia di controparti residenti nel medesimo paese estero. Il comportamento similare e gli altri elementi di collegamento tra i soggetti coinvolti hanno evidenziato la configurabilità di uno schema coordinato finalizzato a dirottare somme dall'origine incerta, potenzialmente illecita, attraverso la conversione in valuta virtuale, affiancandosi ad altri schemi più comuni, quali quelli basati sul prelevamento di contanti mediante carte di pagamento intestate a prestanome.

Le caratteristiche delle *stablecoins* e, in particolare, la minore esposizione alle fluttuazioni di valore rispetto ad altre tipologie di criptoattività, le rendono uno strumento di pagamento alternativo che può concorrere ad alterare i tradizionali schemi di riciclaggio tramite criptoattività, che prevedono generalmente l'iniziale conversione della valuta fiat, provento di reato, in criptoattività (ovvero il contrario nei casi di illeciti originati nel sistema virtuale). Le *stablecoins* possono, infatti, ridurre o addirittura eliminare, a seconda del tipo di reato presupposto, l'utilizzo della valuta fiat; tale circostanza sembra trovare conferma dall'analisi di diverse SOS trasmesse da VASP che descrivono operazioni per controvalori complessivi di notevole ammontare registrate su *wallets*, rilevando dubbi sugli effettivi utilizzatori ed evidenziando l'invio o la ricezione di *stablecoins* da e verso altri *wallets* anche in totale assenza di transazioni fiat.

Le segnalazioni trasmesse da operatori che si avvalgono di canali digitali di offerta al pubblico dei propri servizi (quali, applicazioni per *smartphone*), evidenziano sempre più spesso elementi di sospetto indicativi del possibile utilizzo dei rapporti da parte di soggetti diversi dai legittimi titolari, desunti da anomalie nei parametri di connessione o nei dati di registrazione (indirizzi IP, indirizzi e-mail, device ID, ecc.). Oltre a casi di furti di identità o di cessione più o meno volontaria delle proprie credenziali di accesso a terzi, emergono contesti in cui l'operatività sospetta transita su rapporti che sembrano accesi a distanza in maniera coordinata attraverso processi semi-automatici che utilizzano anche sistemi di intelligenza artificiale generativi di immagini umane (tipo *deepfake*) e che sono verosimilmente gestiti centralmente da organizzazioni dotate di elevate abilità informatiche. Tali operatività rappresentano un fattore di rischio AML/CFT sempre più rilevante in considerazione della progressiva destrutturazione della rete distributiva territoriale in atto anche presso i soggetti obbligati tradizionali.

Canali digitali di operatività e rischi AML

Una fattispecie di interesse è stata riscontrata nell'ambito di operatività finalizzate alla manipolazione del mercato dei fondi di investimento. Nel dettaglio, è stata riscontrata la presenza sul mercato regolamentato di ripetute operazioni di acquisto e vendita di quote di un fondo immobiliare chiuso, realizzate con tempistiche sospette, sintomatiche di possibili contratti conclusi sulla base di un accordo preventivo tra le parti. Le operazioni, poste in essere presso il medesimo intermediario da soggetti ricorrenti e talvolta collegati e con il coinvolgimento di professionisti esperti di investimenti, risultavano probabilmente finalizzate ad aumentare il valore degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio prima della liquidazione finale, con possibili ripercussioni vantaggiose anche sul piano fiscale.

Manipolazione del mercato dei fondi d'investimento

In tema di appropriazione indebita è stata approfondita l'operatività di un professionista al quale era stato conferito un mandato per l'incasso e la gestione di somme derivanti dalla liquidazione di un sinistro assicurativo per decesso a seguito di incidente stradale, in favore degli eredi della vittima, alcuni dei quali minorenni. In particolare, le somme destinate a questi ultimi sono state accreditate su rapporti intestati ai medesimi con delega a operare rilasciata al mandatario, il quale ha trasferito i fondi su un proprio conto personale ed effettuato ripetuti prelievi di contante; un'altra parte dei rimborsi assicurativi era stata accreditata direttamente sui rapporti intestati al professionista senza essere successivamente riversata agli eredi beneficiari.

Appropriazione indebita

Proseguono i flussi segnaletici scaturiti dal sospetto del possibile aggiramento delle sanzioni internazionali a carico di soggetti russi (1.243 nel 2024, in linea con l'anno precedente) indicativi della persistente attenzione sul tema. Le SOS più rilevanti hanno riguardato operatività in contropartita con imprese o cittadini russi avvenute sia direttamente che con l'interposizione di società terze con sede in paesi diversi. Dagli approfondimenti sono emerse nuove modalità di triangolazione dei flussi finanziari, anche attraverso l'utilizzo di criptoattività e, in particolare, di *stablecoins*, che potrebbero agevolare il trasferimento di ingenti quantità di valore al di fuori dei circuiti bancari, favorendo la realizzazione di schemi elusivi delle sanzioni.

Russi

È stato rilevato uno schema operativo caratterizzato dalla presenza di società con sede in Asia centrale verosimilmente attive come operatori in criptoattività, spesso opache per la carenza di informazioni sui titolari effettivi e l'assenza di riscontri su fonti aperte sull'operatività delle stesse. Tali società sembrerebbero aver ricevuto fondi da soggetti russi per il tramite di un conto di corrispondenza di un intermediario italiano presso una banca estera, successivamente trasferiti a una piattaforma europea di criptoattività.


3. IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Nel corso del 2024 le dinamiche che hanno caratterizzato il conflitto israelo-palestinese, nonché la loro espansione bellica al più ampio contesto medio-orientale, si sono riflesse sullo scenario della minaccia terroristica globale. L'impatto sul rischio di finanziamento del terrorismo - già prospettato lo scorso anno sulla base delle tendenze rilevate nell'ultimo scorci del 2023 - ha riguardato anche il possibile sfruttamento di questo conflitto da parte delle organizzazioni jihadiste, con un conseguente diffuso impulso alla propaganda a favore di iniziative violente. Nella UE sono emerse anche iniziative o progetti di eversione dell'ordine democratico da parte di organizzazioni dell'estremismo politico violento, di stampo anarchico o neofascista: nel più specifico scenario italiano, tali attività - sventate dalle forze dell'ordine prima della loro concreta attuazione - hanno avuto effetti limitati sull'attività segnaletica dei soggetti obbligati, dalla quale si rilevano quasi esclusivamente notizie degli avvenuti arresti.

3.1. I flussi informativi

Nel 2024 sono state ricevute 340 segnalazioni di finanziamento del terrorismo, in aumento del 14,5% rispetto al 2023; il loro peso resta marginale, ragguagliandosi solo allo 0,2% rispetto al totale delle SOS (Figura 3.1).

Figura 3.1



L'aumento rispetto al 2023 è riconducibile per un terzo al settore finanziario e per due terzi a quello non finanziario (Tavola 3.1). La quasi totalità di quest'ultimo incremento è dovuta ad alcuni enti della PA (27 SOS), cui si aggiunge una crescita delle SOS inviate dagli operatori in valuta virtuale (6 SOS). Il contributo dei professionisti rimane costante e modesto. Il comparto finanziario invia tuttora il contributo di gran lunga più significativo, sebbene con una quota per la prima volta inferiore al 90%. In diminuzione il numero di segnalazioni inviate dagli IMEL, secondo una tendenza decrescente rilevata dal 2020; peraltro per tale categoria si consolida l'andamento opposto in termini di numero di operazioni segnalate, con un incremento dal 53,2% del 2023 all'attuale 54,5% (circa 38.000 operazioni segnalate, in lieve aumento rispetto al 2023): risulta quindi confermata la tendenza di questi

intermediari a trasmettere un numero più ridotto di informative ma ampiamente qualificate da una rappresentazione dettagliata delle movimentazioni finanziarie coinvolte.

Tavola 3.1

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	Segnalazioni di finanziamento del terrorismo per tipologia di segnalante			
	2023 (valori assoluti)	2023 (quota %)	2024 (valori assoluti)	2024 (quota %)
Intermediari bancari e finanziari	280	94,3	293	86,2
IP e punti di contatto	119	40,1	131	38,5
Banche e Poste	120	40,4	129	37,9
IMEL e punti di contatto	35	11,8	29	8,5
Altri intermediari e op. finanziari (1)	6	2,0	4	1,2
Soggetti non finanziari	17	5,7	47	13,8
Notai e CNN	13	4,4	7	2,1
Altri soggetti non finanziari (2)	4	1,3	40	11,8
Totale	297	100,0	340	100,0

(1) La categoria comprende gli altri intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle categorie precedenti. – (2) La categoria comprende tutti i soggetti non finanziari non inclusi nella categoria precedente.

Distribuzione geografica

Come nel 2023, l'80% delle segnalazioni è riconducibile a operatività localizzata nella quasi totalità delle province dell'Italia centro-settentrionale, mentre il rimanente 20% proviene da alcune aree specifiche del Meridione, in particolare dalle province costiere della Sicilia e della Campania e dalla Puglia; residua una concentrazione particolare nella provincia dell'Aquila, rilevata da segnalazioni conseguenti all'arresto, per accuse di terrorismo, di alcuni cittadini stranieri ivi residenti. Tale distribuzione geografica evidenzia concentrazioni significative di segnalazioni, rispetto alla popolazione residente, nelle aree più interessate dalle rotte migratorie e in quelle con maggiore insediamento di popolazione immigrata proveniente anche da Stati a rischio di terrorismo.

Nel 2024 la UIF ha ricevuto 62 richieste e informative spontanee da FIU estere relative a fenomeni di sospetto finanziamento del terrorismo, di cui il 42% da FIU della UE e un terzo dalla sola FIU israeliana.

Permane il rischio associato al finanziamento del terrorismo nello scenario internazionale, in particolare su quello medio-orientale, con numerose informative principalmente relative al sospetto utilizzo di simulate attività di beneficenza per trasferire fondi nelle zone del conflitto israelo-palestinese e su altri scenari (ad esempio quello del conflitto curdo-turco). Rilevano anche informative riguardanti conti detenuti all'estero da soggetti arrestati nel nostro paese con accusa di terrorismo e richieste di informazioni su operazioni collegate alla fabbricazione e alla compravendita di componenti da utilizzare per la costruzione di droni militari a fini terroristici. Le informative cross-border sul tema riguardano per la maggior parte singole transazioni, effettuate principalmente tramite e-wallets o sistemi di money transfer, che coinvolgono soggetti presenti in liste internazionali di soggetti sanzionati o con presunti collegamenti con organizzazioni terroristiche desunti da fonti aperte o da messaggi estremisti pubblicati sui social network.

3.2. Le analisi e le tipologie di operazioni

Anche nel 2024 i contesti segnalati per finanziamento del terrorismo hanno espresso prevalentemente sospetti di natura soggettiva, originati dalla possibile identificazione, nella propria clientela, di nominativi coinvolti in indagini in materia di terrorismo oppure censiti in liste di rilevanza internazionale (ONU, UE, OFAC) o, in misura residuale, connesse con il conflitto russo-ucraino. Più limitato è stato il contributo di segnalazioni originate dal

ricorrere di anomalie finanziarie, inviate prevalentemente da istituti bancari. Elemento comune a tali flussi segnaletici è il ricorrere di operatività in contanti; tale operatività - tipicamente nella forma di versamenti qualificati come donazioni - si rileva anche in circa la metà delle SOS relative a enti non profit (66 SOS, a fronte delle 33 del 2023, alcune delle quali, tuttavia, connesse a un unico nominativo incluso in liste antiterrorismo di rilevanza internazionale e oggetto di indagini da parte delle autorità italiane). In crescita, per quanto ancora marginale, appare il ricorso a criptoattività, in relazione tanto a possibili connessioni con organizzazioni jihadiste (sulla base del ricorrere di indirizzi di *wallets* listati), quanto a individui noti per pregressi coinvolgimenti in organizzazioni eversive oppure operanti nel conflitto russo-ucraino. Nelle fattispecie segnalate risulta ricorrente il contesto palestinese a conferma della percezione, anche da parte dei segnalanti, del possibile rischio di finanziamento del terrorismo associato ad ambienti esposti alla propaganda jihadista. Ai fini degli approfondimenti della UIF sono stati selezionati i contesti caratterizzati da maggior fondatezza del sospetto di terrorismo (quali il collegamento con elementi listati) e da margini per l'individuazione di collegamenti di tipo finanziario mediante l'utilizzo delle tecniche sviluppate anche per l'analisi finanziaria sul riciclaggio; in particolare, sono stati utilizzati schemi riferibili a fenomeni criminali contigui al finanziamento del terrorismo⁹, oltre che applicazioni informatiche per l'analisi di rete e l'analisi della *blockchain* per le operazioni in criptoattività (cfr. il paragrafo: *L'analisi finanziaria* del capitolo 1).

I feedback di interesse degli Organi investigativi hanno riguardato il 70% circa delle SOS disseminate dalla UIF nel 2024 per sospetto finanziamento del terrorismo. Si tratta complessivamente di 441 segnalazioni che ricomprendono, oltre alle 340 ricevute con la categoria di finanziamento del terrorismo, anche SOS di altre categorie che sono state riclassificate dalla UIF come riferibili al finanziamento del terrorismo alla luce del complessivo patrimonio informativo disponibile. Poco meno di un quarto di tali SOS ha presentato almeno un raccordo anagrafico con le banche dati della DNA.

3.3. Le attività internazionali

In ambito internazionale la UIF ha partecipato alla realizzazione di iniziative di formazione del Gruppo Egmont e di ECOFEL (*Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership*) dedicate a specifici contesti di finanziamento del terrorismo. All'interno del progetto GAFI *Comprehensive Update of Terrorist Financing Risks*, la UIF ha fornito un contributo sulle forme di minaccia terroristica che più direttamente caratterizzano lo scenario di rischio italiano - *small cells* e *lone actors* - e sugli approcci analitici sviluppati per individuarle, tanto in relazione a modalità di finanziamento considerate più tradizionali quanto a quelle, minoritarie nell'esperienza domestica, più tecnologicamente avanzate.


⁹ Cfr. il riquadro “*Connessioni fra criminalità e finanziamento del terrorismo*” in UIF, *Rapporto Annuale 2023*, p. 32.

4. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO E L'ANALISI STRATEGICA

4.1. Le comunicazioni oggettive

Nelle comunicazioni relative al 2024 sono state riportate 45,7 milioni di operazioni di versamento/prelevamento in contanti per un importo totale di 244,5 miliardi di euro registrando, per la prima volta dall'inizio della rilevazione, una diminuzione, seppure lieve, rispetto all'anno precedente (-1,7% e -2,7%, rispettivamente). La media mensile si è attestata a 3,8 milioni di operazioni (circa 260.000 prelevamenti e 3,5 milioni di versamenti) e a circa 20,4 miliardi di euro di importo (-2,8% rispetto al 2023; *Figura 4.1*)¹⁰. I versamenti si confermano ampiamente maggioritari rispetto ai prelievi, rappresentando il 93,1% del numero e il 95,2% del valore delle operazioni totali, a causa delle operazioni di importo considerevole effettuate in particolare dalla grande distribuzione. Si conferma la stabilità degli importi medi delle operazioni (circa 5.470 euro per i versamenti e circa 3.710 euro per i prelevamenti).

Figura 4.1



A livello regionale, il valore totale più elevato delle operazioni è stato registrato in Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, che complessivamente costituiscono il 58,1% degli importi. Rapportando tale valore al PIL nominale del 2023, invece, Veneto, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia si confermano le regioni che hanno registrato gli importi maggiori (*Figura 4.2*).

Distribuzione per regioni

I dati mostrano una concentrazione del numero delle operazioni nella classe 2.000-4.999 euro e degli importi nella classe 10.000-99.999 euro, confermando le percentuali rilevate negli anni precedenti (*Figura 4.3*). Si registra invece una diminuzione delle operazioni di importo superiore ai 100.000 euro, che si sono attestate a 37.180 (-9,0% rispetto al 2023), per un ammontare complessivo di circa 9,8 miliardi di euro (-4,5%).

Distribuzione per classi di importo

La riduzione delle operazioni registrata nell'anno non si è riflessa su una specifica tipologia, confermando, tra le operazioni di versamento, la prevalenza dei versamenti di contante tramite sportello automatico o cassa continua (38,6%), dei versamenti allo sportello


Tipologie di operazioni

¹⁰ I dati sono soggetti a rettifiche da parte dei segnalanti; le statistiche riportate si basano su dati aggiornati al 3 marzo 2025.

(29,6%) e dei versamenti presso gestori di contante (29,3%), con percentuali sostanzialmente invariate rispetto a quelle rilevate per il 2023. La maggior parte degli importi prelevati (88,9%) resta riferita a prelievi con moduli di sportello o da gestori di contante oppure a rimborsi su libretti di risparmio.

Figura 4.2


Comunicazioni oggettive - importi per regione
(in rapporto al PIL nominale; quartili)



Segnalanti A fine 2024 i segnalanti iscritti erano 641. Le banche, dalle quali proviene il 99,3% degli importi censiti nelle comunicazioni oggettive, costituiscono la grande maggioranza dei segnalanti attivi (343 su 361 complessivi; *Tavola 4.1*)¹¹. Alle altre tipologie di operatori (IP e IMEL) è imputabile meno dell'1% degli importi, in ragione del fatto che le relative operazioni sono generalmente di importo inferiore alle soglie di rilevazione.

Figura 4.3

Comunicazioni oggettive - operazioni per classi di importo
(classi in euro e valori percentuali)



¹¹ I segnalanti non attivi sono operatori che hanno chiesto l'esonero dall'inoltro della comunicazione mensile perché non operano in contanti oppure effettuano operazioni in contanti solo per importi al di sotto della soglia di comunicazione.

Tavola 4.1

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	Importi		Numero	Importo
	(milioni di euro)	(quota %)	operazioni (migliaia)	medio (valori assoluti)
Totali	244.477	100,0	45.735	5.346
Banche e Poste	242.698	99,3	45.337	5.353
Primi 5 segnalanti	151.814	62,1	27.923	5.437
Altri segnalanti della categoria	90.884	37,2	17.415	5.219
IP e punti di contatto di IP comunitari	1.434	0,6	272	5.270
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	345	0,1	125	2.749

L'Unità ha continuato a monitorare la qualità dei flussi trasmessi dai soggetti obbligati. Sebbene le principali anomalie riscontrate negli anni precedenti siano state generalmente sanate, è stata osservata la persistenza di diffusi errori segnaletici, incoerenze e incompletezze nei dati rappresentati, che sono stati oggetto di approfondimento con i segnalanti interessati e opportunamente sanati tramite l'invio di flussi correttivi.

I controlli di qualità dei dati

Alla luce di tali evidenze e al fine di migliorare l'affidabilità delle informazioni, è stato revisionato il sistema di controlli automatici effettuati in fase di acquisizione dei dati. Tali modifiche, entrate in vigore a ottobre 2024¹², hanno consentito di ottenere una più accurata rappresentazione di alcune casistiche particolari e una maggiore aderenza dei dati acquisiti alle indicazioni riportate nel documento *Informazioni e dati contenuti nelle comunicazioni oggettive*. L'Unità continuerà a monitorare nel tempo l'impegno posto dai soggetti obbligati per migliorare la qualità dei dati trasmessi, anche in sede ispettiva.

4.2. Le segnalazioni SARA

Nel 2024 si registra un incremento sia del numero di operazioni sottostanti ai dati SARA (+5,1%) sia dell'ammontare degli importi (+8,1%), confermando la ripresa in atto negli ultimi tre anni (Tavola 4.2). Oltre il 97% degli importi segnalati sono riferiti al settore bancario che ricomprende circa il 30% dei segnalanti¹³.

I controlli statistici hanno individuato circa 25.000 record anomali che hanno riguardato 770 intermediari (di cui 405 banche). I segnalanti hanno riscontrato errori e corretto i dati nel 5,4% dei casi, hanno condotto approfondimenti in 111 casi per valutare l'eventuale invio di una SOS, mentre 119 casi sono risultati collegati a SOS già trasmesse alla UIF. Le richieste di assistenza sui dati SARA e ORO (circa 1.350) continuano a diminuire, a causa sia della stabilità del quadro normativo, sia della crescente qualità operativa dei segnalanti.

L'ammontare delle operazioni in contanti è stato pari a 173,4 miliardi di euro (-3,4% rispetto al 2023), con un calo dei prelievi (a 8,9 miliardi di euro, -4,3%) e dei versamenti (a 164,5 miliardi di euro, -3,3%)¹⁴. Il decremento degli importi si registra in 99 province su 107.

¹² Cfr. il *Comunicato UIF* del 14 maggio 2024.

¹³ I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati nel capitolo sono aggiornati al 7 marzo 2025.

¹⁴ Il valore complessivo è inferiore a quello rilevato per le comunicazioni oggettive (244,5 miliardi) a causa delle differenze nelle soglie previste e nei relativi criteri di applicazione (10.000 euro complessivi, anche a seguito di

È diminuito anche il numero complessivo di operazioni in contante (-2,3%). La Figura 4.4a evidenzia il divario tra la propensione all'uso del contante tra Centro-Nord e Mezzogiorno.


Tavola 4.2

CATEGORIE DI INTERMEDIARI	Segnalazioni antiriciclaggio aggregate		
	Numero dei segnalanti nell'anno	Importo totale dei dati aggregati inviai (miliardi di euro)	Numero delle operazioni sottostanti i dati aggregati
Banche, Poste e CDP	438	52.514	499.369.841
SGR	259	376	13.282.983
Altri intermediari finanziari	193	426	7.603.763
Società fiduciarie	182	18	103.128
SIM	123	118	2.735.767
Imprese ed enti assicurativi	68	195	4.793.591
SICAF	68	1	904
IP e punti di contatto di IP comunitari	64	79	33.634.876
Società fiduciarie ex art.106 TUB	33	120	557.832
IMEL e punti di contatto di IMEL com.	22	157	77.943.221
Totali	1.450	54.004	640.025.906


Figura 4.4

Utilizzo di contante e anomalie, per provincia
2024

a) Ricorso al contante (1) (2)



b) Anomalie nell'uso di contante (3)



(1) Peso dell'operatività in contante sulla movimentazione totale. – (2) I dati SARA utilizzati non includono le operazioni della PA e degli intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF 10/4/2015, per uniformità con gli anni precedenti. – (3) Risultati preliminari. La variabile di analisi (uso del contante) è aggiornata al 2024, alcune variabili esplicative al 2022 (ultimo anno disponibile a marzo 2025). L'economia sommersa è misurata come quota di valore aggiunto sommerso a livello provinciale stimata dall'Istat.

una pluralità di operazioni singolarmente di importo superiore a 1.000 euro per soggetto e mese, nel caso delle comunicazioni oggettive e 5.000 euro per singola operazione nel caso dei dati SARA).

L'analisi econometrica sviluppata da tempo presso l'Unità¹⁵ ha qualificato la diffusione del contante in base al suo utilizzo, individuando la quota di operatività in contanti da considerare fisiologica (dovuta, cioè, a fattori socio-economici e finanziari come la diffusione di altri strumenti di pagamento e l'offerta di servizi finanziari sul territorio) e quindi isolando la componente anomala, non spiegata da tali fattori, sintomatica di potenziali condotte illecite (Figura 4.4b).

**Anomalie
nell'uso
del contante**

Anche nel 2024 gli utilizzzi anomali di contante sono maggiormente concentrati nelle province del Centro-Nord. Rispetto al precedente anno si evidenzia un aumento significativo del rischio di riciclaggio collegato al contante nelle province settentrionali di Rimini, Mantova, Verbania-Cusio-Ossola e Monza-Brianza, oltre che di Potenza al Sud; la diminuzione più accentuata ha interessato, invece, i distretti di Pistoia, Massa Carrara, Grosseto e Pesaro-Urbino¹⁶.

Nei dati SARA la parte preponderante degli incassi e dei pagamenti è costituita da bonifici che, insieme alle rimesse, presentano informazioni sulla localizzazione della controparte e del suo intermediario. Nel 2024 il valore dei bonifici esteri ha raggiunto i 4.417 miliardi di euro (+3,2%, con variazioni analoghe in uscita e in entrata; *Tavola 4.3*).

Tavola 4.3


Bonifici esteri in uscita e in entrata, per paese di destinazione e origine (1) (miliardi di euro)			
DESTINAZIONE/ ORIGINE DEI BONIFICI	Bonifici verso l'estero	Bonifici dall'estero	Totale bonifici
Totale	2.109	2.308	4.417
Paesi UE	1.488	1.604	3.092
Francia	451	500	951
Germania	401	411	812
Paesi Bassi	117	130	247
Belgio	104	116	220
Lussemburgo	82	105	187
Paesi non UE	621	704	1.325
Regno Unito	294	295	589
Stati Uniti	104	136	240
Svizzera	41	71	112
Cina	26	13	39
Serbia	11	11	22
<i>di cui:</i> paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi	82	95	177
Abu Dhabi	15	15	30
Turchia	13	17	30
Russia	6	12	18
Hong Kong	10	8	18
Dubai	5	6	11
Bulgaria	5	6	11
Singapore	5	5	10
Croazia	4	5	9
Principato di Monaco	3	4	7
Taiwan	2	2	4

(1) Cfr. la nota 2 della Figura 4.4.

¹⁵ M. Giannmatteo, *Cash use and money laundering: An application to Italian data at bank-municipality level*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, 13, 2019.

¹⁶ Sono state citate le sole province per le quali è stata riscontrata una variazione, positiva o negativa, di due classi di rischio.

Figura 4.5



1) Cfr. la nota 2 della Figura 4.4. – (2) Le mappe delle anomalie nei bonifici esteri sono riferite al 2023, anno più recente per il quale sono disponibili tutti i dati necessari per la stima del modello.

I flussi con i paesi UE sono aumentati rispetto all’anno precedente (+3,7% in entrata e +6,0% in uscita) e costituiscono il 70,0% dell’intero ammontare dei bonifici esteri. I bonifici in contropartita con i paesi non UE sono invece rimasti sostanzialmente stabili nel complesso, con una diminuzione del 2,7% per le uscite e un aumento del 2,0% per le entrate.

I flussi con i paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi¹⁷ diminuiscono in maniera significativa sia in entrata sia in uscita. Tale andamento è fortemente condizionato dall'uscita dalle liste ufficiali della Svizzera che, da sola, lo scorso anno ha rappresentato oltre il 43% dell'intera movimentazione da/verso i paesi a rischio. Rispetto all'anno precedente, tra i primi dieci paesi controparte non figurano più la già citata Svizzera e la Repubblica Sudafricana e si aggiungono Bulgaria e Croazia che, dal 2024, sono entrate nelle liste ufficiali. La diversa composizione dell'insieme dei paesi a rischio rispetto al 2023 si riflette in maniera significativa sull'incidenza a livello provinciale di tali flussi sul totale dei bonifici esteri (*Fig. 4.5*).

Flussi con paesi a fiscalità privilegiata

Come per il contante, mediante un'analisi econometrica è possibile distinguere la componente provinciale dei bonifici esteri riconducibile ai fondamentali economici e finanziari da quella anomala, non giustificabile in base a tali fattori (*Figura 4.5b*).

Le maggiori anomalie nei flussi in uscita sono presenti in alcune aree settentrionali (in Liguria e nelle province di Biella, Sondrio, Trento, Trieste, Gorizia e Rimini), del Centro (Toscana e Marche) e del Sud (Molise e Puglia); per i bonifici in entrata, emerge una maggiore incidenza di province ad alto rischio anche in alcune aree del Centro e, soprattutto, di Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

4.3. Le dichiarazioni ORO

Nel 2024 le dichiarazioni preventive hanno mostrato un andamento opposto rispetto all'anno precedente, registrando un incremento di valore del 21,9% (*Tavola 4.4*).

Tavola 4.4

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	Dichiarazioni relative alle operazioni in oro				
	Dichiarazioni preventive (1)		Dichiarazioni a consuntivo		
	Numero di dichiaraz./operazioni	Valore dichiarato (mln euro)	Numero di dichiarazioni	Numero di operazioni	Valore dichiarato (mln euro)
Compravendita	1.406	1.020	60.182	145.905	36.639
Prestito d'uso (accensione)	2	2	1.303	2.401	1.382
Prestito d'uso (restituzione)	0	0	377	676	292
Altra operazione non finanz.	1	0	214	243	175
Trasferimento verso/dall'estero	24	4	279	360	656
Conferimento in garanzia	0	0	10	11	0
Servizi di consegna per inv. oro	2	7	23	35	11
Totale	1.435	1.033	62.388	149.631	39.155


(1) Le dichiarazioni preventive si riferiscono a trasferimenti di oro al seguito verso l'estero e devono essere dichiarate prima dell'attraversamento della frontiera. Se il trasferimento sottende una operazione di vendita o di natura finanziaria, tale operazione dovrà essere ricompresa nella segnalazione mensile a consuntivo.

La tipologia di operazione più frequentemente dichiarata continua a essere la vendita, che rappresenta il 98,7% del totale. Anche le dichiarazioni delle operazioni a consuntivo hanno

¹⁷ L'elenco dei paesi non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata utilizzato è tratto dai decreti ministeriali attuativi del TUIR (DM 4 maggio 1999) aggiornati a luglio 2023, dalle liste pubblicate dal GAFI a febbraio del 2024, dalla *EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes* (aggiornata a febbraio 2024) e dalla lista dei paesi individuati dalla Commissione europea con il regolamento delegato UE/2016/1675 come modificato dal regolamento UE/2024/163. Rispetto all'analisi effettuata nel Rapporto annuale UIF sul 2023, sono stati aggiunti all'elenco Croazia e Bulgaria (entrate nella lista grigia del GAFI a giugno e a ottobre 2023, rispettivamente), Camerun, Kenya, Namibia e Vietnam ed eliminati Albania, Cambogia, Giordania, Marocco e Svizzera.

segnato un aumento significativo, con un incremento complessivo del valore dichiarato pari al 45,7%¹⁸. Nell'ambito delle dichiarazioni a consuntivo, le operazioni di compravendita, che costituiscono il 93,6% del totale, hanno registrato una crescita del 47,0%. Anche le altre categorie hanno messo in evidenza aumenti rilevanti, tra cui i prestiti d'uso in restituzione (+124,7%), i servizi di consegna per investimenti (+474,3%) e la categoria altra operazione non finanziaria, che ha segnato un incremento del 873,1% nel valore. Le restanti categorie hanno invece mostrato una crescita meno marcata. La crescita del valore delle dichiarazioni è stata determinata sia da aumenti del prezzo medio dell'oro dichiarato (+22,1%) sia della quantità di oro scambiata (+19,3%; *Figura 4.7*).

Figura 4.7



Categorie di segnalanti

Il numero di iscritti al sistema per le segnalazioni delle operazioni in oro è aumentato di 144 unità, raggiungendo i 1.214 partecipanti (*Tavola 4.5*). Anche il numero di segnalanti attivi è cresciuto di 72 unità, di cui 38 appartenenti alla categoria delle persone fisiche. Gli operatori professionali continuano a trasmettere la maggior parte delle dichiarazioni preventive e consuntive, con una quota dell'89,4%, mentre quella delle banche resta stabile al 9,6%.

Tavola 4.5

Dichiarazioni oro per categoria di segnalante			
CATEGORIE DI SEGNALANTI	Numero di segnalanti iscritti a fine anno	Numero di segnalanti attivi nell'anno	Numero di dichiarazioni
Banche	56	24	6.127
Operatori professionali	550	411	57.049
Privati persone fisiche	447	83	273
Privati persone giuridiche	161	30	374
Totale	1.214	548	63.823

Operatività con l'estero

L'operatività con l'estero ha registrato un incremento del 46,6% rispetto all'anno precedente. I principali paesi controparte, che complessivamente rappresentano l'83,7% del valore delle operazioni in oro con l'estero, rimangono il Regno Unito (37,5%), la Svizzera (16,0%), la Turchia (10,8%), gli Emirati Arabi Uniti (9,0%), gli Stati Uniti (6,5%) e il Canada (4,0%). Le variazioni più significative riguardano l'aumento della quota della Turchia (+5,1 punti percentuali) e la riduzione di quelle della Svizzera (-2,4) e degli Emirati Arabi Uniti (-2,7).

¹⁸ I dati ORO sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati qui utilizzati sono aggiornati al 17 febbraio 2025.

4.4. L'analisi strategica

L'analisi strategica ha l'obiettivo di identificare vulnerabilità, schemi e tendenze volti a meglio comprendere i fenomeni di riciclaggio o che possono compromettere l'efficacia del sistema di prevenzione. La UIF sviluppa la propria analisi strategica lungo due direttive. La prima riguarda le analisi delle SOS per identificare nuovi schemi di riciclaggio e comportamenti anomali. La seconda si focalizza sui flussi finanziari e sui fenomeni di riciclaggio a livello di settore economico, territorio e strumenti di pagamento, per valutarne i rischi e descriverne le dinamiche.

È proseguito il filone di analisi strategica volto a monitorare i rischi connessi all'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico. In questo ambito è stato portato a termine un progetto finalizzato a spiegare e classificare le motivazioni che spingono le organizzazioni criminali a infiltrarsi nell'economia legale.

L'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia

Le modalità di infiltrazione delle organizzazioni criminali nell'economia legale

Lo studio¹⁹ propone un quadro concettuale che spiega e classifica le motivazioni sottostanti all'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico.

Tali motivazioni sono largamente riconducibili a tre principali tipologie. La prima, di tipo "funzionale", riguarda imprese che supportano direttamente le attività criminali, ad esempio facilitando il riciclaggio di denaro, come nel caso delle cosiddette "cartiere", oppure assumendo lavoratori per acquisire consenso e controllo su un determinato territorio. La seconda, "competitiva", è relativa a imprese che traggono vantaggio dalle attività illecite, incrementando la loro competitività e garantendo ulteriori profitti alle organizzazioni criminali, ad esempio attraverso l'intimidazione per acquisire quote di mercato. La terza, "relazionale", si basa sull'uso delle imprese per ampliare la rete di relazioni della criminalità organizzata, creando i presupposti per un'ulteriore crescita delle proprie attività e dei profitti connessi.

L'analisi empirica evidenzia che le imprese create dalle organizzazioni criminali sono principalmente mosse da motivazioni funzionali, mentre quelle di medie dimensioni, spesso infiltrate dopo la loro costituzione, riflettono principalmente motivazioni competitive. Le imprese più grandi e ben consolidate, anch'esse colluse dopo la costituzione, vengono generalmente utilizzate a fini relazionali. Quest'ultima motivazione sottende un rischio significativo di presenza criminale nell'economia.

Tale distinzione ha importanti implicazioni per le strategie di contrasto. A differenza delle transazioni finanziarie condotte dalle imprese delle prime due tipologie, che hanno una maggiore probabilità di *detection* a causa del diretto coinvolgimento di tali imprese in attività criminali, quelle condotte dalle imprese della terza tipologia hanno una probabilità di *detection* molto inferiore. La lotta a questo tipo di infiltrazione richiede quindi un approccio che affianchi le tecniche consolidate di investigazione e contrasto delle attività criminali con un rafforzamento delle capacità di analisi economico-finanziaria, anche tramite lo sviluppo di algoritmi predittivi volti a rilevare imprese potenzialmente colluse.

Una ulteriore grave e diffusa minaccia è rappresentata dal condizionamento delle PA locali. Nel corso del 2024 è stato portato a termine un progetto specifico volto a studiare il legame tra la criminalità organizzata e le amministrazioni comunali italiane.

Il legame tra le PA locali e la criminalità organizzata

¹⁹ Cfr. J. Arellano-Bover, M. De Simoni, L. Guiso, R. Macchiavello, D. J. Marchetti e M. Prem, *Mafias and firms*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e Studi, 24, 2024.

Il rischio di infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni comunali in Italia

Lo studio analizza l'infiltrazione mafiosa nei comuni italiani tra il 2016 e il 2021, utilizzando la lista dei consigli comunali sciolti per infiltrazione di stampo mafioso e i dati sulle principali voci di spesa e di entrata dei bilanci comunali italiani.

Il confronto tra i comuni sciolti per mafia e un campione di controllo di comuni con caratteristiche simili mai sciolti permette di individuare schemi distintivi di spesa dei primi, caratterizzati da maggiori costi operativi, rigidità della spesa e un'allocazione impropria di fondi verso settori spesso sfruttati dalla criminalità organizzata, quali l'edilizia e la gestione dei rifiuti, strategici per il riciclaggio di denaro. Inoltre, nei comuni sciolti si osserva una ridotta efficienza nella raccolta delle entrate, attribuibile a una minore capacità amministrativa o a deliberate esenzioni fiscali verso soggetti connessi politicamente.

Lo studio sviluppa inoltre un algoritmo di *machine learning* per determinare il rischio di infiltrazione in tutti i comuni italiani, in particolare quelli mai sciolti. Mediante un esercizio di validazione, tale rischio risulta correlato con una maggiore opacità dei comuni negli appalti pubblici, misurata da un indicatore messo a punto dalla UIF²⁰, e con una più diffusa presenza di imprese potenzialmente collegate alla criminalità organizzata nel medesimo territorio.

Il rafforzamento della collaborazione istituzionale

È stato siglato con la Direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno e la DIA un accordo per lo scambio sistematico di flussi informativi relativi all'indicatore sperimentale di rischio di infiltrazione criminale nelle società di capitale italiane, sviluppato dalla UIF sulla base di dati di bilancio²¹.

Nel più ampio contesto della definizione di misure di contrasto al riciclaggio, nel corso del 2024 sono proseguiti gli approfondimenti sulle irregolarità fiscali delle imprese italiane e sulla loro indebita percezione di agevolazioni pubbliche.

Le imprese filtro e ...

Innanzitutto, è stato ultimato uno studio che ha analizzato le imprese cosiddette "filtro", ovvero quelle che si interpongono tra le "cartiere" e le società realmente operative nel porre in atto schemi fraudolenti volti a evadere l'IVA, e ne ha evidenziato le caratteristiche specifiche: a differenza delle "cartiere", queste imprese dispongono di mezzi di produzione e utilizzano il canale bancario per finanziare le proprie attività. Tuttavia, analogamente alle "cartiere" e diversamente dalle imprese realmente operative, esse presentano un ciclo di liquidità molto più rapido, legato principalmente all'emissione e alla ricezione di fatture false utilizzate nelle frodi.

... gli illeciti di quelle che percepiscono agevolazioni pubbliche

Al contempo, è continuato il lavoro di sviluppo di indicatori che identifichino irregolarità nell'utilizzo di fondi pubblici, confrontando le caratteristiche di tutte le imprese che ricevono agevolazioni con quelle delle imprese beneficiarie delle stesse forme di finanziamento che sono state oggetto di SOS in relazione a ipotesi di malversazione. L'analisi ha confermato che taluni aspetti, come la recente costituzione o aumenti significativi e recenti del capitale sociale, sono più frequentemente associati a comportamenti illeciti.

²⁰ Cfr. M. Gara, S. Iezzi e M. Siino, *Il rischio corruttivo negli appalti pubblici: una proposta di indicatori sulla base di dati ufficiali*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, 23, 2024.

²¹ Cfr. P. Cariello, M. De Simoni e S. Iezzi, *Un modello di machine learning per l'identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, 22, 2024.

In merito alla collaborazione attiva da parte dei soggetti segnalanti è stata sviluppata una metodologia statistica che consente di stimare il grado di potenziale sottosegnalazione delle SOS inviate dalle banche sulla base delle caratteristiche degli intermediari e dei fattori di contesto territoriale, considerati come *proxy* dell'esposizione al rischio di riciclaggio.

Il grado di collaborazione attiva dei segnalanti

È stata avviata la sperimentazione di un algoritmo di *machine learning* nel contesto della lotta alla pedopornografia: partendo da un campione di SOS già classificate come attinenti a tale ambito, il modello mira a individuare ulteriori SOS potenzialmente riconducibili a questo reato.

Le analisi a supporto della lotta contro la pedopornografia

La banca dati delle dichiarazioni in ORO è stata oggetto di un intenso sfruttamento. Una prima area di approfondimento ha riguardato la compliance con gli obblighi dichiarativi sottostanti l'invio dei dati ORO e il rischio di riciclaggio a cui sono esposti gli operatori del settore. Si è inoltre analizzato l'andamento delle compravendite di oro nazionali ed estere e le caratteristiche della clientela al fine di individuare possibili anomalie. È stata parallelamente avviata l'analisi congiunta delle basi dati ORO, SOS e comunicazioni oggettive, integrate anche da fonti esterne, per la costruzione di indicatori di anomalia che utilizzino tutte le informazioni disponibili. Infine, è proseguita la sperimentazione, avviata lo scorso anno, sull'applicazione della *social network analysis* alle transazioni desumibili dalle dichiarazioni ORO.

I profili di rischio desumibili dalle dichiarazioni delle operazioni in ORO

I dati SARA vengono monitorati nel continuo al fine di individuare sia eventuali discontinuità a livello macroeconomico nei flussi dei bonifici esteri da e verso l'Italia, sia potenziali specifiche posizioni anomale. Oltre agli intermediari segnalanti, l'attività può richiedere la collaborazione di altre autorità interessate. I filoni di analisi avviati in questo ambito hanno riguardato l'operatività estera e in contante delle associazioni non profit, nonché flussi potenzialmente riconducibili al fenomeno dello *shadow banking*.

L'individuazione di anomalie nei dati SARA

La UIF ha contribuito, con tutti gli attori del sistema antiriciclaggio italiano, all'aggiornamento al periodo 2019-2023 dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Da un lato, corruzione, estorsione, evasione e reati tributari, narcotraffico, reati fallimentari e societari sono stati identificati come minacce molto significative; dall'altro, il diffuso utilizzo del contante e l'estensione dell'economia sommersa rappresentano le principali criticità di natura sistematica. Sono state esaminate le vulnerabilità di ciascun settore tenuto all'applicazione della normativa antiriciclaggio. Sono state anche presentate le casistiche connotate da una particolare rischiosità emerse dall'analisi delle SOS: anomala operatività attraverso il crescente utilizzo di criptoattività, operazioni condotte mediante IBAN virtuali e conti di corrispondenza, indebita percezione di risorse pubbliche derivanti dal PNRR o dalla concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. Infine, il rischio inerente di finanziamento del terrorismo è stato valutato abbastanza significativo.

L'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio

5. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

5.1. L'attività ispettiva e di controllo cartolare

Nel 2024 la UIF ha avviato 20 ispezioni, di cui 19 a carattere generale e una di tipo mirato, nonché quattro controlli cartolari (*Tavola 5.1*). I soggetti obbligati sottoposti ad accertamento sono stati selezionati sulla base di specifici rischi o criticità e tenendo conto di fenomeni di interesse emersi da precedenti verifiche o segnalazioni effettuate da altri soggetti obbligati.

Tavola 5.1

Soggetti sottoposti a ispezioni e controlli cartolari									
	2020	2021	2022	2023	2024				
Totale	3	10	4⁽¹⁾	16	1⁽¹⁾	17	17⁽¹⁾	20	4⁽¹⁾
Banche	2	6	1	5	1	7	12	3	-
Società fiduciarie	-	1	-	1	-	2	-	1	-
IP, IMEL e altri intermediari	1	1	3	4	-	3	3	5	-
SGR e SIM	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Imprese di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestatori di servizi di gioco	-	-	-	1	-	1	-	5	1
Altri soggetti (2)	-	2	-	5	-	3	2	6	3

(1) Controlli cartolari. - (2) La categoria comprende società di recupero crediti, di revisione, di trasporto valori, di mediazione immobiliare, operatori professionali in oro, case d'asta, VASP e *Crypto-Asset Service Providers* (CASP).

Come di consueto, le verifiche hanno avuto luogo in un quadro di collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, gli Organi investigativi e l'Autorità giudiziaria. La collaborazione della UIF con la Banca d'Italia si è concretizzata anche quest'anno nella partecipazione reciproca di personale ad alcuni accertamenti ispettivi.

Gli accertamenti presso alcune banche hanno evidenziato come la raccolta e valutazione delle informazioni a fini di segnalazione di operazioni sospette non rispondono sempre a criteri di proporzionalità al rischio, specie con riferimento alla provenienza iniziale delle disponibilità investite in fondi di investimento esteri non soggetti a regolamentazione né sottoposti ai controlli di un'autorità nazionale di supervisione. Sono state inoltre rilevate debolezze negli assetti preordinati alla collaborazione attiva, con particolare riguardo all'adeguata verifica rafforzata, al monitoraggio delle operazioni della clientela da parte della rete territoriale e all'efficacia dei controlli sulla rete stessa.

**Esiti
degli
accertamenti**

In particolare, è emersa la mancata valorizzazione, ai fini della profilatura del rischio, di rilevanti elementi informativi, quali il coinvolgimento di clienti nell'ambito di indagini notificate al soggetto ispezionato. Le procedure di monitoraggio transazionale non sono risultate pienamente adeguate a intercettare le anomalie, a causa del mancato adattamento delle relative funzionalità alle peculiarità operative della clientela. L'analisi ispettiva ha evidenziato la ricorrenza di transazioni che, pur essendo riconducibili a indicatori e schemi di anomalia - specie quello sugli illeciti fiscali - e oggetto di inattesi e alert, non sono state adeguatamente valutate dalla rete territoriale a fini di collaborazione attiva.

Le verifiche ispettive condotte presso un Confidi hanno evidenziato una generale sottovalutazione delle anomalie nell'attività di rilascio di garanzie potenzialmente rilevanti anche a fini AML/CFT. Con riferimento all'attività di finanziamento diretto svolta insieme con una banca, è emersa l'assenza di accertamenti sull'origine dei fondi impiegati in fase di rimborso soprattutto nei casi di estinzione anticipata o a breve distanza dall'erogazione del finanziamento. Inoltre, la mancata rilevazione di elementi di comunanza tra più imprese o esponenti delle stesse non ha consentito di individuare anomalie più complesse e articolate.

Una verifica ispettiva nel comparto dei servizi fiduciari, offerti attraverso canali di interazione a distanza con la clientela, ha posto in luce criticità nei processi di profilatura della clientela e di monitoraggio transazionale. In particolare, il profilo di rischio non veniva aggiornato neanche in caso di segnalazioni alla UIF o interessamenti di autorità inquirenti. Il controllo nel continuo delle transazioni non era assistito da strumenti informatici. La capacità di individuare eventuali operazioni sospette è risultata carente anche a causa dell'assenza di riscontri o aggiornamenti dei dati raccolti, ad esempio sulla situazione economico-patrimoniale del cliente o sull'origine dei fondi. Inoltre, le prassi operative non hanno consentito di ricostruire l'iter valutativo seguito in merito a ipotesi di anomalie ritenute non meritevoli di trasmissione all'Unità.

Nel corso del 2024 sono stati analizzati ingenti prelevamenti di contante da ATM effettuati con carte di pagamento emesse da un IMEL comunitario operante in libera prestazione di servizi. La verifica cartolare ha evidenziato una spiccata concentrazione dei volumi prelevati in aree note per una diffusa e pervasiva presenza della criminalità organizzata. In queste aree, inoltre, sono stati riscontrati utilizzi sequenziali di numerose carte di pagamento, finalizzati a moltiplicare la somma massima prelevabile di contanti. L'attivazione del canale della collaborazione internazionale ha permesso di approfondire il fenomeno, ponendo in luce significativi collegamenti di natura societaria, finanziaria e soggettiva tra i titolari delle carte di pagamento. In molti casi tali schemi operativi appaiono riconducibili a possibili frodi nelle fatturazioni, talvolta in contesti ascrivibili alla criminalità organizzata. I risultati degli approfondimenti finora ottenuti sono stati condivisi con la DNA.

Sono proseguiti i controlli nel settore dell'oro e dei metalli preziosi con il duplice obiettivo di accrescere la conoscenza delle prassi operative del comparto e incrementare il grado e la qualità della partecipazione degli operatori al sistema di prevenzione AML. Le verifiche sono state orientate tenendo conto, tra l'altro, delle caratteristiche dell'operatività sul versante domestico ed estero, specie con paesi ritenuti a rischio.

I rischi nel settore oro – le iniziative dell'Unità

Il settore dell'oro e dei metalli preziosi è connotato da molteplici rischi ML/FT. Da sempre riconosciuto a livello globale come mezzo di scambio assimilabile al contante, per il suo elevato valore intrinseco l'oro è particolarmente appetibile per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo per la sua scarsa tracciabilità e per la facilità a essere trasformato in oggetti di piccole dimensioni per agevolarne il contrabbando (c.d. *scrap gold*).

A livello nazionale, il mercato è caratterizzato da numerosi operatori, con diversi modelli di business e spesso di piccole dimensioni, da un volume significativo di transazioni con paesi extra-UE, anche a rischio per gli aspetti AML e per la catena di approvvigionamento estera dei metalli preziosi. Rileva, inoltre, l'elevato ricorso al contante in alcuni segmenti del mercato (ad esempio i compro oro) e l'utilizzo diffuso del metallo negli schemi di *trade-based money laundering* come merce sottostante l'operazione e come forma alternativa di valore.

Gli operatori in oro sono assoggettati a diverse normative di fonte anche sovranazionale, che rispondono a distinte finalità fra loro complementari nella lotta al riciclaggio e ai reati associati. L'assenza, finora, di un'autorità di riferimento per il settore non ha agevolato un'analisi dei rischi del comparto e la previsione di disposizioni secondarie calibrate sulle specifiche realtà operative.

Il grado di partecipazione degli operatori del settore al sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ancora concentrato in pochi operatori, in termini di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla UIF, e modesto sotto il profilo quantitativo (2.344 operazioni nel 2024) e qualitativo.

Gli accertamenti ispettivi condotti dall'Unità presso primari operatori del settore hanno evidenziato una insufficiente consapevolezza degli obblighi di collaborazione attiva che si è tradotta in presidi normativi e operativi non pienamente adeguati a prevenire i rischi di riciclaggio.

Carenze sono state riscontrate nelle procedure di adeguata verifica, di conservazione dei dati, di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette. Le informazioni raccolte sui fornitori esteri nell'ambito del processo di adeguata verifica sulla catena di approvvigionamento non vengono utilizzate a fini di collaborazione attiva né viene condotta una valutazione di coerenza e compatibilità delle operazioni con il profilo soggettivo, economico e finanziario del cliente alla luce di tutti gli elementi informativi disponibili.

A novembre 2024 la UIF ha organizzato un seminario dedicato agli operatori in oro, con finalità di formazione e sensibilizzazione verso le tematiche AML/CFT, al quale hanno partecipato relatori di altre autorità competenti nonché di associazioni di categoria. Sono stati illustrati i rischi e l'evoluzione normativa del settore e richiamati gli elementi di criticità riscontrati nell'ambito degli accertamenti ispettivi, nell'analisi finanziaria delle SOS e nei controlli condotti sulle dichiarazioni oro rese ai sensi della L. 7/2000. L'iniziativa ha permesso di approfondire le carenze emerse nell'applicazione degli obblighi di segnalazione e di rafforzare la collaborazione con le associazioni di categoria.

Gli accertamenti nel comparto del gioco hanno evidenziato diverse debolezze negli assetti antiriciclaggio. Sono emersi la disponibilità di un patrimonio informativo sulla clientela non commisurato ai rischi e limitati strumenti informativi per la rilevazione di potenziali anomalie. Inoltre non risultano sfruttate, ai fini della collaborazione attiva, le possibili sinergie derivanti dalla condivisione delle informazioni su clienti di società di gioco appartenenti al medesimo gruppo. In fase di acquisizione dei clienti da remoto, non risultano sempre effettuati idonei riscontri sulla veridicità dei documenti identificativi forniti. Sono emerse carenze nella verifica di potenziali anomalie legate all'uso di strumenti di pagamento diversi dal contante, quali l'impiego di carte di pagamento non intestate al titolare del conto di gioco. Si è riscontrato, infine, lo scarso coinvolgimento di agenti e punti vendita di ricarica nella rilevazione di operazioni potenzialmente sospette da parte della clientela. Approfondimenti basati sull'utilizzo delle comunicazioni oggettive relative alle operazioni in contanti per finalità di controllo hanno consentito di avviare verifiche ispettive su due prestatori di servizi di gioco, beneficiari di rilevanti trasferimenti provenienti da carte di pagamento, a loro volta ricaricate prevalentemente in contanti e intestate a soggetti apparentemente collegati.

Le ispezioni presso case d'asta hanno confermato l'esistenza di presidi AML non adeguati. Sono risultati mancanti i processi di profilatura del rischio della clientela, di monitoraggio, di rilevazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette. Le modalità di conservazione, spesso solo cartacee, non sono risultate idonee ad assicurare il rispetto dei requisiti di legge. Non sempre sono stati condotti autonomi approfondimenti sulla provenienza dei beni messi all'asta, riponendo esclusivo affidamento sulla conoscenza diretta del cliente e sulla prassi di invio preventivo dei cataloghi dei lotti alle autorità investigative competenti. Le operazioni eseguite con i clienti aggiudicatari sono prevalentemente occasionali e, anche quando presentano importi superiori alla soglia di legge o comunque significativi, non sono acquisite informazioni sull'origine dei fondi e sulla relativa coerenza e compatibilità con il profilo soggettivo del cliente.

Nel 2024 si sono conclusi gli accertamenti cartolari presso due rilevanti operatori del settore dell'intermediazione immobiliare di emanazione bancaria, dai quali è emersa la mancata acquisizione di informazioni rilevanti (effettiva attività svolta dal cliente, origine dei fondi impiegati). La capacità di rilevare operazioni sospette ha risentito delle limitate

informazioni disponibili sui pagamenti effettuati per la compravendita e sugli eventuali soggetti nominati come acquirenti in un momento successivo (art. 1401 c.c.).

Sugli esiti delle verifiche effettuate la UIF ha informato, come di consueto, le altre autorità di controllo per i profili di rispettiva competenza (cfr. il capitolo 6: *La collaborazione con le altre autorità*).

5.2. Le procedure sanzionatorie

Nel 2024 la UIF ha avviato otto procedimenti sanzionatori per omesse segnalazioni di operazioni sospette accertate in esito a verifiche ispettive. Sono state avviate due procedure sanzionatorie per violazione delle limitazioni all'uso del contante previste dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007 nei confronti di una casa d'asta e di un concessionario di gioco e scommesse. È stato avviato un procedimento sanzionatorio per violazione del divieto di trasferimento di beni di lusso, inclusi oggetti d'arte e da collezione, di valore superiore alla soglia di legge²², nel contesto delle sanzioni finanziarie adottate dalla UE in relazione al conflitto russo-ucraino.

L'Unità ha curato l'istruttoria concernente nove procedimenti sanzionatori in materia di trasferimenti di oro; il Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF) - autorità competente per la fase decisionale del procedimento - ha condiviso nel merito le valutazioni dell'Unità irrogando le conseguenti sanzioni.

Tavola 5.2

	Irregolarità di rilievo amministrativo				
	2020	2021	2022	2023	2024
Omessa segnalazione di operazioni sospette	12	4	9	2	8
Omessa trasmissione dei dati aggregati	1	-	-	-	-
Violazione art. 49, co. 1, D.lgs. 231/2007	1	-	1	-	2
Omessa dichiarazione oro	12	13	11	8	9
Omesso congelamento di fondi e risorse economiche	-	-	2	-	1

Con la Banca d'Italia è continuata la sistematica partecipazione ai rispettivi organi collegiali deputati alla valutazione delle irregolarità, al fine di garantire l'efficace applicazione delle norme sanzionatorie AML. In alcuni casi, le risultanze dell'attività di controllo della UIF sono state utilizzate dalla Banca d'Italia per l'adozione di provvedimenti di propria competenza.

²² Regolamento UE/2014/833, come modificato dal regolamento UE/2022/428.

6. LA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE AUTORITÀ

6.1. La collaborazione con l'Autorità giudiziaria

Nel 2024 l'Autorità giudiziaria e gli Organi investigativi delegati hanno trasmesso 373 richieste di collaborazione, -9,2% rispetto all'anno precedente. Le risposte fornite dalla UIF sono diminuite del 4,6%, per la riduzione del margine temporale in cui l'Unità fornisce seguiti informativi dopo la prima risposta. L'aumento del numero di segnalazioni trasmesse (+7,9%) è da ricondurre alla complessità e all'ampiezza dei contesti emergenti da alcune richieste della Magistratura (*Tavola 6.1*).

Tavola 6.1

Collaborazione con l'Autorità giudiziaria					
	2020	2021	2022	2023	2024
Richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria	558	510	313	411	373
Risposte fornite all'Autorità giudiziaria (1)	1.188	1.463	1.059	777	741
Numero di SOS trasmesse	2.927	3.420	2.854	2.756	2.975

(1) Il numero delle risposte supera quello delle richieste in quanto comprende tutte le note, successive alla prima interlocuzione con l'AG, con cui sono comunicate, per un congruo periodo di tempo, le ulteriori informazioni rilevanti ricevute dalla UIF ed è trasmessa la relativa documentazione.

Specifiche richieste di collaborazione dell'AG hanno riguardato indagini in materia di criminalità organizzata, riciclaggio e autoriciclaggio, frode, corruzione, abusivismo finanziario, falso ideologico, violazione delle norme in materia di immigrazione. L'attivazione della collaborazione internazionale (cfr. il paragrafo: *Lo scambio di informazioni con le FIU estere* del capitolo 7) ha riguardato ipotesi di frodi - principalmente perpetrare online e afferenti anche a investimenti in criptoattività - e indagini su reati fiscali, crimini di stampo mafioso, abusivismo finanziario, corruzione e altri delitti contro la PA, terrorismo, associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e di esseri umani.

Collaborazioni ex art. 12 e interlocuzioni con FIU estere

Le principali controparti estere attivate su richiesta dell'Autorità giudiziaria nel 2024 sono state le FIU di Lituania, Spagna, Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Germania e Irlanda.

Protocollo d'intesa UIF-GDF

A luglio 2024 la UIF e la GDF hanno firmato un Protocollo in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il Protocollo mira a consolidare e gestire in modo strutturato tutti gli ambiti di collaborazione tra le due autorità, incluso il coordinamento delle attività di controllo, al fine di orientare più efficacemente le rispettive iniziative sui settori e i fenomeni considerati a maggiore rischio e di rafforzare la cooperazione internazionale mediante la condivisione delle informazioni scambiate con le FIU estere.

Il nuovo accordo dettaglia le procedure con le quali la UIF mette a disposizione dell'NSPV le SOS e gli ulteriori scambi informativi per l'elaborazione di indici di rischio e impegna al confronto su casistiche innovative o complesse, sullo sviluppo di avanzati metodi di analisi e sulla tutela della riservatezza. Sono previste attività di studio su nuove forme di criminalità e innovativi canali di riciclaggio, nonché eventi formativi per il personale e i soggetti obbligati al fine di migliorare la qualità della collaborazione attiva. L'attuazione del Protocollo è curata da una cabina di regia e da tavoli tecnici operativi.

Il numero complessivo delle denunce ex art. 331 c.p.p. effettuate nell'ambito delle relazioni tecniche trasmesse agli OO.II. è lievemente diminuito (*Tavola 6.2*). Tra queste rilevano le denunce che, anche nel 2024, l'Unità ha presentato in relazione all'utilizzo indebito del nome e del logo della UIF²³.

Tavola 6.2

	Segnalazioni all'Autorità giudiziaria				
	2020	2021	2022	2023	2024
Denunce ex art. 331 c.p.p.	257	508	408	436	417
<i>di cui:</i> presentate all'Autorità giudiziaria	1	0	0	2	3
effettuate nell'ambito delle relazioni tecniche trasmesse agli OO.II.	256	508	408	434	414
Informative utili a fini di indagine	11	3	6	0	3

6.2. La collaborazione con le autorità di vigilanza e le altre istituzioni

Autorità di vigilanza Nel 2024 l'Unità ha trasmesso alle autorità di vigilanza di settore 49 informative su profili AML/CFT.

Le informative alla Vigilanza bancaria e finanziaria e all'Unità SNA della Banca d'Italia hanno riguardato, tra l'altro: l'erogazione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, anche con riferimento ad aumenti di capitale fittizi da parte delle società beneficiarie; trasferimenti di fondi, presumibilmente provenienti da truffe, operati mediante money transfer esteri che sembrano offrire servizi di pagamento a distanza senza autorizzazione; anomalie concentrazioni di flussi finanziari, riconducibili a soggetti di nazionalità cinese, disposti da intermediari italiani verso ricorrenti intermediari esteri; rientro dall'estero di capitali di sospetta origine illecita per il tramite di una fiduciaria; operatività di clienti di una banca caratterizzata da numerose transazioni da e verso concessionari di gioco e scommesse; ipotesi di mancata coerenza tra l'effettivo impiego del capitale raccolto nell'ambito di un'iniziativa di equity crowdfunding e il progetto immobiliare finanziato.

Alla Consob sono state trasmesse informative riguardanti, fra l'altro, possibili truffe nel trading online; operatività anomala posta in essere dal consulente finanziario di una SGR; informazioni riconducibili a due società quotate e relative al trasferimento di partecipazioni societarie, quali ipotesi di possibile aggiramento dei divieti stabiliti dalla normativa europea sulle operazioni con controparti di nazionalità russa e di possibile abuso di informazioni privilegiate. Con l'Ivass sono stati condivisi gli approfondimenti su ipotesi di abusivismo e frodi nell'ambito dell'intermediazione assicurativa.

MIMIT, Agenzia delle Entrate e ADM Le risultanze di un accertamento ispettivo presso una società fiduciaria non vigilata sono state condivise con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, a fini della valutazione di conformità dell'assetto proprietario della fiduciaria alle indicazioni dell'Agenzia medesima. All'Agenzia delle Dogane e dei monopoli sono stati trasmessi gli esiti delle verifiche condotte presso prestatori di servizi di gioco.

Partenariato pubblico-privato Il ricorso a forme di partenariato in materia AML/CFT ha ricevuto positive valutazioni in ambito internazionale ed europeo; la costituzione di una sede pubblico-privata di condivisione e confronto su argomenti a carattere strategico rappresenta un'occasione importante per contribuire al miglioramento delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La UIF partecipa a un'iniziativa di partenariato pubblico-privato (PPP) con la DIA del Piemonte e Valle d'Aosta, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino della Guardia di Finanza, l'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia, Intesa Sanpaolo Spa e Anti Financial Crime Digital Hub Scarl. L'iniziativa - che costituisce un progetto pilota in vista di una possibile sua estensione a livello nazionale - prevede un

²³ Cfr. il [Comunicato UIF](#) del 28 febbraio 2024.

percorso di incontri di natura tecnica e metodologica che, nello scambio tra competenze e punti di vista strutturalmente differenti, arricchisca il patrimonio di conoscenze e gli approcci di tutti gli attori coinvolti. La UIF ha successivamente avviato con l'Unità SNA della Banca d'Italia e con l'ABI interlocuzioni per avviare un'altra iniziativa di PPP finalizzata a individuare e condividere i rischi AML/CFT emergenti e a definire possibili forme di mitigazione, aperta ad autorità pubbliche e a soggetti privati in via di designazione.

Con DL 19/2024 è stata prevista la partecipazione della UIF al Comitato per la lotta **COLAF** contro le frodi nei confronti della UE (COLAF), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. La UIF ha fornito un contributo sia nella redazione del Questionario sull'architettura antifrode della UE (*EU Anti-Fraud Architecture*) sia in occasione dell'audizione del COLAF presso la Corte dei Conti europea dell'ottobre 2024.

Il Comitato, presieduto dal Ministro per le Politiche europee o da un suo delegato, svolge funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti al settore fiscale, alla politica agricola comune e ai fondi strutturali; tratta anche le questioni connesse al flusso delle comunicazioni relative alla percezione di finanziamenti comunitari e ai recuperi degli importi indebitamente pagati, nonché quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'art. 280 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Tali funzioni sono estese anche al PNRR, al fine di rafforzare la strategia unitaria di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al Piano, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021-27 e ai fondi nazionali correlati.

Prosegue l'impegno della UIF nella *Open Government Partnership*, iniziativa promossa da governi e società civile per l'adozione di politiche pubbliche improntate alla trasparenza, alla partecipazione, alla lotta alla corruzione, all'*accountability* e all'innovazione della PA.

6° Piano d'azione per il governo aperto

È stato avviato il 6° Piano d'azione nazionale per il governo aperto 2024-26, nel cui ambito l'Unità è coinvolta nelle iniziative indicate nell'Obiettivo A, "Promuovere la cultura dell'integrità e la trasparenza dei processi decisionali pubblici", Impegno 2, "Diffusione della conoscenza dei fenomeni che minacciano l'integrità dei processi decisionali pubblici e rafforzamento delle competenze della pubblica amministrazione e delle organizzazioni della società civile".

La UIF, insieme alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e al Dipartimento della Funzione Pubblica, sta conducendo un nuovo ciclo di interviste con i gestori delle comunicazioni antiriciclaggio di alcune Amministrazioni, allo scopo di approfondire gli assetti organizzativi, le prassi, le caratteristiche dell'attività di individuazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette. Le informazioni raccolte, organizzate secondo una griglia di fattori essenziali per l'attivazione del dovere di comunicazione, saranno aggregate al fine di delineare un modello di collaborazione attiva antiriciclaggio da proporre a un ampio numero di enti del comparto pubblico, promuovendone così la partecipazione attiva.

6.3. Le sanzioni finanziarie internazionali

Nel 2024 e nel 2025 la UE ha adottato ulteriori misure sanzionatorie nei confronti della Russia e della Bielorussia. Oltre alla previsione di ulteriori restrizioni, le misure di congelamento di fondi e risorse economiche sono state estese nei confronti di nominativi per lo più contigui al settore della difesa russa²⁴. Nei confronti della Russia è stato altresì introdotto un nuovo regime sanzionatorio con il regolamento UE/2024/2642 contenente ulteriori misure restrittive volte a contrastare le attività di destabilizzazione poste in essere dalla stessa²⁵.

²⁴ Per le misure previste dal 13° pacchetto di sanzioni cfr. regolamenti UE/2024/753 e UE/2024/745; per il 14° pacchetto cfr. i regolamenti UE/2024/1746, UE/2024/1739, UE/2024/1745 e UE/2024/1776; per il 15° pacchetto cfr. i regolamenti UE/2024/3183, UE/2024/3189, UE/2024/3192, UE/2024/3177; per il 16° pacchetto cfr. i regolamenti UE/2025/389, UE/2025/390, UE/2025/392, UE/2025/395.

²⁵ Le prime designazioni - 16 persone fisiche e 3 persone giuridiche - sono state introdotte con regolamento

Per assicurare una più efficace applicazione delle sanzioni finanziarie mirate, il 3 luglio 2024 il Consiglio ha pubblicato l'ultimo aggiornamento delle migliori pratiche relative alla corretta implementazione delle misure restrittive adottate dalla UE che integrano in particolare le nozioni di proprietà e controllo da parte dei soggetti designati, rilevanti ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento²⁶.

La UIF ha pubblicato appositi avvisi per richiamare l'attenzione del settore privato sulla designazione di nuovi soggetti da sottoporre a misure di congelamento e ha verificato l'esistenza di fondi a essi riconducibili presso gli intermediari finanziari italiani. Gli esiti di tali verifiche sono stati condivisi con il CSF per l'adozione dei provvedimenti di competenza, volti all'individuazione delle risorse da congelare. Inoltre l'Unità, attraverso la partecipazione alla Rete di esperti di cui si avvale il Comitato, ha supportato quest'ultimo nella predisposizione dei provvedimenti autorizzativi o di diniego delle richieste di movimentazione di fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti listati e nella predisposizione delle risposte ai quesiti ricevuti in materia di applicazione degli obblighi derivanti dai regolamenti europei.

A seguito del provvedimento del CSF del 9 maggio 2024 la UIF ha avviato la raccolta²⁷ delle nuove comunicazioni provenienti dagli intermediari creditizi e finanziari, riguardanti tutti i trasferimenti, diretti o indiretti, di fondi extra-UE d'importo cumulativo superiore a 100.000 euro disposti da persone giuridiche, entità e organismi stabiliti nella UE, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 40% da soggetti russi²⁸. Con il *Comunicato UIF* del 6 giugno 2024 l'Unità ha definito contenuti, formati e modalità di invio delle predette comunicazioni. Inoltre è stato istituito un tavolo tecnico presso il CSF deputato a effettuare le attività di analisi dei flussi informativi in questione a supporto delle valutazioni per individuare operazioni, entità e settori di attività che presentano un grave rischio di violazione o elusione delle misure restrittive o un grave rischio di uso di fondi per fini incompatibili con tali misure.

Il tavolo, cui partecipano l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, la Guardia di Finanza e la UIF, è incaricato di svolgere la pre-analisi delle comunicazioni pervenute al MEF e alla UIF, al fine di individuare possibili violazioni e fattispecie elusive, oltre a fenomeni e schemi rilevanti relativi a operazioni, entità, aree geografiche o settori a rischio di elusione delle sanzioni UE. I risultati conseguiti sono esaminati dalla Rete degli esperti per le successive decisioni del CSF e la trasmissione delle conclusioni alla Commissione per le valutazioni di competenza.

A seguito dell'ampliamento del novero dei soggetti designati nell'ambito del regime sanzionatorio nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, la UIF ha pubblicato un apposito avviso per richiamare l'attenzione sulle nuove designazioni e ha effettuato le consuete verifiche volte ad accertare l'esistenza di fondi riconducibili alle nuove entità listate. In relazione a tale regime sanzionatorio, non sono emersi nel corso del 2024 ulteriori fondi e risorse economiche da sottoporre a nuove misure di congelamento. L'ammontare complessivo dei fondi congelati ha registrato un incremento ascrivibile in particolare ai regimi sanzionatori relativi a Libia e Russia. Rispetto al primo, a seguito di un aggiornamento delle posizioni oggetto di congelamento, sono emersi ulteriori rapporti riconducibili a soggetti designati. Per quanto riguarda la Russia l'incremento è imputabile alle nuove designazioni avvenute nel corso dell'anno, alle ulteriori operazioni oggetto di misure di congelamento e all'aggiornamento delle posizioni già congelate. Ad eccezione del regime sanzionatorio relativo alla Bielorussia, rispetto al quale è emersa un'ulteriore operazione da sottoporre a misure di congelamento, le variazioni riguardanti gli altri regimi sanzionatori sono attribuibili all'aggiornamento relativo ai rapporti già congelati.

UE/2024/3188 del 16 dicembre 2024.

²⁶ UIF, *Quaderni dell'antiriciclaggio - Rassegna normativa*, 2° semestre 2024, pp. 11-13.

²⁷ La raccolta è stata introdotta a dicembre 2023 con regolamento UE/2023/2878.

²⁸ Art. 5-novodecies, regolamento UE/2014/833; cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2023*, pp. 53-54.

Tavola 6.3

PAESI E SOGGETTI	Misure di congelamento al 31/12/2024		Importi congelati		
	Rapporti e operazioni sottoposti a congelamento	Soggetti sottoposti a congelamento	EUR	USD	CHF
ISIL e Al-Qaeda	3	3	5.252	0	0
Bielorussia	5	3	6.882	0	0
Iran	3	1	44.322	158.453	0
Libia	9	2	15.319.073	0	0
Siria	22	5	12.819.518	244.592	144.251
Ucraina/Russia	197	89	279.155.530	0	0
RDP della Corea	3	4	7.897	0	0
Totale	242	107	307.358.474	403.045	144.251

Rappresentanti della UIF hanno preso parte a diversi incontri tenuti nell'ambito di un progetto organizzato dal Consiglio d'Europa (*Effective implementation of the sanctions regime and enhanced cross-border cooperation in EU Member States*), finalizzato a rafforzare le capacità delle autorità nazionali competenti nell'individuazione delle entità sanzionate e a favorire la condivisione delle informazioni pertinenti sia a livello domestico che transnazionale.

7. L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

7.1. La collaborazione con le FIU estere

Nel 2024 la UIF ha scambiato informazioni con 111 FIU estere. L'Unità ha inviato 723 richieste di informazioni, in aumento rispetto all'anno precedente a causa delle maggiori esigenze informative dell'Autorità giudiziaria (*Tavola 7.1*). Il numero delle richieste motivate da analisi interne relative a operatività transnazionali è rimasto sostanzialmente stabile; le principali fattispecie hanno riguardato il prelevamento di contanti effettuato in Italia con carte di pagamento estere e il trasferimento verso altri paesi di fondi provenienti da contributi statali, in particolare quelli relativi al c.d. Superbonus e al PNRR. In numerosi casi la collaborazione internazionale è stata attivata in relazione a flussi finanziari transitati tramite servizi di IBAN virtuali offerti da prestatori di servizi di pagamento (PSP) esteri (cfr. il paragrafo: *Evasione fiscale* nel capitolo 2).

**Le richieste
a FIU estere**

Le segnalazioni *cross-border* inviate dall'Unità ad altre FIU europee sono aumentate di circa il 17,3%. Le tipologie di fenomeni più frequenti hanno riguardato anomalie nelle ricariche di carte prepagate, possibili frodi nelle fatturazioni e il coinvolgimento di soggetti sottoposti a indagini in Italia.

Tavola 7.1

Scambi informativi con FIU estere					
	2020	2021	2022	2023	2024
Richieste inoltrate	1.050	834	790	693	723
<i>di cui:</i> per rispondere a esigenze dell'AG	575	364	334	266	301
per esigenze di analisi interna	475	470	456	427	422
Segnalazioni <i>cross-border</i> inviate	2.015	6.888	6.896	8.753	10.267
 Richieste/inform. spontanee ricevute	 1.546	 1.697	 1.657	 1.436	 1.508
Canale Egmont	695	872	776	634	638
Canale FIU.net	851	825	881	802	870
Segnalazioni <i>cross-border</i> ricevute	23.089	25.018	80.934	77.176	65.692

Il numero di richieste e informative spontanee ricevute è rimasto pressoché costante negli ultimi anni, ma il dettaglio e la qualità delle informazioni è progressivamente migliorato. Nella gestione delle richieste di altre FIU l'Unità condivide tutte le informazioni di cui è in possesso o che ha il potere di ottenere per l'approfondimento delle operazioni sospette. Nel reperimento di informazioni di carattere investigativo, di particolare interesse per le necessità di analisi delle FIU estere, continuano a sussistere criticità anche in relazione ai limiti presenti nella normativa nazionale, che non consentono la necessaria rapidità ed efficacia dello scambio di tali informazioni, diversamente da quanto avviene per altre FIU amministrative, anche europee. La necessità di consentire un ampio accesso a tali informazioni è stata ribadita anche nella VI direttiva antiriciclaggio; è auspicabile, pertanto, che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale segua le direttive indicate dal legislatore europeo, favorendo sinergie istituzionali atte a superare gli stringenti vincoli attualmente previsti.

**Le richieste
da FIU estere**

Le informative *cross-border* ricevute dalle altre FIU europee restano consistenti, anche se in lieve flessione²⁹.

Informative *cross-border* - fenomeni

Sono allo studio nuove metodologie di analisi delle segnalazioni *cross-border*, volte a far fronte al loro significativo incremento negli ultimi anni e a valorizzare nel contemporaneo il patrimonio informativo, individuando i fenomeni rilevanti. Le sperimentazioni riguardano il ricorso ad algoritmi di *machine learning* per l'individuazione automatica di fenomeni e categorie; in tale ambito state anche utilizzate tecniche di *named entity recognition* per l'acquisizione di informazioni strutturate a partire da un testo libero (per esempio, soggetti, importi, rapporti e luoghi).

I nuovi criteri di classificazione individuano un maggior numero di fenomeni e consentono di selezionare in maniera automatica i casi da sottoporre a un trattamento prioritario, come per i contesti relativi a sospetto finanziamento del terrorismo. Le prime sperimentazioni evidenziano alcuni fenomeni ricorrenti come gli impieghi di criptoattività, la criminalità informatica, la pedopornografia, il coinvolgimento di soggetti sottoposti a indagini o membri della criminalità organizzata.

Collaborazione per la sospensione di operazioni

Anche nel corso del 2024 un consistente numero di scambi informativi ha riguardato la richiesta di blocco dell'operatività di rapporti finanziari o di sospensione di operazioni sospette.

La UIF ha ricevuto 75 richieste di assistenza dalle FIU estere volte a individuare e recuperare fondi di possibile origine illecita trasferiti in Italia, al fine di assicurarne il recupero (c.d. asset recovery). Il buon esito della collaborazione è stato agevolato, in alcuni casi, da procedure di recall avviate dagli stessi intermediari esteri, in altri dal blocco dell'operatività dei rapporti su iniziativa degli intermediari italiani. L'adozione di queste ultime misure ha consentito alle FIU estere di attivare i canali di cooperazione giudiziaria internazionale per l'esecuzione di sequestri e confische. In altri 47 casi le FIU hanno comunicato all'Unità di aver applicato misure di sospensione dell'operatività su conti esteri, richiedendo di verificare l'interesse delle autorità italiane al recupero delle somme, spesso detenute da soggetti coinvolti in indagini in Italia. Tenuto conto della breve durata delle misure adottate dalle FIU estere, spesso limitate a pochi giorni, la UIF ha attivato in via d'urgenza le proprie controparti investigative per accettare l'interesse dell'AG al mantenimento del blocco e al recupero delle somme. Tale interesse è stato più volte confermato attraverso l'emissione di ordini europei di indagine e di provvedimenti di natura cautelare eseguiti per via rogatoria.

Tipologie

La collaborazione con le FIU del Nord Europa ha riguardato spesso frodi informatiche a danno di soggetti esteri. Il recupero dei fondi è stato in molti casi ostacolato dal rapido utilizzo delle somme illecitamente sottratte, attraverso il ricorso a bonifici istantanei, l'acquisto di criptoattività o il prelievo in contanti subito dopo l'accredito. I proventi degli illeciti sono stati spesso scambiati più volte tra diversi gruppi di soggetti, con l'intento di stratificare i flussi e complicarne la ricostruzione. I bonifici, spesso a cifra tonda e per alti importi, sono risultati genericamente riferibili al pagamento di fatture e non coerenti con il profilo soggettivo degli individui e delle ditte coinvolte, spesso di recente costituzione e caratterizzate da un esiguo numero di addetti. I sospetti relativi a illeciti di natura fiscale continuano a caratterizzare gli scambi con le FIU dell'Est Europa. Ulteriore fenomeno ricorrente negli scambi con altre FIU è quello dell'utilizzo di sistemi di c.d. *underground banking* a fini di riciclaggio, che coinvolgono soprattutto soggetti provenienti dall'Asia e in particolare dalla Repubblica Popolare Cinese. Sul fenomeno è in corso un esercizio di analisi congiunta assieme alle FIU di altri paesi europei coinvolti nei flussi finanziari.

²⁹ La riduzione dei flussi risulta principalmente imputabile alla revisione dei criteri di inoltro da parte di una FIU controparte.

La UIF ha preso parte, insieme alle FIU di Spagna e Paesi Bassi, a un'analisi congiunta **Joint analysis** riguardante segnalazioni aventi a oggetto trasferimenti di fondi a favore di un unico conto di pagamento aperto in un altro paese europeo e intestato a un agente di pagamento operante con passaporto UE. La UIF ha individuato fattispecie di frodi fiscali o di indebita percezione di fondi pubblici (cfr. il capitolo 2: *Aree di rischio e tipologie*) e rilevato approcci disomogenei nella supervisione prudenziale che richiedono di essere indirizzati e approfonditi in un'ottica di armonizzazione a livello UE.

Il ricorso a esercizi di joint analysis, incentivato dall'AML Package, ha consentito alle FIU di intercettare con maggiore precisione i fenomeni che presentano una prevalente dimensione transfrontaliera. Le analisi congiunte favoriscono anche la condivisione di processi di lavoro, metodologie, esperienze e competenze, valorizzando i diversi approcci nazionali. Negli ultimi anni la UIF ha promosso e coordinato diversi esercizi con altre FIU europee.

7.2. La Piattaforma delle FIU europee e la rete FIU.net

Sono proseguiti in seno alla Piattaforma i lavori per l'elaborazione di criteri di selezione **Gruppi di lavoro** e rilevanza delle segnalazioni *cross-border* e per la definizione di formati delle SOS e di un modello comune di risposta degli intermediari alle richieste delle FIU³⁰. È in fase conclusiva il progetto coordinato dalla UIF e dalla FIU spagnola per l'elaborazione della metodologia degli esercizi di analisi congiunta a beneficio dell'AMLA, in vista del suo futuro ruolo di supporto e coordinamento in materia.

La bozza di metodologia tratta i criteri e la procedura per la selezione dei casi da sottoporre ad analisi congiunta, l'avvio dei relativi esercizi, lo svolgimento delle analisi, la predisposizione del rapporto conclusivo, le fasi di disseminazione nei confronti di autorità nazionali e a livello europeo. Proseguono i lavori del gruppo coordinato dalla UIF e dalla FIU olandese per mappare le aree prioritarie di sviluppo di strumenti IT, supporto e formazione. La UIF ha condiviso con la Commissione e le FIU della Piattaforma i nuovi indicatori di anomalia, anche in vista dell'emanazione di orientamenti sul tema da parte dell'AMLA.

L'Unità partecipa al progetto delle FIU europee per individuare modalità operative omogenee e migliori pratiche di disseminazione e utilizzo delle informazioni scambiate, con l'obiettivo di assicurarne la coerenza rispetto all'estensione del consenso fornito dalle FIU e di garantire un'omogenea attuazione della normativa europea applicabile.

Si sono conclusi i lavori sulla rete FIU.net NG (Next Generation), dedicata alla collaborazione e allo scambio di informazioni tra le FIU dell'Unione. La rete è divenuta operativa a febbraio 2025; entro luglio 2027 è previsto il trasferimento all'AMLA della sua gestione. **FIU.net NG**

Gli interventi sono stati realizzati dalla Commissione, attuale service provider, sulla base di un processo definito nell'ambito della governance prevista dal service level agreement sottoscritto con le FIU. Rispetto alla versione precedente l'infrastruttura beneficia di tecnologie informatiche evolute, con più elevati livelli di confidenzialità e sicurezza delle informazioni scambiate. Il nuovo sistema integra, inoltre, un nuovo formato dati che consente di arricchire gli scambi informativi tra FIU, valorizzando le forme più avanzate di collaborazione e sostenendo i crescenti volumi degli scambi. La UIF partecipa a un gruppo di lavoro per la realizzazione di una più agevole integrazione con i database interni delle FIU e la piena interoperabilità con i sistemi domestici.

7.3. Rapporti con controparti estere e assistenza tecnica

Nel 2024 è proseguita la partecipazione della UIF alle attività di assistenza tecnica e di supporto svolte nell'ambito del Gruppo Egmont.

Un rappresentante dell'Unità ha partecipato, in qualità di docente, a un programma di formazione su minacce, rischi e tipologie relativi al finanziamento del terrorismo a favore delle FIU di alcuni paesi dell'Africa centro-orientale.

³⁰ L'elaborazione di tali progetti di norme tecniche di attuazione dovrebbe essere effettuata da parte dell'AMLA entro il 10 luglio 2026. Cfr. art. 69, par. 3, del regolamento UE/2024/1624.

La UIF ha preso parte a un incontro con il Procuratore di Marsiglia per condividere le buone pratiche adottate in tema di collaborazione tra le rispettive FIU e autorità giudiziarie. L'Unità ha anche ricevuto la visita di rappresentanti della FIU e di autorità investigative e amministrative del Kosovo, interessati a conoscere lo spettro delle attività svolte dalla UIF. Inoltre l'Unità ha partecipato a un incontro con esponenti della Banca centrale degli Emirati volto ad approfondire il modello organizzativo della UIF, in ragione dell'analogo collocamento della FIU emiratina all'interno della Banca centrale. È stato svolto un incontro bilaterale con la FIU di San Marino, dedicato all'approfondimento di alcuni casi di interesse comune e all'ulteriore rafforzamento della collaborazione fra le due FIU. Personale dell'Unità ha partecipato a un convegno organizzato dal Consiglio d'Europa sulla funzione di analisi strategica delle FIU, nel quale sono state condivise le principali risultanze dello studio sull'indicatore machine learning che, sulla base dei dati di bilancio, individua le imprese a rischio di infiltrazione mafiosa³¹.

Secondment presso la UIF

Su iniziativa ECOFEL l'Unità ha ospitato un programma di *secondment* a beneficio della FIU del Kirghizistan. Particolare attenzione è stata dedicata alle sinergie con le controparti investigative e al contributo fornito dall'Unità in seno al CSF per i lavori di aggiornamento dell'Analisi Nazionale del Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

7.4. La partecipazione al GAFI e ad altri organismi

Mutual Evaluation

Nel 2024 il GAFI ha dato avvio alla *Mutual Evaluation* dell'Italia, nell'ambito del quinto ciclo di valutazioni. Il coordinamento delle attività e l'interazione con il GAFI sono svolti da un'apposita *task force* istituita presso il MEF. L'approvazione del rapporto finale di valutazione è prevista a febbraio 2026.

La valutazione riguarda sia la conformità formale dell'assetto normativo agli standard elaborati dal GAFI (technical compliance) che l'efficacia delle misure adottate nell'ambito del sistema AML/CFT (effectiveness). La nuova metodologia attribuisce maggiore rilevanza agli aspetti di effectiveness, una maggiore attenzione alle specificità degli operatori non finanziari e dei professionisti e ai principali rischi e fattori di contesto del paese valutato.

Revisione degli standard

Il GAFI ha completato la revisione della Raccomandazione 1 in materia di approccio basato sul rischio, al fine di mitigare possibili fenomeni di esclusione finanziaria e *de-risking*. Sono proseguiti i lavori di revisione della Raccomandazione 16 in materia di trasparenza nei trasferimenti di fondi (c.d. *travel rule*) per rendere i presidi più rispondenti all'evoluzione tecnologica del comparto, al mutato contesto di mercato e di rischio, ai cambiamenti nei modelli di business e ai nuovi standard di messaggistica nei pagamenti (ISO20022).

Revisione degli standard GAFI in materia di trasparenza nei trasferimenti

La revisione della R16 si inserisce nell'ambito di iniziative poste in essere da vari organismi internazionali (GAFI, FSB, CPMI, Fondo Monetario e Banca Mondiale) per rendere più rapidi, efficienti e trasparenti i trasferimenti *cross-border* ed eliminare le frizioni esistenti, in attuazione delle linee d'azione in materia definite dal G20 nel 2020.

Gli interventi sulla R16 mirano anche a estendere gli obblighi informativi ad aspetti precedentemente non disciplinati. Nel dettaglio, le proposte di revisione si muovono lungo diverse direttive, tra cui: *i*) la revisione del set informativo su ordinante e beneficiario nei trasferimenti *cross-border* (per gli Stati UE, nei trasferimenti con paesi terzi); *ii*) la previsione di nuove modalità di verifica di tali informazioni; *iii*) la rimodulazione dell'esenzione prevista per gli acquisti di beni e servizi con carte (c.d. *card exemption*) e l'introduzione di elementi informativi ulteriori rispetto al numero di carta; *iv*) la formulazione di un principio generale secondo cui il numero di conto non deve essere utilizzato per schermare l'identificazione del paese in cui i rapporti sono incardinati, che assume particolare rilievo in relazione all'utilizzo di IBAN virtuali³²; *v*) l'introduzione di obblighi

³¹ Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2023*, p. 42.

³² Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, p. 76.

informativi con riferimento ai prelievi di contante *cross-border* senza alcuna soglia minima, che includano almeno il nome del titolare e il numero della carta.

Il confronto su questi elementi si è dimostrato difficoltoso, specie nell'individuazione di un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza nei pagamenti transfrontalieri e quelle di prevenzione e di accesso ampio e tempestivo delle autorità alle informazioni. Soprattutto per i prelievi con carte, in assenza di un intervento sugli standard, permarrebbero infatti lacune che precluderebbero alle FIU e alle autorità investigative di tracciare tempestivamente rilevanti flussi di contante.

È stata completata la revisione della metodologia a seguito delle modifiche degli standard sull'*asset recovery*, che richiedono di attribuire poteri di sospensione alle FIU o ad altre autorità³³; sono stati anche avviati i lavori sulle relative linee guida per autorità e operatori.

L'utilizzo dei poteri di sospensione viene preso in considerazione per valutare l'efficacia delle relative misure e della collaborazione internazionale in materia. Inoltre, con riguardo alla sospensione internazionale, nonostante le autorità competenti dei paesi possano essere non omologhe, la metodologia non prevede obblighi di collaborazione "diagonale" diretta tra FIU e autorità diverse, in linea con i principi del Gruppo Egmont.

Il GAFI ha pubblicato le nuove *linee guida* per la corretta applicazione dei presidi di trasparenza della titolarità effettiva di trust e istituti analoghi previsti dalla Raccomandazione 25 e le *linee guida* per l'efficace conduzione della Analisi Nazionale dei Rischi di riciclaggio.

Le linee guida in materia di trasparenza definiscono nel dettaglio le caratteristiche dei trust e di strumenti simili, le modalità di assessment dei rischi connessi, le caratteristiche di adeguatezza, accuratezza e aggiornamento delle informazioni sulla titolarità effettiva e le modalità per la loro acquisizione attraverso la previsione di registri centralizzati o di meccanismi equivalenti.

Nel 2024 è stato pubblicato il consueto *Resoconto* annuale sui progressi delle giurisdizioni nella conformità agli standard relativi alle criptoattività e sui profili di rischio emergenti; la UIF ha contribuito ai lavori attraverso la partecipazione al *Virtual Asset Contact Group*.

Nell'ambito della riconoscione di casistiche relative a rischi emergenti legati a piattaforme di giochi e scommesse online, un rappresentante della UIF ha tenuto una presentazione su un caso di riciclaggio di proventi derivanti presumibilmente da frodi e clonazioni di carte di pagamento su piattaforme di gioco online. La UIF partecipa inoltre a due progetti riguardanti, rispettivamente, le modalità di raccolta e di utilizzo dei fondi da parte delle organizzazioni terroristiche e l'efficace utilizzo di meccanismi di cooperazione informale nel contesto di indagini transfrontaliere; quest'ultimo progetto è condotto congiuntamente dal GAFI, dal Gruppo Egmont, dall'Interpol e dall'UNODC.

Rischi e tipologie

Perdura la sospensione della *membership* della Russia disposta nel febbraio 2023, con conseguente preclusione di tutti i diritti derivanti dall'appartenenza all'organizzazione. La Federazione Russa fa ancora parte del gruppo regionale eurasiatico (EAG) del GAFI.

Membership Russia

Nel corso del 2024 il *Working Group on Bribery* dell'OCSE ha valutato come pienamente attuati gli impegni assunti dall'Italia in materia di antiriciclaggio nella valutazione sull'applicazione della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali nelle transazioni commerciali internazionali.

Convenzione OCSE sulla corruzione

7.5. La partecipazione al Gruppo Egmont

Nell'ambito dell'Information Exchange Working Group del gruppo Egmont, la UIF ha partecipato al progetto dedicato al ruolo delle FIU nell'implementazione delle sanzioni finanziarie internazionali. Il gruppo ha elaborato alcuni indicatori di anomalia rientranti nel fenomeno della *sanction evasion*.

IEWG

³³ Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2023*, p. 62-63.

Fra gli schemi più frequenti rientrano l'esecuzione di transazioni tramite contanti o criptoattività e pagamenti frazionati anche al fine di eludere obblighi di segnalazione o reporting automatico. Altri indicatori ricorrenti riguardano l'interposizione di terzi soggetti, anche familiari, l'utilizzo di strutture societarie complesse, spesso caratterizzate da frequenti mutamenti della compagine di controllo, l'utilizzo di documentazione contraffatta, il coinvolgimento di paesi con carenze strategiche nel sistema AML/CFT. I lavori hanno evidenziato una disomogeneità del ruolo delle FIU in materia, sia a causa di limiti legali (solo in alcuni paesi la sanction evasion è considerata un reato presupposto di riciclaggio), sia di limiti operativi (le varie competenze sono generalmente ripartite tra molte autorità, impedendo l'adozione di efficaci contromisure). Solo un limitato numero di FIU ha responsabilità in materia di coordinamento e attuazione del sistema sanzionatorio, mentre la maggior parte di esse detiene poteri limitati a specifiche attività (ad esempio, la raccolta delle informazioni dal settore privato o la condivisione di intelligence finanziaria con altri organi nazionali e internazionali) svolti nell'ambito di comitati o sanctions bodies.

Gruppo IT

La UIF partecipa ai lavori dell'IT Professionals, che si sta occupando dello sviluppo di funzioni di interoperabilità fra la rete Egmont Secure Web e i sistemi domestici delle FIU e dello sviluppo di funzioni di condivisione su base volontaria di basi dati, alla stregua di quanto perfezionato in ambito europeo attraverso la funzionalità Ma3tch di FIU.net.

La nuova procedura di *support and compliance*

Nel 2024 la UIF ha partecipato ai lavori del gruppo MSCWG, incaricato di redigere il nuovo *Support and Compliance Process* (SCP), la cui approvazione è prevista per luglio 2025. L'SCP è finalizzato all'individuazione delle FIU che non rispettano i requisiti fissati dalle regole vincolanti del Gruppo (*Egmont Group Charter* e *Principles for Information Exchange*) e alla definizione delle contromisure, che variano da iniziative di supporto e formazione da parte degli organismi Egmont sino all'imposizione di sanzioni nei casi più gravi, evitando la duplicazione di analoghe iniziative adottate nell'ambito del GAFI o dei gruppi regionali. L'SCP può essere avviato sia su impulso di un membro del Gruppo, con un reclamo formale motivato da problemi emersi nella cooperazione bilaterale, sia al ricorrere di determinate circostanze, quali l'emersione di carenze delle FIU all'esito delle *Mutual Evaluation*.

Tali procedure, introdotte nel 2014 dal Gruppo Egmont, sono state più volte avviate in passato, specie in relazione a carenze nel quadro legale dei paesi membri. L'adozione di appositi piani d'azione per le FIU e il relativo monitoraggio hanno costituito uno stimolo complementare alle procedure GAFI, in particolare per garantire l'efficace adattamento degli ordinamenti nazionali agli standard richiesti.

8. IL QUADRO NORMATIVO

8.1. Il contesto internazionale ed europeo

8.1.1. L'AML package e l'istituzione dell'AMLA

Nel giugno 2024 sono stati emanati gli atti normativi che compongono l'*AML Package*³⁴. In questo contesto è stata istituita l'Autorità europea antiriciclaggio – AMLA, che ha funzioni di supervisione del sistema antiriciclaggio e di supporto e coordinamento delle FIU. Bruna Szego, precedentemente a capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia, è stata nominata Presidente. Nei primi anni di operatività l'AMLA è chiamata a elaborare orientamenti e progetti di norme tecniche di regolamentazione.

8.1.2. Ulteriori iniziative europee e internazionali

Prosegue l'iter legislativo delle proposte della Commissione per l'adozione di una **Servizi di pagamento** direttiva (*Payment Services Directive*, PSD3) e di un regolamento (*Payment Service Regulation*, PSR), in materia di servizi di pagamento. La UIF partecipa al negoziato fornendo contributi alla delegazione italiana coordinata dal MEF.

La proposta di direttiva riconduce gli IMEL alla categoria degli IP anche in termini di regime autorizzativo e regola, tra gli altri, i servizi di prelievo di contante forniti da dettaglianti (c.d. cash-in shops) o da gestori di ATM indipendenti. La proposta di regolamento contiene disposizioni relative a diritti connessi alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento e ai relativi obblighi per gli operatori, tra cui quelli di trasparenza. I PSP adottano meccanismi di monitoraggio delle operazioni e di IBAN name check sui bonifici per la verifica della corrispondenza tra le coordinate bancarie e il nome del beneficiario indicato dal pagatore; è prevista la possibilità di istituire accordi tra intermediari per la condivisione delle informazioni utili in materia di frodi. Le disposizioni relative a tali strumenti di prevenzione devono essere raccordate con l'AMLR; rilevanti profili antiriciclaggio riguardano anche le possibili previsioni relative a servizi di prelievo di contante forniti da dettaglianti e ATM.

Nel 2024 è stato approvato il regolamento UE/2024/886 in materia di pagamenti istantanei³⁵ (*Instant Payment Regulation* - IPR). I primi obblighi previsti hanno trovato applicazione dal 9 gennaio 2025. Il regolamento rende i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili alle stesse condizioni dei bonifici tradizionali, disciplinando sia i temi di trasparenza legati alle commissioni di invio e ricezione, sia quelli di *cybersecurity* relativamente alle verifiche di corrispondenza del beneficiario.

Sotto il profilo AML/CFT si pone, tra l'altro, la necessità di impedire la disposizione di bonifici istantanei da conti di pagamento appartenenti a soggetti sottoposti a misure restrittive finanziarie mirate e di congelare immediatamente i fondi inviati a tali conti di pagamento. In tale ambito, il nuovo art. 5-quinquies del regolamento UE/2012/260 impone ai PSP di verificare almeno giornalmente se fra i propri utenti vi siano soggetti designati. Rispetto a tali nuove previsioni andrà valutato, in particolare, quando sarà possibile intercettare sospetti prima dell'esecuzione dei bonifici, che dovranno comunque fondarsi su elementi soggettivi e oggettivi raccolti nell'adempimento degli obblighi di prevenzione. In proposito, gli esiti delle attività di verifica richieste dal regolamento IPR ai fini della

³⁴ Si fa riferimento ai seguenti provvedimenti: *i*) regolamento UE/2024/1620 (AMLR), che istituisce l'AMLA; *ii*) regolamento UE/2024/1624, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLR); *iii*) direttiva UE/2024/1640, concernente i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLD6). Il regolamento UE/2023/1113 (c.d. TFR), anch'esso ricompreso nell'*AML Package*, è già stato oggetto di attuazione nell'ordinamento nazionale. Per maggiori dettagli sulla normativa si rinvia alla Rassegna normativa dei *Quaderni dell'antiriciclaggio* della UIF.

³⁵ Il nuovo punto 1-bis) dell'art. 2 del regolamento UE/2012/260, come modificato dal regolamento IPR, definisce il pagamento istantaneo come "bonifico che è eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario".

prevenzione di attività fraudolente potranno costituire un elemento da valutare a fini AML/CFT, escludendo comunque l'innesto di automatismi tra le attività di verifica e la collaborazione attiva.

8.2. La normativa nazionale

8.2.1. Gli interventi legislativi

AML Package

Nel 2024 hanno preso avvio i lavori di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale dell'*AML Package*, che comporteranno una rilevante riforma delle disposizioni vigenti³⁶. Occorrerà assicurare il coordinamento della normativa nazionale con le disposizioni dell'AMLR, che si applicherà per la maggior parte delle disposizioni dal 1° luglio 2025; sono in corso le interlocuzioni per valutare gli ulteriori adeguamenti dell'attuale assetto AML/CFT, con le possibili opzioni di intervento. Il DL 25/2025 ha istituito presso il MEF la Direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, con funzioni di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.

D.lgs. 204/2024

Con il D.lgs. 204/2024 la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del regolamento UE/2023/1113 (TFR)³⁷, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate criptoattività. Le modifiche hanno interessato anche il D.lgs. 231/2007.

Sono state introdotte nel decreto antiriciclaggio le nozioni di “cripto-attività”, di “servizi per le cripto-attività” e di “prestatori di servizi per le cripto-attività” (c.d. Crypto-Asset Service Providers, CASP), che hanno sostituito a fini AML/CFT i “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” e i “prestatori di servizi di portafoglio digitale”; è stata altresì introdotta la definizione di “indirizzo auto-ospitato”³⁸. I CASP sono ora annoverati tra gli intermediari bancari e finanziari e sottoposti alla vigilanza antiriciclaggio della Banca d’Italia, con poteri di controllo attribuiti anche alla Guardia di Finanza, d’intesa con l’autorità di vigilanza, e alla UIF per i profili che riguardano SOS e omesse segnalazioni. È introdotto un richiamo ai rischi associati ai trasferimenti di criptoattività in cui una delle parti sia unhosted, ovvero priva di relazione con un prestatore di servizi in grado di assicurare un’adeguata verifica; è stabilito l’obbligo di attuare controlli e procedure volti a mitigare tali rischi e in particolare di: i) prevedere misure basate sul rischio per identificare l’ordinante o il beneficiario dei trasferimenti della specie, verificandone l’identità; ii) richiedere informazioni aggiuntive sull’origine e sulla destinazione delle criptoattività; iii) monitorare nel continuo le operazioni che coinvolgono indirizzi auto-ospitati; iv) adottare misure di contenimento del rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie. Per i trasferimenti di criptoattività superiori a 1.000 euro è stabilito l’obbligo di adeguata verifica dei clienti, mentre per i rapporti che comportano l’esecuzione di servizi per le criptoattività con un intermediario corrispondente di un paese terzo sono stabilite misure di adeguata verifica rafforzata. Ai prestatori di

³⁶ La direttiva UE/2024/1640 (c.d. AMLD6) dovrà essere recepita entro il 10 luglio 2027. Termini di recepimento differenziati e anticipati sono stabiliti in materia di soggetti legittimati ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva (art. 74, da recepire entro il 10 luglio 2025), disciplina dei registri e delle modalità di accesso (artt. 11, 12, 13 e 15, da trasporre entro il 10 luglio 2026) e di accesso alle informazioni di natura immobiliare (art. 18, da recepire entro il 10 luglio 2029).

³⁷ Cfr. l’*Audizione* del Direttore della UIF del 27 novembre 2024 dinanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati.

³⁸ Il regolamento MiCAR definisce criptoattività la “rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga”. Le criptoattività sono classificate in tre tipologie a seconda dei rischi che comportano e, in particolare, sulla base del fatto che sia possibile stabilizzare il loro valore con riferimento ad altre attività. Il CASP è “una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività”. È definito indirizzo auto-ospitato “un indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti: a) un prestatore di servizi per le cripto-attività; b) un soggetto non stabilito nell’Unione che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività”.

servizi in criptoattività si applicheranno le disposizioni previste per gli intermediari bancari e finanziari in materia sanzionatoria; la Banca d'Italia è indicata come autorità competente anche in caso di violazioni del regolamento TFR.

Con il D.lgs. 129/2024, la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del regolamento UE/2023/1114 (c.d. MiCAR), delineando l'assetto delle competenze nazionali per l'esercizio della vigilanza sui mercati delle criptoattività e sulla prestazione dei relativi servizi e designando quali autorità competenti la Banca d'Italia e la Consob³⁹. D.lgs. 129/2024

Il 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il D.lgs. 211/2024⁴⁰ che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE/2018/1672, apportando modifiche al D.lgs. 195/2008 in materia valutaria e alla L. 7/2000 in tema di dichiarazioni sulle operazioni in oro e di commercio di oro in via professionale. La riforma ha coordinato le disposizioni della L. 7/2000 con quanto previsto dal regolamento UE/2018/1672 sui controlli sul contante in entrata o in uscita dalla UE, in modo da evitare la sovrapposizione di obblighi dichiarativi e precisarne le modalità di adempimento. Per le operazioni soggette al regolamento e al D.lgs. 195/2008, per le quali sono previsti adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, è escluso l'obbligo di dichiarazione alla UIF ai sensi della L. 7/2000. È stato espressamente incluso nella nozione di oro rilevante il materiale da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento e oro a uso prevalentemente industriale; la soglia minima ai fini dell'obbligo dichiarativo è stata ridotta a 10.000 euro, attribuendo altresì rilevanza alle operazioni frazionate⁴¹. È stata formalmente attribuita alla UIF la competenza (prima delegata dalla Banca d'Italia) a ricevere le dichiarazioni di operazioni in oro ed emanare istruzioni sulle operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa; è espressamente stabilita la sanzionabilità delle condotte poste in essere in violazione delle predette istruzioni. È stata trasferita dalla Banca d'Italia all'Organismo per la gestione degli agenti e mediatori (OAM) la competenza a ricevere le comunicazioni degli operatori professionali in oro (OPO) ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. 7/2000, a verificare la sussistenza dei requisiti per acquisire la qualifica di OPO e a gestire il relativo registro, che costituisce una sezione del registro degli operatori compro oro.

Le nuove disposizioni hanno elevato al rango di norma primaria talune previsioni della Comunicazione UIF del 1° agosto 2014 sulle "Dichiarazione delle operazioni in oro", in particolare quelle sulle dichiarazioni c.d. canalizzate, sui termini per la presentazione delle dichiarazioni, sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni transfrontaliere e sull'esenzione dall'obbligo dichiarativo per le operazioni in cui sia parte la Banca d'Italia.

Il D.lgs. 211/2024 ha confermato l'obbligo per chi entra nel o esce dal territorio nazionale di dichiarare all'ADM il "denaro contante" trasportato al seguito di importo pari o superiore a 10.000 euro. In linea con il regolamento UE/2018/1672, la nozione di "denaro contante" comprende valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore⁴² e carte prepagate.

³⁹ Occorre attendere la definizione del regime transitorio. È previsto che entro il 31 maggio 2025 i VASP già iscritti all'OAM pubblichino sul proprio sito web e trasmettano ai clienti adeguata informazione sui piani e sulle misure che intendono adottare per conformarsi al MiCAR ovvero per l'ordinata chiusura dei rapporti. Entro il 30 giugno 2025, i VASP iscritti all'OAM presentano istanza di autorizzazione e, in tal caso, potranno continuare a operare fino al 30 dicembre 2025 o fino al rilascio/diniego dell'autorizzazione. Dopo il 30 giugno 2025, i VASP che non avranno presentato istanza di autorizzazione cesseranno di operare e l'OAM li cancellerà d'ufficio. Con comunicazioni, rispettivamente, del 12 e 13 settembre 2024, la Consob e la Banca d'Italia hanno fornito prime indicazioni operative.

⁴⁰ Sul punto cfr. anche l'[Audizione](#) del Direttore della UIF del 3 ottobre 2024 dinanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati.

⁴¹ Operazioni in oro dello stesso tipo eseguite nel mese solare con la medesima controparte singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro (art. 1, co. 2-bis L. 7/2000).

⁴² Nello specifico: a) monete con un tenore in oro di almeno il 90%; b) lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.

È stato disciplinato l'obbligo di informativa all'ADM in caso di trasferimento di denaro c.d. "non accompagnato" da e verso il territorio nazionale di valore pari o superiore a 10.000 euro. Sono introdotte inoltre disposizioni in materia di trattenimento temporaneo, sequestro e in materia sanzionatoria e di collaborazione e scambi tra le autorità. L'ADM trasmette alla UIF: a) le informazioni raccolte che non confluiscono nel Sistema informativo doganale, senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute; b) le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto della UIF al predetto sistema.

8.2.2. La disciplina secondaria e gli altri provvedimenti

UIF e Banca d'Italia Con la *Comunicazione* del 12 dicembre 2024 l'Unità SNA della Banca d'Italia e la UIF hanno fornito ai soggetti obbligati indicazioni sugli obblighi antiriciclaggio in materia di apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali, nonché su alcune buone prassi osservate presso i PSP per mitigare i rischi ML/TF derivanti dal loro utilizzo.

Istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

La UIF sta definendo le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, per sollecitare l'acquisizione di una piena consapevolezza dei ruoli e dei compiti dei destinatari, della necessità di svolgere specifiche valutazioni e di adottare corrette modalità di segnalazione, senza automatismi segnaletici o approcci cautelativi. Sono richiamati i principi e le regole della collaborazione attiva nelle fasi di individuazione ed esame delle anomalie, rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette; sono inoltre fornite indicazioni per chiarire il rapporto tra l'obbligo di SOS e adempimenti previsti da altre disposizioni di legge. Attenzione specifica sarà dedicata ai temi della sospensione delle operazioni sospette e dei flussi di ritorno comunicati dalla UIF. Saranno inoltre illustrati gli adempimenti organizzativi e procedurali funzionali alla collaborazione attiva, in raccordo con le indicazioni in materia delle autorità di vigilanza di settore. I contenuti della bozza di provvedimento formeranno oggetto di consultazione con autorità, associazioni di categoria e organismi di autoregolamentazione allo scopo di realizzare una piena condivisione dei contenuti e degli obiettivi.

Con *Provvedimento* del 27 novembre 2024 la Banca d'Italia ha modificato le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", disciplinando in particolare le modalità di invio delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio. A novembre 2024 la Banca d'Italia ha dichiarato all'EBA l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate criptoattività ai sensi del regolamento TFR (c.d. Orientamenti in materia di *travel rule*).

Con Provvedimento del 4 giugno 2024 l'Ivass ha introdotto modifiche e integrazioni al regolamento n. 44/19, recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, al fine di dare piena attuazione agli Orientamenti dell'EBA del 14 giugno 2022 sull'assetto di governo societario e dei controlli interni in materia di antiriciclaggio.

Il Consiglio Nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili (CNCDEC) ha approvato le nuove regole tecniche in materia antiriciclaggio. Come stabilito dal Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, inoltre, il CNDCEC e il CNN hanno individuato gli indicatori di anomalia rilevanti nell'ambito dell'attività svolta. Analoga attività è stata svolta da Assirevi e Assogestioni. La UIF ha collaborato con i predetti organismi e associazioni nello svolgimento dell'attività di selezione.

9. LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE

9.1. L'organizzazione e le risorse

Nel 2024 il numero degli addetti dell'Unità ha continuato a crescere raggiungendo a fine anno le 191 unità, 4 in più rispetto al 2023, a seguito dell'uscita di 6 persone e all'ingresso di 10 risorse (di cui 2 nuovi assunti). La distribuzione del personale fra Servizi è simile a quella di un anno prima, con 95 risorse assegnate al Servizio Operazioni Sospette, 62 al Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali, 29 al Servizio Valorizzazione delle Informazioni e Innovazione Tecnologica e tre direttori allo staff di supporto alla Direzione. L'età media dei dipendenti è pari a 46,2 anni, in leggera crescita rispetto al 2023 e il 49% delle prestazioni è stato svolto a distanza (44% nell'anno precedente). Il personale

Anche nel 2024 l'Unità ha investito nel miglioramento delle competenze professionali delle risorse umane. Sono state realizzate 19 iniziative formative interne su tematiche operative e istituzionali; gli addetti alla UIF hanno inoltre partecipato a iniziative formative della Banca d'Italia (115 iniziative per 122 addetti UIF partecipanti) e di enti esterni. La formazione

9.2. I progetti informatici

Il 2024 è stato caratterizzato da un forte impegno nell'innovazione degli strumenti per gli analisti, nello sviluppo di soluzioni a supporto delle nuove rilevazioni legate alle sanzioni internazionali.

La nuova anagrafe dei soggetti IDRES mira ad accentrare la gestione dei dati identificativi di tutti i soggetti segnalati all'Unità nell'ambito delle diverse rilevazioni e migliora il riconoscimento dello stesso soggetto quando referenziato con elementi anagrafici parzialmente difformi. IDRES agevola il trattamento dei nominativi scritti in alfabeti diversi da quello latino ed è in grado di riconoscere le identità sfruttando, oltre agli elementi identificativi più tradizionali, anche informazioni di relazione (es. intestazione del medesimo rapporto finanziario) e dati connessi all'utilizzo delle piattaforme tecnologiche (es. indirizzo IP, e-mail, numero di cellulare). Tali caratteristiche migliorano l'accuratezza dell'identificazione e riducono le attività operative ora necessarie per risolvere i casi dubbi. Tenuto conto delle ricorrenti necessità di gestire fonti informative relative a contesti potenzialmente a rischio, IDRES presenta elevata flessibilità nel trattamento di nuove fonti informative e nella gestione del carico elaborativo, nonché facilità di adattamento all'evoluzione tecnologica. Nuovo sistema per la risoluzione delle identità

L'applicazione RADAR si arricchisce con un *Graph database* per valorizzare l'ampia rete di relazioni che legano fra loro i soggetti e i rapporti finanziari referenziati nei flussi segnaletici trasmessi all'Unità. L'analisi di rete, già utilizzata nell'analisi delle SOS provenienti da specifiche categorie di soggetti obbligati caratterizzati da un'operatività particolarmente frammentata, è stata così estesa all'intera gamma delle segnalazioni. La nuova tecnologia si integra pienamente con la tradizionale base dati relazionale RADAR, abilitando modalità innovative di sfruttamento e rappresentazione delle informazioni. In particolare, consente all'analista di avere una visione d'insieme delle relazioni soggettive e finanziarie di uno specifico contesto, di approfondire particolari ambiti navigando con facilità le singole relazioni e accedendo ai relativi dati di dettaglio. In prospettiva, al nuovo sistema potranno essere affiancate soluzioni di intelligenza artificiale per sviluppare *knowledge graphs* che potranno agevolare gli analisti nell'individuazione di relazioni nascoste o nel riconoscimento di schemi di riciclaggio ricorrenti. Graph analysis

Al fine di arricchire i contenuti informativi a disposizione degli analisti è proseguita l'attività di integrazione in RADAR di nuovi indicatori tra cui rilevano quelli che sintetizzano Indicatori di rischio

aspetti di particolare rilievo nell'apprezzamento del rischio (cfr. il paragrafo: *L'analisi finanziaria* del capitolo 1). L'interfaccia grafica di RADAR consente di usare questi indicatori per facilitare l'analisi delle segnalazioni e del connesso contesto operativo, specie nei casi più complessi, evidenziando i soggetti e le relazioni più rilevanti dal punto di vista finanziario. La soluzione tecnica adottata è particolarmente flessibile per consentire, nel prossimo futuro, un rapido adeguamento a nuovi criteri di aggregazione e delle variabili utilizzate per misurare il rischio finanziario e investigativo.

In un'ottica di progressiva riduzione dei rischi operativi e di sicurezza, è stato ulteriormente automatizzato il processo di invio delle segnalazioni agli OO.II., riducendo le attività manuali previste in fase di creazione e di trasmissione degli archivi contenenti le SOS.

Il processo di sospensione, che si caratterizza per i particolari livelli di riservatezza delle informazioni, tramite l'integrazione in RADAR raggiunge maggiori livelli di tempestività, automazione e sicurezza delle comunicazioni tra soggetti obbligati, UIF e OO.II.

Sperimentazione di algoritmi di *machine learning* in ambiente con elevati presidi di sicurezza dei dati

Per l'Unità risulta particolarmente importante affinare il modo in cui viene modulato l'impiego delle risorse in relazione al grado di potenziale rischiosità delle segnalazioni ricevute. In quest'ottica, è stato avviato un fronte di ricerca volto a individuare tempestivamente le segnalazioni che, presentando bassi o nulli livelli di rischio finanziario, potrebbero essere trattate con modalità specifiche. A tal fine, sono stati sperimentati vari modelli di *machine learning* (es. *gradient boosting*, reti neurali) che, applicati ai dati a disposizione della UIF al momento della ricezione di ciascuna SOS, hanno dimostrato interessanti capacità di riconoscimento automatico del livello di rischio della SOS. Questi modelli saranno affinati ulteriormente in una prospettiva di utilizzo a supporto degli analisti.

La sperimentazione ha sfruttato un ambiente denominato *Blind Learning Environment* allestito dal Dipartimento IT della Banca d'Italia costituito da una infrastruttura con elevate capacità computazionali progettata per trattare in modo sicuro i dati riservati.

Trasferimenti russi

A luglio 2024 è stata attivata sul portale Infostat-UIF la nuova rilevazione, denominata Trasferimenti RUSSI (TRU), relativa a trasferimenti di fondi extra-UE riconducibili a soggetti di nazionalità russa (cfr. il paragrafo: *Le sanzioni finanziarie internazionali* del capitolo 6).

9.3. La sicurezza e la riservatezza delle informazioni

La tutela della riservatezza delle informazioni è cruciale per la UIF, che anche nel 2024 si è impegnata per il rafforzamento dei relativi presidi in stretta sinergia con il Dipartimento IT della Banca d'Italia, anche alla luce dell'evoluzione del quadro delle minacce. In occasione delle *Audizioni* di aprile 2024, dinanzi alla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati e alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il Direttore della UIF ha illustrato i presidi informatici e amministrativi, nonché i controlli interni predisposti a tutela della riservatezza delle informazioni dell'Unità.

Trattamento delle PEP

Attesa la delicatezza della materia, è stato realizzato un indicatore che evidenzia le segnalazioni contenenti riferimenti a categorie di soggetti politicamente esposti (PEP) in modo da applicare opportune modalità di trattamento. L'indicatore si basa su elenchi di soggetti aggiornati con cadenza semestrale a partire da Open Data istituzionali e riferiti ai soggetti che hanno ricoperto una carica istituzionale negli ultimi due anni.

Nei primi mesi del 2025, recependo la metodologia adottata in Banca d’Italia, la UIF ha completato una nuova ricognizione dei propri processi al fine di individuare e gestire il proprio rischio operativo. Per ciascun processo sono stati individuati i rischi inerenti, inclusi quelli conseguenti all’utilizzo di infrastrutture informatiche e quello di corruzione, ed è stata effettuata una tassonomia degli eventi di rischio e una stima delle probabilità che essi si verifichino. Alla luce delle misure di prevenzione già in essere alcuni processi sono risultati a rischio medio e altri a rischio basso. Sono infine stati avviati piani di azione per prevenire o mitigare il rischio residuo.

L'accordo tecnico UIF-DNA-DIA-GDF

Sono state realizzate le funzionalità previste dal Protocollo d’Intesa tra DNA, UIF, GDF e DIA sottoscritto a dicembre 2023 per consentire lo scambio di informazioni riservate tra dette autorità mediate il portale SAFE della UIF. A fini di sicurezza, l’accesso al portale è protetto da un’autenticazione a due fattori, che include l’impiego di un certificato digitale i cui estremi sono comunicati alla UIF in fase di registrazione di ciascuna utenza. Gli scambi tra la postazione dell’utente e il portale sono protetti da un doppio sistema di cifratura (di canale e *end-to-end*) volto a impedire intercettazioni da parte di soggetti esterni e assicurare che le informazioni possano essere lette solo dagli effettivi destinatari. SAFE provvede a tracciare gli accessi degli utenti in modo da consentire la piena ricostruibilità delle azioni svolte a fini di successive verifiche. Al momento, lo scambio dati con il portale avviene in modalità *user-to-application* (U2A); è in programma l’introduzione della modalità *application-to-application* (A2A) per ridurre le residue attività manuali e rafforzare ulteriormente la sicurezza degli scambi.

9.4. La comunicazione esterna

La comunicazione esterna è un obiettivo prioritario per la UIF. Oltre al presente *Rapporto Annuale*, oggetto di uno specifico evento pubblico, sul sito internet dell’Unità sono pubblicate *Newsletter* sull’attività svolta dalla UIF e sulle principali novità legate ai temi antiriciclaggio, nonché i *Quaderni dell’antiriciclaggio*, che comprendono i filoni tematici *Statistiche, Analisi e studi* e *Rassegna normativa*. Il nuovo filone *Rassegna normativa*, illustra le principali novità normative e della giurisprudenza e riporta approfondimenti specifici su tematiche di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Prosegue l’azione di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei destinatari degli obblighi segnaletici e del pubblico e la creazione di occasioni di approfondimento e dibattito con le altre autorità nazionali e sovranazionali. Nell’anno, l’Unità ha partecipato con propri relatori a oltre 90 iniziative sia divulgative che formative.

Tra gli eventi nazionali di rilievo si segnalano le docenze e le iniziative formative presso la Procura di Napoli, la Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, la Sezione Crimini Finanziari della Polizia Postale e diversi enti della PA. Iniziative specifiche sono state rivolte a categorie di soggetti obbligati (fiduciarie, SGR, operatori professionali in oro) e agli ordini professionali. Sono stati inoltre organizzati due eventi del ciclo “la UIF incontra i segnalanti” e un seminario sulla collaborazione attiva degli operatori in oro. A livello internazionale si segnala la partecipazione a eventi organizzati da Consiglio d’Europa, Ambasciata italiana in Romania, Organizzazione Mondiale delle Dogane, Banking Association for Central and Eastern Europe e da alcune Università estere.

GLOSSARIO

Amministrazioni e organismi interessati

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.lgs. 231/2007, sono gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, ossia le Amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo o competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalità di cui al suddetto decreto, rientrano nella definizione di amministrazione interessata il MEF quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello Sviluppo economico (oggi MIMIT) quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

Archivi standardizzati

Archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.lgs. 231/2007, secondo gli standard tecnici e le causali analitiche indicate.

Autoriciclaggio

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 del codice penale è punito per il reato di autoriciclaggio “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. La norma è stata introdotta dall'art. 3, co. 3, della L. 186/2014 e, da ultimo, modificata dall'art. 1, co. 1, lett. f) del D.lgs. 195/2021.

Autorità di vigilanza di settore

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del D.lgs. 231/2007, sono la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del DL 350/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. 409/2001.

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Autorità deputata a prevenire la corruzione nella PA e nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché a svolgere attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e in ogni settore della PA che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione, nonché mediante attività conoscitiva.

Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 109/2007, è il Comitato istituito presso il MEF, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'Interno, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello Sviluppo economico (oggi MIMIT), dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'Isvap (oggi Ivass), dalla UIF. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il MEF, un ufficiale della GDF, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui all'art. 16 della L. 121/1981, in servizio presso la DIA, un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e un magistrato della DNA. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle

risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell’Agenzia del Demanio. Gli enti che partecipano con propri rappresentanti nel CSF comunicano al Comitato, anche in deroga a ogni disposizione in materia di segreto d’ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato stesso. Inoltre, l’AG trasmette ogni informazione ritenuta utile per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 231/2007 le competenze del CSF, inizialmente limitate al coordinamento in materia di contrasto finanziario al terrorismo, sono state estese anche alla lotta al riciclaggio (art. 5, co. 5, 6 e 7, del D.lgs. 231/2007).

Congelamento di fondi

Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. b), del D.lgs. 109/2007, è il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

Cross-border reports

Segnalazioni di operazioni sospette ricevute da una FIU della UE che riguardano un altro Stato membro e che, ai sensi dell’art. 53, co. 1, della IV direttiva, devono essere prontamente trasmesse alle controparti interessate. Tali segnalazioni sono individuate sulla base della metodologia sviluppata nell’ambito della Piattaforma delle FIU della UE.

Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

Organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, con competenza su tutto il territorio nazionale. Istituito con L. 410/1991 nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività d’investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o a essa ricollegabili.

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA)

La DNA, istituita nell’ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione con DL 367/1991, convertito con modificazioni dalla L. 8/1992, ha il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalità organizzata e di trattare procedimenti in materia di terrorismo, anche internazionale (DL 7/2015, convertito con modificazioni dalla L. 43/2015). Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 159/2011, alla Direzione è preposto un magistrato con funzioni di Procuratore nazionale e due procuratori aggiunti, nonché, quali sostituti, magistrati scelti tra coloro che hanno svolto funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. Il DL 105/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 137/2023) ha esteso i poteri di impulso e coordinamento del Procuratore nazionale anche ai procedimenti inerenti a taluni delitti di criminalità informatica.

Financial Intelligence Unit (FIU)

Unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è incaricata di ricevere e analizzare segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni rilevanti in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e connessi reati presupposto, nonché della disseminazione dei risultati di tali analisi. In base alla scelta compiuta dal singolo legislatore nazionale, la FIU può assumere la natura di autorità amministrativa, di struttura specializzata costituita all’interno delle forze di polizia o incardinata nell’ambito dell’AG. In alcuni Stati sono stati adottati modelli misti fra i precedenti.

Finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa

Ai sensi dell’art.1, co. 1 lett. e) del D.lgs. 109/2007, per finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa si intende la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all’ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare, chimica o batteriologica.

Finanziamento del terrorismo

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), del D.lgs. 109/2007, per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati a essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

FIU.net

Infrastruttura di comunicazione tra le FIU della UE che consente uno scambio strutturato di informazioni su base multilaterale, garantendo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI, in inglese Financial Action Task Force - FATF)

Organismo intergovernativo creato in ambito OCSE che ha lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a livello nazionale e internazionale. Nel 2012 ha emanato 40 nuove Raccomandazioni per il contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Gruppo Egmont

Organismo a carattere informale, costituito nel 1995 da un gruppo di FIU per sviluppare la cooperazione internazionale e accrescerne i benefici. Nel 2010 si è trasformato in un'organizzazione internazionale con Segretariato a Ottawa, Canada.

Mezzi di pagamento

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. s), del D.lgs. 231/2007, sono il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Moneyval (Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism)

Costituito nel settembre 1997 come sottocomitato dell'European Committee on Crime Problems del Consiglio d'Europa. Opera come autonomo organismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e risponde direttamente al Comitato dei Ministri, cui presenta il proprio Rapporto Annuale, rivolgendo ai paesi aderenti specifiche raccomandazioni in materia. Valuta le misure antiriciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d'Europa diversi dai membri del GAFI. È Associate Member del GAFI, in qualità di gruppo regionale.

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV)

Reparto speciale della GDF, opera sul fronte della lotta al riciclaggio sia come organismo investigativo di polizia, sia come organo amministrativo di controllo del settore dell'intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d'Italia e alla DIA.

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e mediatori (OAM)

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. q), del D.lgs. 231/2007 gestisce gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies TUB. Presso l'OAM sono altresì tenuti: i) il registro dei cambiavalue nel cui ambito è istituita una sezione speciale dedicata ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (art. 17-bis, co. 8-bis, del D.lgs. 141/2010, inserito dal D.lgs. 90/2017 e modificato dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.lgs. 125/2019); ii) il registro dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'art. 45 del D.lgs. 231/2007; iii) il registro degli operatori compro oro di cui all'art. 1, co. 1, lett. q), del D.lgs. 92/2017, nel cui ambito è istituita una sezione dedicata agli operatori professionali in oro (art. 1, co. 3-ter L. 7/2000, come modificata dall'art. 1, co. 1, D. lgs. 211/2024).

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Agenzia del Dipartimento del tesoro statunitense che regola e applica le sanzioni economiche e commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.

Organismo di autoregolamentazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. aa), del D.lgs. 231/2007, è l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

Paesi con carenze strategiche nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo individuati dal GAFI

Sono inclusi in questo ambito i paesi aventi deboli presidi antiriciclaggio, individuati dal GAFI attraverso *public statements* pubblicati tre volte l'anno. In base a tali valutazioni (*FATF High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 February 2025* e *Jurisdictions under Increased Monitoring – 21 February 2025*), a marzo 2025 risultavano non allineati alla normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: Algeria, Angola, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Croazia, Haiti, Iran, Kenya, Libano, Mali, Monaco, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Corea, Repubblica Democratica del Laos, Siria, Sud Africa, Sud Sudan, Tanzania, Venezuela, Vietnam, Yemen.

Paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata – DM 4 maggio 1999

Paesi e territori elencati nella cosiddetta *black list* contenuta nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (da ultimo modificato dal DM del 20 luglio 2023): Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermude, Bonaire, Brunei, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujayrah, Ras El Khaïmah, Sharjah, Umm Al Qaiwain), Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey (comprese Alderney e Sark), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Principato di Monaco, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Seychelles, Singapore, Sint Eustatius e Saba, Sint Maarten – parte Olandese, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

Paesi non cooperativi a fini fiscali individuati dall'Unione europea

Rientrano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali: Samoa americane, Anguilla, Figi, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu (*Conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2025*).

Paesi terzi ad alto rischio

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. bb), del D.lgs. 231/2007, sono i paesi non appartenenti alla UE i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea, con il regolamento delegato UE/2016/1675 e successive modificazioni, nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 9 e 64 della direttiva UE/2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 come modificata dalla direttiva UE/2018/843: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Mali, Mozambico, Myanmar, Nigeria, Panama, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Iran, Repubblica Democratica di Corea (regolamento delegato UE/2024/163 del 12 dicembre 2023).

Persone politicamente esposte

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. dd), del D.lgs. 231/2007, sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del

Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Piattaforma delle FIU dell'Unione europea

Organo europeo presieduto dalla Commissione e composto dalle FIU della UE; attivo dal 2006, è stato formalizzato dalla IV direttiva che ne ha anche definito il mandato (art. 51). Questo si riferisce al rafforzamento della cooperazione, allo scambio di opinioni, alla prestazione di consulenza su questioni relative all'attuazione delle regole europee d'interesse per le FIU e i soggetti segnalanti.

Prestatori di servizi di portafoglio digitale

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff-bis), del D.lgs. 231/2007, sono le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali. Con il D.lgs. 204/2024 sono state introdotte le nozioni di "cripto-attività" e di "servizi per le cripto-attività", con il conseguente superamento delle precedenti nozioni di "valuta virtuale" e di "prestatori di servizi di portafoglio digitale".

Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff), del D.lgs. 231/2007, sono le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute. Con il D.lgs. 204/2024 sono state introdotte le nozioni di "cripto-attività" e di "servizi per le cripto-attività", con il conseguente superamento delle precedenti nozioni di "valuta virtuale" e di "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale".

Pubbliche amministrazioni

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. hh), del D.lgs. 231/2007, sono le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle PA e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dalla UE nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale.

Punto di contatto centrale

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ii), del D.lgs. 231/2007, è il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli IMEL, quali definiti all'art. 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva CE/2009/110, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'art. 4, punto 11), della direttiva UE/2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti.

Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 648-bis del codice penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". L'art. 648-ter punisce per il reato di impiego chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto". Con riferimento a entrambi i reati, il D.lgs. 195/2021 ha esteso la punibilità anche ai fatti riguardanti "denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi". Ai sensi dell'art. 2, co. 4, del D.lgs. 231/2007 costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Soggetti convenzionati e agenti

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera nn), del D.lgs. 231/2007, sono gli operatori convenzionati o gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-quater, co. 2 e 6 del TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana.

Soggetti designati

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. oo), del D.lgs. 231/2007 per soggetti designati si intendono le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale.

Titolare effettivo

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. pp), del D.lgs. 231/2007, è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Trade-based money laundering (TBML)

Il processo di occultamento di proventi di reati e trasferire valore attraverso l'utilizzo di transazioni commerciali per cercare di legittimare l'origine illecita degli stessi.

Valuta virtuale

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. qq), del D.lgs. 231/2007, è la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. Con il D.lgs. 204/2024 è stata introdotta la nozione di "cripto-attività", con il conseguente superamento della precedente nozione di "valuta virtuale".

SIGLARIO

ADM	Agenzia delle Dogane e dei monopoli
AG	Autorità giudiziaria
AMLA	Anti-Money Laundering Authority
AML/CFT	Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
ANCI	Associazione Nazionale Comuni Italiani
ATM	Automated Teller Machine
AUI	Archivio Unico Informatico
BCE	Banca Centrale Europea
CASP	Crypto-Asset Service Provider
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
CNDCEC	Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CNF	Consiglio Nazionale Forense
CNN	Consiglio Nazionale del Notariato
COLAF	Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea
Consob	Commissione nazionale per le società e la borsa
CPMI	Committee on Payments and Market Infrastructures
CSF	Comitato di Sicurezza Finanziaria
DDA	Direzione Distrettuale Antimafia
DIA	Direzione Investigativa Antimafia
DNA	Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
EAG	Eurasian Group (gruppo regionale del GAFI)
EBA	European Banking Authority
ECOFEL	Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership
EPPO	European Public Prosecutor's Office
ESW	Egmont Secure Web
Europol	European Police Office
FATF	Financial Action Task Force (GAFI)
FIU	Financial Intelligence Unit
FSB	Financial Stability Board
GAFI	Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF)
GDF	Guardia di Finanza
G20	Gruppo dei Venti
IMEL	Istituto di moneta elettronica
IP	Istituto di pagamento
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
ISIL	Islamic State of Iraq and the Levant
Istat	Istituto nazionale di statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
Ivass	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
MEF	Ministero dell'Economia e delle finanze
NRA	National Risk Assessment
NSPV	Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
OAM	Organismo degli Agenti e dei Mediatori
OFAC	Office of Foreign Asset Control (USA)

OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OO.II.	Organi investigativi
PEP	Politically Exposed Person
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PSP	Prestatori di servizi di pagamento
RADAR	Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio
SARA	Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
SGR	Società di gestione del risparmio
SICAF	Società di investimento a capitale fisso
SICAV	Società di investimento a capitale variabile
SIM	Società di intermediazione mobiliare
SNA	Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia
SOS	Segnalazione di operazioni sospette
TUB	Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993)
TUF	Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998)
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986)
TULPS	Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
UE	Unione europea
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
VASP	Virtual Asset Service Provider



PARERE DEL COMITATO DI ESPERTI

SULL'AZIONE SVOLTA DALLA UIF NEL 2024

RESO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.LGS. 231/2007

Il Comitato di Esperti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), composto dal Presidente, Enzo Serata, Direttore dell'Unità, e dai Membri, dr. Giuseppe Amato, prof. Domenico Siclari, prof. Ranieri Razzante e dr.ssa Laura Larducci, ha esaminato i principali aspetti dell'attività della UIF nel corso del 2024.

A giugno 2024 sono stati emanati gli atti normativi che compongono l'*AML Package* e hanno preso avvio i lavori per la sua attuazione e per il suo recepimento nell'ordinamento nazionale, che comporteranno una rilevante riforma delle disposizioni vigenti.

La nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) sta prendendo avvio seppur in un contesto globale incerto e molto complesso. Il ruolo di Presidente è stato assunto da gennaio 2025 dalla dr.ssa Bruna Szego, già a capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia. Sono stati definiti gli aspetti logistici e avviati il reclutamento del personale e il completamento dell'assetto di governance. La UIF è impegnata a fornire la massima collaborazione per l'entrata in attività dell'AMLA e per una sua efficace azione; l'impatto sulle risorse sarà significativo.

Nella seconda metà del 2024 è stata avviata la *Mutual Evaluation* del sistema antiriciclaggio italiano da parte del GAFI. L'esercizio verifica sia la conformità formale dell'assetto normativo rispetto agli standard del GAFI sia l'efficacia delle azioni intraprese. La UIF è chiamata, per i settori di sua competenza, a fornire contributi su entrambi gli aspetti. Nello stesso periodo sono stati completati i lavori, coordinati dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), per l'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; la UIF ha fornito significativi contributi, ivi incluse alcune casistiche connotate da particolari profili di rischio emergenti dalle SOS.

Con riferimento all'andamento delle segnalazioni di operazioni sospette, nel 2024 si è confermata la riduzione registrata nell'anno precedente, ascrivibile soprattutto alla diminuzione dei flussi della categoria "banche e Poste", che continuano a rappresentare la maggiore quota di segnalazioni. Sono invece aumentate le SOS inviate dai professionisti, dagli operatori in criptoattività e dai soggetti operanti nel commercio di oro o nella fabbricazione e commercio di oggetti preziosi. Anche il flusso segnaletico delle Pubbliche

amministrazioni si conferma in crescita, pur rimanendo ancora marginale e circoscritto a pochi enti. Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo hanno registrato un incremento.

Il contenimento del flusso segnaletico è stato accompagnato da un miglioramento della relativa qualità, evidenziato da un significativo calo delle SOS analizzate nel 2024 e classificabili a basso rischio di riciclaggio, che sono passate dal 25% dell'anno precedente al 20%. È proseguita l'attività della UIF per migliorare la qualità della collaborazione attiva, sia con il perfezionamento del sistema di indicatori per il suo monitoraggio, sia con la revisione delle schede di feedback che sono state oggetto di consultazione con i principali segnalanti.

Risultano in aumento la complessità delle fattispecie rappresentate e la quantità di informazioni presenti in ciascuna segnalazione. Gli schemi di riciclaggio emersi dall'analisi sono spesso caratterizzati da un'ampia operatività transnazionale, dall'utilizzo di canali e strumenti finanziari innovativi e dal coinvolgimento di intermediari e operatori costituiti e attivi in giurisdizioni che consentono arbitraggi normativi. Si rileva un peso crescente delle frodi informatiche e una continua evoluzione delle modalità di utilizzo delle cripto-attività a scopi di riciclaggio.

Le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contante hanno registrato una modesta diminuzione nel numero di transazioni e una stabilità degli importi medi. Anche nel 2024 i dati SARA confermano una concentrazione degli utilizzi anomali di contante nelle province del Centro-Nord. I bonifici con i paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi sono diminuiti in maniera significativa sia in entrata sia in uscita, soprattutto a causa della diversa composizione dell'insieme dei paesi classificati a rischio rispetto al 2023. Le dichiarazioni preventive di trasferimento di oro al seguito verso l'estero hanno registrato un significativo aumento del valore, al pari di quello delle dichiarazioni a consuntivo, principalmente connesso con l'andamento delle quotazioni dell'oro.

Nel quadro dell'analisi strategica è stato concluso, tra gli altri, uno studio sulle motivazioni sottostanti alla penetrazione della criminalità organizzata nell'economia ed è stato sviluppato un algoritmo per stimare il rischio di infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni comunali.

Gli interventi sugli strumenti informatici e di analisi sono stati significativi, con l'obiettivo di ridurre le attività manuali, garantire la riservatezza delle informazioni e rendere le applicazioni meglio rispondenti all'evoluzione metodologica, normativa e tecnologica. Lo scambio di informazioni con gli OO.II., la DIA e la DNA è stato reso più sicuro.

L'attività ispettiva ha riscontrato criticità nel comparto del gioco, in particolare quello online, e carenze nei presidi antiriciclaggio e nella consapevolezza degli obblighi antiriciclaggio dei segnalanti del settore dell'oro, nei confronti dei quali la UIF ha realizzato un'apposita iniziativa di sensibilizzazione.

Le collaborazioni con le autorità nazionali sono state intense. Le richieste di informazioni dell'Autorità giudiziaria e degli Organi investigativi si sono lievemente ridotte, ma hanno riguardato un numero di SOS lievemente superiore a quello degli anni

precedenti. A luglio 2024 la Guardia di Finanza e la UIF hanno firmato un nuovo protocollo finalizzato a rafforzare la collaborazione, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia e di una serie di tavoli a carattere tecnico-operativo, finalizzati a migliorare la collaborazione e l'efficienza dei processi di scambio informativo e il coordinamento delle attività di controllo, per orientare efficacemente l'attività su settori e fenomeni a maggior rischio. L'Unità continua a esercitare le funzioni e i compiti delegati dal Comitato di Sicurezza Finanziaria sulle misure sanzionatorie internazionali, in particolare nei confronti della Federazione russa.

Gli scambi informativi con le Financial Intelligence Unit (FIU) estere hanno registrato un aumento rispetto al 2023. In ambito europeo la collaborazione internazionale beneficia anche degli scambi di tipo *cross-border*, con oltre 65 mila segnalazioni ricevute e oltre 10 mila inviate.

Relazione in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite
all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
per l'anno 2024

Aprile 2025


Il D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, che ha istituito l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), prevede che la Banca d’Italia attribuisca all’Unità mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguitamento dei suoi fini istituzionali.

Il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della UIF del 29 gennaio 2019 (Regolamento UIF), emanato dalla Banca d’Italia ai sensi del citato decreto, stabilisce che la Banca destini all’Unità risorse umane e tecniche, mezzi finanziari e beni strumentali idonei e adeguati all’efficace espletamento delle funzioni a essa demandate e che gestisca le procedure informatiche e telematiche utilizzate dalla UIF, assicurando che l’accesso ai relativi dati sia consentito unicamente al personale della UIF a ciò abilitato (art. 4 del Regolamento UIF).

La presente Relazione fornisce un quadro sintetico delle risorse attribuite alla UIF per il 2024 ed è allegata al Rapporto sull’attività svolta che il Direttore della UIF trasmette entro il 30 maggio di ogni anno al Ministro dell’Economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento (art. 8 del Regolamento UIF).

* * *

L’assetto organizzativo della UIF, riportato nella figura seguente, è stato rivisto nel febbraio 2023 per rispondere alla crescita del ruolo dell’Unità sul piano nazionale e internazionale, all’aumentato impegno sul fronte istituzionale e a quello derivante dall’attuazione dell’*AML Package* Europeo.



Al 31 dicembre 2024 erano addette all’Unità 191 persone (145 appartenenti all’area manageriale e alte professionalità e 46 all’area operativa). L’età media è di 46,7 anni (49,2 anni in Banca). L’84 per cento degli addetti è laureato (72 per cento in Banca). Le donne sono il 43,5 per cento (37,4 per cento in Banca).

Nel corso del 2024 l'organico complessivo è aumentato di 4 unità: sono stati assegnati 10 addetti (di cui 2 neoassunti), mentre 6 persone hanno lasciato la UIF (4 per trasferimento ad altre Strutture della Banca, 1 per dimissioni volontarie e 1 per pensionamento).

La quota di lavoro da remoto sul totale delle giornate lavorative è stata pari al 49 per cento, superiore a quella media (42 per cento) dell'Amministrazione centrale.

Nel 2024 il 92,1 per cento del personale dell'Unità ha partecipato ad attività di formazione offerta in via generale dall'Istituto, per un totale di 6.088 ore (in media 34,6 ore per partecipante, rispetto alle 48 ore medie della Banca). Di queste, il 23 per cento si è svolto in presenza, il 50,8 per cento online e il 26,2 per cento in modalità *blended*.

Oltre la metà delle ore di formazione ha riguardato competenze tecnico-specialistiche, con particolare attenzione alla normativa in materia di antiriciclaggio, all'istituzione dell'Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA) e ai suoi futuri impatti sugli ordinamenti europei e nazionali, al tema del *Data Science*.

Per quanto riguarda le competenze trasversali, il 26,6 per cento delle ore è stato dedicato alla formazione linguistica, mentre il 16,7 per cento ha riguardato la formazione comportamentale e manageriale. Quest'ultima ha coinvolto in totale 66 persone (pari al 34,6 per cento del personale), delle quali 34 hanno partecipato al programma formativo specifico per Capi e Vice Capi di unità organizzative. Inoltre, 15 persone sono state coinvolte nel percorso di inserimento per i neoassunti, per un totale di 360 ore di formazione (pari al 5,9 per cento delle ore complessive).

Includendo anche le iniziative formative organizzate autonomamente dalla UIF, le ore complessive di formazione salgono a 6.938,5, con una partecipazione del 93,7 per cento del personale. Queste iniziative hanno trattato tra l'altro temi come gli indicatori di rischio, la *Mutual Evaluation* dell'Italia e le irregolarità nella gestione dei finanziamenti con garanzia pubblica.

Nell'ambito del progetto di mappatura delle competenze e dei profili professionali della Banca, oggetto del piano d'azione 5.1 del Piano strategico 2023-25 della Banca, sono state completate la rilevazione dei mestieri e il bilancio delle competenze per la UIF. Le informazioni saranno utilizzate per affinare i contenuti dei piani di formazione e sviluppo professionale, calibrando gli interventi rispetto alle esigenze di addetti e addette dell'Unità.

I livelli di disponibilità dei servizi informatici sono risultati pari al 99,99 per cento per i servizi che si avvalgono degli accordi sui livelli di servizio (SLA) base, pari al 100 per cento per quelli che si avvalgono di uno SLA base+ e al 99,99 per cento per quelli che si avvalgono di uno SLA specifico¹.

Con riferimento allo sviluppo applicativo di carattere innovativo è proseguita l'attività di ammodernamento del sistema “Raccolta e Analisi Dati Anti Riciclaggio” (RADAR) attraverso la realizzazione del nuovo sistema di risoluzione delle identità e l'introduzione di strumenti di *graph analysis*; tali progetti, ancora in corso, insieme alle attività di revisione completa dell'interfaccia grafica dell'applicazione, e di introduzione di indicatori sintetici, già completate, offriranno agli utenti nuove funzioni per lo studio delle relazioni tra oggetti e consentiranno di disporre di maggiori informazioni a sostegno delle attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

¹ Lo SLA base assicura livelli di servizio standard predefiniti e non negoziabili, lo SLA base+ consente di variare il valore di alcuni livelli di servizio all'interno di *range* predefiniti, lo SLA specifico consente di variare gran parte dei livelli di servizio (si applica, di norma, ai servizi ICT che supportano processi critici per il *business*).

È proseguita l'attività finalizzata all'adeguamento dell'applicazione SAFE alla nuova piattaforma FIU.NET *Next Generation* (FIU.NET NG), utilizzata per il colloquio e lo scambio di informazioni tra le *Financial Intelligence Units* (FIU) europee.

È stata avviata la realizzazione di uno scambio di flussi informativi legati alle attività antimafia con la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e con la Direzione centrale della Polizia Criminale (DCPC) mediante il Portale SAFE.

È stata avviata un'attività di evoluzione del Portale per lo Scambio delle informazioni tra Direzione Nazionale Antimafia (DNA) e UIF e tra UIF e Organi Investigativi (Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia) per consentire alla DNA di mettere a disposizione, relativamente alle Segnalazioni di Operazioni sospette (SOS), una nuova informazione costituita dai “soggetti non di interesse”. La disponibilità, in tempi rapidi, di questa informazione è molto utile sia per la UIF sia per gli Organi Investigativi per orientare le analisi finanziarie e le successive indagini e per consentire ai vari attori del sistema antiriciclaggio di operare in modo più efficiente, concentrando le proprie energie sui casi di propria competenza.

È stata conclusa l'attività finalizzata alla realizzazione di una nuova *survey* per la rilevazione delle informazioni relative ai prestiti per i quali è stata approvata una garanzia da parte della SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero).

È stata completata la realizzazione del nuovo sistema di gestione dell'anagrafe dei partner della UIF che, superando le criticità di quello esistente, ha consentito di migliorare l'efficienza operativa e la qualità dei dati, rendendo più agevole l'aggiornamento di alcune informazioni importanti ai fini dello scambio dei flussi con le controparti.

La UIF opera all'interno di un complesso immobiliare ubicato a Roma, in Largo Bastia 35/37, e si avvale dei servizi di *facility management* (gestione degli immobili, degli spazi di lavoro, della sicurezza, dei servizi di ristorazione e di pulizia) messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

La conduzione e manutenzione degli ambienti assegnati all'Unità, che si estendono su una superficie di circa 2.800 mq, è finalizzata ad assicurare la funzionalità e l'efficienza, anche energetica, delle strutture e degli impianti utilizzati, con particolare attenzione ai profili di *safety*, *security* e continuità operativa della complessiva infrastruttura. Gli ambienti sono allestiti in coerenza con i principi dello *smart office*, in modo da coniugare le esigenze operative con la gestione efficiente degli spazi.

Le spese per il personale, le missioni di lavoro e i costi connessi con le risorse logistiche e tecnologiche dell'Unità sono integralmente a carico della Banca d'Italia.

Nel 2024 i costi operativi riferibili all'UIF sono stati pari a circa 53 milioni (6 per cento in più rispetto al 2023), per il 64 per cento circa direttamente riferibili all'Unità stessa e per il restante 36 per cento alle attività svolte per l'Unità dalle funzioni strumentali della Banca d'Italia, ivi incluse quelle di natura informatica. Tra i costi diretti, il costo del lavoro è aumentato del 5 per cento, mentre gli oneri per l'acquisto di beni e servizi si sono ridotti dell'11 per cento, principalmente per la riduzione delle spese di manutenzione straordinaria degli edifici di Largo Bastia.

Per quanto riguarda le spese a budget dell'UIF, nel 2024 sono stati assunti impegni di spesa per l'acquisizione diretta di beni e servizi per 138.980 euro, pari al 73,1 per cento degli stanziamenti iniziali, con un incremento di 31.941 euro (+29,8 per cento) rispetto al 2023. L'aumento è dovuto principalmente alla quota associativa EGMONT (+49.967 euro; +84,4 per cento), a seguito dell'avvio del nuovo sistema informatico di interscambio delle informazioni.

Tra le voci in calo, si segnala la riduzione della spesa per la formazione (-9.254 euro; -68,1 per cento in rapporto al 2023), grazie a una maggiore partecipazione a corsi gratuiti e online.